Verbale n. **147**

Seduta pomeridiana del 12 dicembre 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Sandro BURLONE, segue Leopoldo PITALI, segue Enrico Guglielmo FOCARDI, segue Barbara LOGAR, segue Enrico Guglielmo FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.52

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 147ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che non vi sono richieste di congedo per la seduta pomeridiana.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede**:**
Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge:
"Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028" (66)
"Legge di stabilità 2026" (67)
"Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028" (68)
(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, MAURMAIR, DI BERT, CABIBBO**)
(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE, prima di procedere con il seguito della discussione sugli strumenti della manovra di bilancio, dà la parola al Presidente Fedriga per un breve annuncio.

Il Presidente FEDRIGA, quindi, annuncia all'Aula che stanno per essere siglati i nuovi accordi pattizi tra le Regioni a statuto speciale e il Governo per quanto riguarda la diminuzione delle entrate dell'Irpef.

Il PRESIDENTE, quindi, comunica all'Aula che i lavori proseguono ora con la discussione degli articoli 6 (collegata) e 7 (stabilità) di competenza dell'assessore Rosolen in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia e informa altresì che, ai sensi dell'articolo 52, comma 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è da ritenersi inammissibile l'emendamento S 7.35.

Il Relatore di minoranza CARLI, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede dei chiarimenti in merito all'annuncio testé fatto dal Presidente FEDRIGA, il quale prontamente gli fornisce le risposte richieste.

All'articolo 6 del ddl n. 66 (collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO
Emendamento modificativo (6.1)
Il comma 2 è abrogato.
Nota: Con questo emendamento i commi dall'83 all'85, dell'art. 7 della L.R. 24/2019, non vengono abrogati.
Il ripristino di questa norma garantisce il mantenimento del fondo pari a 60 mila euro all'anno, da distribuire tra i Comuni con più di 25 mila abitanti, finalizzato a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e alla partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale. La legge regionale 22/2021, agli artt. 29 e 30, pur prevedendo misure per favorire la parità, non garantisce attualmente la medesima somma e natura di contributo ai Comuni sopra citati, dal momento che l'attuale Avviso predispone un contributo massimo pari a 5000 euro per eventi, da realizzare in uno spazio temporale tra 4 e 6 giornate, che riguardano l'ambito tematico specifico del contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.2)

1. Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Dopo l'articolo 37 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è aggiunto il seguente:

<<Art. 37 bis.

(Registro regionale assistenti familiari e baby sitter)

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a istituire il registro regionale assistenti familiari e baby sitter del Friuli Venezia Giulia, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociale e famiglia, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce:

a) i requisiti soggettivi per l'iscrizione al registro;

b) le modalità per la tenuta del registro, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco delle persone iscritte;

c) gli obblighi per gli iscritti al registro, compresi i corsi e i requisiti formativi per l'iscrizione al registro tenuto conto delle linee guida concernenti la definizione degli standard formativi per assistenti familiari impegnati nelle attività di supporto e assistenza alle persone anziane non autosufficienti, di cui al Decreto interministeriale del 19 settembre 2025 o il possesso della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 11766:2019 "Attività professionali non regolamentate. Assistente familiare: colf, baby-sitter, badante – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza;>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.3)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Il comma 59 dell'articolo 7 della Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 è sostituito dal seguente:

<<59. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 58, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non sono dovuti interessi, fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (6.4)

1. All'articolo 6, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Al comma 3 dell'articolo 36 bis (interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo) della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) dopo le parole: <<del Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le parole: <<singolarmente o >>.

Nota tecnica: Con l'emendamento si intende puntualizzare che le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono presentare le istanze a valere sull'articolo 36 bis della legge regionale 13/2018 anche singolarmente, oltre che in qualità di capofila di reti di scuole. Un tanto anche per far fronte a situazioni rappresentate da istituti particolarmente complessi con diversi livelli

scolastici, per cui la realizzazione in rete aumenterebbe la complessità della proposta. Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, FASIOLO, MARTINES
Subemendamento all'emendamento 6.4.1 (6.4.0.1)
All'emendamento 6.4.1 è aggiunta una lettera B):
<<B) Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. La Regione promuove il principio della parità di genere e delle pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle proprie funzioni legislative e amministrative anche mediante l'istituzione di un sistema di Valutazione dell'Impatto di Genere.
6 ter. La Valutazione di Impatto di Genere costituisce uno strumento di analisi volto a evidenziare e valutare gli effetti delle politiche regionali sulla riduzione dei divari di genere e sull'effettiva uguaglianza tra donne e uomini.
6 quater. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i criteri e le modalità tecniche per l'effettuazione della Valutazione di Impatto di Genere di cui al comma 6 bis.>>.>>.

CARLI, CELOTTI
Emendamento modificativo (6.4.1)
Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. La Regione promuove il principio dell'equità intergenerazionale e la tutela degli interessi delle generazioni future nell'esercizio delle proprie funzioni legislative e amministrative, anche mediante l'istituzione della Valutazione di Impatto Generazionale.
6 ter. La Valutazione di Impatto Generazionale costituisce uno strumento di analisi volto a evidenziare e valutare preventivamente gli effetti ambientali, sociali ed economici indotti dai provvedimenti, con particolare riguardo alla loro incidenza sui giovani e sulle generazioni future, che accompagna l'iter di formazione delle Proposte di Legge di iniziativa consiliare, dei Disegni di Legge di iniziativa della Giunta regionale e dei Regolamenti.
6 quater. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i criteri e le modalità tecniche per l'effettuazione della Valutazione di Impatto Generazionale di cui al comma 6 bis.>>.
Nota: l'emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (6.4.2)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Al comma 57 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) le parole <<riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP)>> sono sostituite con le parole <<rilasciato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti).>>.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
B) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Al comma 5bis dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) dopo le parole <<dei lavori pubblici di propria competenza.>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

All'articolo 7 del ddl n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL
Emendamento modificativo (7.1)
1. Dopo il comma 48 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
48 ter. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi e proposta riguardanti:
a) le condizioni contrattuali, la diffusione del lavoro regolare e irregolare, il fenomeno del lavoro sommerso e grigio e le dinamiche della qualità dell'occupazione;
b) gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e i rischi emergenti connessi ai mutamenti climatici, tecnologici, organizzativi e produttivi;
c) l'impatto delle forme di appalto, subappalto e somministrazione sulle condizioni lavorative e sulla sicurezza;
d) l'andamento delle violazioni in materia di lavoro e sicurezza rilevate dagli enti competenti;
e) le attività di studio, analisi e predisposizione di rapporti annuali, anche mediante l'aggiornamento e l'integrazione degli strumenti informativi necessari al monitoraggio dei fenomeni.
48 quater. La composizione dell'Osservatorio è definita con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assicurando comunque la presenza di rappresentanti della Regione, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, delle Aziende sanitarie, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, dei Centri per l'impiego e delle Università degli Studi di Trieste e di Udine.
48 quinquies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) – Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026–2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 49. (NI)>>.
COPERTURA
TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 60.000 | 2027: - 60.000 | 2028: - 60.000 |

Nota: L'emendamento introduce l'Osservatorio regionale sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la finalità di dotare la Regione di una sede stabile di confronto, analisi e coordinamento tra i diversi soggetti che, a vario titolo, operano nel campo della tutela del lavoro. L'Osservatorio permette di integrare in modo organico le informazioni già raccolte dai vari enti, favorendone una lettura condivisa e rendendo più agevole l'interpretazione dei fenomeni legati alla qualità del lavoro, alla sicurezza, agli infortuni e all'evoluzione delle condizioni occupazionali. La presenza congiunta di Regione, INL,

INPS, INAIL, Aziende sanitarie, parti sociali, Centri per l'impiego e Università, consente di mettere a sistema competenze diverse, valorizzando le attività già svolte dai singoli organismi e migliorando la capacità programmatoria complessiva. L'istituzione dell'Osservatorio rappresenta quindi un rafforzamento degli strumenti regionali di conoscenza e prevenzione, utile a sostenere politiche che promuovano condizioni di lavoro sicure, regolari e di qualità.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.2)

1. Dopo il comma 48 dell'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

<<48 bis. Al fine di rafforzare i percorsi di attivazione sociale e lavorativa promossi dai Comuni e di ampliare le opportunità di inclusione per le persone prive di occupazione, la Regione promuove il programma sperimentale "Officina Lavoro", destinato all'organizzazione di spazi interni per attività temporanee di utilità pubblica e percorsi formativi, della durata non superiore a quattro mesi.

48 ter. I Comuni beneficiari del programma "Officina Lavoro" organizzano e gestiscono le attività progettuali, individuano i tutor operativi, provvedono alla selezione dei partecipanti tramite i Centri per l'impiego e corrispondono ai medesimi una indennità mensile di partecipazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

48 quater. Sono ammissibili ai contributi regionali le spese sostenute dai Comuni per:

a) indennità di partecipazione dei beneficiari;

b) coperture assicurative obbligatorie;

c) materiali e attrezzature strettamente necessari allo svolgimento delle attività;

d) compensi dei tutor e costi organizzativi dell'"Officina Lavoro";

e) azioni formative collegate al progetto.

48 quinquies. Possono partecipare ai progetti "Officina Lavoro" le persone prive di occupazione iscritte ai Centri per l'impiego, individuate dai Comuni secondo criteri di trasparenza e graduatorie fondate sulla condizione economica, sociale e lavorativa.

48 sexies. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri di ammissibilità dei progetti;

b) le caratteristiche organizzative degli spazi "Officina Lavoro";

c) gli importi massimi riconoscibili ai Comuni per ciascun partecipante, comprensivi dell'indennità di partecipazione;

d) le modalità di monitoraggio e valutazione degli esiti occupazionali.

48 septies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026–2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 49. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 2.500.000 | 2027: - 2.500.000 | 2028: - 2.500.000 |

Nota: L'emendamento introduce il programma sperimentale "Officina Lavoro", pensato come strumento complementare ai tradizionali cantieri lavoro, con la finalità di ampliare le opportunità di attivazione sociale e di inserimento lavorativo offerte dai Comuni alle persone prive di occupazione. A differenza dei cantieri esterni, il programma prevede spazi organizzati

all'interno delle strutture comunali, dove svolgere attività temporanee di utilità pubblica e percorsi formativi, con il supporto di tutor dedicati. L'obiettivo è consentire ai Comuni di gestire progetti più flessibili, modulari e adattabili alle diverse esigenze territoriali e sociali. La misura rafforza il ruolo dei Comuni nei percorsi di inclusione attiva, permettendo di coinvolgere un numero più ampio di beneficiari, costruire competenze spendibili e garantire un accompagnamento più strutturato, integrato con i Centri per l'impiego. Il finanziamento regionale copre indennità, costi assicurativi, materiali e spese organizzative necessarie alla realizzazione dei progetti.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.3)

Al comma 12, le parole <<è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028>> sono sostituite dalle seguenti:

<<è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028>>

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 10.000 | 2027: -10.000 | 2028: - 10.000 |

Nota: L'emendamento incrementa di 30.000 euro il contributo pluriennale alla Fondazione Luigi Bon ETS di Tavagnacco.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.4) RICOLLOCATO 5.62.3

Dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti:

<<21 bis. Al fine di sostenere i lavoratori dei territori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia colpiti dagli eventi alluvionali nelle province di Gorizia e Udine, è istituito un fondo regionale destinato al rimborso dei costi sostenuti dai datori di lavoro pubblici, non di competenza statale, e privati per la concessione di permessi straordinari retribuiti ai lavoratori interessati da tali eventi calamitosi.

21 ter. Possono accedere ai rimborsi a carico del fondo di cui al comma 21 bis i datori di lavoro, pubblici e privati, che abbiano concesso ai propri dipendenti permessi straordinari retribuiti in conseguenza dei predetti eventi alluvionali, alle seguenti condizioni:

a) il lavoratore per il quale è stato concesso il permesso risiede in uno dei Comuni delle province di Gorizia e Udine colpiti dalla calamità;

b) il medesimo lavoratore è stato impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro ovvero si è dovuto assentare dallo stesso per provvedere alla gestione dell'emergenza conseguente ai citati eventi alluvionali.

21 quater. I permessi straordinari retribuiti di cui al comma 3 possono essere riconosciuti, per ciascun lavoratore avente diritto, fino a un massimo complessivo di trenta giorni, fruibili anche in maniera non continuativa, ed esclusivamente entro il 31 dicembre 2026.

21 quinquies. Il rimborso a favore dei datori di lavoro è concesso nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 21 bis ed è pari all'importo della retribuzione corrisposta per le giornate di permesso retribuito fruite, ivi inclusi i relativi oneri contributivi a carico del datore di lavoro.

21 sexies. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo e di erogazione dei rimborsi, incluse le procedure per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati e per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 21 ter.

21 septies Per le finalità di cui al comma 12 bis, è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro a valere per

l'annualità 2026 sulla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri Fondi, Titolo 1 - Spese correnti>>

COPERTURA
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 2.000.000 | 2027: - | 2028: - |

Nota: Il presente emendamento introduce, nell'ambito della legge di stabilità regionale 2026, l'istituzione di un fondo straordinario di 2 milioni di euro finalizzato al rimborso per i lavoratori residenti nei territori delle province di Gorizia e Udine colpiti dagli eventi alluvionali. Si prevede di concedere ai datori di lavoro pubblici, a esclusione di quelli statali, e privati ristori per la concessione di permessi retribuiti. La misura si rende necessaria per garantire un adeguato sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori che, a seguito della calamità, risultano impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro o comunque chiamati a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza, ivi compresa la messa in sicurezza delle proprie abitazioni e l'assistenza ai familiari. L'intervento, di natura temporanea ed emergenziale, si applica per un massimo di 30 giorni di permessi retribuiti per ciascun lavoratore entro il 31 dicembre 2026. Esso assume, in via regionale, un'impostazione analoga a quella adottata a livello statale per l'alluvione in Emilia-Romagna nel 2023, favorendo la salvaguardia del reddito e della continuità occupazionale nelle comunità colpite.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.5) RICOLLOCATO 8.59.1

Dopo il comma 21 sono aggiunti seguenti:

<<21 bis. Al fine di sostenere l'emancipazione economica e l'autonomia abitativa e personale delle donne vittime di violenza, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con risorse regionali, un contributo integrativo al Reddito di Libertà destinato alle medesime beneficiarie della misura nazionale. Tale contributo integrativo regionale è pari a 500 euro mensili per una durata massima di dodici mesi, alle condizioni e secondo i requisiti previsti per il Reddito di Libertà di livello statale;

21 ter. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo integrativo, avvalendosi della collaborazione dei servizi sociali territoriali e in coordinamento con gli enti previdenziali competenti;

21 quater. Per le finalità di cui al comma 21 bis, è autorizzata la spesa di 300.000 euro a valere per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 sulla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri Fondi, Titolo 1 - Spese correnti.>>

COPERTURA
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART.49

| 2026: - 300.000 | 2027: -300.000 | 2028: - 300.000 |

Nota: L'emendamento introduce un "Reddito di Libertà regionale" modificativo , finanziato dalla Regione, dell'importo di 500 euro mensili per un anno. Esso si rivolge alle donne residenti in FVG che già accedono al Reddito di Libertà statale, raddoppiando di fatto il sostegno economico complessivo (da 500€ a 1000€ mensili). La formulazione richiama esplicitamente le finalità della misura (supporto all'autonomia delle donne vittime di violenza) in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente. In tal modo, il Friuli Venezia Giulia doterebbe il proprio sistema di pari opportunità di uno strumento concreto in più per favorire l'uscita delle donne dalla spirale della violenza, in linea sia con gli indirizzi nazionali sia con gli impegni regionali sul fronte della prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Si sottolinea come i fondi nazionali al momento non coprono nemmeno la metà delle domande pervenute.

CAPOZZI
Emendamento modificativo (7.6)
1. Dopo il comma 48 sono inseriti i seguenti:
<<48 bis. Al fine di rispondere alle principali sfide nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica, nonché ai fabbisogni formativi, scientifici, tecnologici e tecnico-professionali espressi dal mondo del lavoro della filiera della cantieristica navale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Its Accademia Nautica dell'adriatico di Trieste, per l'apertura di una sede distaccata nel Comune di Monfalcone, in cui attivare percorsi formativi dedicati alla cantieristica navale.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazioni prevista dalla Tabella G, di cui al comma 49. (S/ NI_____)>>
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026	2027	2028
-300.000,00		

CAPOZZI, HONSELL
Emendamento modificativo dell'emendamento 7.7 (7.6.1)
1. Dopo il comma 48 sono inseriti i seguenti:
<<48 bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), dopo le parole <<libri di testo>> sono aggiunte le seguenti <<e strumenti musicali>>.>>.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazioni prevista dalla Tabella G, di cui al comma 49. (SI 9543).»
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO i: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026	2027	2028
-300.000,00		

CAPOZZI
Emendamento modificativo (7.7)
1. Dopo il comma 48 sono inseriti i seguenti:
<<48 bis. Dopo le parole <<libri di testo>> sono aggiunte le seguenti <<e strumenti musicali>>.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione

n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazioni prevista dalla Tabella G, di cui al comma 49. (S/ 9543).>>
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 -300.000,00	*2027*	*2028*

CAPOZZI
Emendamento modificativo (7.8.)
1. Dopo il comma 48 sono inseriti i seguenti:
<<48 bis. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e che abbiano stipulato un patto di servizio con i centri per l'impiego regionali.
48 ter. Ai fini di cui al comma 48 bis, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per l'iscrizione ai corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo
59/2010, quelli di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e quelli di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazioni prevista dalla Tabella G, di cui al comma 49. (S/ NI_____)>>.
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 -100.000,00	*2027 – 100.000,00*	*2028 – 100.000,00*

CAPOZZI
Emendamento modificativo (7.9)
1. Dopo il comma 48 sono inseriti i seguenti:
<<48 bis. L'Amministrazione regionale è concesso un contributo una tantum pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 500,00 agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei

conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.
48 ter. Gli incentivi di cui al comma 48 bis sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazioni prevista dalla Tabella G, di cui al comma 49. (S/ NI_____)>>
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -300.000,00 | 2027 |2028 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (7.10)
1. Dopo il comma 48 si aggiungono i seguenti:
<<48 bis. Al fine di adattare su scala regionale il modello dei Ricreatori comunali di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla realizzazione di uno studio di fattibilità per un progetto sperimentale che unisca sul territorio Enti locali, scuole, famiglie, associazioni e operatori al fine di estendere i ricreatori su tutto il territorio regionale.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49>>.
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 60.000 - |2027 – |2028 - - |

Nota: l'emendamento va a stanziare risorse per le finalità contenute nell'ordine del giorno n.10 alla Legge 14/2025, accolto dalla Giunta nella seduta n. 132 del 29/10/2025

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (7.11)
1. Dopo il comma 48 si aggiungono i seguenti:
<<48 bis. Al fine di contribuire alla prevenzione dei pensieri e dei comportamenti suicidari delle e degli adolescenti e di promuovere la gestione dell'intervento in caso di eventi traumatici e integrare e rafforzare le competenze in ambito didattico di educatrici ed educatori, insegnanti e operatrici e

operatori sociali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti di prevenzione specifici nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
48 ter. Le domande di contributo, con importo massimo di 5.000 euro per ciascun singolo istituto, sono presentate da scuole e istituti comprensivi di cui al comma 48 bis sul modello reso disponibile dalla Direzione centrale in materia di istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono valutate con modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49>>.
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026	2027	2028
50.000	50.000	50.000

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (7.12)
1. Dopo il comma 48 si aggiungono i seguenti:
<<48 bis. Al fine di sostenere i servizi di mensa scolastica accessibile, sostenibile e di qualità nei casi di estensione dell'orario scolastico o l'attivazione di servizi post-scuola e per valorizzare l'educazione alimentare e l'orientamento al consumo consapevole in linea con quanto previsto dalla L.R. 15/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli Enti Locali finalizzato alla realizzazione, ampliamento o riqualificazione degli spazi o alla revisione dei programmi per la ristorazione collettiva e per la promozione di corsi di educazione alimentare nelle scuole del territorio, anche coinvolgendo le famiglie.
48 ter. Le domande di contributo, con importo massimo di 200.000 euro per ciascun Ente locale, sono presentate sul modello reso disponibile dalla Direzione centrale in materia di istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono valutate con modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni tra il 2026 e il 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 2.000.000 - |2027 -2.000.000 |2028 - 2.000.000 |

Nota: l'emendamento va a stanziare risorse per le finalità contenute nell'ordine del giorno n.9 alla Legge 14/2025, accolto dalla Giunta nella seduta n. 132 del 29/10/2025.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (7.13)
1. Dopo il comma 48 si aggiungono i seguenti:
<<48 bis. In raccordo con l'azione della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10, e del suo programma per il 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti di educazione affettiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado, integrando l'offerta formativa scolastica al fine di eliminare gli stereotipi di genere e veicolando la cultura del rispetto in genere e la gestione delle emozioni.
48 ter. Le domande di contributo, con importo massimo di 5.000 euro per ciascun singolo istituto, sono presentate da scuole e istituti comprensivi di cui al comma 48 bis sul modello reso disponibile dalla Direzione centrale in materia di istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono valutate con modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per il 2026 e 100.000 euro su ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 50.000 - |2027 - 100.000 |2028 - 100.000 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (7.14)
1. Dopo il comma 48 si aggiungono i seguenti:
<<48 bis. Al fine di contrastare e prevenire violenze e discriminazioni, l'Amministrazione regionale promuove e sostiene percorsi di benessere psico-fisico e di sviluppo di competenze sociali ed emotive nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attraverso contributi finalizzati a garantire ovvero rafforzare la presenza negli istituti di punti d'ascolto ad accesso libero e informale ove prestino servizio educatrici ed educatori appositamente formati.
48 ter. I contributi di cui al comma 48 bis sono concessi alle scuole secondarie di primo e secondo grado con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20

marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le modalità, i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei contributi sono disciplinati da bando da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n.6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (giovani) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 500.000	2027 - 500.000	2028 - 500.000

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (7.15)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Dopo il comma 48 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
<<48 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Il monitoraggio e la valutazione delle attività di cui al comma 1 si realizzano attraverso progetti di ricerca.>>
48 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 27 della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 48 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/6231)>>.
B) Al comma 49 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========
TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7)
==========

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore
TITOLO 1 - Spese correnti
43004/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 - 2027 FONDI STATO PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PROMOZIONE APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 04 PROGRAMMA 5 IFTS REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 847.224,00 2027 0,00 2028 0,00

43005/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 - 2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PROMOZIONE APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 04 PROGRAMMA 5 IFTS REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 363.096,00 2027 0,00 2028 0,00

43006/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 - 2027 FONDI UE PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PROMOZIONE APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 04 PROGRAMMA 5 IFTS REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 806.880,00 2027 0,00 2028 0,00

43100/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021- 2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PROMOZIONE APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 04 PROGRAMMA 5 IFTS REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 806.880,00 2027 0,00 2028 0,00

43101/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 - 2027 FONDI STATO PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PROMOZIONE APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 04 PROGRAMMA 5 IFTS REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 270.816,00 2027 0,00 2028 0,00

43102/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL. FSE 2021 - 2027 FONDI UE PRIORITA' ISTRUZIONE· FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PROMOZIONE APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 04 PROGRAMMA 5 IFTS REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 257.920,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 2.662.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore

CASSA 0,00 2026 2.662.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio
TITOLO 1 - Spese correnti
5119/S SPESE PER LA CONVENZIONE PER GARANTIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROCESSO DI INNOVAZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE L.R. N. 14 DEL 2016 ART. 7 COMMA 36

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 10.000,00 2028 10.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 10.000,00 2028 10.000,00

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 10.000,00 2028 10.000,00

PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
TITOLO 1 - Spese correnti
14920/S INSIEL - MANUTENZIONE SITO USR L.R. N. 13 DEL 2018 ART. 39

CASSA 0,00 2026 -20.000,00 2027 -20.000,00 2028 -20.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -20.000,00 2027 -20.000,00 2028 -20.000,00

PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

CASSA 0,00 2026 -20.000,00 2027 -20.000,00 2028 -20.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

CASSA 0,00 2026 -20.000,00 2027 -20.000,00 2028 -20.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori
TITOLO 1 - Spese correnti
13719/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N.1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 64.160,00 2027 0,00 2028 0,00

13729/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 - 2027 FONDI STATALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 149.707,00 2027 0,00 2028 0,00

13730/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 142.577,00 2027 0,00 2028 0,00

43215/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 276.422,00 2027 0,00 2028 0,00

43216/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 644.985,68 2027 0,00 2028 0,00

43217/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 - 2027 FONDI UE PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 614.271,46 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 -Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.179.235,14 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori

CASSA 0,00 2026 1.179.235,14 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 - Spese correnti
13721/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -26.733,00 2027 0,00 2028 0,00

13725/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -62.378,00 2027 0,00 2028 0,00

13726/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI EU PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 -59.408,00 2027 0,00 2028 0,00

43282/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 - TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI-FONDI STATALI – PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 630.000,00 2027 0,00 2028 0,00

43284/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 - TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI-FONDI EUROPEI – PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 600.000,00 2027 0,00 2028 0,00

43293/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 - TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDI REGIONALI- PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52 L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 270.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.351.481,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 -Interventi per gli anziani

CASSA 0,00 2026 1.351.481,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie
TITOLO 1 - Spese correnti
42939/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA AL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 INTERINALI SI.CON.TE REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 37.782,78 2027 212.582,78 2028 0,00

42940/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021, 2027 FONDI STATALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA AL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 INTERINALI SI.CON.TE REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 39.671,92 2027 223.211,92 2028 0,00

42941/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-1 2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA AL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 INTERINALI SI.CON.TE L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 17.002,26 2027 95.662,26 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 94.456,96 2027 531.456,96 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

CASSA 0,00 2026 94.456,96 2027 531.456,96 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
TITOLO 1 - Spese correnti
13713/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 10 L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -10.694,00 2027 -10.907,00 2028 0,00

13753/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 10 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -24.951,00 2027 -25.451,00 2028 0,00

13754/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 2027 FONDI UE PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 10 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 -23.763,00 2027 -24.239,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -59.408,00 2027 -60.597,00 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

CASSA 0,00 2026 -59.408,00 2027 -60.597,00 2028 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA 0,00 2026 2.565.765,10 2027 470.589,96 2028 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 1 - Spese correnti

13700/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 1 L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -17.002,26 2027 0,00 2028 0,00

13759/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 1 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -39.671,92 2027 0,00 2028 0,00

13760/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 1 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 -37.782,78 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 -Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -94.456,96 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 -Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

CASSA 0,00 2026 -94.456,96 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2- Formazione professionale

TITOLO 1 -Spese correnti

9605/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE L.R. N. 21 DEL 2007 ART. 19 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 - 22.320,14

13705/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 IMP L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART.1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -36.000,00 2027 0,00 2028 0,00

13714/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' GIOVANI OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 IMP L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -136.749,00 2027 0,00 2028 0,00

13715/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' GIOVANI OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -181.309,00 2027 0,00 2028 0,00

13741/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN, FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -624.748,00 2027 -223.211,92 2028 0,00

13742/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBBIETTIVO, SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 -594.998,00 2027 -212.582,78 2028 0,00

13743/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO, SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 IMP L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L; N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -72.647,00 2027 0,00 2028 0,00

13744/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' l5TRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 IMP L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 -69.187,00 2027 0,00 2028 0,00

13751/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO ATTINENZA AL MERCATO DEL LAVORO DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -49.902,00 2027 0,00 2028 0,00

13752/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021- 2027 FONDI UE PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO ATTINENZA AL MERCATO DEL LAVORO DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 47.526,00 2027 0,00 2028 0,00

13755/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO Al

SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 197.935,00 2027 0,00 2028 0,00

13756/S PROGRAMMA REGIONALE OBBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 188.511,00 2027 0,00 2028 0,00

13773/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 54.600,00 2027 0,00 2028 0,00

13774/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 52.000,00 2027 0,00 2028 0,00

13777/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 IMP REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 84.000,00 2027 0,00 2028 0,00

13778/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 IMP REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

13779/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 847.224,00 2027 0,00 2028 0,00

13780/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060.DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 806.880,00 2027 0,00 2028 0,00

13793/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 - 2027 FONDI STATALI PRIORITA' GIOVANI OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 IMP L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 319.079,00 2027 0,00 2028 0,00

13794/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE- PRIORITA' GIOVANI OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 IMP L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 303.885,00 2027 0,00 2028 0,00

13795/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' GIOVANI. OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 423.056,00 2027 0,00 2028 0,00

13796/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' GIOVANI OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 402.910,00 2027 0,00 2028 0,00

13802/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -23.400,00 2027 0,00 2028 0,00

13804/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -363.096,00 2027 0,00 2028 0,00

13806/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 84.831,00 2027 0,00 2028 0,00

13807/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO

ATTINENZA AL MERCATO DEL LAVORO DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 21.387,00 2027 0,00 2028 0,00

13808/S PROGRAMMA REGIONALE OBBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 IMP L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 31.134,00 2027 0,00 2028 0,00

13809/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO APPRENDIMENTO PERMANENTE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 16, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 267.696,00 2027 -95.662,26 2028 0,00

43021/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI COMUNITARI PRIORITA' GIOVANI OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 212.752,56 2027 -117.921,60 2028 0,00

43022/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' GIOVANI OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 223.391,04 2027 -123.603,68 2028 0,00

43023/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' GIOVANI OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2 L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 6.896.573,92 2027 - 825.952,96 2028 - 22.320,14

PROGRAMMA 2 - Formazione professionale

CASSA 0,00 2026 - 6.896.573,92 2027 - 825.952,96 2028 - 22.320,14

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione
TITOLO 1 - Spese correnti
4491/S SOSTEGNO ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 7 COMMA 1, L.R. N. 11 DEL 2009 ART. 21 COMMA 3/4, L.R.·N. 13 DEL 2024 ART. 7 COMMA 63, L.R. N. 11 DEL 2009 ART. 21 COMMA 1, L.R. N. 11 DEL 2009 ART. 21 COMMA 3/3

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 -10.000,00

8008/S INTERVENTI AL SOSTEGNO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 7 COMMA 62, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 29, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 30, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 31, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 32, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 33, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 48, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 5 COMMA 1, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 8 COMMA 25

CASSA 0,00 2026 -10.000,00 2027 0,00 2028 -10.000,00

43133/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPA2IONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3 L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 29 COMMA 1 LETT. C/2, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 187.513,00 2027 0,00 2028 0,00

43136/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' OCCUPA2IONE OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPA2IONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3 L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 29 COMMA 1 LETT. 02, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 437.650,32 2027 0,00 2028 0,00

43137/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3 L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 29 COMMA 1 LETT. C/2, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 416.810,54 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.031.973,86 2027 -10.000,00 2028 -10.000,00

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

CASSA 0,00 2026 1.031.973,86 2027 -10.000,00 2028 -10.000,00

PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
TITOLO 1 - Spese correnti
13707/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -11.971,31 2027 -16.363,00 2028 0,00

13733/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 9.357,00 2027 - 9.544,00 2028 0,00

13734/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 8.911,00 2027 - 9.090,00 2028 0,00

13783/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 27.936,07 2027 - 38.176,00 2028 0,00

13784/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 - 26.606,26 2027 - 36.356,00 2028 0,00

13814/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 4.010,00 2027 -4.090,00 2028 0,00

43070/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' ASSISTENZA TECNICA MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 INTERINALI ADG L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52 REGIONE

CASSA 0,00 2026 23.400,00 2027 0,00 2028 0,00

43071/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' ASSISTENZA TECNICA MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 INTERINALI ADG REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 54.600,00 2027 0,00 2028 0,00

43072/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' ASSISTENZA TECNICA MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 INTERINALI ADG REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 52.00,00 2027 0,00 2028 0,00

43270/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 21.002,10 2027 16.801,68 2028 0,00

43271/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 31.500,10 2027 25.200,00 2028 0,00

43272/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA AL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 42.000,10 2027 33.600,00 2028 0,00

43273/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO ATTINENZA AL MERCATO DEL LAVORO DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 5, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA. 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 111.084,01 2027 62.624,00 2028 0,00

43274/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' ISTRUZIONE FORMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO ATTINENZA AL MERCATO DEL LAVORO DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 5, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 21.000,00 2027 16.800,00 2028 0,00

43275/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 59.049,00 2027 41.749,00 2028 0,00

43276/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 20.002,00 2027 16.001,60 2028 0,00

43277/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 30.000,00 2027 24.000,00 2028 0,00

43278/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021 2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA AL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 40.000,00 2027 32.200,00 2028 0,00

43279/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 - IMPRESE REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 105.793,82 2027 59.644,00 2028 0,00

43280/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO, MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 20.000,00 2027 16.000,00 2028 0,00

43281/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO, ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 56.237,00 2027 39.761,00 2028 0,00

43285/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 9.000,90 2027 7.200,72 2028 1.440,14 2029 360,04

43286/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 13.500,00 2027 10.800,00 2028 2.160,00 2029 540,00

43287/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO CEE. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 18.000,00 2027 14.400,00 2028 2.880,00 2029 720,00

43288/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 47.608,73 2027 26.837,00 2028 8.640,00 2029 2.160,00

43289/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 9.000,00 2027 7.200,00 2028 1.4400,00 2029 360,00

43291/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO MISSIONE 15 PROGRAMMA 4 REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021; L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 25.306,00 2027 17.893,00 2028 5.760,00 2029 1.440,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 721.291,92 2027 355.093,00 2028 22.320,14

PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

CASSA 0,00 2026 721.291,92 2027 355.093,00 2028 22.320,14

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

---

CASSA 0,00 2026 -5.237.765,10 2027 -480.589,96 2028 -10.000,00

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO.

Emendamento modificativo (7.16)

1. Dopo il comma 48 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti commi:

<<48 bis. L'Amministrazione regionale, in considerazione della ricorrenza nel 2026 dei 150 anni dalla fondazione del Convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli, è autorizzata a concedere al

Convitto nazionale Paolo Diacono un contributo straordinario finalizzato a supportare l'organizzazione di eventi celebrativi, tra i quali una competizione internazionale estesa alle scuole della regione.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis, il Convitto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di istruzione apposita domanda, corredata da una relazione illustrativa delle attività previste e da un preventivo di spesa. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
48 quater. Per le finalità previste dal comma 48 bis è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>

Tabella G di cui al comma 49 dell'art. 7

MISSIONE 4 (Istruzione e diritto allo studio)
PROGRAMMA 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria)
Titolo n. 1 (Spese correnti)
CAPITOLO S/NI

2026: + 25.000	*2027: ---*	*2028: ---*

COPERTURA:
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 25.000	*2027: ---*	*2028: ---*

COSTANZA
Emendamento modificativo (7.17)
1.All'articolo 7, dopo il comma 48, sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. Al fine di promuovere il progetto "Pordenone Città educante" nell'ambito dei programmi culturali di "Pordenone capitale della Cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla FISM – Federazione Italiana Scuole Materne e alla FIDAE – Federazione Nazionale degli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica per la realizzazione di un progetto di attività educative e culturali coerente con la visione proposta nel dossier di candidatura che si inserisca organicamente nel programma di eventi ed attività programmate sul territorio.
48 ter. Il contributo è concesso su domanda della FISM provinciale di Pordenone da presentare alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dal documento progettuale e dal relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione Prescolastica) – Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.
CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

Missione: 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI
S/NI – capitolo di nuova istituzione

| 2026 + 50.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CASSA 2026 + 50.000 euro
CAPITOLO DI COPERTURA:
S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 50.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 - 50.000,00 euro

BOLZONELLO
Emendamento modificativo (7.18)
1. Dopo il comma 48 è inserito il seguente:
<< 48 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura fissata al comma 48 quinquies a favore delle quattro istituzioni scolastiche individuate dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia quali Centri Territoriali di Supporto (CTS) per l'avvio di un progetto educativo finalizzato all'inclusione e al successo formativo per la gestione delle crisi degli alunni con disabilità complessa e dei disturbi del comportamento non associati alla disabilità intellettiva.
48 ter. La domanda di contributo di cui al comma 48 bis è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di Istruzione corredata dalla relazione illustrativa e da un preventivo di spesa.
48 quater. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
48 quinquies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di euro 36.000,00 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo I (spesa corrente) CAP S/N.I. dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49, suddivisa in ragione di euro 9.000,00 per ciascuna istituzione scolastica individuata quale CTS.>>.
CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118
|2026 - 36.000,00 |2027 -- |2028 --
Nota: La gestione delle crisi degli alunni con disabilità complessa e dei disturbi del comportamento non associati alla disabilità intellettiva rappresenta un problema emergenziale per cui è necessario dare gli strumenti alle scuole che si trovano spesso impreparate a gestire i casi dei comportamenti violenti ed aggressivi, sempre più in aumento. La Regione intende pertanto, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, dare l'opportunità alle Scuole di avviare percorsi educativi in collaborazione con i soggetti esperti del territorio per creare un sistema in grado di permettere ai docenti di prevenire e gestire le situazioni di criticità entro un quadro ampio di inclusione e di successo formativo. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

SPAGNOLO
Emendamento modificativo (7.19)
1. All'articolo 7 dopo il comma 48 sono inseriti i seguenti:

<<48 bis. Al fine di sostenere gli istituti scolastici che si occupano della valorizzazione della cultura e delle arti musicali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo "Cecilia Deganutti" di Latisana, per l'acquisto e il restauro di strumenti musicali utilizzati a fini didattici dalla scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale.
48 ter. La domanda di contributo di cui al comma 48 bis è presentata alla Direzione regionale competente in materia di istruzione entro il 1° marzo 2026, corredata da una relazione illustrativa delle attività e dal preventivo di spesa.
48 quater. Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione dell'istanza, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026.
48 quinquies. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo.
48 sexies. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 10.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49. Capitolo S/NI
48 septies. Agli oneri di cui al comma 48 sexies si provvede mediante prelievo per pari importo a valere a valere della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>
Nota tecnica: Con l'emendamento si intende concedere un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo di Latisana che, pur annoverando nella propria offerta formativa l'indirizzo musicale presso la scuola secondaria di primo grado "Peloso Gaspari", era stato escluso dal finanziamento di cui all'articolo 7, commi 53-56, della legge regionale 12/2025 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), per mero errore nella comunicazione dei dati da parte dell'Ufficio ministeriale competente.

PISANI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.20)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. Al fine di sostenere la formazione e l'occupazione sul territorio regionale, la Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore delle imprese regionali che finanziano attraverso delle borse di studio la formazione di studenti residenti in Friuli Venezia Giulia. Al termine del percorso formativo, lo studente beneficiario della borsa di studio si impegna, pena restituzione del finanziamento, a lavorare con regolare contratto per l'impresa sovvenzionatrice per un periodo non inferiore alla durata della formazione ricevuta grazie alla borsa di studio.
48 ter. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia predispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento che disciplina le modalità di presentazione della domanda, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo.
48 quater. Per le finalità previste dal comma 48 bis è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) – Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49. (S/Nuova istituzione)>>.
Copertura:

==========
TABELLA K Relativa all'articolo 11
==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 1.000.000,00 euro per l'anno 2026
Nota: L'emendamento propone un meccanismo simile a quello già in vigore nel campo della cultura (art bonus). Si tratta quindi di contributi, in forma di un credito di imposta, riconosciuto a favore delle imprese regionali che finanziano la formazione di studenti residenti in Friuli Venezia Giulia attraverso delle borse di studio. Al termine del percorso formativo, lo studente beneficiario della borsa di studio si impegna a lavorare con regolare contratto per l'impresa sovvenzionatrice.

CARLI, CELOTTI, FASIOLO, PISANI, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.21)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. Ai commi 1 e 3, dell'articolo 10bis, della legge regionale 10 dicembre 2021 n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.), le parole <<ulteriore al secondo>> sono sostituite dalle seguenti:
<<ulteriore al primo>>.
48 ter. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 22/2021, così come modificato dal comma 48 bis, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.>>.

CARLI, CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.22)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. Al fine di sostenere lo sviluppo della manodopera qualificata, rafforzare la competitività delle aziende presenti sul territorio regionale, favorire il ritorno degli italiani residenti all'estero nonché contrastare il declino demografico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, progetti a supporto di immigrazione di ritorno e di re-integrazione nel tessuto sociale ed economico della regione di figure professionali altamente specializzate.
48 ter. I progetti di cui al comma 48 bis possono prevedere attività di formazione professionale, di supporto nella ricerca di casa e nell'inserimento lavorativo, percorsi di assistenza legale, fiscale e sociale per i candidati selezionati, nonché di Collaborazione con consorzi industriali per lo sviluppo di progettualità volte a migliorare i servizi quali asili, trasporti e ambulatori medici delle aree produttive.
48 quater. Gli interventi di cui al comma 48 bis della presente legge, i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, previo parere della Commissione regionale competente.
48 quinquies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 120.000.000,00 suddivisi in ragione di 40.000.000 euro per ognuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49. >>
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 40.000.000,00 | 2027: -40.000.000,00 | 2028: - 40.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 40.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 40.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 40.000.000,00 euro per l'anno 2028

CARLI, MORETTI, RUSSO, FASIOLO, CONFICONI, MARTINES, CELOTTI
Emendamento modificativo (7.23)
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
<<48 bis. Alla Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 "Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG", al comma 1 dell'articolo 3, le parole «2.000 euro» vengono sostituite da <<20.000 euro>>.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2026, a valere Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 20.000.000 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CARLI, CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.24)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. La Regione, al fine di comprendere le dinamiche sottese al fenomeno della fuga di capitale umano giovanile e di orientare con maggiore efficacia le politiche di sviluppo territoriale e di supporto all'alta formazione, è autorizzata a concedere alle Università regionali, un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio analitico e statistico volto a indagare la sussistenza di una correlazione tra il tasso di migrazione giovanile dal territorio regionale e il ciclo, la tipologia e il titolo di studio.
48 ter. I criteri e le modalità di concessione e rendicontazione del contributo di cui al comma 48 bis sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 03 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 30.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 30.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.25) RICOLLOCATO 8.59.2
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che realizzano progetti dedicati ad affrontare le devianze giovanili anche mediante l'utilizzo di educatori di strada, con finalità di prevenzione di questi fenomeni.
48 ter. Con Regolamento da approvare entro 120 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 48 bis.
48 quater. Per le finalità previste dal comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il triennio 2026-2028 di cui 250.000 per l'anno 2026 e 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>.
COPERTURA DA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: - 250.000,00 | 2027: - 500.000,00 | 2028: - 500.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 250.000,00 euro per l'anno 2026
- 500.000,00 euro per l'anno 2027
- 500.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: si propone di creare un fondo per dare contributi agli enti locali per arginare i fenomeni di bullismo e disagio giovanile, con monitoraggi propedeutici a proporre strategie di intervento attraverso percorsi educativi e campagne di sensibilizzazione, attuabili anche attraverso la preziosa attività di mediazione degli educatori di strada, che auspicabilmente operino in sinergia con gli agenti di polizia locale, e specificatamente con i cosiddetti vigili di quartiere, e altri operatori sociali.

COSOLINI, MORETTI, MARTINES, MENTIL, CARLI
Emendamento modificativo (7.26) RICOLLOCATO 5.62.5
All'articolo 7 dopo il comma 48 sono inseriti i seguenti:
<<48 bis. Dopo l'articolo 10 della Legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale), è inserito il seguente articolo:

<<10 bis.

(Progettualità per interventi integrati di housing studentesco nell'ambito della rigenerazione urbana)

1. Al fine di promuovere modelli abitativi innovativi e favorire la rigenerazione urbana sostenibile, in armonia con le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 8/2025, la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di interventi di housing studentesco integrato, caratterizzati da un'elevata qualità sociale, urbanistica e ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a evitare configurazioni insediative monofunzionali, a favorire l'integrazione sociale e la coesione comunitaria e devono garantire:

a) mix funzionale obbligatorio, comprendente, oltre agli alloggi per studenti, spazi studio, aree di coworking, servizi di quartiere, attività di ristoro e aree verdi fruibili;

b) presenza di funzioni e residenzialità non esclusivamente studentesca, in percentuale definita dal regolamento attuativo e, per contratti turistici, tale percentuale non deve comunque superare il 20 per cento della superficie locabile.

c) la locazione non turistica a studenti e a coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia per un periodo di almeno cinque anni con contratto a canone concordato o a uso transitorio;

d) apertura degli spazi comuni alla cittadinanza, incluse aule studio, sale eventi, sale polifunzionali e aree coworking, secondo modalità stabilite nel progetto gestionale;

e) accessibilità sostenibile mediante collegamenti pedonali, ciclabili o con trasporto pubblico veloce ai principali servizi urbani e poli attrattori;

f) inserimento nei programmi di animazione urbana, attraverso la previsione di attività, eventi, laboratori e iniziative culturali aperte alla comunità locale.

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere inseriti in programmi o piani di rigenerazione urbana e sono considerati prioritari ai fini dell'accesso a contributi, incentivi o strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dalla legislazione regionale.

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) gli standard minimi e i criteri tecnici del mix funzionale;

b) le modalità di gestione e fruizione degli spazi comuni da parte della cittadinanza;

c) i requisiti di integrazione con i piani di mobilità sostenibile;

d) i criteri di valutazione dei programmi di animazione urbana;

e) le procedure per l'accesso agli incentivi e alle misure di sostegno.

5. I Comuni possono individuare, nell'ambito della propria pianificazione urbanistica, aree idonee alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, favorendo la riqualificazione di zone degradate, dismesse o sottoutilizzate.

6. Per le finalità di cui al comma all'articolo 10 bis della legge regionale 14/2025, così come introdotto dal comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000,00 euro suddivisa in ragione di 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*

Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: -1.000.000,00 | 2028: -1.000.000,00 l

----

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per ogni anno dal 2026 al 2028

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, CONFICONI, MARTINES
Emendamento modificativo (7.27)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. Al fine di migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro dei cittadini e delle cittadine della Regione, di promuovere la parità tra uomo e donna, di aumentare il tasso di occupazione femminile e di garantire contesti educativi e di socialità alle e ai minori, la Regione istituisce un Fondo straordinario per sostenere l'attivazione di nuovi servizi per la prima infanzia, per il potenziamento di quelli esistenti, per l'attivazione e il potenziamento dei servizi integrativi dell'orario scolastico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per la realizzazione dei centri estivi e degli ulteriori servizi, misure e progettualità previsti dalla normativa regionale, con l'obiettivo di garantire risposte universalistiche ai bisogni della popolazione regionale di riferimento;
48 ter. Possono accedere al fondo i Comuni, in forma singola o associata, le Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, gli Ambiti territoriali, i Consorzi di sviluppo economico locale e i soggetti del Terzo Settore.
48 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni competenti, sono stabiliti, anche attraverso rimando a specifici regolamenti, i criteri per l'accesso al fondo, le iniziative finanziabili e le modalità di rendicontazione.
48 quinques. Per le finalità previste dal comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>.
COPERTURA DA:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: - 100.000.000,00 | 2027: - | 2028: - l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 100.00.0000,00 euro per l'anno 2026

POZZO, CARLI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.28)
All'articolo 7, dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. Al comma 4 bis dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale) le parole <<50 per cento>> sono sostituite dalle parole <<60 per cento>>;
48 ter. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento

non formale), come modificato dal comma 20 bis, è destinata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2023 – 2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 49.>>. (S/8828)

==========

TABELLA G relativa all'articolo 7

==========

Missione	*05*	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*
Programma	*02*	*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*
Titolo	*02*	*Spese in conto capitale*

| 2026: ---- | 2027: + 50.000,00 | 2028: --- l

CAPITOLO 8828 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DELLA LIBERA PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE E PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 7 COMMA

+ 50.000,00 euro per l'anno 2027

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*3*	*Altri fondi*
Titolo	*1*	*Spese correnti*

| 2026: --- | 2027: - 50.000,00 | 2028: --- l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 50.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: in considerazione degli ormai aumentati costi dei materiali e della manodopera che incidono anche sulle Università della terza età e della libera età si ritiene necessario aumentare il contributo in conto capitale per l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria della sede e per l'acquisto di arredi e attrezzatura, passando dalla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile alla misura massima del 60 per cento. Si prevede inoltre di aumentare la dotazione a capitolo per il 2027 per il prossimo bando.

POZZO, CARLI, FASIOLO, COSOLINI, MARTINES, CELOTTI

Emendamento modificativo (7.29)

Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:

<<48 bis. All'articolo 6 bis, comma 1, della Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 << Interventi in materia di professioni.>> le parole << nei primi tre anni di attività professionale>> sono soppresse.>>.

POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (7.30)

Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:

<<48 bis. La Regione, in attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e al fine di promuovere l'educazione civica e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni, favorisce la diffusione dei Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) quali strumenti di partecipazione istituzionale alla vita politica e amministrativa locale, permettendo agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di esprimere le proprie istanze e contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse del territorio.

48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis, la Regione concede contributi ai Comuni, in forma singola o

associata, per l'istituzione e il funzionamento dei CCR e per la realizzazione di progetti volti a:
a) avviare e sostenere l'operatività dei CCR, garantendo il coinvolgimento attivo degli istituti scolastici e la partecipazione democratica dei ragazzi nelle fasi di elezione e insediamento degli organi rappresentativi;
b) formare e accompagnare i giovani consiglieri attraverso percorsi di educazione alla legalità e alla gestione della cosa pubblica, supportati da figure di facilitazione qualificate, al fine di stimolare la consapevolezza del ruolo e la capacità di lavorare in gruppo;
d) promuovere scambi di buone prassi e momenti di confronto tra i diversi CCR presenti sul territorio regionale, anche in un'ottica di rete sovracomunale.
48 quater. Con Delibera della Giunta Regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, le attività finanziabili e le modalità di rendicontazione.
48 quinquies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 02 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 300.000,00	*2027: ---*	*2028: ---*

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 300.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.31)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
48 bis. Al fine di promuovere il benessere psicofisico degli studenti, prevenire il disagio e la dispersione scolastica e supportare le istituzioni nell'adozione di efficaci stili educativi, la Regione istituisce il "Servizio di psicologia scolastica", rivolto alle scuole primarie e secondarie del sistema scolastico regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, che opera in sinergia con i servizi territoriali e non assume funzioni di carattere diagnostico o sanitario.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis, il Servizio realizza, d'intesa con le istituzioni scolastiche, attività e percorsi volti a:
a) fornire consulenza e sostegno al personale scolastico e dirigenziale per la gestione del gruppo classe e dei conflitti, la prevenzione del burnout e l'approccio agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) o con forme di disagio psicologico;
b) supportare gli studenti, attraverso azioni di orientamento, supporto al metodo di studio, sviluppo dell'autostima e prevenzione di comportamenti a rischio;
c) sostenere le famiglie promuovendo la corresponsabilità educativa e offrendo formazione su tematiche emergenti dal contesto scolastico.
48 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) la costituzione di una Cabina di regia regionale composta dai rappresentanti degli Assessorati competenti, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e delle Università regionali, con funzioni di indirizzo e monitoraggio;
b) le modalità di funzionamento del Servizio.
48 quinquies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 600.000,00	*2027: ---*	*2028: ---*

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 600.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.32) RICOLLOCATO 8.59.3
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari ai Comuni e agli Ambiti per implementare il monte ore assegnato agli educatori impiegati nelle scuole territorialmente di competenza in applicazione di quanto disposto dal comma 3, articolo 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.).
48 ter. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 48 bis e i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 1.500.000,00	*2027: ---*	*2028: ---*

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 1.500.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, PISANI, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.33)

Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. La Regione, al fine di garantire il successo formativo degli studenti e favorire l'effettiva parità di accesso alle opportunità educative, promuove l'alfabetizzazione linguistica e amministrativa dei genitori di cittadinanza non italiana, al fine di rimuovere gli ostacoli linguistici e culturali che impediscono la piena partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e la corretta comprensione delle comunicazioni istituzionali, rafforzando così il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis, la Regione concede contributi ai Comuni, in forma singola o associata, per la realizzazione di percorsi formativi progettati d'intesa con le istituzioni scolastiche del territorio volti a:
a) fornire competenze linguistiche di base e avanzate, con specifica attenzione al lessico scolastico, necessarie per comprendere l'andamento didattico-disciplinare dei figli e interagire con il corpo docente;
b) alfabetizzare alle pratiche burocratiche e amministrative legate al diritto allo studio, quali l'utilizzo del registro elettronico, le procedure di iscrizione, la gestione dei servizi di mensa e trasporto e la richiesta di benefici economici;
c) favorire la conoscenza dell'ordinamento scolastico regionale e nazionale, dei metodi di valutazione e degli organismi di partecipazione collegiale;
d) offrire supporto di mediazione per la comprensione della documentazione ufficiale e delle comunicazioni scuola-famiglia.
48 quater. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni e le modalità di stipula degli accordi con le istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi di cui al comma 48 bis.
48 quinquies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 07 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 300.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 300.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.34) RICOLLOCATO 9.31.3
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 13/2018 è aggiunto il seguente:

<<29 bis

(Interventi di mediazione)

1. Al fine di rendere effettiva l'integrazione dei nuclei familiari stranieri all'interno della comunità scolastica, la Regione sostiene le scuole della regione nella realizzazione di interventi di mediazione culturale promuovendo l'intervento di mediatori nelle occasioni in cui i nuclei stessi debbano

interfacciarsi con l'istituzione scolastica.
2. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi con procedimento a sportello. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 1, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.>>
48 ter. Per le finalità di cui al comma all'articolo 29 bis della legge regionale 13/2018, così come introdotto dal comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 200.000,00	*2027: -200.000,00*	*2028: -200.000,00*

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per ogni anno dal 2026 al 2028

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.35)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis La Regione, al fine di migliorare il livello dell'insegnamento della lingua italiana nei confronti degli studenti non italofoni, è autorizzata ad erogare contributi alle scuole della regione per realizzare progetti di insegnamento extracurricolare intensivo della lingua italiana da parte di docenti aventi la specializzazione L2.
48 ter. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 48 bis
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere Missione n. 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) - Programma n. 2 (ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 80.000,00	*2027: ---*	*2028: ---*

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 80.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.36)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. La Regione, riconoscendo le complessità connesse alle fasi evolutive della pre-adolescenza e della prima adolescenza, promuove e sostiene la realizzazione di interventi volti a prevenire il disagio giovanile attraverso il sostegno alle competenze educative delle famiglie, fornendo ai genitori strumenti interpretativi e relazionali adeguati per accompagnare i figli nei processi di crescita.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 48 bis, la Regione concede contributi alle istituzioni scolastiche per realizzare percorsi formativi, seminariali e divulgativi, condotti da esperti qualificati in ambito psicopedagogico, rivolti ai genitori degli alunni iscritti alle classi quarte e quinte delle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado volti a:
a) fornire chiavi di lettura sui cambiamenti fisiologici, emotivi e comportamentali tipici della pre-adolescenza e dell'adolescenza, per favorire la decodifica dei segnali di disagio;
b) potenziare le capacità comunicative e di ascolto attivo dei genitori, facilitando il dialogo intergenerazionale e la gestione costruttiva dei conflitti in ambito familiare;
c) informare e formare sui nuovi linguaggi giovanili e sui rischi connessi all'utilizzo non consapevole delle tecnologie digitali e dei social media;
48 quater. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di riparto delle risorse e le modalità di presentazione dei progetti da parte delle istituzioni scolastiche.
48 quinquies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 07 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 500.000,00 | 2027: --- | 2028: --- l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 500.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (7.37)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. La Regione, al fine di favorire il pieno sviluppo della personalità e il benessere psicofisico delle giovani generazioni, nonché di prevenire forme di disagio sociale e relazionale, promuove e sostiene interventi volti all'educazione all'affettività, al riconoscimento e alla gestione delle emozioni e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, quali strumenti fondamentali per la costruzione di relazioni interpersonali consapevoli, paritarie e fondate sul rispetto reciproco.

48 ter. Per le finalità del comma 48 bis la Regione concede contributi a sostegno di iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione, da realizzarsi in orario extracurricolare volte a:
a) formare e orientare al rispetto della parità di genere e alla decostruzione degli stereotipi di genere;
b) promuovere la conoscenza e l'uso del linguaggio inclusivo e non discriminatorio;
c) sensibilizzare verso soluzioni non violente dei conflitti nei rapporti interpersonali per prevenire fenomeni di violenza e aggressività;
d) formare a l'uso consapevole dei social network, focalizzati sull'impatto emotivo delle interazioni online;
e) promuovere percorsi volti a riconoscere e gestire le emozioni;
f) promuovere percorsi di educazione all'affettività.
48 quater. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 48 bis
48 quinquies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 06 – (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 – (Giovani)- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49..>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 500.000,00 | 2027: --- | 2028: --- l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2026

COSTANZA, MAURMAIR
Subemendamento modificativo 7.37.1 (7.37.0.1)
1. All'emendamento 7.37.1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 48 bis. le parole <<finalizzato alla formazione degli insegnanti delle scuole paritarie con curriculum verticale e continuità orizzontale>> sono sostituite dalle seguenti: <<finalizzato alla organizzazione di percorsi formativi dedicati agli aspetti gestionali, amministrativi e contabili delle istituzioni scolastiche ed educative associate>>;
b) Al comma 48 ter. le parole <<su domanda delle FISM provinciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<su domanda della FISM Friuli Venezia Giulia>>.
Nota: Il presente subemendamento on comporta oneri finanziari.

COSTANZA, MAURMAIR
Emendamento modificativo (7.37.1)
1.All'articolo 7, dopo il comma 48, sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. Al fine di sostenere l'azione educativa delle scuole dell'infanzia paritarie operanti nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla FISM - Federazione italiana Scuole Materne del Friuli Venezia Giulia un contributo di 60.000 euro, finalizzato alla formazione degli insegnanti delle scuole paritarie con curriculum verticale e continuità orizzontale.

48 ter. Il contributo è concesso su domanda delle FISM provinciali da presentare alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dal documento progettuale e dal relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. i (Istruzione Prescolastica) - Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.
CAPITOLO DI DESTINAZIONE:
Missione: 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI
S/NI - capitolo di nuova istituzione

| 2026 + 60.000 euro | 2027 ---|2028 l

CASSA 2026 + 60.000 euro
CAPITOLO DI COPERTURA:
S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 60.000,00 euro |2027: --- |2028: ---

CASSA 2026 - 60.000,00 euro

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO
Subemendamento all'emendamento 7.37.2 (7.37.1.1)
All'emendamento 7.37.2 alla tabella G di cui all'art. 7 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO S: 6856 CONTRIBUTO ANNUO ALLA SOCIETAT FILOLOGJICHE FURLANE - SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA G.I. ASCOLI DI UDINE A SOSTEGNO DEL CENTRO DOCUSCUELE, PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' INFORMATIVE, DI FORMAZIONE, DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DEL MATERIALE DIDATTICO E DI ALTRE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE L.R. N. 13 DEL 2018 ART. 37/2.

CASSA -- |2026 + 20.000,00 |2027 + 30.000,00 |2028 + 30.000,00 |

COPERTURA
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
ROGRAMMA 3 1 Sostegno all'occupazione
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO S/4491 SOSTEGNO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI

CASSA -- |2026 - 20.000,00 |2027 - 30.000,00 |2028 - 30.000,00 |

Nota commento: Con il presente emendamento si intende aumentare lo stanziamento previsto al capitolo 6856 per l'attività del Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana "Docuscuele", di cui all'articolo 37 bis della legge regionale 13/2018, gestito dalla Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine. In particolare, nell'ambito delle attività del "Docuscuele", si intende attivare, a partire dal 2026, uno specifico percorso di formazione per gli insegnanti di lingua friulana per rispondere alle esigenze di garantire la formazione in servizio del personale docente di lingua

friulana delle scuole della regione. La formazione sarà rivolta agli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di tutta l'area friulanofona.

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (7.37.2)
A) dopo il comma 48 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
<<48 bis. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) sono inseriti i seguenti:

<<Art. 6 bis
(Misura di accompagnamento della maternità)

1. Al fine di sostenere la maternità e incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, è autorizzata a concedere un sussidio economico a titolo assistenziale a favore delle madri per i primi dodici mesi di vita di ogni figlia o figlio, o, in caso di adozione di uno o più minori, per i primi dodici mesi dalla adozione di ciascuno di essi.
2. Per accedere al contributo, la madre deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere residente in Friuli Venezia Giulia per un periodo di almeno dodici mesi continuativi precedenti la data della nascita o dell'adozione e impegnarsi a mantenere la residenza nei dodici mesi di spettanza del contributo;
b) essere titolare di Carta Famiglia in corso di validità dal momento della presentazione della domanda;
c) essere in possesso di un ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 35.000 euro, fatte salve le eccezioni previste espressamente dall'articolo 7, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 22/2021;
d) essere, alla data della presentazione della domanda, occupata ovvero essere impegnata in un percorso di istruzione o formazione ovvero, se disoccupata, aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e svolgere le azioni di politica attiva del lavoro previste nel patto di servizio.
3. La domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di nascita o di adozione della figlia o del figlio.
4. L'importo della misura di accompagnamento è pari a 250 euro mensili, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di nascita o adozione. La misura è cumulabile con altri benefici pubblici aventi le medesime finalità.
5. Nel caso in cui la madre, la figlia o il figlio spostino la residenza fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei dodici mesi di cui al comma 1, la madre decade dal beneficio a partire dal mese successivo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dall'1 gennaio 2026.
7. Con regolamento regionale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo.>>

Art. 6 ter
(Misure a favore delle giovani madri)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale), promuove misure di sostegno a favore delle giovani madri.
2. Ai fini della presente legge per giovani madri si intendono le madri di età inferiore a 28 anni non compiuti alla data della nascita o dell'adozione di una figlia o un figlio minore d'età, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 bis.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, il limite di età delle giovani madri è elevato:
- per gli anni 2026 e 2027 a 30 anni non compiuti;
- per gli anni 2028 e 2029 a 29 anni non compiuti.
4. Alle giovani madri la misura di accompagnamento di cui all'articolo 6 bis è riconosciuta in misura pari a 500 euro mensili. Il regolamento regionale di cui all'articolo 6 bis definisce i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dall'1 gennaio 2026.>>.
48 ter. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 bis e al comma 4 dell'articolo 6 ter della legge regionale 22/2021, come introdotti dal comma 48 bis, è destinata la spesa complessiva di 57 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11.500.000 euro per il 2026, di 23 milioni di euro per il 2027 e di 22.500.000 euro per il 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49. (NI/S 62611)
48 quater. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 22/2021 è inserito il seguente:
<<Art. 10.1
(Sostegno all'autonomia abitativa delle giovani madri)
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 ter, la Regione riconosce alle giovani madri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6ter, un contributo a fondo perduto per l'acquisto della prima casa di abitazione, ad esse intestata o cointestata.
2. Il contributo è determinato in misura pari al 50 per cento del prezzo di acquisto della prima casa e comunque fino a un massimo di 40.000 euro. Il prezzo di acquisto dell'abitazione non può essere superiore a 200.000 euro.
3. In caso di immobile cointestato la misura del contributo è riferita alla quota di proprietà della giovane madre.
4. Sono ammesse a contributo le spese di cui al comma 1 sostenute dalla madre durante i nove mesi antecedenti la nascita o l'adozione e fino alla data di presentazione della domanda.
5. La domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di nascita o di adozione della figlia o del figlio.
6. Il contributo di cui al comma 1 può essere richiesto una sola volta e non è cumulabile con i benefici pubblici regionali previsti dalla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) per il medesimo intervento di acquisto dell'immobile destinato a prima casa di abitazione, anche qualora richiesti da eventuali co-intestatari per la relativa quota di proprietà.
7. La giovane madre beneficiaria del contributo e la figlia o il figlio devono mantenere la residenza sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nei cinque anni successivi alla data di nascita o di adozione.
8. Nel caso in cui la giovane madre, la figlia o il figlio spostino la residenza fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, il contributo viene rideterminato in riduzione nella misura pari al 20 per cento per ciascun anno di mancato rispetto del vincolo previsto dal comma 7.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dal 1° gennaio 2026.
10. Con regolamento regionale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo.>>.
48 quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10.1 della legge regionale 22/2021, come introdotto dal comma 48 quater, è destinata la spesa complessiva di 82 milioni di euro, suddivisa in ragione di 20.500.000 euro per il 2026, di 32.500.000 euro per il 2027 e di 29 milioni di euro per il 2028,

a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49. (NI/S 62612)>>.

B) dopo il comma 48 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

<<48 bis. Al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021 le parole <<residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<residenti nel territorio regionale da almeno dodici mesi continuativi.>>.

48 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 48 bis, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/68639)>>.

C) dopo il comma 48 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

<<48 bis. Per favorire l'attuazione della Missione 4 (Istruzione e Ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere alle Fondazioni ITS Academy, aventi la sede legale e sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui finanziamenti ad esse assegnati dallo Stato per il "Potenziamento dell'offerta formativa ITS", relative alla seconda quota di anticipo prevista dai contratti di finanziamento tra l'unità di missione PNRR del MIM e le singole fondazioni ITS.

48 ter. Le anticipazioni di cassa di cui al comma 48 bis sono concesse proporzionalmente al costo complessivo delle prime annualità dei percorsi ITS finanziati da risorse provenienti dal PNRR, approvati nell'ambito della programmazione regionale e avviati nel biennio 2025/2027.

La domanda, presentata al Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corredata da una relazione illustrativa dei percorsi approvati e avviati con il dettaglio dei costi previsti per le prime annualità del biennio 2025/2027 sulla base dei prospetti finanziari già approvati dal Servizio regionale competente.

48 quater. Le Fondazioni ITS Academy sono tenute a restituire le anticipazioni ricevute dalla Regione entro il 31 dicembre 2026.

48 quinquies. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 48 bis, le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

48 sexies. In deroga all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, la concessione dell'anticipazione di cui al comma 48 bis non è subordinata alla prestazione di garanzie patrimoniali.

48 septies. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49. (NI/S 62613)

48 octies. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 48 quater, previste in 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondete variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1,

comma 1. (NI/E 37335)>>.

D) Al comma 49 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========

TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7)

==========

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
62613/S ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 7

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
TITOLO 1 - Spese correnti
68308/S CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA ED EDUCATIVA MEDIANTE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' E LE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE INTERESSATE L.R. N. 14 DEL 2023 ART. 7 COMMA 15

CASSA 0,00 2026 -100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

CASSA 0,00 2026 -100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

CASSA 0,00 2026 1.900.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
62612/S MISURA DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE GIOVANI MADRI L.R. N. 22 DEL 2021, L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 7

CASSA 0,00 2026 20.500.000,00 2027 32.500.000,00 2028 29.000.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 20.500.000,00 2027 32.500.000,00 2028 29.000.000,00

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
---
CASSA 0,00 2026 20.500.000,00 2027 32.500.000,00 2028 29.000.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2026 20.500.000,00 2027 32.500.000,00 2028 29.000.000,00

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori
TITOLO 1 - Spese correnti
62611/S MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MATERNITA' L.R. N. 22 DEL 2021 ART. 7, L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 7

CASSA 0,00 2026 11.500.000,00 2027 23.000.000,00 2028 22.500.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 11.500.000,00 2027 23.000.000,00 2028 22.500.000,00

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori

CASSA 0,00 2026 11.500.000,00 2027 23.000.000,00 2028 22.500.000,00

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA 0,00 2026 11.500.000,00 2027 23.000.000,00 2028 22.500.000,00

MISSIONE 19- Relazioni internazionali
PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TITOLO 1 - Spese correnti
739/S SPESE PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI INTERESSI REGIONALI A LIVELLO EUROPEO L.R. N. 6 DEL 1989 ART, 1 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 8 COMMA 8, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 8 COMMA 9, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 15 COMMA 3

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
---
CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 19- Relazioni internazionali

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -32.000.000,00 2027 -55.500.000,00 2028 -51.500.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -32.000.000,00 2027 -55.500.000,00 2028 -51.500.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -32.000.000,00 2027 -55.500.000,00 2028 -51.500.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -32.000.000,00 2027 -55.500.000,00 2028 -51.500.000,00

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (7.37.3)
1. Dopo il comma 135 si aggiungono i seguenti:
<<135 bis. Dopo l'articolo 4 ter della Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli) è inserito il seguente:
<<Art. 4 quater
(contributi per cooperazione e scambi culturali negli istituti scolastici)
1. Al fine di sostenere iniziative in linea con le finalità della presente legge presso gli istituti scolastici della Regione Friuli-Venezia Giulia, con particolare riguardo alla cultura della pace, della convivenza e della solidarietà tra i popoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio regionale al fine di organizzare scambi culturali con altri Paesi e progetti di cooperazione allo sviluppo.
2. Le domande di contributo sono presentate dalle scuole al Servizio competente in materia di istruzione in seguito a un bando, approvato ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.
135 ter. Per le finalità di cui all'articolo 4 quater della legge regionale 15/1987 come introdotto dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ogni anno dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione 19 (Relazioni internazionali) - Programma 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.>>.
COPERTURA

==========

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

==========

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e compe
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| *2026 - 100.000* | *2027 – 100.000* | *2028 -100.000* |

CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, MENTIL

Emendamento modificativo (7.38)

Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA G relativa all'articolo 7

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione
TITOLO 1 - Spese correnti

| *2026: +3.000.000* | *2027: +3.000.000* | *2028: +3.000.000* |

CAPITOLO 8008 INTERVENTI AL SOSTEGNO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO L.R. N.22 DEL 2022 ART. 7 COMMA 62, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 29, L.R. N. 18 DEL 2005
ART. 30, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 31, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 32, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 33, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 48, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 5 COMMA 1,
L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 8 COMMA 25
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| *2026: -3.000.000* | *2027: -3.000.000* | *2028: -3.000.000* |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (7.39)

Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA G relativa all'articolo 7

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria
TITOLO 1 - Spese correnti

| *2026: ---* | *2027: ---* | *2028: +100.000,00* |

CAPITOLO 17859 ARDIS - SPESE PER FINANZIAMENTI A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PRESSO LE SEDI UNIVERSITARIE DECENTRATE L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 61
+ 100.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========
TABELLA K Relativa all'articolo 11
==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: --- | 2027: --- | 2028: -100.000,00l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 100.000,00 euro per l'anno 2028

COSTANZA
Emendamento modificativo (7.40)
1. Alla Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

==========
TABELLA G
==========

Missione: 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2025 + 50.000 euro | 2026 --- | 2027 --- |
---
s/17859 ARDIS - SPESE PER FINANZIAMENTI A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PRESSO LE SEDI UNIVERSITARIE DECENTRATE L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 61
CASSA 2025 + 50.000 euro

==========
TABELLA K
==========

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 + 50.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |
---
s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2026 - 50.000 euro

Il Relatore di minoranza HONSELL fa propri gli emendamenti C 6.1 e S 7.3 della collega Pellegrino, dandoli per letti, e al contempo illustra i propri emendamenti S 7.1 e S 7.2.

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti C 6.2, S 7.6, S 7.6.1, S 7.7 e S 7.9.

L'assessore ROSOLEN illustra gli emendamenti C 6.3, C 6.4.2, S 7.15 e S 7.37.2.

La consigliera SPAGNOLO illustra gli emendamenti C 6.4, a prima firma Calligaris, e S 7.19.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra gli emendamenti C 6.4.0.1, C 6.4.1, S 7.21, S 7.22, S 7.23 e S 7.24 e sull'emendamento S 7.23 fa un subemendamento orale, precisando che sulle risorse a disposizione la cifra da ritenersi corretta è *<<2.000.000,00>>*.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti S 7.10, S 7.11, S 7.12, S 7.13, S 7.14 e S 7.37.3.

Il consigliere NOVELLI illustra gli emendamenti S 7.16 e S 7.37.1.1 e coglie l'occasione per svolgere un breve intervento sulle politiche sulle nuove generazioni.

Il consigliere BOLZONELLO illustra l'emendamento S 7.18.

Il consigliere PISANI illustra l'emendamento S 7.20.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti S 7.27 e S 7.38.

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti S 7.28, S 7.29 e S 7.30.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti S 7.31, S 7.33, S 7.36, S 7.37 e ugualmente gli emendamenti S 7.32 e S 7.34 che sono stati però entrambi ricollocati.

La consigliera COSTANZA illustra gli emendamenti S 7.37.0.1, s 7.37.1 e S 7.40.

Il consigliere CONFICONI illustra l'emendamento S 7.39.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri PELLEGRINO (la quale, tra l'altro illustra ora gli emendamenti a sua firma, comunque fatti propri in precedenza e dati per letti dal Relatore di minoranza Honsell), RUSSO (il quale, tra l'altro, interviene sul cosiddetto emendamento shock, sul quale esprime apprezzamento ma si dispiace per il mancato confronto), MAURMAIR (il quale, tra l'altro, riconosce i meriti dell'assessore Rosolen), BUNA (la quale, tra l'altro, invita i Consiglieri ad avere maggior rispetto quando si discute sulla questione di genere), CABIBBO (il quale, tra l'altro, sostiene i provvedimenti adottati sulla denatalità), MORETTI (il quale, tra l'altro, svolge alcune considerazioni sulla norma così chiamata "shock" e sulle sue eventuali problematiche di carattere discriminatorio), MARTINES (il quale, tra l'altro, dichiara di ritenere necessario affiancare a questa misura "shock" altri ulteriori servizi con continuità temporale, al fine di risolvere il problema della natalità e si sofferma in particolare sulle problematiche relative alle adozioni), BULLIAN (il quale, tra l'altro, critica il fatto che questo provvedimento "shock" sia stato portato all'attenzione dell'Aula soltanto all'ultimo momento; chiede, inoltre, alla Giunta che ci sia uniformità territoriale negli investimenti sugli asili nido; indica, infine, pregi e difetti di questa norma), MORETUZZO (il quale, tra l'altro, ritiene che si sia persa una occasione per migliorare questa norma se solo si fosse provveduto a portarla prima all'attenzione della Commissione competente per poterla condividere), POLESELLO (il quale, tra l'altro, si sofferma su questa e su tutte le misure poste in essere dalla maggioranza in questi anni a favore della famiglia) e CALLIGARIS (il quale, tra l'altro, replica al consigliere Moretti relativamente ai dubbi di costituzionalità di questa norma perché discriminante nei confronti di quelle donne che hanno scelto di non lavorare).

L'assessore ROSOLEN, nell'ambito di un proprio intervento di replica, in primis subemenda oralmente l'emendamento S 7.37.2 nel seguente modo: "*Alla lettera A), Art. 6 bis, comma 2, lettera c), sostituire le parole << dall'articolo 7, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 22/2021 >>> con le parole <<dall'articolo 6, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 22/2021>"*>; risponde poi alle sollecitazioni, sia di carattere politico che tecnico, emerse nel dibattito, motivando, nel contempo, le ragioni delle decisioni prese e, tra l'altro, specificando, dopo averle elencate nel dettaglio, che tutte le misure assunte dalla maggioranza sul tema della famiglia, dal 2018 ad oggi, hanno avuto carattere strutturale e non certo di interventi puntuali una tantum.

Il Presidente della regione FEDRIGA, dopo aver ribadito le motivazioni che hanno portato alla definizione di questa norma "shock" per tentare di arginare la denatalità, spiega, in polemica con le forze di minoranza, la provenienza delle cospicue risorse in entrata di questa legge di bilancio.

Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti dell'opposizione, mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per gli altri emendamenti, preannunciando però l'astensione sull'emendamento "shock"), MORETUZZO (il quale, prima di esprimere i propri pareri, svolge alcune considerazioni su quanto affermato in precedenza dal Presidente della regione Fedriga; Collegata: astenuto sugli emendamenti C 6.3, C 6.4 e C 6.4.2, favorevole a tutti gli altri emendamenti; Stabilità: astenuto sugli emendamenti S 7.15, S 7.37.0.1, S 7.37.1 e S 7.37.1.1, favorevole a tutti gli altri emendamenti, sull'emendamento S 7.37.2 chiede il voto per parti, astenuto sui punti A), B) e D), favorevole al punto C)) e CARLI (il quale, prima di esprimere i propri pareri, svolge alcune considerazioni su quanto affermato in precedenza dall'assessore Rosolen; Collegata: favorevoli a tutti gli emendamenti; Stabilità: astenuto sull'emendamento S 7.19, favorevole a tutti gli altri emendamenti, chiede poi il voto per parti sull'emendamento S 7.15, favorevole alla lettera A) astenuto sulla lettera B) e anche sull'emendamento S 7.37.2, astenuto sui punti A), B) e D), favorevole al punto C)) ed i Relatori di maggioranza MAURMAIR (Collegata: favorevole agli emendamenti C 6.3, C 6.4 e C 6.4.2, contrario agli altri emendamenti; Stabilità: favorevole agli emendamenti S 7.15, S 7.16, S 7.18, S 7.19, S 7.37.0.1, S 7.37.1, S7.37.1.1 S 7.37.2 e S 7.40, contrario a tutti gli altri emendamenti), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché per la GIUNTA, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

A questo punto, il PRESIDENTE saluta gli studenti e gli insegnanti accompagnatori dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore da Vinci Carli Sandrinelli di Trieste presenti nelle tribune riservate al pubblico.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti all'articolo 6 del disegno di legge n. 66 (collegata).

Gli emendamenti C 6.1 e C 6.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti C 6.3 e C 6.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti C 6.4.0.1 e C 6.4.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento C 6.4.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 66 (collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti all'articolo 7 del disegno di legge n. 67 (stabilità).

Gli emendamenti S 7.1, S 7.2 e S 7.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 7.4 è stato ricollocato con nuova numerazione S 5.62.3 e pure l'emendamento S 7.5 è stato ricollocato con nuova numerazione S 8.59.1.

Gli emendamenti S 7.6, S 7.6.1 e S 7.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 7.8 è stato ricollocato con nuova numerazione S 2.24.2.

Gli emendamenti S 7.9, S 7.10, S 7.11, S 7.12, S 7.13 e S 7.14, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 7.15 verrà posto in votazione per parti separate.
Le lettere A) e B), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento S 7.16, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 7.17 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 7.18 e S 7.19, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 7.20, S 7.21, S 7.22, S 7.23 e S 7.24, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 7.25 è stato ricollocato con nuova numerazione S 8.59.2 e pure l'emendamento S 7.26 è stato ricollocato con nuova numerazione S 5.62.5.

Gli emendamenti S 7.27, S 7.28, S 7.29, S 7.30 e S 7.31, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 7.32 è stato ricollocato con nuova numerazione S 8.59.3.

L'emendamento S 7.33, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 7.34 è stato ricollocato con nuova numerazione S 9.31.3.

L'emendamento S 7.35 è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.
Gli emendamenti S 7.36 e S 7.37, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 7.37.0.1, S 7.37.1 e S 7.37.1.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 7.37.2 verrà posto in votazione per parti separate.
Le lettere A), B) e D), poste in votazione, congiuntamente, vengono approvate.
La lettera C), posta in votazione, viene approvata.

Gli emendamenti S 7.37.3, S 7.38 e S 7.39, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 7.40, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 7 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, constatato che non vi sono contrarietà, comunica che ci sarà una breve sospensione della seduta alle ore 20.00 per permettere a tutta l'Aula di rifocillarsi.

Si passa quindi all'esame degli articoli di competenza dell'assessore Riccardi.

All'articolo 7 del disegno di legge n. 66 (collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI
Emendamento modificativo (C 7.1)
"1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Al comma 22 dell'articolo 9 della Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di Stabilità 2021), le parole <<con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro>> sono soppresse.>>"
Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale Nota: Le risorse stanziate per questa misura e recentemente incrementate con la legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), risultano ancora in eccesso rispetto a quanto viene effettivamente erogato dalle aziende sanitarie ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale. Oltre ad una mancata informazione e comunicazione della misura una delle cause di questa difficoltà nell'assegnare le risorse può esser dovuta alla scelta di limitare il contributo solo a chi possiede un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro e pertanto se ne richiede la soppressione, nella speranza di poter raggiungere un numero maggiore di pazienti a cui alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli. Nel corso del 2025 i 59 mila euro stanziati non sono stati trasferiti alle aziende sanitarie regionali, in quanto i soldi a loro disposizione sono più che sufficienti e per i motivi sopra richiamati non riescono ad essere spesi. Pertanto questa modifica non intende aumentare gli oneri a carico della Regione, ma risulta necessaria per porter erogare i contributi con gli stanziamenti già previsti ampliando la platea dei beneficiari.

CAPOZZI
Emendamento modificativo C (7.2)

"1. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, numero 2) dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia e in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché nel rispetto della normativa statale in materia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire il <<Fattore Famiglia Friuli Venezia Giulia>>, quale strumento ulteriore e integrativo per la esatta definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alle persone e alle famiglie di accedere alle prestazioni erogate dai Comuni e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
3 ter. Con regolamento regionale sono definiti criteri e le modalità attuative del Fattore Famiglia Friuli Venezia Giulia di cui al comma 3 bis, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità attuative dello stesso, sentita la Commissione consiliare competente in materia e la Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).>>."
Il presente emendamento non comporta oneri finanziari Nota: Riproponiamo una misura di welfare volta a garantire benefici alle famiglie numerose e con figli con disabilità. Visti gli esempi positivi in altre regioni. La misura è stata introdotta in linea teorica con l'Art. 12 (Misure fiscali) della Legge regionale n. 20 del 2021 secondo il quale "La Regione, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un "fattore famiglia", tale previsione non risulta essere mai stata applicata.

CAPOZZI
Emendamento modificativo (C 7.3)
"1. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Al comma 20 dell'articolo 12 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015) le parole <<sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane>> sono soppresse;
3 ter. Dopo il comma 20 dell'articolo 12 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015) è aggiunto il seguente:
<<20 bis. Quanto previsto al comma 20 si estende anche al personale dipendente degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).>>.>>"
Il presente emendamento non comporta oneri finanziari Nota: L'articolo 20 della L.R. 27/2018 così recita: "A decorrere dall'1 gennaio 2015 al personale regionale compete, per le giornate di effettiva presenza in servizio [sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane], un buono pasto, anche elettronico, del valore nominale di 7 euro. L'attribuzione del buono pasto avviene secondo criteri e modalità definiti dall'Amministrazione regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le RSU dei dipendenti regionali.". Con il presente emendamento si equipara il trattamento tra i dipendenti regionali con quello dei dipendenti del servizio sanitario per il servizio mensa e buoni pasto. Attualmente nell'azienda sanitaria giuliano isontina il valore del singolo buono pasto è stabilito in un massimo di Euro 5,16 e che il contributo fisso a carico del dipendente è fissato a Euro 1,03, mentre nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è di 6,20 euro.

PELLEGRINO
Emendamento modificativo (C 7.4) RICOLLOCATO S 8.6.1
"Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Al comma 1 dell'art. 33 della l.r. 18 del 2016 dopo le parole <<Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle>> sono aggiunte le seguenti:
<<più recenti>>
3 ter. Il comma 3 dell'art. 33 della l.r. 18 del 2016 è abrogato, e sostituito dal seguente:

<<Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1, il dato associativo va riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo. Il dato elettorale va invece riferito alle più recenti elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale.>>"

Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. L'obiettivo della modifica è quello di specificare in modo espresso il parametro temporale del dato elettorale utilizzato ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, assicurando che il calcolo della stessa avvenga sulla base delle ultime elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie effettivamente svolte. Sul piano sistematico, la norma già prevede che la rappresentatività sia determinata attraverso la media tra dato associativo e dato elettorale. La precisazione introdotta dall'emendamento contribuisce a rafforzare la coerenza logica del criterio, eliminando possibili margini di incertezza interpretativa riguardo alla correlazione tra l'attualità del dato elettorale e il periodo contrattuale di riferimento. L'inserimento della locuzione "più recenti" costituisce dunque una integrazione di carattere chiarificatore, volta ad esplicitare un principio già desumibile dall'impianto complessivo della disciplina in materia: la rappresentatività ammessa alla contrattazione collettiva deve riflettere la più aggiornata misurazione del consenso, coerentemente con l'esigenza di una composizione del tavolo negoziale aderente alla realtà sindacale vigente nel pubblico impiego regionale e locale. L'emendamento non altera né i contenuti sostanziali del criterio di rappresentatività né le modalità operative di calcolo della stessa, ma contribuisce a garantire una maggiore certezza applicativa, prevenendo interpretazioni che possano determinare un disallineamento temporale nella selezione dei soggetti ammessi alla contrattazione.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (C 7.5)

"Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

<<3 bis. Per dotare i Centri di Salute Mentale dell'organico necessario, la Regione si impegna a favorire concorsi promossi dall'ARCS al fine di assumere nuovo personale medico, sanitario nonché delle figure professionali utili allo svolgimento del lavoro socio/sanitario nelle Aziende Sanitarie operative sul territorio.>>

<<3 ter. Le Aziende Sanitarie ASUGI, ASFO e ASUFC possono attingere reciprocamente alle graduatorie esistenti al fine di dotare i Centri di Salute Mentale dell'organico necessario al corretto funzionamento delle strutture.>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Lo scopo di questo emendamento è favorire la prossimità e l'inclusione sociale con la presenza costante dei servizi del CSM su tutto il territorio regionale volto a favorire i percorsi all'interno della comunità assistita in forza della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (C 7.6)

"Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), le parole <<potrà costituirne frazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<ne costituisce frazione, con un bacino di utenza non superiore a 60.000 abitanti>>. "

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. L'emendamento prevede l'esplicitazione di un limite di 60 mila abitanti per la costituzione di distretti sanitari.

LIGUORI, CAPOZZI, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO

Emendamento modificativo (C 7.7)

"Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Dopo la lettera f) del comma z dell'articolo 6 (Ambiti di attività del servizio civile regionale) della legge regionale 23 maggio 2007, n. n (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), è aggiunta la seguente:

f bis) agricoltura sociale;>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari Nota: con il presente emendamento, come previsto dal servizio civile nazionale, i giovani che aderiscono al servizio civile regionale potranno scegliere di svolgere le loro attività anche per valorizzare la dimensione multifunzionale dell'agricoltura sociale in ordine alla filiera agro-alimentare, delle pratiche della cultura contadina, alla valenza inclusiva dei suoi servizi socio-educativi e al coinvolgimento qualificato dei giovani al settore.

LIGUORI, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO

Emendamento modificativo (C 7.8) RICOLLOCATO S 9.31.6

"1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis, Al comma 3 dell'articolo 6 (Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza), dopo la parola femminicidio sono aggiunte le seguenti <<ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale>>.

3 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a domanda, ad assumere nel ruolo unico regionale per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, gli orfani delle vittime di femminicidio, ai sensi dell'articolo 577 - bis del codice penale, verificatosi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e i figli della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al so per cento, a condizione che gli stessi, alla data della domanda, siano residenti in regione e abbiano un'età non superiore a trentacinque anni.>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

NOVELLI, CALLIGARIS, DI BERT, TRELEANI

Emendamento modificativo (C 7.9)

"Dopo il comma 3 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti commi:

<<3 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è aggiunto il seguente:

3 bis. In caso di trasferimento di sede delle attività previste all'articolo 2 lettera c) e lettera d) non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e comma 3 del presente articolo, qualora il trasferimento della sede garantisca, rispetto alla precedente localizzazione, un miglioramento della distanza dai luoghi sensibili, intesa come aumento della distanza complessiva, anche se non conforme ai limiti di cui al comma 1.>>"

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale Note: La presente proposta di emendamento introduce un nuovo comma (3 bis) all'articolo 6 della legge regionale 1/2014, al fine di salvaguardare la continuità operativa di attività economiche già legittimamente autorizzate.

BERNARDIS, DI BERT, BOLZONELLO, LIRUTTI, GRILLI, MORANDINI, POLESELLO, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (C 7.10)

"1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Nella legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis dell'articolo 7 dopo la parola <<redige>> sono aggiunte le seguenti: <<entro sei ore dal decesso>>;

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Trasporto provvisorio entro quarantotto ore dal decesso)

1. Entro quarantotto ore dal decesso, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte, su

richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. Il trasferimento del cadavere può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
4. In caso di trasporto provvisorio entro le quarantotto ore dal decesso, la salma o cadavere è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.>>.>>."
Nota: La norma proposta reca disposizioni in tema di tempistica degli accertamenti necroscopici all'interno dei presidi ospedalieri, ove è sempre presente personale medico che, anche di notte e nei periodi festivi, può essere delegato dalla direzione sanitaria alla stesura dei certificati necroscopici, pratica già in vigore nella maggior parte delle strutture regionali. L'obbligo di emettere i certificati necroscopici in tempi relativamente brevi rende più rapido l'intervento delle onoranze funebri al fine di poter procedere al trasporto provvisorio ai sensi dell'art. 10 ed esporre il feretro aperto per le commemorazioni presso le case funerarie. Attualmente accade che in taluni presidi ospedalieri i medici non vengano delegati dalla direzione sanitaria e l'accertamento necroscopico avvenga dopo le trenta ore, con obbligo di chiusura definitiva del feretro prima del trasporto alla casa funeraria e conseguente impossibilità per i parenti di esporre il loro caro per la commemorazione. Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

CALLIGARIS
Subemendamento modificativo all'emendamento 7.10.1 (C 7.10.0.1)
"1. Al comma 4, dell'articolo 42, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), come sostituito dal comma 9 bis dell'emendamento 7.10.1, la parola <<concordi>> è soppressa e dopo le parole <<dal coniuge>> sono inserite le seguenti <<e dai figli conviventi>>."
Nota tecnica: Il presente sub emendamento semplifica la normativa in materia di dispersione delle ceneri ove la volontà del defunto non sia stata manifestata con atto scritto ma espressa oralmente in vita ai parenti. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS
Emendamento modificativo (C 7.10.1)
"1. All'articolo 3, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
<<9 bis. Il comma 4, dell'articolo 42, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
<<<<4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.>>.>>"
Nota tecnica: L'emendamento semplifica la dispersione delle ceneri ove la volontà del defunto non sia stata manifestata.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

COSOLINI, CARLI, MARTINES, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, CONFICONI
Emendamento modificativo (C 7.11)
"All'articolo 7 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi di universalità, equità ed uguaglianza di accesso alle cure sanciti dal Servizio sanitario nazionale, riconosce il crescente fenomeno della rinuncia o del rinvio delle prestazioni sanitarie necessarie e la diffusione di forme di tossicità finanziaria legate ai costi diretti e indiretti dell'assistenza, che colpiscono in particolare le persone affette da patologie croniche o oncologiche, nonché i loro caregiver. A tal fine, la Regione adotta misure integrate di carattere sanitario e sociale volte a prevenire, ridurre e monitorare tali fenomeni, con particolare attenzione alle fasce economicamente e socialmente fragili e alle aree territoriali maggiormente esposte.
3 ter. Le politiche regionali di cui al presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:
a) ridurre la rinuncia alle cure determinata da lunghe liste d'attesa, difficoltà economiche, marginalità sociale e distanza dai servizi;
b) contrastare la tossicità finanziaria sostenuta dai pazienti e dai caregiver, promuovendo l'equità economica e la protezione dei nuclei familiari più esposti ai costi sanitari diretti e indiretti;
c) rafforzare la prossimità assistenziale attraverso l'integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali, valorizzando la medicina di iniziativa e il ruolo proattivo dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali;
d) ridurre le disuguaglianze territoriali, sostenendo in particolare le aree periferiche e ultraperiferiche, dove maggiore è il rischio di rinuncia o ritardo delle cure;
e) migliorare la capacità di presa in carico integrata dei pazienti fragili, cronici e oncologici, anche tramite servizi non ancora pienamente garantiti dal SSN;
f) potenziare gli strumenti di osservazione e analisi sulla vulnerabilità economica connessa alle cure, attraverso sistemi informativi integrati e indicatori specifici di rischio clinico-sociale.
3 quater. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente articolo, l'Amministrazione regionale, in forza dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), affida all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) una specifica progettualità finalizzata all'elaborazione, sperimentazione e implementazione di modelli integrati di contrasto alla rinuncia alle cure e alla tossicità finanziaria, anche mediante la collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale, i Comuni, i servizi sociali territoriali, i medici di medicina generale e le associazioni del Terzo settore.
3 quinquies. La progettualità di cui al comma 3 quater comprende, in particolare, le seguenti attività:
a) integrazione dei sistemi informativi sanitari e sociali, attraverso la messa in comune, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, dei database relativi:
i. alle esenzioni per reddito e alle misure di agevolazione tariffaria presenti nel SSR;
ii. ai dati dei servizi sociali comunali riguardanti persone o nuclei con problemi di reddito, isolamento, marginalità sociale o fragilità multidimensionale;
iii. agli indicatori di ritardo o rinuncia alle prestazioni sanitarie rilevati dalle Aziende sanitarie e dagli MMG;
b) la costruzione di un cruscotto regionale di rischio clinico-sociale per l'intercettazione precoce dei soggetti più esposti a rinuncia alle cure o a tossicità finanziaria.
c) La realizzazione di percorsi di presa in carico integrata, socio-sanitaria e territoriale, finalizzati a:
i. facilitare l'accesso alle prestazioni diagnostiche, specialistiche e riabilitative;

ii. sostenere i pazienti oncologici e cronici nei costi diretti e indiretti legati alle cure (trasporti, spostamenti, prestazioni non coperte dal SSR, assistenza domiciliare, supporto psicologico);
iii. coordinare i servizi sanitari, sociali e di comunità in un modello unitario di prossimità.
d) attivazione di équipe multiprofessionali territoriali, con compiti di valutazione del bisogno, orientamento ai servizi, segretariato sociale sanitario e supporto ai pazienti in condizione di vulnerabilità economica e sociale.
e) sperimentazione di misure di sollievo dalla tossicità finanziaria, anche tramite:
i. contributi di sostegno ai costi di trasporto per cure non differibili;
ii. voucher per prestazioni essenziali non incluse nei LEA ma rilevanti per la qualità della vita del paziente (es. fisioterapia, protesica, supporti riabilitativi);
iii. potenziamento dei servizi di accompagnamento ai centri specialistici, soprattutto nelle aree rurali e montane.
f) sviluppo di un sistema regionale di monitoraggio della rinuncia alle cure e della tossicità finanziaria, basato su indicatori epidemiologici, clinici, economici e territoriali, con pubblicazione annuale di un Report regionale.
g) azioni di medicina di iniziativa, tramite protocolli operativi che prevedano:
i. il coinvolgimento strutturato dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri di comunità;
ii. interventi di outreach verso pazienti fragili, isolati o difficilmente raggiungibili dai servizi;
iii. modalità di recall attivo per screening, follow-up oncologici e controlli programmati.
h) campagne di informazione e orientamento, con particolare attenzione alle persone con bassa scolarità, anziani, stranieri e residenti nelle aree periferiche.
3 sexies. ARCS trasmette annualmente alla Direzione centrale salute e alla Commissione consiliare competente una relazione tecnico-operativa sullo stato di avanzamento della progettualità, sui dati raccolti, sugli indicatori di impatto e sulle eventuali azioni ulteriori da adottare per il pieno raggiungimento degli obiettivi del presente articolo.>>"

MORETTI, CARLI, COSOLINI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, BULLIAN
Emendamento modificativo (C 7.12)
"All'articolo 7 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
<<3 bis. Dopo il comma 2, articolo 39 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. Ai fini di cui al comma 2, al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse del Fondo Sociale Regionale e di assicurare un adeguato livello di servizi sociali e sociosanitari nei Comuni interessati da insediamenti industriali ad alta intensità di manodopera non residente, la Giunta Regionale applica altresì l'Indicatore di Impatto Industriale–Sociale (IIS).
2 ter. L'IIS misura l'impatto socio-demografico, sociale, sociosanitario e di sicurezza urbana derivante dalla presenza di rilevanti concentrazioni di forza lavoro industriale mobile, con particolare riguardo ai Comuni in cui tale presenza determina uno scostamento significativo tra popolazione residente e popolazione effettivamente presente sul territorio.
2 quater. L'IIS è un indice sintetico composto dalle seguenti dimensioni:
a) Pressione Demografica Industriale (PDI): misura il rapporto tra il numero dei lavoratori non residenti stabilmente impiegati negli insediamenti industriali presenti nel Comune e la popolazione residente.
b) Intensità della Fragilità Sociale Industriale (IFSI): valuta l'incidenza di situazioni di fragilità sociale riconducibili alla presenza di manodopera industriale mobile, quali sovraffollamento abitativo, richieste

di mediazione culturale, interventi sociali correlati e altri indicatori definiti dalla Giunta regionale.
c) Pressione sui Servizi Sociosanitari (PSS): rileva il carico aggiuntivo sugli accessi ai servizi sociosanitari territoriali dovuto alla popolazione lavorativa mobile.
d) Impatto sulla Sicurezza Urbana e sulla Coesione Comunitaria (ISUCC): comprende gli interventi della polizia locale e degli altri servizi competenti relativi a conflitti sociali, ordine pubblico, situazioni abitative critiche o altri fenomeni riconducibili alla presenza di popolazione mobile.
L'IIS è calcolato mediante la seguente formula:
a) IIS = (PDI × w1) + (IFSI × w2) + (PSS × w3) + (ISUCC × w4).
b) I pesi (w1–w4) sono così determinati:
i. w1 = 0,35 per la Pressione Demografica Industriale;
ii. w2 = 0,30 per l'Intensità della Fragilità Sociale Industriale;
iii. w3 = 0,20 per la Pressione sui Servizi Sociosanitari;
iv. w4 = 0,15 per l'Impatto sulla Sicurezza Urbana e sulla Coesione Comunitaria.
2 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, possono essere ridefiniti i pesi e aggiornate le modalità di rilevazione delle variabili componenti l'indicatore.
2 sexies. L'IIS è utilizzato a fini perequativi per l'attribuzione di una quota aggiuntiva del Fondo Sociale Regionale ai Comuni la cui struttura industriale genera un impatto rilevante sulla domanda di servizi sociali, sociosanitari e di sicurezza urbana.
La quota aggiuntiva è determinata in proporzione al valore dell'IIS registrato da ciascun Comune, secondo criteri stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Le risorse attribuite ai sensi del presente articolo sono destinate prioritariamente al potenziamento dei servizi sociali, dei servizi sociosanitari territoriali, dei servizi educativi e delle misure per la sicurezza urbana e la coesione comunitaria.
2 septies. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione i dati necessari al calcolo dell'IIS secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
La Regione provvede al monitoraggio degli effetti dell'indicatore e può aggiornare criteri, metodologie e modalità di attuazione in relazione all'evoluzione dei fenomeni demografici, sociali e produttivi.
2 octies. Le modalità specifiche dell'indicatore di Impatto Industriale (IIS) di cui ai precedenti commi sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
2 nonies. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dall'esercizio finanziario successivo alla sua approvazione e trovano applicazione nel primo riparto utile del Fondo Sociale Regionale."

CARLI, COSOLINI
Emendamento modificativo (C 7.12.1)
"All'articolo 7 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Al fine di assicurare l'attuazione a livello regionale del Piano d'Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030, è istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute il Tavolo regionale per l'implementazione del Piano d'Azione Nazionale Salute Mentale 2025-2030.
Il Tavolo è composto da rappresentanti della Regione, delle Aziende sanitarie, delle associazioni degli utenti e dei familiari, delle organizzazioni di cittadinanza attiva, nonché degli enti locali attraverso la Conferenza dei sindaci ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 27/2018, a livello aziendale e l'Assemblea dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006, a livello di distretto-ambito.

Il Tavolo formula indirizzi, propone misure operative e monitora lo stato di avanzamento delle azioni previste dal Piano.
3 ter. Le Aziende sanitarie destinano ai Dipartimenti dei Disturbi della Salute Mentale (DDSM) una quota del proprio bilancio aziendale da incrementare progressivamente sino a raggiungere, entro il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, una percentuale non inferiore al 5 per cento, nel rispetto dell'invarianza delle risorse complessive del Servizio sanitario regionale. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente al rafforzamento delle seguenti aree di intervento:
a) mantenimento dell'apertura 24 ore su 24 dei Centri di Salute Mentale (CSM), garantendo il ripristino di eventuali chiusure temporanee mediante la destinazione prioritaria del personale necessario;
b) copertura dei posti vacanti del personale infermieristico dei DDSM, in coerenza con le dotazioni organiche aziendali e con gli standard assistenziali regionali;
c) costituzione, in ogni Azienda sanitaria, di servizi dedicati alla salute mentale di giovani e adolescenti, finalizzati alla prevenzione, all'intervento precoce e alla continuità assistenziale nella transizione ai servizi per adulti;
d) incremento del io per cento delle risorse destinate ai tirocini inclusivi e lavorativi rivolti a persone in condizione di svantaggio, ai contributi per le cooperative sociali finalizzati all'assunzione dei tirocinanti, ai servizi di abitare assistito e ai budget di salute costruiti mediante processi di coprogettazione e cogestione con l'utenza;
e) predisposizione, da parte delle Aziende sanitarie, di piani per la creazione di opportunità lavorative per i soci svantaggiati delle cooperative sociali, tramite l'attivazione di incentivi e contributi dedicati;
f) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi attraverso l'adozione di un Piano regionale di formazione del personale dei DDSM, coerente con il modello organizzativo dei servizi a funzionamento sulle 24 ore.
3 quater. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le modalità operative di attuazione del presente articolo.>>."

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (C 7.12.2)
"A) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole <<finanziamento non interamente in conto capitale>> sono sostituite dalla seguente: <<investimento>>;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<<4 bis. Rientrano tra gli investimenti di cui al comma 4 anche l'acquisto, da parte degli Enti del Servizio sanitario regionale, di partecipazioni in società a controllo pubblico, strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e a correlati servizi strumentali o di interesse generale, previo atto deliberativo dei medesimi Enti, nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e previa presentazione di una relazione tecnico-economica, contenente analitica motivazione che evidenzi le ragioni della scelta anche sul piano della convenienza economica, ai fini della programmazione degli investimenti del Servizio sanitario regionale.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
B) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. All'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e

promozione dell'invecchiamento attivo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, il periodo <<Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.>> è soppresso;
b) il comma 5 bis è abrogato;
c) il comma 5 ter è abrogato.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
C) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Alla legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 1, dopo la parola <<contenuti>> è aggiunta la seguente: <<essenziali>> e la parola <<convenzioni-tipo>> è sostituita dalla seguente: <<convenzioni>>;
b) alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 3, le parole <<1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24>> sono sostituite dalle seguenti: <<5, comma 1, della legge 381/1991;>>;
c) alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 10, le parole <<, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro>> sono soppresse;
d) prima del comma 1, dell'articolo 23, sono inseriti i seguenti:
<<01. Gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.
02. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate, le convenzioni possono avere durata pluriennale.>>;
e) al comma 1, dell'articolo 23:
1) le parole <<deve contenere>> sono sostituite dalla seguente: <<contiene>>;
2) alla lettera a) le parole <<finalità di creazione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<descrizione delle>>;
e le parole <<le modalità di svolgimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle condizioni di esecuzione dello stesso>>;
3) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
4) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio e la percentuale di persone svantaggiate impiegate nell'attività della cooperativa esecutrice alla data di stipula della convenzione;>>;
5) la lettera g) è abrogata;
6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<<la descrizione delle modalità di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio, comprensiva dell'indicazione della tipologia dello svantaggio e delle figure di sostegno ritenute necessarie;>>;
7) alla lettera i), le parole <<sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti.>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;>>;
8) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

<<l) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori;

m) le modalità di revisione periodica del prezzo da stabilirsi in base ai principi della contrattualistica pubblica.>>;

f) i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 24, sono abrogati.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

D) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. All'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

<<5 bis. Per perseguire l'attuazione dei piani di controllo delle nascite, attraverso la sterilizzazione, come previsto dalla legge 281/1991, i fondi statali di cui al comma 5, lettera a) sono trasferiti ai Comuni, in forma singola e associata, secondo quanto previsto dal regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) a copertura delle spese, ritenute ammissibili, destinate agli interventi di sterilizzazione.>>;

b) al comma 6, le parole <<è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata>> sono sostituite dalle seguenti: <<avviene secondo le modalità di cui al regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 20/2012>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

E) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. All'articolo 140 della legge regionale della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica <<Comunità socioeducative specializzate all'accoglienza di minori e maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale>> è sostituita dalla seguente: <<Comunità specializzate nell'accoglienza di minori e di soggetti maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale>>

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità specializzate nell'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a venticinque anni per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione>>.

c) al comma 2 le parole <<centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite da <<il 31 dicembre 2026>>

d) le lettere a), b) e c) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

<<a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo un massimo complessivo di venti posti. Le comunità sono articolate in più moduli, rispondenti sia al profilo di bisogno socioeducativo, sia a quello terapeutico-riabilitativo. L'intensità dell'assistenza è modulata in relazione al concreto profilo di bisogno del soggetto, con possibilità di adeguamento in base ai cambiamenti dei bisogni della persona;

b) laddove vi sia la disponibilità di posti, le Comunità potranno ospitare altresì soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati. In ogni caso, il numero di tali soggetti non può superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;
c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato) o del PTR (Progetto Terapeutico Riabilitativo), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;>>.
e) al comma 2, lettera d), le parole <<socio educativa>> sono soppresse.
f) al comma 3 le parole <<non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite da <<fino al 31 dicembre 2026>>
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Le strutture di Comunità socio educative che accolgono i soggetti di cui al comma 1 già autorizzate e accreditate prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso, e richiedere l'accreditamento degli ulteriori moduli di cui alla lettera a) del comma 2. Il regolamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

All'articolo 8 del disegno di legge n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL
Emendamento modificativo (S 8.1)
"1. All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<11 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 milioni>>;
b) alla lettera b) le parole <<9 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<18 milioni>>.
2. Con riferimento alla tabella H relativa all'articolo 8 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K."
Missione 12 | Programma 7 | Titolo 1 – capitolo S/4703 "FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI - U.1.04.01.02.000 – TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.24 DEL 2021 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.13 DEL 2021 ART. 8 COMMA 5, L.R. N. 6 DEL 2006 ART. 39, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 9 COMMA 24, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 9 COMMA 28, L.R. N. 31 DEL 2018 ART. 20, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 8 COMMA 22, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 8 COMMA 19, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 43, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 31, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 33, L.R. N.13 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 34, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 8 COMMA 54, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 8 COMMA 97

2026: + 9.000.000 | 2027: -- | 2028: -- |

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 – capitolo S/70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 9.000.000 | 2027: -- | 2028: -- |

Nota: L'emendamento rafforza in modo significativo il Fondo sociale regionale incrementando da 11 a 20 milioni le risorse destinate ai servizi socio-assistenziali dei Comuni, con un aumento proporzionale della quota prevista alla lettera b). L'intervento si inserisce nel quadro del sistema integrato degli interventi e servizi sociali delineato dalla Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, che all'articolo 39, commi 1 e 2, attribuisce alla Regione il compito di concorrere al finanziamento delle funzioni socio-assistenziali esercitate dai Comuni, singoli o associati. L'incremento dello stanziamento consente di consolidare il supporto regionale alle amministrazioni locali, sostenendo la gestione dei servizi essenziali e favorendo la continuità degli interventi rivolti a persone e nuclei in condizioni di fragilità. La variazione proposta nelle Tabelle H e K garantisce la necessaria copertura finanziaria per l'esercizio 2026.

HONSELL

Emendamento modificativo (S 8.2)

"1. Dopo il comma 33 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. La Regione sostiene le azioni di contrasto alla povertà alimentare e promuove forme di distribuzione solidale dei beni di prima necessità, contribuendo al funzionamento degli Empori solidali, delle reti territoriali di distribuzione alimentare e dei programmi comunali rivolti ai nuclei in condizione di fragilità economica.

33 ter. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

a) gestione, logistica, distribuzione e approvvigionamento degli Empori solidali;

b) attività di recupero, stoccaggio e redistribuzione delle eccedenze alimentari;

c) iniziative comunali finalizzate all'erogazione di pacchi alimentari, buoni spesa o misure equivalenti;

d) progetti integrati degli enti locali diretti al sostegno alimentare delle fasce sociali vulnerabili.

33 quater. Ai fini della priorità nella concessione dei contributi costituiscono elementi preferenziali:

a) la localizzazione in Comuni o Ambiti territoriali con elevata incidenza di nuclei familiari in condizioni economiche di particolare fragilità;

b) il coinvolgimento delle reti territoriali del Terzo settore;

c) la presenza di forme di cofinanziamento da parte degli enti proponenti.

33 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri, modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 12 bis, nonché le modalità di monitoraggio dell'impatto sociale degli interventi finanziati.

33 sexies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI)>>."

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 500.000 | 2027: - 500.000 | 2028: - 500.000 |

Nota: L'emendamento introduce un intervento strutturale a sostegno delle azioni regionali di contrasto alla povertà alimentare, rafforzando la capacità dei Comuni, degli Empori solidali e delle reti territoriali di rispondere alle crescenti situazioni di fragilità economica. La norma amplia gli strumenti oggi a disposizione, riconoscendo il ruolo essenziale delle iniziative locali nella distribuzione di beni di prima necessità e nel recupero delle eccedenze alimentari, e valorizzando la collaborazione con il Terzo settore. Il meccanismo di priorità consente di indirizzare le risorse verso i territori con maggiori bisogni e verso i progetti che integrano più attori e fonti di cofinanziamento, garantendo così un utilizzo più efficace dei fondi. L'intervento contribuisce a consolidare una rete regionale stabile di sostegno alimentare, capace di rispondere in modo tempestivo e coordinato alle emergenze sociali.

HONSELL

Subemendamento modificativo all'emendamento 8.3 (S 8.2.1)

"1. Dopo i riferimenti a missione, programma e titolo relativi alla copertura è inserito il capitolo: <<CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49">>."

Nota: Il presente sub-emendamento inserisce il riferimento al capitolo di copertura "70007/S - Provvedimenti legislativi Decreto legislativo n. 118 del 2011, art. 49", in coerenza con quanto correttamente indicato nella Relazione tecnico-finanziaria.

HONSELL

Emendamento modificativo (S 8.3)

"1. Dopo il comma 33 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'amministrazione regionale, anche avvalendosi delle strutture regionali competenti, delle aziende sanitarie regionali e dell'INAIL, promuove la formazione obbligatoria dei lavoratori e dei datori di lavoro sul rischio da stress termico connesso all'aumento delle temperature e alla maggiore frequenza di condizioni climatiche estreme, quale misura di prevenzione degli infortuni correlati all'esposizione a microclimi sfavorevoli.

33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis, la regione sostiene programmi di sensibilizzazione, materiali formativi, campagne informative e iniziative rivolte ai settori maggiormente esposti, con particolare riguardo ai lavoratori agricoli, ai lavoratori all'aperto e agli operatori impegnati in attività ad elevata intensità fisica o in ambienti caratterizzati da condizioni microclimatiche critiche.

33 quater. La Regione promuove, altresì, l'adozione da parte delle imprese di misure organizzative e tecniche finalizzate alla prevenzione del rischio da stress termico, in conformità alle linee guida definite dagli organismi competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, favorendo interventi volti a garantire condizioni di lavoro compatibili con le variabili climatiche e una adeguata gestione dei tempi di esposizione e dei periodi di recupero.

33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI)>>."

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2026: - 80.000 | 2027: - 80.000 | 2028: - 80.000 |

Nota: L'emendamento introduce un intervento mirato alla prevenzione del rischio da stress termico nei luoghi di lavoro, in considerazione dell'aumento delle temperature e della crescente frequenza di ondate di calore. La proposta desidera

rafforzare il ruolo della Regione nella tutela della salute dei lavoratori, prevedendo iniziative formative e informative e strumenti operativi rivolti ai settori più esposti, tra cui agricoltura, edilizia, manutenzioni e attività svolte all'aperto. L'emendamento sostiene inoltre la diffusione di misure organizzative e tecniche coerenti con le linee guida nazionali in materia di sicurezza, promuovendo una gestione più attenta dei tempi di esposizione, dei periodi di recupero e delle condizioni microclimatiche. L'obiettivo è ridurre il rischio di infortuni correlati al calore e promuovere comportamenti preventivi adeguati, in un quadro di collaborazione con aziende sanitarie, INAIL e strutture regionali competenti. La misura rafforza la capacità del sistema regionale di rispondere agli impatti sanitari del cambiamento climatico e di proteggere i lavoratori più vulnerabili.

HONSELL

Subemendamento modificativo all'emendamento S 8.3 (S 8.3.1)

"1. Dopo i riferimenti a missione, programma e titolo relativi alla copertura è inserito il capitolo: <<CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49">>."

Nota: Il presente sub-emendamento inserisce il riferimento al capitolo di copertura "70007/S - Provvedimenti legislativi Decreto legislativo n. 118 del 2011, art. 49", in coerenza con quanto correttamente indicato nella Relazione tecnico-finanziaria.

HONSELL

Emendamento modificativo (S 8.4)

"1. Dopo il comma 33 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di prevenire situazioni di grave rischio per la salute e la sicurezza delle persone senza dimora e delle persone migranti presenti sul territorio regionale nei mesi invernali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine per l'attivazione di spazi temporanei di accoglienza dotati dei servizi essenziali necessari a garantire condizioni minime di tutela, protezione e dignità.

33 ter. I Comuni destinatari dei contributi provvedono alla realizzazione e alla gestione degli spazi di cui al comma 20 bis, avvalendosi, mediante procedure di evidenza pubblica, degli enti del Terzo settore e delle organizzazioni con comprovata esperienza nell'accoglienza e nell'inclusione sociale, assicurando ambienti conformi agli standard minimi di sicurezza, igiene, accessibilità e adeguati alla tutela delle persone accolte.

33 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità, tempistiche e obblighi di rendicontazione per l'assegnazione e la gestione dei contributi di cui ai commi precedenti, garantendo omogeneità territoriale e coerenza con le finalità di tutela sociale.

33 quinquies. L'Amministrazione regionale assicura il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate e sulla corretta attuazione degli interventi, anche ai fini della verifica dell'efficacia delle misure e dell'impatto sociale delle azioni attivate.

33 sexies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 4.800.000 euro suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI)>>."

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2026: - 1.600.000 | 2027: - 1.600.000 | 2028: - 1.600.000 |

Nota: L'emendamento propone un intervento organico per rispondere alla vulnerabilità estrema delle persone senza dimora e delle persone migranti durante i mesi invernali, dotando i quattro Comuni capoluogo degli strumenti necessari per attivare spazi temporanei di accoglienza sicuri, adeguati e rispettosi della dignità umana. L'affidamento della gestione ai Comuni, con il supporto degli enti del Terzo settore, consente di valorizzare le competenze già presenti nei territori e di garantire un servizio strutturato e tempestivo. La delibera di Giunta assicura uniformità di criteri e corrette procedure amministrative, mentre il monitoraggio regionale garantisce trasparenza e un uso efficace delle risorse pubbliche. L'intervento propone quindi una misura concreta, immediatamente attivabile e coerente con le finalità di tutela sociale della Regione, volta a prevenire situazioni di pericolo e ad assicurare un livello minimo di protezione alle persone più esposte alle condizioni climatiche avverse.

BALLOCH

Emendamento modificativo (S 8.5)

"1. Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<< 33 bis. Al fine di promuovere l'integrazione e agevolare la comunicazione delle persone con disabilità uditiva della Regione Friuli Venezia Giulia che utilizzano la lingua dei segni italiana (LIS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche per l'anno 2026, le progettualità già avviate ai sensi dell'articolo 8, commi 53, 54 e 55 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025).

33 ter. In attuazione di quanto previsto dal comma 33 bis, le sezioni provinciali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS (ENS) già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 8, commi 53, 54 e 55 della legge regionale 13/2024, presentano, entro il 30 aprile 2026, alla Direzione centrale competente in materia di disabilità apposita domanda, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo delle spese. Sono ammesse a contributo le spese di personale, con particolare riferimento alla figura dei mediatori linguistici.

33 quater. Il contributo è concesso, in via anticipata, in un'unica soluzione, senza prestazione di garanzie, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente, ove sono stabilite anche le modalità e i termini di rendicontazione.

33 quinquies. Al fine di assicurare l'uniformità nei diversi territori regionali, l'ammontare massimo del contributo concedibile ai beneficiari di cui al comma 33 ter, è parametrato, nei limiti delle spese ammissibili e delle risorse stanziate, sulla base della popolazione residente nei territori provinciali, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT disponibile.

33 sexies. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. >>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/___

CASSA 2026 +130.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2026 - 130.000 euro

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 8.6)

"1. Dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di rispondere al bisogno farmaceutico dei cittadini, è autorizzata a concedere contributi alle sedi territoriali del Friuli Venezia Giulia del Banco Farmaceutico,

per sostenere le attività di raccolta di prodotti sanitari e farmaceutici e la loro redistribuzione capillare alle strutture caritatevoli, solidaristiche e di prossimità, destinati a persone che non hanno la possibilità di procurarseli.
33 ter. Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 33 bis provvede la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata di una relazione sull'attività programmata.
33 quater. Per le finalità di cui all'articolo 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/_____).>>"
COPERTURA:
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

| 2026: - 50.000,00 | 2027: - 50.000,00 | 2028: - 50.000,00 |

Nota: Nelle ultime edizioni della Giornata di Raccolta del Farmaco sono stati raccolti e distribuiti medicinali a più di 12 mila persone in difficoltà residenti nella nostra Regione. Si ritiene opportuno sostenere tali iniziative per raggiungere un numero sempre crescente di persone che, in difficoltà economiche, non riescono a rispondere al proprio bisogno farmaceutico, per poi esser prese in carico dal Sistema Sanitario Regionale.

CAPOZZI
Emendamento modificativo (S 8.7)
"1. Dopo il comma 33 è inserito il seguente:
<<33 bis. Al comma 86 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) dopo la parola <<Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti <<e ai Garanti locali dei diritti delle persone private della libertà personale,>>.
33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>"
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 100.000,00 | 2027 |2028 |

CAPOZZI
Emendamento modificativo (S 8.8)
"1. Dopo il comma 33 è inserito il seguente:

<<33 bis. Dopo la lettera d) del comma 2, dell'articolo 52 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è aggiunta la seguente:
<<d bis) sostiene i Comuni che, anche in collaborazione con enti del terzo settore, attivano progetti per fronteggiare l'emergenza freddo sul proprio territorio.>>.
33 ter. Per le finalità di cui alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 6/2006, come aggiunta dal comma 33 bis, è destinata la spesa di 280.000 euro, per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34. (capitolo NI_____)>>."
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 – 280.000,00	2027	2028

CAPOZZI
Emendamento modificativo (S 8.9)
"1. Dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in relazione alle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione di una mappa interattiva dei defibrillatori collegati al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza, costantemente aggiornata e pubblicata sul sito web della Protezione civile della Regione.
33 ter. Per le finalità di cui all'articolo 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2026 e 5.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/_____).>>"
COPERTURA:
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2026: - 5.000,00	2027:	2028:

Nota: Nella nostra Regione è attiva l'App Dae Fvg, sistema di allerta volontari, gestione e localizzazione defibrillatori', ma per consultare la mappa e cercare il defibrillatore più vicino è necessario aver scaricato l'applicazione sul proprio telefono cellulare. Oltre a questo importantissimo strumento si ritiene necessario aprire una pagina sul sito della Protezione Civile regionale contenente le stesse informazioni e la stessa mappatura agevolando la ricerca e accorciando di gran lunga i tempi di ricerca di una strumentazione fondamentale per il tempestivo intervento in caso di necessità.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 8.10)

"1. Dopo il comma 33 è inserito il seguente:

<<33 bis. Al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura e la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, in particolare il diritto alla salute, al fine di evitare trattamenti inumani o degradanti.

b) promozione del reinserimento, per favorire il recupero, l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro dei detenuti, e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e in tutti gli ambiti della vita economico sociale.

33 ter. I progetti di cui al comma 33 bis sono promossi e gestiti da enti pubblici, dagli enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo n. 117/2017, che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione il reinserimento sociale delle persone detenute e dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

33 quater. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 86 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di inclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di spesa e dell'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 33 ter.

33 quinquies. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino al 100 per cento della spesa ammissibile a contributo, nel limite massimo di 25.000 euro. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 86, nonché l'ammissibilità delle spese.

33 sexies. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

33 septies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>"

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 – 100.000,00	2027	2028

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 8.11)

"Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

<<12 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al fine di favorire la

diffusione sul territorio regionale di unità mobili denominate "Jumbo Truck" per lo screening e la prevenzione delle patologie cardiovascolari - tramite esami quali elettrocardiogramma, misurazione della glicemia, del colesterolo e della pressione arteriosa - anche attraverso la collaborazione con progetti sanitari nazionali di prevenzione;

12 ter. I contributi di cui al comma 1 sono destinati agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché alle associazioni e agli enti del Terzo settore operanti sul territorio regionale nel campo della prevenzione sanitaria e cardiovascolare, che presentino progetti volti all'attuazione degli interventi di cui al comma 12 bis;

12 quater. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

a) acquisto, locazione e allestimento dei veicoli "Jumbo Truck" opportunamente attrezzati per gli screening sanitari mobili;

b) acquisizione di strumentazione diagnostica e sanitaria necessaria (quali apparecchi per elettrocardiogramma, dispositivi per la misurazione di glicemia e colesterolo, misuratori di pressione arteriosa ed equipaggiamenti simili);

c) costi per il personale medico, infermieristico e tecnico impiegato nelle attività di screening e prevenzione itineranti;

d) spese di gestione, manutenzione e assicurazione delle unità mobili utilizzate per il progetto;

e) costi per l'organizzazione e la realizzazione di campagne informative e divulgative sul territorio regionale inerenti ai programmi di prevenzione cardiovascolare di cui al presente articolo.

12 quinquies. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per definire i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. Il regolamento stabilisce in particolare i requisiti dei soggetti beneficiari, le procedure per la presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di erogazione dei contributi concessi e le forme di controllo sull'utilizzo delle risorse.

12 sexies. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente un rendiconto dettagliato delle spese sostenute e dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività finanziate, secondo le modalità e i termini fissati dal regolamento di cui al comma 12 quinquies.

12 septies. Per le finalità di cui al comma 1 bis, è autorizzata la spesa di 50.000 euro a valere per le annualità 2026, 2027 e 2028 sulla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri Fondi, Titolo 1 - Spese correnti>>"

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 50.000 | 2027: -50.000 | 2028: - 50.000 |

Nota: La presente disposizione è finalizzata a rafforzare la rete di prevenzione sanitaria sul territorio regionale, promuovendo l'utilizzo di unità mobili per lo screening e il monitoraggio dei principali fattori di rischio cardiovascolare. Tali interventi permettono di raggiungere fasce di popolazione che, per motivi geografici o sociali, accedono con maggiore difficoltà ai servizi diagnostici tradizionali. In particolare, si intende sostenere la diffusione del modello "Jumbo Truck", già sperimentato con successo a livello nazionale anche in Friuli Venezia Giulia attraverso progetti come "Banca del Cuore", che integra prestazioni diagnostiche rapide (ECG, profilo metabolico, pressione arteriosa) con la digitalizzazione dei dati clinici. Il contributo regionale consentirà di cofinanziare mezzi mobili attrezzati, personale sanitario, campagne informative e strumenti digitali per la registrazione e la restituzione dei dati sanitari ai cittadini. L'importo stanziato, pari a euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, consente l'avvio progressivo dell'iniziativa, privilegiando approcci integrati tra sistema sanitario pubblico e soggetti del terzo settore attivi nella prevenzione.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 8.12)

"Dopo l'art. 12 è istituito il seguente:

<<12 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire un maggior accesso alle cure alle fasce più deboli e fragili, è autorizzata a istituire un Fondo regionale per l'esenzione del ticket sanitario ai minori di età compresa tra i 7 e 14 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro, implementando di fatto l'esenzione nazionale così come prevista dall' art. 8 comma 16 della Legge 537/1993;

12 ter. Il Fondo finanzia l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali, diagnostica strumentale, analisi di laboratorio e prestazioni specialistiche territoriali previste dal servizio sanitario regionale, rese ai residenti di età compresa tra 7 e 14 anni;

12 quater. Le Aziende Sanitarie Regionali/ASL procedono all'iscrizione automatica dei beneficiari (minori 7-14 anni residenti nella Regione) nell'anagrafe sanitaria regionale o nel sistema di prenotazione CUP, in modo che alla prestazione sia applicato automaticamente il regime di esenzione così come previsto dal comma 12 bis;

12 quinquies. La Giunta regionale, entro 6 mesi dall'approvazione dell'emendamento, adotta con propria deliberazione le modalità operative e attuative per l'applicazione dell'esenzione, comprensive delle modalità di comunicazione alle famiglie e dei controlli di reddito o residenza laddove previsti;

12 sexies. Per le finalità di cui al 12 bis, si provvede allo stanziamento di 3.000.000 euro complessivi, divisi per 1.000.000 per ciascuna annualità dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. "

Nota: L'emendamento introduce una misura regionale integrativa, omologa a quella nazionale che esenta fino a 6 anni, finalizzata ad agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie delle famiglie con figli minori di età compresa tra i 7 e i 14 anni, attualmente escluse dall'esenzione per età prevista dalla normativa nazionale. L'intervento, indirizzato ai nuclei con reddito familiare inferiore a euro 36.151,98, permette di ridurre la compartecipazione alla spesa sanitaria per visite specialistiche, diagnostica ed esami di laboratorio, favorendo la prevenzione e la cura in un'età caratterizzata da bisogni di assistenza pediatrica e specialistica.

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 1.000.000 | 2027: -1.000.000 | 2028: - 1.000.000 |

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 8.13)

"Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

<<12 bis. Per sostenere la continuità e la qualificazione dei servizi sociali regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un contributo annuale agli assistenti sociali iscritti all'Albo professionale del Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla copertura, fino a un massimo di euro 150, della tassa di iscrizione all'albo medesimo.

12 ter. Il contributo è erogato su richiesta del professionista interessato, previa presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione per l'anno di riferimento.

12 quater. Il contributo di cui al comma 12 bis è concesso con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente.

12 quinquies. Per le finalità di cui al comma 12 bis è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n.20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma n.3 (Altri fondi) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.>>"

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART.49

| 2026: - 150.000 | 2027: -150.000 | 2028: -150.000 |

Nota: L'emendamento interviene a sostegno degli assistenti sociali iscritti all'Albo del Friuli Venezia Giulia, categoria professionale essenziale per il funzionamento dei servizi sociali territoriali. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione e rappresenta un costo fisso annuale che incide in particolare sui giovani operatori e su chi è occupato con contratti precari o part-time. Il contributo regionale fino a 150 euro annui consente di ridurre tale onere e favorisce la permanenza nel sistema regionale, contribuendo alla continuità e alla qualità delle prestazioni rese ai cittadini. Il provvedimento si ispira al principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 32589/2022, che riconosce la natura di spesa strumentale all'attività professionale per il pagamento della quota di iscrizione all'albo quando essa sia condizione per lo svolgimento delle funzioni nell'interesse dell'ente pubblico. La Regione interviene quindi in modo mirato per sostenere una figura cardine del welfare locale, garantendo equità e valorizzazione del ruolo professionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 8.14)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:

<<33 bis. Nell'ambito delle politiche per le persone detenute ed ex detenute di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione sostiene gli interventi e i servizi educativi e di supporto psicologico destinati alle persone detenute negli istituti penitenziari situati sul territorio regionale.>>

<<33 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con le strutture competenti dell'Amministrazione statale di settore, sono stabilite le forme e modalità di sostegno agli interventi e servizi di cui al comma 1.>>

<<33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è, autorizzata la spesa di 800.000 euro a valere per le annualità 2026, 2027 e 2028 sulla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri Fondi, Titolo 1 – Spese correnti>>."

COPERTURA

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S – NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 800.000 | 2027: -800.000 | 2028: -800.000 |

Nota: Le case circondariali come sappiamo sono sovraffollate e questo va a discapito, fra le altre inadempienze costituzionali, ai programmi di cura e riabilitazione dei cittadini privati della libertà. Spesso l'area educativa (pedagogica) e l'area psicologica hanno difficoltà a vedere in tempi brevi, a causa della scarsità di organico, i cittadini e pianificare gli interventi necessari alla loro rieducazione o a bisogni psicologici importanti e talvolta acuti soprattutto nelle fasi di inizio carcerazione, vicino alle udienze o in fase di fine pena. È necessario che l'organico non sia parametrato ai numeri ufficiali di capienza, ma alla vera capienza media/anno delle case circondariali e predisporre di conseguenza l'organico necessario.

LIGUORI, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO
Emendamento modificativo (S 8.15)
"1. Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:
<<33 bis. Al fine di sostenere i disabili visivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF) pari o inferiore a 30.000 euro, un contributo nella misura massima di 400 euro correlato all'acquisto di programmi di sintesi vocale per telefoni cellulari o telefoni cellulari dotati di sintesi vocale che consentono ai disabili visivi l'utilizzo del telefono e delle sue funzioni in modo semplice, veloce ed intuitivo.
33 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 33 bis è presentata all'Azienda sanitaria territorialmente competente sulla base di idonea documentazione.
33 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo, l'ammontare della concessione dei contributi, i termini di presentazione delle domande, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) – Programma m 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028; con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/_____)>>."
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO. LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 400.000,00 | 2027 |2028 |

LIGUORI, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO
Emendamento modificativo (S 8.16)
"1. Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:
<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di una campagna informativa per favorire la richiesta dei contributi erogati ai sensi del. comma 22 dell'articolo 9 della Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di Stabilità 2021).
33 ter. Per le finalità di cui al comma tante è destinata la spesa dl 10.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (N.I. S/_____)>>."
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/5 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 10.000,00 | 2027 |2028 |

Nota: in data 13 dicembre 2024 è stato accolto l'ordine del giorno n. 2 collegato DdL n. 33 «Bilancio di previsione per gli anni

2025-2027» con cui la giunta regionale si è impegnata a valutare di avviare una campagna informativa per favorire la richiesta dei contributi erogati per l'acquisto delle parrucche per pazienti oncologici. Le somme Stanziate per il 2025 (59.000,00) risultano né prenotate, né impegnate in favore delle aziende sanitarie regionali, alla data odierna.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (S 8.17)
"1. Dopo il comma 33 si aggiungono i seguenti:
<<33 bis. Al fine di far fronte ai crescenti bisogni di salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ciascuna delle Aziende sanitarie regionali contributi per un piano straordinario di assunzione di personale da destinare alle Case di Comunità e ai presidi sociosanitari territoriali quali Distretti Sanitari, Centri di Salute Mentale, Consultori familiari, Microaree e portierati sociali.
33 ter. I contributi di cui al 33 bis sono ripartiti alle Aziende sanitarie regionali in parti uguali e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata.
33 quater. Con il decreto di concessione del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 9, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), nonché le modalità di monitoraggio.
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisi in ragione di 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) – Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) – Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>."
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 1.500.000	2027 - 1.500.000	2028 – 1.500.000

Nota: l'emendamento va a stanziare risorse per le finalità contenute nell'ordine del giorno n.18 Collegato al disegno di legge n. 62 << Misure finanziarie multisettoriali 2025 >>, accolto dalla Giunta nella seduta n. 128 del 10 ottobre 2025.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (S 8.18)
"1. Dopo il comma 33 si aggiungono i seguenti:
<<33 bis. Al fine di intervenire per alleviare la complessa condizione delle case circondariali e delle carceri su tutto il territorio regionale, fornendo alternative alla pena detentiva nei casi ammessi dall'amministrazione carceraria e prevenire le problematiche da sovraffollamento delle stesse strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata, di concerto con le direzioni delle case circondariali presenti sul territorio regionale, ad attivare percorsi mirati al reinserimento dei detenuti nella società anche attraverso Centri per l'impiego interni agli istituti penitenziari, Sportelli CPI dedicati a detenuti ed ex detenuti e percorsi GOL (garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) su misura e altre politiche attive del lavoro regionali.
33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivise in ragione di 100.000 euro per ogni anno dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia) – Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>."
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 100.000	2027 – 100.000	2028 -100.000

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (S 8.19)
"1. Dopo il comma 33 si aggiungono i seguenti:
<<33 bis. Con lo scopo di intervenire per migliorare igiene, pulizia e qualità di vita delle cittadine e dei cittadini reclusi negli istituti penitenziari del territorio regionale, nelle circostanze di grave sovraffollamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Case Circondariali del territorio regionale un contributo straordinario per l'acquisto di lavatrici.
33 ter. I contributi di cui al comma 33 bis sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 20.000 euro per ciascuna Casa circondariale. È ammessa la concessione di un solo contributo per soggetto richiedente. È ammissibile a contributo la spesa sostenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
33 quater. La domanda per accedere al contributo straordinario di cui al comma 33 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali dalle stesse Case Circondariali del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>."
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 100.000	2027 -	2028 –

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN
Subemendamento modificativo all'emendamento 8.20 (S 8.19.1)

"1 il comma 33 quinquies dell'emendamento 8.20 è così sostituito:
<<33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro suddivise in ragione di 1.500.000 euro per ogni annualità dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>."
COPERTURA
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
----
l 2026 - 1.500.000 l 2027 - 1.500.000 l 2028 - 1.500.000 l

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (S 8.20)
"1. Dopo il comma 33 si aggiungono i seguenti:
<<33 bis. Al fine di rallentare il progredire della malattia in persone affette da patologie dementigene, favorire l'invecchiamento attivo, ritardare l'istituzionalizzazione e alleviare i carichi di cura in capo a famiglie e caregiver, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ciascuna delle Aziende sanitarie regionali un contributo straordinario per l'apertura di centri diurni, centri d'incontro e socializzazione, memory cafè, atelier della memoria, gruppi di riattivazione cognitiva e attività psicomotorie, in collaborazione con Enti del Terzo Settore e realtà del privato sociale.
33 ter. I contributi di cui al 33 bis sono ripartiti alle Aziende sanitarie regionali in parti uguali e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata.
33 quater. Con il decreto di concessione del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 9, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), nonché le modalità di monitoraggio.
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) – Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) – Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>."
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 500.000 |2027 - 500.000 |2028 – 500.000 |

Nota: l'emendamento va a stanziare risorse per le finalità contenute nell'ordine del giorno n.19 Collegato al disegno di legge n. 62 << Misure finanziarie multisettoriali 2025 >>, accolto dalla Giunta nella seduta n. 128 del 10 ottobre 2025.

CAPOZZI
Emendamento modificativo (S 8.21)

"1. Dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo in Teledermatologia, anche con un esame in Epiluminescenza, l'amministrazione regionale sostiene, in via sperimentale, gli enti del servizio sanitario regionale per svolgere campagne di screening dermatologico, anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti e le istituzioni locali, in base ai dati scientifici che evidenziano le fasce di età più a rischio a breve e lungo termine.
33 ter. Gli enti del servizio sanitario regionale, entro il 15 marzo 2026, presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute un progetto di massima, corredato del piano finanziario per la realizzazione delle attività di cui al comma 33 bis. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissate le modalità di erogazione del contributo, le modalità e i termini di rendicontazione della spesa, nonché di monitoraggio delle attività di progetto.
33 quater. Per le finalità di cui all'articolo 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/_____)>>."
COPERTURA:
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007 NUOVI PROWEDIMENTI LEGISLATIVI

|2026 - 500.000 |2027 |2028 |

GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.22 (8.21.1)
Alla lettera E) dell'emendamento 8.22 sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 34, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========
TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)
==========

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
68697/S CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO REGIONALE ASSOCIAZIONI DIABETICI (CRAD) A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITA' COERENTI CON L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 8 COMMA 34

CASSA 0,00 2026 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

CASSA 0,00 2026 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA 0,00 2026 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 - 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 - 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (S 8.22)
"A) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. All'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 8 (Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 bis, le parole <<e in occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga che si celebra il 26 marzo>> sono soppresse;
b) al comma 2 quinquies, le parole <<, sostenute anche prima della presentazione della domanda ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento>> sono sostituite con le seguenti: <<sostenute nei dodici mesi antecedenti la scadenza del termine di proposizione della domanda stessa>>.
33 ter. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2011, come modificato dal comma 33 bis, si provvede a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/69574)>>.
B) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro Matteo Brunetti" risorse aggiuntive straordinarie per l'adeguamento, tramite interventi edilizi ed impiantistici, del comprensorio sito nel Comune di Paluzza.

33 ter. La domanda di contributo è presentata, entro il 31 marzo 2026, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa e del cronoprogramma attuativo nonché finanziario.
33 quater. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 280.000 euro per l'anno 2026 e di 420.000 per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/62562)>>.
C) Dopo il comma 33, è inserito il seguente:
<<33 bis. Alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 10, è sostituito dal seguente:

<<Art. 10
(Misura dell'indennità di residenza)

1. L'indennità di residenza di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e alla legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali) per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è determinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 221/1968, sulla base dei criteri e dei parametri indicatori di disagio individuati dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 vigente.
2. La misura di riferimento dell'indennità di residenza è fissata in 13.000 euro per singolo beneficiario ed è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.
3. La quota di indennità di residenza spettante viene proporzionalmente determinata in base al valore del punteggio attribuito alle farmacie di cui al comma 1 secondo i criteri, i parametri e le modalità previsti dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 vigente.
4. Ferme le ipotesi di farmacie di nuova istituzione previste dall'articolo 17, comma 2 dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 65 del 19 marzo 2025, qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto carico agli aventi diritto solo per parte dell'anno considerato, il fatturato da considerare ai fini dell'indennità di residenza è quello complessivo dell'anno di riferimento ma la quantificazione dell'indennità è proporzionata all'effettivo periodo di esercizio da parte dell'avente diritto.
5. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende sanitarie regionali entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.>>.
b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis
(Fondo regionale e indennità di solidarietà)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo

502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 65 del 19 marzo 2025 è istituito il Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo, complessivo ai fini IVA, inferiore a 300.000 euro.
2. Le Aziende sanitarie regionali destinano al Fondo di cui al comma 1 gli importi previsti dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 65 del 19 marzo 2025. Il versamento a favore della Regione di tali importi accantonati viene effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 è disciplinato dall'accordo integrativo regionale, che definisce, in considerazione della situazione locale, criteri di erogazione dell'indennità di solidarietà inversamente proporzionali al predetto fatturato.
4. L'Amministrazione regionale, sulla base del numero degli aventi diritto e degli importi spettanti, calcolati secondo i criteri di cui al comma 3, forniti dalle Aziende sanitarie regionali, eroga, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, l'indennità di solidarietà alle farmacie beneficiarie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.>>.
33 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 59/1981, come inserito dal comma 33 bis, previste in complessivi 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) – Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1. (NI E/37332)
33 quater. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 10 bis della legge regionale 59/1981, come inserito dal comma 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/62582)
33 quinquies. Al fine di sostenere le farmacie a basso fatturato, nelle more dell'adozione dell'accordo integrativo regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 65 del 19 marzo 2025, l'Amministrazione regionale, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, in via sperimentale, è autorizzata a erogare alle farmacie beneficiarie di cui all'articolo 10 bis, comma 1, della legge regionale 59/1981 l'indennità di solidarietà sperimentale determinata nel seguente modo:
a) 10.000 euro per le farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA fino a € 150.000;
b) 8.000 euro per le farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA da € 150.001 a € 200.000;
c) 5.000 euro per le farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA da € 200.001 a € 250.000;
d) 2.000 euro per le farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA da € 250.001 a € 299.999.
33 sexies. Le Aziende sanitarie regionali versano alla Regione gli importi accantonati, previsti dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 65 del 19 marzo 2025, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
33 septies. L'Amministrazione regionale, sulla base del numero degli aventi diritto e degli importi

spettanti calcolati secondo i criteri di cui al comma 33 quinquies forniti dalle Aziende sanitarie regionali, eroga, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, l'indennità di solidarietà sperimentale alle farmacie beneficiarie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
33 octies. Le eventuali risorse eccedenti rispetto ai criteri di assegnazione di cui al comma 33 quinquies sono distribuite in maniera proporzionale tra le farmacie aventi diritto. Qualora le risorse risultassero insufficienti per attribuire l'indennità di solidarietà sperimentale a tutte le farmacie aventi diritto, gli importi di cui al comma 33 quinquies sono rideterminati in maniera proporzionale tra le farmacie beneficiarie.
33 nonies. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 33 sexies, previste in 85.000 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1. (NI E/37331)
33 decies. Per le finalità di cui al comma 33 septies, è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/62581)
33 undecies Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 59/1981, come sostituito dal comma 33 bis, si provvede a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/4364)>>.
D) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Progettoautismo FVG Onlus di Tavagnacco un contributo straordinario per la prosecuzione della realizzazione, in comune di Tavagnacco, di una struttura destinata a cohousing abitativo per persone con autismo e loro famiglie, già finanziata ai sensi dell'articolo 8, comma 70 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
33 ter. La domanda di contributo è presentata entro il 30 giugno 2026 alla Direzione competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/62559)>>.
E) Al comma 34 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

==========

TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

==========

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
62559/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE PROGETTOAUTISMO FVG ONLUS DI TAVAGNACCO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA CO-HOUSING ABITATIVO PER PERSONE CON AUTISMO E LORO FAMIGLIE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 2.000.000,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 2.000.000,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 2.000.000,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
62562/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'CASA DEGLI OPERAI VECCHI ED INABILI AL LAVORO MATTEO BRUNETTI' PER L'ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA, TRAMITE INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI, PRESSO IL COMPRENSORIO SITO "NEL COMUNE DI PALUZZA L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 280.000,00 2027 420.000,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 280.000,00 2027 420.000,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

CASSA 0,00 2026 280.000,00 2027 420.000,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti
4771/S CONTRIBUTI AL BANCO ALIMENTARE-COMITATO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA FAME, DELL'EMARGINAZIONE E DELLA POVERTA' E PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 43

CASSA 0,00 2026 30.000,00 2027 30.000,00 2028 30.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 30.000,00 2027 30.000,00 2028 30.000,00

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

---

CASSA 0,00 2026 30.000,00 2027 30.000,00 2028 30.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA 0,00 2026 310.000,00 2027 2.450.000,00 2028 30.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
62581/S EROGAZIONE, PER IL TRAMITE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI, DELL'INDENNITA' DI SOLIDARIETA' ALLE FARMACIE NELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE NELLE MORE DELL'ADOZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 85.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62582/S EROGAZIONE, PER IL TRAMITE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI, DELL'INDENNITA' DI SOLIDARIETA' ALLE FARMACIE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 85.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

CASSA 0,00 2026 85.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA 0,00 2026 85.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
970880/S INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49.

CASSA 0,00 2026 - 30.000,00 2027 -1.898.330,00 2028 -30.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 30.000,00 2027 -1.898.330,00 2028 -30.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
970881/S INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E POLITICHE SOCIALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 280.000,00 2027 -551.670,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 - 280.000,00 2027 -551.670,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 - 310.000,00 2027 -2.450.000,00 2028 -30.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 - 310.000,00 2027 -2.450.000,00 2028 -30.000,00

CONFICONI, CARLI

Subemendamento modificativo dell'emendamento S 8.22.1 (S 8.22.0.1)

"All'emendamento S.8.22.1, alla lettera E), 33 quater, le parole: "150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro" è sostituita dalle parole: "450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro"."

Nota: rimane invariato il capitolo di copertura.

COSTANZA, MAURMAIR

Subemendamento modificativo all'emendamento 8.22.1 (S 8.22.0.2)

"1. Alla Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

==========

TABELLA H

==========

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

|2026 + 50.000 euro l 2027 --- l 2028 ---|

---

s/58313 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - EXTRAFONDO FINALIZZAZIONI REGIONALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO L.R. N. 27 DEL 2018, DECRETO LEGISLATIVO N, 288 DEL 2003, DECRETO LEGISLATIVO N.517 DEL 1999, L.R. N. 22 DEL 2019, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992, L. N. 833 DEL 1978

CASSA 2026 + 50.000 euro

==========

TABELLA K

==========

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

|2026 - 50.000 euro l 2027 --- l 2028 ---|

---

s/9704390 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2026 - 50.000 euro

Nota all'emendamento: Il presente emendamento mira a sostenere le attività di p venzione oncologica in Friuli Venezia Giulia.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (S 8.22.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. In considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, al fine di promuovere la frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e di favorire la permanenza sul territorio di tali professionalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) risorse destinate ad integrare le borse di studio previste dall'articolo 17 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006 (Principi fondamentali per la disciplina

unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale) in favore dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che non vi rinuncino espressamente. Per effetto dell'integrazione, l'ammontare complessivo della singola borsa di studio è fissato in 25.000 euro annui omnicomprensivi, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.

33 ter. I medici iscritti, a decorrere dall'ammissione al triennio 2026 – 2029, al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per mantenere il diritto a percepire l'integrazione regionale di cui al comma 33 bis:

a) conseguono il relativo diploma di formazione specifica, nei termini fissati dalla regolamentazione vigente;

b) si iscrivono alla graduatoria regionale annuale dei medici da incaricare per la medicina generale;

c) partecipano alle procedure per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato come medico del ruolo unico di assistenza primaria nel Servizio sanitario regionale. Tale obbligo permane per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica.

33 quater. L'integrazione regionale di cui al comma 33 bis è revocata in caso di:

a) esclusione dal corso di formazione per giudizio negativo di idoneità secondo quanto previsto dalla regolamentazione del corso;

b) mancato conseguimento del titolo nei termini previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE);

c) interruzione o sospensione della formazione, a esclusione degli impedimenti temporanei per gravidanza e malattia, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 368/1999;

d) risoluzione anticipata del contratto, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 368/1999.

33 quinquies. In caso di revoca del premio di studio ai sensi del comma 33 quater, il medico assegnatario è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito a titolo di integrazione regionale durante tutto il periodo di frequenza, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali.

33 sexies. Nel caso di trasferimento ad altro corso di specialità o ad altra scuola fuori regione prima del conseguimento del diploma di formazione specifica, il medico che ha beneficiato della borsa di studio integrata con fondi regionali è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto percepito a titolo di integrazione regionale ai sensi del comma 33 bis durante tutto il periodo di frequenza del corso di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali.

33 septies. Il medico che ha beneficiato della borsa di studio integrata con fondi regionali e cui viene conferito incarico, a tempo indeterminato, da parte delle Aziende sanitarie regionali del Friuli Venezia Giulia, è soggetto all'obbligo di mantenimento dell'incarico nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica.

33 octies. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 33 septies dipendente dalla condotta del beneficiario, il medico assegnatario della borsa di studio integrata con fondi regionali è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto percepito a titolo di integrazione regionale ai sensi del comma 33 bis durante tutto il periodo di frequenza del corso di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali.

33 novies. I medici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia possono richiedere di beneficiare dell'integrazione regionale di cui al comma 33 bis, a partire dal primo mese

successivo dall'entra in vigore della presente legge e per tutta la rimanente durata di frequenza del corso.
33 decies. Nei casi previsti dal 33 novies, si applica quanto previsto dai commi 33 ter, 33 quater, 33 quinquies, 33 sexies, 33 septies, 33 octies.
33 undecies. Le risorse stanziate a bilancio regionale sono trasferite ad ARCS in proporzione al numero di borse di studio previste per ciascun anno accademico.
33 duodecies. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 33 undecies, entro novanta giorni dalla fine dell'anno accademico di riferimento, ARCS trasmette alla Direzione centrale competente in materia di salute la dichiarazione prevista dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente all'attestazione di assegnazione delle integrazioni di cui al comma 33 bis.
33 ter decies. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 4.800.000 euro suddivisa in ragione di 1.600.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/62592)
33 quater decies. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 33 quinquies, 33 sexies e 33 octies affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028. (NI E/37334)>>.
B) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), per la rimodulazione dell'offerta del servizio sanitario regionale disciplinato dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, (Assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), nonché per adeguare la funzione di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari di cui al decreto legge 31 marzo 2014, n. 52
(Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, al quadro dei mutati bisogni e riorganizzare l'offerta complessiva degli interventi, la Regione, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, adotta un modello organizzativo strutturato in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) unica a livello regionale con capienza di 10 posti letto, integrata nella rete regionale dei servizi per la salute mentale.
33 ter. Per la realizzazione del modello di cui al comma 33 bis, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), con la collaborazione delle Aziende sanitarie regionali e sentite le altre Amministrazioni interessate, redige un documento di analisi avente ad oggetto la ricognizione delle strutture esistenti e disponibili sul territorio regionale, anche da ristrutturare o ampliare, ovvero di spazi per nuova edificazione da adibire a REMS unica e formula una proposta di realizzazione corredata da una descrizione di massima degli interventi da realizzare, anche con riguardo agli aspetti della sicurezza, al quadro economico e al relativo cronoprogramma, in linea con le indicazioni contenute nell'allegato A del decreto del Ministero della Salute 1 ottobre 2012 (Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia).
33 quater. Entro un sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore del Servizio competente, sono trasferite ad ARCS le risorse per la redazione del documento di cui al comma 33 ter e fissati i termini e le modalità di rendicontazione del trasferimento.

33 quinquies. Il documento di cui al comma 33 ter, è trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di salute entro 12 mesi dal trasferimento delle risorse di cui al comma 33 quater.
33 sexies. Per le finalità di cui al comma 33 ter, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI S/62595)>>.
C) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. Per favorire la permanenza e la presenza del personale dipendente del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello dirigenziale, tenuto conto anche delle criticità di impiego del personale degli ultimi anni e dell'attuazione del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), una quota non superiore all'1,25 per cento delle risorse finanziarie regionali stanziate negli anni compresi nel triennio 2026-2028 a titolo di finanziamento per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale di ciascun anno può essere utilizzata, nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica, per la valorizzazione delle professionalità impiegate nei servizi definiti dalle linee di indirizzo e dagli accordi regionali.
33 ter. L'importo annuale da destinare per le finalità di cui al comma 33 bis è determinato con deliberazione della Giunta regionale, adottata per ciascun anno. L'utilizzo delle risorse è sottoposto alle procedure di confronto regionale e contrattazione collettiva decentrata integrativa delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di settore.
33 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, che approva gli esiti del Confronto regionale con le Organizzazioni sindacali, è stabilito il riparto delle risorse riconosciute a ciascun Ente del Servizio sanitario regionale, nonché i meccanismi di monitoraggio sull'impiego delle risorse rispetto agli obiettivi aziendali e regionali strategici prefissati e agli impatti sul sistema.
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/62467)>>.
D) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. Al fine di attivare un progetto sperimentale volto al potenziamento dei servizi sanitari territoriali e al rafforzamento della continuità assistenziale nelle attività di riabilitazione, con particolare riferimento al recupero dei pazienti, residenti nel territorio regionale, che ricorrono a strutture sanitarie di altre regioni per interventi riabilitativi in ambito ortopedico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) al fine di sviluppare e realizzare modelli innovativi e sperimentali di riabilitazione ospedaliera erogati sul territorio regionale.
33 ter. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il progetto innovativo e sperimentale di cui al comma 33 bis. A tal fine, ASUGI presenta tale progetto, con evidenza dell'impatto atteso e degli indicatori al riguardo, comprensivo di cronoprogramma e di piano finanziario, entro il 31 luglio 2026, alla Direzione centrale competente in materia di salute.
33 quater. Per la realizzazione della sperimentazione di cui al comma 33 bis, nel rispetto degli obiettivi sanitari regionali e limitatamente al solo periodo di durata del progetto sperimentale, è consentito ad ASUGI il ricorso a soggetti privati accreditati per l'erogazione delle prestazioni riabilitative, anche in deroga agli accordi vigenti.
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute), Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-

2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (S/62596)>>.

E) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Ferme restando le ordinarie forme di erogazione dei trattamenti e di accreditamento delle strutture sanitarie, al fine di sostenere il diritto alla salute delle persone con disabilità ad alta complessità e con bisogni assistenziali e comportamentali elevati, l'Azienda sanitaria regionale Friuli Occidentale (ASFO) è autorizzata ad avviare un percorso sperimentale ed innovativo, in collaborazione con la Fondazione bambini e autismo ONLUS di Pordenone, per l'erogazione di prestazioni e trattamenti sanitari a favore delle medesime persone. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASFO un contributo straordinario.

33 ter. Con deliberazione di Giunta regionale sono definiti:

a) gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione del percorso sperimentale di cui al comma 33 bis, nonché le modalità di valutazione ai fini dell'eventuale messa a regime;

b) la durata;

c) le prestazioni e i trattamenti sanitari ambulatoriali rientranti nella sperimentazione di cui al comma 33 bis e le relative modalità di rimborso;

d) i criteri di identificazione degli utenti e di accesso alla sperimentazione di cui al comma 33 bis;

e) le modalità e i criteri di monitoraggio.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute), Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (S/62597)>>.

F) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di Spilimbergo è autorizzata ad estendere il progetto pilota per il servizio di telemedicina di cui all'articolo 8, commi 32 e seguenti della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) anche alle persone anziane accolte in altre residenze pubbliche per persone anziane non autosufficienti del territorio regionale. A tal fine, l'ASP di Spilimbergo stipula, nei limiti delle risorse disponibili, con le residenze pubbliche per persone anziane non autosufficienti del territorio regionale, apposite convenzioni per disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni sperimentali inerenti al progetto pilota di telemedicina.

33 ter. In attuazione di quanto previsto dal comma 33 bis, l'ASP di Spilimbergo presenta, entro il 30 giugno 2026, alla Direzione centrale competente in materia di salute, apposita domanda di integrazione del progetto pilota già avviato, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie, e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione nonché quelli di monitoraggio della sperimentazione.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 810.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (S/69756)>>.

G) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di garantire la presa in carico integrata dei minori e rispondere alle loro esigenze di salute, nelle more della definizione della regolamentazione e del conseguente rilascio alle strutture sanitarie e sociosanitarie destinate all'accoglienza di minori, dell'autorizzazione e dell'accreditamento secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), le strutture residenziali e semiresidenziali autorizzate e accreditate ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 158 del 7 dicembre 2022, possono erogare prestazioni infermieristiche ai minori ivi accolti, qualora previste nel progetto personalizzato di presa in carico del minore e concordate con il Servizio sanitario competente.

33 ter. La vigilanza sull'erogazione delle prestazioni infermieristiche di cui al comma 33 bis e gli oneri finanziari delle medesime prestazioni sono a carico dalle Aziende sanitarie regionali.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/4364)>>.

H) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di diffondere e favorire la cultura ed il ruolo del volontario e dell'attività di volontariato l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Friulana Donatori di Sangue (AFDS) di Pordenone, per l'ideazione, l'organizzazione, la promozione e la realizzazione del Congresso Nazionale dei Donatori FIDAS e della sfilata nazionale dei Donatori FIDAS che si terrà a Pordenone nel 2026.

33 ter. La domanda relativa al contribuito di cui al comma 33 bis è presentata, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo delle spese, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 marzo 2026. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2026.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (S/62599)>>.

I) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di assicurare la continuità e l'adeguatezza dell'assistenza a favore degli ospiti della residenza per anziani non autosufficienti "Nobili De Pilosio" di Tricesimo, garantendone la sistemazione temporanea presso altra idonea collocazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tricesimo un contributo straordinario, ad integrazione di quello concesso ai sensi dell'articolo 8, comma 100, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), per far fronte ai maggiori costi determinati dall'incremento dell'importo del canone di locazione e per far fronte ai relativi costi di tutto l'anno 2026, presso altra idonea struttura residenziale.

33 ter. In attuazione di quanto previsto dal comma 33 bis, il Comune di Tricesimo presenta alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo dei costi indicati al comma 33 bis. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione ed è disposta la liquidazione del contributo in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (S/69812)>>.

J) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Italiana Fegato un contributo straordinario per il rinnovo e l'implementazione della strumentazione destinata alle attività di ricerca e istituzionali.

33 ter. La domanda relativa al contribuito di cui al comma 33 bis è presentata, corredata da una relazione tecnico-illustrativa e dal preventivo delle spese, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 marzo 2026. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione è disposta in via anticipata nella misura del 70 per cento senza prestazione di garanzie, anche in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (S/62600)>>.

K) Al comma 34 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

==========

TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

==========

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

62592/S TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) DI RISORSE FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DEDICATE AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 1.600.000,00 2027 1.600.000,00 2028 1.600.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.600.000,00 2027 1.600.000,00 2028 1.600.000,00

PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria

CASSA 0,00 2026 1.600.000,00 2027 1.600.000,00 2028 1.600.000,00

PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore

TITOLO 1 - Spese correnti

62514/S CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI MEDIATORE ESPERTO IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 -55.000,00 2027 55.000,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -55.000,00 2027 55.000,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore

CASSA 0,00 2026 -55.000,00 2027 55.000,00 2028 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

CASSA 0,00 2026 1.545.000,00 2027 1.655.000,00 2028 1.600.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

TITOLO 1 - Spese correnti

69812/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRICESIMO, A PARZIALE COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI PER GARANTIRE LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "NOBILI DE PILOSIO" DI TRICESIMO PRESSO ALTRA IDONEA COLLOCAZIONE L.R. N. 12 DEL 2025 ART. 8 COMMA 10

CASSA 0,00 2026 130.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 130.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

CASSA 0,00 2026 130.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

13181/S INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI GESTANTI IN DIFFICOLTA' L.R. N. 22 Da 2021 ART. 33 COMMA 2/2

CASSA 0,00 2026 243.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 243.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

---

CASSA 0,00 2026 243.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 - Spese correnti

62598/S FINANZIAMENTO ALLA FONDAZIONE COMPA FVG PER LE ATTIVITA' ED I SERVIZI EROGATI L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 34 COMMA 3/3, L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 34 COMMA 3/2, L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 34/3, L.R. N. 4 DEL 2024

CASSA 0,00 2026 83.004,00 2027 142.138,00 2028 100.930,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 83.004,00 2027 142.138,00 2028 100.930,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69614/S CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ACQUISTO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI DESTINATI A FORME DI 'ABITARE INCLUSIVO' PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E CON DISABILITA' L.R. N. 12 DEL 2025 ART. 8 COMMA 149

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 1.117.500,00 2028 2.480.750,00

69615/S CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ACQUISTO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI DESTINATI A FORME DI 'ABITARE INCLUSIVO' PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E CON DISABILITA' L.R. N. 12 DEL 2025 ART. 8 COMMA 149

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 1.117.500,00 2028 2.480.750,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 2.235.000,00 2028 4.961.500,00

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

---

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 2.235.000,00 2028 4.961.500,00

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

TITOLO 1 - Spese correnti

62599/S CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE (AFDS) DI PORDENONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE DEI DONATORI FIDAS E DELLA SFILATA NAZIONALE DEI DONATORI CHE SI SVOLGERANNO A PORDENONE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 120.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 120.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

CASSA 0,00 2026 120.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA 0,00 2026 576.004,00 2027 2.377.138,00 2028 5.062.430,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

62467/S SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE A GARANZIA DEI LEA - QUOTA FINALIZZATA ALLE POLITICHE REGIONALI L. N. 833 DEL 1978, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992, L. N. 662 DEL 1996 ART. 1 COMMA 144, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 ART. 38, DECRETO LEGISLATIVO N. 200 DEL 2022, DECRETO LEGISLATIVO N. 517 DEL 1999, DECRETO LEGISLATIVO N. 288 DEL 2003, L.R. N. 27 DEL 2018, L.R. N. 22 DEL 2019, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 ART. 39

CASSA 0,00 2026 -37.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -37.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

CASSA 0,00 2026 -37.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

62467/S SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE L. N. 833 DEL 1978, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992, L. N. 662 DEL 1996 ART. 1 COMMA 144, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 ART. 38, DECRETO LEGISLATIVO N. 200 DEL 2022, DECRETO LEGISLATIVO N. 517 DEL 1999, DECRETO LEGISLATIVO N. 288 DEL 2003, L.R. N. 27 DEL 2018, L.R. N. 22 DEL 2019, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 ART.39

CASSA 0,00 2026 37.500.000,00 2027 37.500.00,00 2028 37.500.000,00

62595/S SPESE PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI ANALISI AVENTE AD OGGETTO LA RICOGNIZIONE DI STRUTTURE DEL TERRITORIO REGIONALE DISPONIBILI PER ATTUARE UN MODELLO ORGANIZZATIVO STRUTTURATO IN UNA RESIDENZA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA INTEGRATA NELLA RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62596/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (ASUGI) FINALIZZATO ALLO SVILUPPO E ALLA REALIZZAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA EROGATI SUL TERRITORIO REGIONALE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62597/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SPERIMENTALE E INNOVATIVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E TRATTAMENTI SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA' L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 50.000,00 2028 50.000,00

69756/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DI SPILIMBERGO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA DI UN SERVIZIO DI TELEMEDICINA INTERNO ALLA STRUTTURA RESIDENZIALE E DEDICATO ALLE PERSONE ANZIANE IVI ACCOLTE L.R. N. 12 DEL 2025 ART. 8 COMMA 32

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 330.000,00 2028 330.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 38.800.000,00 2027 37.880.000,00 2028 37.880.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
62600/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE ITALIANA FEGATO PER IL RINNOVO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DEDICATA ALLE ATTIVITA' DI RICERCA E ISTITUZIONALI

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

CASSA 0,00 2026 39.000.000,00 2027 37.880.000,00 2028 37.880.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA 0,00 2026 1.500.000,00 2027 37.880.000,00 2028 37.880.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -330.059,00 2027 -133,00 2028 -95,00

970111/S INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE PER SPESA SANITARIA CORRENTE DEGLI ENTI DEL SSR DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 -37.500.000,00 2028 -37.500.000,00

970880/S INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -3.279.000,00 2027 -4.412.005,00 2028 -6.430.335,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -3.609.059,00 2027 -41.912.138,00 2028 -43.930.430,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

970881/S INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E POLITICHE SOCIALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49·

CASSA 0,00 2026 -11.945,00 2027 0,00 2028 - 612.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -11.945,00 2027 0,00 2028 - 612.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -3.621.004,00 2027 -41.912.138,00 2028 - 44.542.430,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -3.621.004,00 2027 -41.912.138,00 2028 - 44.542.430,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (S 8.23) RICOLLOCATO S 9.0.1

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 65 le parole: <<300.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028>> sono sostituite dalle seguenti: <<310.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 110.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028>>.

B) Al comma 66 le parole: <<300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028>> sono sostituite dalle seguenti: <<310.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028>>.

C) Alla lettera n) del comma 5, dopo le parole: <<comma 65>> sono aggiunte le seguenti: <<, per l'importo pari a 300.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028>>.

D) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:

<<135 bis. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella AAA con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2026 di cui agli articoli 9, 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007, in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge regionale 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.

135 ter. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella BBB in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2026. Il finanziamento determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis e 8, della legge regionale 26/2007, è liquidato

in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.

135 quater. Le percentuali di cui alle Tabelle AAA e BBB si applicano fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro. Nel caso in cui le risorse statali per l'esercizio 2026 siano superiori a 10milioni di euro, l'importo eccedente è assegnato alla quota di accantonamento di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007.

135 quinquies. Per gli enti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, comma 6 bis, della legge regionale 26/2007, si applicano le disposizioni di cui ai Capi I, II e VI del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246.

135 sexies. Ai fini dell'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, per il 2026 gli enti e le organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena possono presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora un ente presenti più domande di finanziamento, si considera quella presentata per ultima.

135 septies. Per il 2026 le risorse eccedenti le domande finanziate di una delle graduatorie di cui all'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, possono essere impiegate per lo scorrimento dell'altra graduatoria.

135 octies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti in favore della minoranza linguistica slovena per l'anno 2026:

a) 400.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2026 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena da suddividere in parti eguali, in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge regionale 26/2007; (S/69509)

b) 250.000 euro al Centro studi - Študijski center Melanie Klein per l'acquisto di mobili e di attrezzature, nonché per i lavori di ristrutturazione e di adeguamento della futura sede di Trieste; (NI S/62577)

c) 120.000 euro allo Sklad Mitja Čuk di Trieste per le finalità di cui all'articolo 9, comma 44, lettera k), della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); (S/69807)

d) 70.000 euro al Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 26/2007; (S/5591)

e) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza / Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena; (CAPP 5128/S e 5884/S)

f) 6.000 euro all'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste per i lavori di adeguamento per l'accesso alla sede di Trieste; (NI S/62578)

g) 30.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. di Gorizia e 30.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski Dom di Gorizia per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni. (NI S/62573;62576)

135 novies. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 135 octies, corredate di una relazione illustrativa delle attività ovvero del progetto e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i finanziamenti previsti dal comma 135 octies, lettera a) e lettera f), con il decreto di concessione è disposta la

liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui al comma 135 octies, lettera g), con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui al comma 135 octies, lettere a), d) ed e), sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2026. Per i finanziamenti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 135 octies, sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda. Per i finanziamenti di cui al comma 135 octies, lettera g), si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 246/2015.

135 decies. Per le finalità previste dal comma 135 octies, lettere a), d), e) e g), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e in relazione alla Tabella AAA riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 630.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.

135 undecies. Per la finalità prevista dal comma 135 octies, lettera c), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e in relazione alla Tabella AAA riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.

135 duodecies. Per le finalità previste dal comma 135 octies, lettere b) e f), è destinata la spesa di 256.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.

135 ter decies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella AAA per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.

135 quater decies. Per le finalità previste dal comma 135 ter decies, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 1.040.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. (S/6698)

135 quindecies. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella AAA, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

135 sedecies. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut

(SLORI) di Trieste per i progetti tecnico scientifici per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione svolti in collaborazione con l'Ufficio centrale per la lingua slovena.
135 septies decies. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 135 sedecies, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015 e sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2026.
135 octies decies. Per le finalità di cui al comma 135 sedecies, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e in relazione alla Tabella AAA riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. >> (S/10038)
E) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. Al fine di promuovere lo scambio culturale tra le minoranze linguistiche europee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione temporanea di scopo "Europeada 2028" per le attività propedeutiche e funzionali all'organizzazione e alla gestione della prossima edizione della competizione calcistica riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee denominata "Europeada".
135 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 135 bis, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Ciascuna annualità del finanziamento è liquidata annualmente in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del soggetto beneficiario.
135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per il 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. >> (S/69440)
F) Al comma 136 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

TABELLA AAA

riferita all'art. 9, c. 135 bis (Emendamento D. MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA: RIPARTO DEL FINANZIAMENTO STATALE EX L. N.38/2001 E FINANZIAMENTI AGLI ENTI DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA)

Art. 18, L.R. 26/2007 (Art. 16 legge 38/2001) Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena	66%
Art. 19, L.R. 26/2007 (Art. 8 legge 38/2001) Contributi statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia	22%
Art. 20, L.R. 26/2007 (Art. 21 legge 38/2001) Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena	4,5%
Art. 18 ante, c. 1 bis, L.R. 26/2007 Percentuale riferita alla quota di accantonamento	7,5%
TOTALE	100%

TABELLA BBB
riferita all'art. 9, c. 135 ter (Emendamento D. MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA: RIPARTO DEL FINANZIAMENTO STATALE EX L. N.38/2001 E FINANZIAMENTI AGLI ENTI DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA)

CATEGORIA DI INTERVENTO	% di finanziamento della categoria di intervento	% di finanziamento agli enti nell'ambito della categoria di intervento
Enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena (Art. 18, c. 3, L.R. n. 26/2007) – Di cui:	25,00%	
Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste		*52,29%*
Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia		*17,69%*
Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD)		*12,06%*
Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste		*4,45%*
Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD)		*9,38%*
Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste		*4,13%*
Totale parziale dell'art. 18, c. 3, L.R. n. 26/2007		*100,00%*
Enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico (Art. 18, c. 4, L.R. n. 26/2007) – Di cui:	13,30%	
Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste		*31,00%*
Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste		*49,00%*

Associazione Združenje Kinoatelje di Gorizia		*8,00%*
Istituto per la cultura slovena APS (UD)		*12,00%*
Totale parziale dell'art. 18, c. 4, L.R. n. 26/2007		*100,00%*
Enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali (Art. 18, c. 4 bis, L.R. n. 26/2007) – Di cui:	11,70%	
Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste		*71,54%*
Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia		*14,23%*
Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia		*14,23%*
Totale parziale dell'art. 18, c. 4 bis, L.R. n. 26/2007		*100,00%*
Organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive (Art. 18, c. 5, L.R. n. 26/2007) – Di cui:	11,00%	
Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia		*34,85%*
Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste		*12,88%*
Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia		*12,88%*
Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste		*39,39%*
Totale parziale dell'art. 18, c. 5, L.R. n. 26/2007		*100,00%*
Programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all'art. 5 della L.R. 26/2007, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive e aderiscono agli organismi a carattere associativo o federativo di cui all'art. 18, c. 5, L.R. 26/2007 (Art. 18, c. 8 L.R. n. 26/2007) – Di cui:	7,50%	
Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia		*34,00%*
Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste		*17,00%*
Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia		*17,00%*
Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste		*32,00%*
Totale parziale dell'art. 18, c. 8, L.R. n. 26/2007		*100,00%*
Enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena (Art. 18, c. 6, L.R. n. 26/2007) – Di cui:	26,00%	
Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste		*48,40%*
Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia		*13,70%*
Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste		*14,60%*
Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia		*10,50%*
Mladinski dom di Gorizia		*5,80%*
Taborniki sloveni in Italia - Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala Trieste-Gorizia		*0,60%*

Associazione scout sloveni in Italia - Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO)		*0,60%*
Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone		*5,80%*
Totale parziale dell'art. 18, c. 6, L.R. n. 26/2007		*100,00%*
Enti e organizzazioni che curano la gestione di attività sociali, educative e ricreative di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena Art. 18, c. 6 bis, L.R. n. 26/2007 – Di cui:	2,54%	
Sklad Mitja Čuk di Trieste		*35,60%*
Circolo di attività culturali, sportive ed assistenziali - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste		*28,80%*
Centro studi - Študijski center Melanie Klein		*35,60%*
Totale parziale dell'art. 18, c. 6 bis, L.R. n. 26/2007		*100,00%*
Sostegno enti per attività e servizi educativi, sviluppo scambi culturali e attività giovanili anche transfrontaliere (Art. 18, c. 9, L.R. n. 26/2007)	1,44%	
Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena realizzate da enti della minoranza slovena anche in collaborazione tra loro (Art. 18, c. 10, L.R. n. 26/2007)	1,52%	
TOTALE Interventi ex art. 18, L.R. n. 26/2007	100%	

CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO
Emendamento modificativo (S 8.24)
"*1. Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:*
<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) proprietarie di defibrillatori semiautomatici o automatici (DAE) installati sul territorio regionale un contributo straordinario, per l'anno 2026, a copertura delle spese sostenute per la manutenzione dei dispositivi, anche se non collegati al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza–urgenza.
33 ter. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sono definite le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, le tipologie di spese ammissibili a rendiconto, le modalità di concessione e rendicontazione del contributo, compresa la documentazione comprovante la spesa effettuata da produrre, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La procedura valutativa è svolta secondo la modalità a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000 e si conclude entro il termine di centottanta giorni dal termine di presentazione della domanda. Ogni associazione può presentare un'unica domanda.
33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>."
Tabella H di cui al comma 34 dell'art. 8
MISSIONE 13 (Tutela della salute)
PROGRAMMA 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
Titolo n. 1 (Spese correnti)
CAPITOLO _____ N/I

| *2026: + 50.000* | *2027: ---* | *2028: ---*

COPERTURA:
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 50.000| 2027: --- | 2028: ---

PELLEGRINO
Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.25 (S 8.24.1)
"Al Comma 33 bis la parola <<spontanei>> viene eliminata."
CAPITOLO DI DESTINAZIONE
S/NI
| 2026 + 100.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |
CASSA 2026 + 100.000 euro
CAPITOLO DI COPERTURA
s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 4xx
| 2026 – 100.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |
CASSA 2026 – 100.000 euro
Nota: La soppressione del termine «spontanei» dopo la parola «aborti» è finalizzata a garantire che il contributo finanziario sostenga un servizio di supporto psicologico rivolto a tutte le donne che hanno vissuto un'interruzione di gravidanza, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata. La formulazione vigente rischia infatti di circoscrivere l'intervento ai soli aborti spontanei, escludendo le interruzioni volontarie di gravidanza ai sensi della legge 194/1978, le interruzioni terapeutiche per grave pericolo per la vita o la salute fisica e psichica della donna, nonché le interruzioni correlate a gravi patologie o malformazioni fetali e quelle conseguenti a violenza sessuale. In tutte queste fattispecie, la letteratura scientifica evidenzia un impatto psichico rilevante e la possibile insorgenza di quadri ansioso-depressivi e reazioni traumatiche, per i quali è indicato un percorso di presa in carico psicologica strutturata. L'eliminazione del riferimento allo "spontaneo" assicura pertanto un accesso non discriminatorio al servizio, in coerenza con il principio di tutela della salute come diritto fondamentale (art. 32 Cost.), e consente di modellare l'intervento sulla complessità delle esperienze di interruzione di gravidanza, garantendo una risposta appropriata ai bisogni di tutte le donne coinvolte.

GIACOMELLI, MAURMAIR
Emendamento modificativo (S 8.25)
"1. Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:
<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 100.000 euro al fine di sostenere i costi per il progetto sperimentale triennale di supporto psicologico alle donne che hanno subito aborti spontanei, avvalendosi di collaborazioni territoriali.
33 ter. Il contributo di cui al comma 33 bis è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34 (capitolo di nuova istituzione s/_____)."
CAPITOLO DI DESTINAZIONE
S/NI

| 2026 + 100.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CASSA 2026 + 100.000 euro
CAPITOLO DI COPERTURA
s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 4xx
---
| 2026 - 100.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CASSA 2026 - 100.000 euro
Nota: La poliabortività e abortività rappresenta una delle esperienze più dolorose e destabilizzanti che una donna e una coppia possano vivere. Ogni aborto spontaneo non è soltanto un evento clinico, ma un lutto vero e proprio, con ripercussioni profonde sul benessere emotivo, relazionale e sociale. Nella nostra regione, i numeri più recenti parlano di circa 1.600 aborti spontanei l'anno, un dato che rende evidente quanto il tema non sia marginale e quanto sia urgente strutturare risposte adeguate. Attualmente, pur esistendo un centro di eccellenza regionale in Ginecologia, ostetricia e procreazione medicalmente assistita, quale l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, non è ancora previsto un servizio stabile e dedicato di supporto psicologico per le donne che affrontano aborti. Questo rappresenta un vuoto significativo, perché la scienza e l'esperienza clinica dimostrano che la dimensione psicologica è parte integrante e non accessoria del percorso di cura. Per molte donne l'abortività genera senso di colpa, fallimento, ansia anticipatoria, paura del futuro e, nei casi più complessi, veri e propri stati depressivi e traumatici. Senza un adeguato accompagnamento, il rischio concreto è che chi ha vissuto più perdite possa rinunciare definitivamente alla ricerca di una maternità, non tanto per impossibilità fisiologica, perché spesso una gravidanza evolutiva successiva è possibile, quanto per la mancata elaborazione del lutto e per il senso di abbandono percepito, andando a influire oltretutto sulla denatalità. Proprio per questo, diventa essenziale sperimentare, col fine di rendere strutturale e permanente, un modello di supporto psicologico dedicato, integrato all'interno del percorso clinico e replicabile in tutta la regione. Un servizio multidisciplinare che accolga la donna (e, quando opportuno, la coppia), la accompagni nel percorso emotivo, fornisca strumenti di resilienza e di gestione dell'ansia e garantisca continuità fra ospedale, territorio e servizi di riferimento. Investire in questo tipo di supporto non ha solo valore umano e sanitario, ma anche sociale. Ogni aborto spontaneo è una perdita che coinvolge l'intera comunità, e ogni donna che si sente sostenuta nel proprio dolore è una cittadina che viene messa nelle condizioni di ritrovare fiducia, serenità e progettualità. Per tutte queste ragioni, diventa sempre più urgente che la Regione promuova e renda stabile un modello di presa in carico psicologica partendo proprio dal proprio centro di eccellenza quale l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, trasformandolo in una buona pratica regionale da estendere in modo uniforme e accessibile. Garantire sostegno a chi affronta l'abortività significa non solo curare un dolore profondo, ma anche favorire un futuro possibile, più sicuro e più umano per le donne, le famiglie e l'intera collettività.

GRILLI, DI BERT
Subemendamento modificativo all'emendamento 8.26 (S 8.25.1)
"1. L'emendamento 8.26 è così modificato: <<Al comma 33 quarter la dicitura <<è destinata la spesa di 130.000 per l'anno 2026>>, viene sostituita da <<è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026>>.>>."

GRILLI, BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, BOLZONELLO, MAZZOLINI, POLESELLO, LIRUTTI
Emendamento modificativo (S 8.26)
"1. Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e sociali a favore delle persone con disabilità divenute anziane e accolte nel "Centro Diurno S. Maffei" di Trieste e nelle more del completo riordino di quanto previsto dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario, per l'anno 2026, al fine assicurare la prosecuzione, nel "Centro Diurno S. Maffei" di Trieste, dei trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
33 ter. In attuazione del comma 33 bis, il contributo straordinario è trasferito, in via anticipata, al Comune di Trieste. Con il decreto di concessione del Direttore del Servizio competente della Direzione

centrale competente in materia di politiche sociali sono stabilità le modalità di rendicontazione.
33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa di 130.000 per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>."
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
S/NI
CASSA -- |2026 + 80.000,00 |2027 -- |2028 --
CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118
CASSA -- |2026 - 80.000,00 |2027 -- |2028 --
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

GRILLI, DI BERT, BERNARDIS, BOLZONELLO, POLESELLO, MORANDINI, LIRUTTI
Subemendamento modificativo all'emendamento 8.27 (S 8.26.1)
"1. L'emendamento 8.27 è così modificato:
a) al comma 33 quater la dicitura <<è destinata la spesa di 120.000 per l'anno 2026>>, viene sostituita da <<è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026>>;
b) nella tabella relativa al capitolo di copertura l'importo relativo per l'anno 2026 <<120.000>> è sostituito con <<200.000>>."
Nota: il subemendamento integra lo stanziamento iniziale, passando dagli originari 120.000 euro agli attuali 200.000 euro.

GRILLI, LIRUTTI, BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, BOLZONELLO, MAZZOLINI, POLESELLO
Emendamento modificativo (S 8.27)
"1. Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<< 33 bis. Al fine di dare attuazione agli interventi a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) l'Amministrazione regionale è autorizzata a rifinanziare, per l'anno 2026, le progettualità avviate ai sensi dell'articolo 8, comma 45, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025).
33 ter. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa. Sono ammissibili le spese sostenute dall' 1 gennaio 2026. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa di 120.000 per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. >>. (Cap S/69573)"
CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118
|2026 - 120.000,00 |2027 -- |2028 --

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata
Nota: Questo emendamento per rifinanziare il contributo agli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per la creazione di sportelli informativi rivolti alle persone con disabilità e/o non autosufficienti.

GRILLI, DI BERT
Subemendamento modificativo all'emendamento 8.28 (S 8.27.1)
"1. L'emendamento 8.28 è così modificato:
<<Al comma 33 bis la dicitura <<al fine di>>, viene sostituita da <<per adeguare gli spazi dove>>.>>."

GRILLI, BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, BOLZONELLO, LIRUTTI, POLESELLO, MAZZOLINI
Emendamento modificativo (S 8.28)
"1. Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:
<<33 bis. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro alla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione per sostenere l'acquisto di attrezzature ed arredi, oltre all'attivazione di un sistema LETIsmart, al fine di avviare ed allestire percorsi di formazione volti all'inclusione socio lavorativa delle persone disabili, specificatamente non vedenti o ipovedenti.
33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis, la Cooperativa Sociale Trieste Integrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale la domanda di contributo corredata dal quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.>>."
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
S/NI
CASSA -- |2026 + 50.000,00 |2027 -- |2028 --
CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118
CASSA -- |2026 - 50.000,00 |2027 -- |2028 --
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata
Nota: Con il presente emendamento si intende finanziare specifiche attività della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas, a supporto delle persone con disabilità, con particolare attenzione a quella visiva, per affrontare in maniera ottimale dei percorsi di formazione volti all'inclusione socio lavorativa.

BUNA, BUDAI, GHERSINICH
Emendamento modificativo (S 8.29)
"1. All'articolo 8, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI un contributo straordinario per la revisione periodica dei defibrillatori collocati presso le associazioni e società sportive che ne facciano richiesta.
33 ter. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 33 bis è presentata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di salute, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di spesa. Con il

decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2026-2028. Capitolo S/NI
33 quinquies. Agli oneri di cui al comma 33 quater si provvede mediante prelievo per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Capitolo S/970090.>>."
Nota tecnica: Con l'emendamento si concede al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI un contributo straordinario per la revisione periodica dei defibrillatori collocati presso le associazioni e società sportive che ne facciano richiesta.

BUNA, BUDAI, CALLIGARIS, GHERSINICH
Emendamento modificativo (S 8.30)
"1. All'articolo 8, dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. All'articolo 8, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) le parole <<entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile 2026>>.
33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 60.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. Cap. S/69571
33 quater. Agli oneri di cui al comma 33 ter si provvede mediante prelievo per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>."
Nota tecnica: Il presente emendamento stanzia un contributo alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) per la prosecuzione di un progetto pilota sperimentale per attività di sensibilizzazione e promozione della conoscenza del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e attività a supporto delle famiglie interessate da ADHD, anche attraverso formazione specifica.

PELLEGRINO, CAPOZZI, HONSELL
Subemendamento modificativo all'emendamento 8.31 (S 8.30.1)
"Al comma 33 bis, così come introdotto dall'emendamento 8.31, le parole <<10.000,00 euro>>, sono sostituite dalle seguenti: <<60.000,00 euro>>."
COPERTURA
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1- SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART.49

| 2026: - 60.000 | 2027: - | 2028- |

Nota: Il subemendamento mira ad aumentare il fondo destinato alle aziende sanitarie regionali per la sterilizzazione e l'inserimento dei microchip nei gatti domestici.

BUNA

Emendamento modificativo (S 8.31)

"1. All'articolo 8 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 10.000,00 euro a favore delle aziende sanitarie regionali, al fine di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione e/o all'inserimento del microchip ai gatti domestici.

33 ter. I contributi di cui al comma 33 bis sono concessi per la dotazione di microchip fino a tre felini per nucleo familiare e/o per la sterilizzazione fino a tre felino per nucleo familiare mediante personale proprio qualificato o convenzionato con il servizio veterinario di ciascuna azienda, a chi è in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare con valore pari o inferiore a 30.000,00 euro.

33 quater. I contributi di cui al comma 33 bis sono concessi fino a esaurimento delle risorse stanziate a bilancio.

33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 10.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma xx. Capitolo S/NI

33 sexies. Agli oneri di cui al comma 33 quinquies si provvede mediante prelievo per pari importo a valere a valere della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>"

Nota tecnica: Con l'emendamento si intende assegnare risorse sufficienti a favore delle aziende sanitarie regionali al fine di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione e/o all'inserimento del microchip ai gatti domestici.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (S 8.32)

"1. All'articolo 8, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di identificare precocemente difficoltà di sviluppo delle funzioni cognitive dei nati gravemente pretermine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste un contributo per prosecuzione del progetto pilota di estensione del follow up dei nati pretermine già avviato ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali).

33 ter. In attuazione di quanto previsto dal comma 33 bis, il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e relativo piano finanziario di massima, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 aprile 2026. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 15.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. _ (_____) - Programma n. _ (_____) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. Cap. S/NI

33 quinquies. Agli oneri di cui al comma 33 quater si provvede mediante prelievo per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>."

Nota tecnica: Con l'emendamento si sostengono progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato che forniscono sostegno ai genitori di bambini nati prematuri o a rischio.

SPAGNOLO
Emendamento modificativo (S 8.33)
"1. All'articolo 8, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere contributi ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per l'attuazione di campagne e interventi sperimentali finalizzati al contenimento e alla gestione della popolazione di piccioni e colombi presenti nei centri urbani.
33 ter. I contributi di cui al comma 33 bis sono destinati a finanziare:
a) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul corretto rapporto con la fauna urbana e sul divieto di alimentazione dei piccioni e dei colombi;
b) interventi per la limitazione della presenza dei piccioni e dei colombi mediante metodi ecologici e non cruenti, inclusi l'installazione di dissuasori fisici, la gestione delle fonti alimentari e l'utilizzo di sistemi di controllo della fertilità;
c) attività di monitoraggio delle popolazioni urbane di piccioni e colombi;
d) interventi di pulizia straordinaria e sanificazione delle aree pubbliche maggiormente interessate dal fenomeno.
33 quater. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sono definite le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, le tipologie di spese ammissibili a rendiconto, le modalità di concessione e rendicontazione del contributo, compreso l'elenco analitico della documentazione giustificativa spese sostenute, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La procedura valutativa è svolta secondo la modalità a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 e si conclude entro il termine di centottanta giorni dal termine di presentazione della domanda. Ogni Comune può presentare un'unica domanda.
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 80.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. _ (_____) e sul Programma n. _ (_____) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2026-2028. Capitolo S/NI
33 sexies. Agli oneri di cui al comma 33 quinquies si provvede mediante prelievo per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Capitolo S/970090>>."
Nota tecnica: Con tale norma si provvede a concedere contributi ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per l'attuazione di campagne e interventi sperimentali finalizzati al contenimento e alla gestione della popolazione di piccioni e colombi presenti nei centri urbani.

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, CONFICONI, COSOLINI, MENTIL, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (S 8.34)
"All'articolo 8, dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. Al fine di garantire una tempestiva e diffusa presa in carico delle problematiche afferenti a situazioni di disagio psicologico, e per favorire l'emersione delle situazioni di violenza psicologica e fisica, con particolare riferimento alle donne e ai minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della Regione, o alle reti di Comuni, che hanno attivato servizi di supporto e consulenza psicologica un contributo straordinario per la gestione e il rafforzamento delle attività già poste in essere.

33 ter. Le modalità di gestione del contributo di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33 quater. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 33 bis è presentata dal Comune interessato alla Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità entro il 30 maggio 2025, corredata dalla relazione illustrativa delle attività, comprensiva dei soggetti coinvolti, degli obiettivi, e degli indicatori di valutazione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
33 quinquies). Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 150.000,00 euro, suddivisa in ragione di 50.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (Capitolo di nuova istituzione).>>"
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 50.000,00	*2027: - 50.000,00*	*2028- 50.000,00*

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 50.000,00 euro per l'anno 2026
- 50.000,00 euro per l'anno 2027
- 50.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, FASIOLO, CARLI, CONFICONI, MORETTI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.35)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:
<<33 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire la continuità, l'efficacia e la sostenibilità delle progettualità avviate nell'ambito della Missione 5 del PNRR – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", istituisce il "Fondo regionale per la continuità delle politiche sociali PNRR – M5C2".
33 ter. Il Fondo è finalizzato a sostenere gli Ambiti territoriali e i Comuni nella prosecuzione, nel consolidamento e nell'implementazione delle azioni e dei servizi attivati nell'ambito dei programmi finanziati dal PNRR, con particolare riferimento agli interventi rivolti alle infrastrutture sociali, ai servizi alla famiglia, al rafforzamento delle comunità e al supporto del terzo settore.
33 quater. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) garantire la continuità delle misure avviate dagli Ambiti territoriali al termine dei finanziamenti PNRR;
b) sostenere gli oneri gestionali, organizzativi e amministrativi connessi alla prosecuzione delle progettualità;
c) favorire il consolidamento dei modelli innovativi di welfare locale introdotti attraverso gli interventi della Missione 5, Componente 2;
d) promuovere interventi integrativi e complementari volti al rafforzamento e alla diffusione dei servizi sociali di prossimità.

33 quinquies. Con successiva delibera di Giunta sono definite:
a) le modalità di allocazione e riparto del Fondo tra gli Ambiti territoriali e i Comuni beneficiari;
b) i criteri di accesso alle risorse;
c) le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi finanziati.
33 sexies. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 40.000.000,00 euro, suddivisa in ragione di 10.000.000,00 euro per il 2026 e 15.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (capitolo di nuova istituzione).>>"
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 10.000.000,00	*2027: - 15.000.000,00*	*2028- 15.000.000,00*

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 10.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 15.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 15.000.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, FASIOLO, CARLI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.36)
"All'articolo 8, dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. Per favorire l'equilibrio tra lavoro e vita familiare del personale del Servizio sanitario regionale, soprattutto in relazione a reperibilità notturna, turni di emergenza e necessità organizzative flessibili, la Regione Friuli Venezia Giulia autorizza l'attivazione di nidi aziendali operativi 24 ore su 24 in ogni struttura ospedaliera delle Aziende del Servizio sanitario regionale.
33 ter. I nidi aziendali previsti dal comma 33 bis costituiscono servizi educativi rivolti ai figli dei dipendenti delle Aziende sanitarie e garantiscono accoglienza anche durante la notte, nei giorni festivi e prefestivi, con modalità organizzative adeguate alla turnazione del personale sanitario e alle concrete esigenze del servizio.
33 quater. Le Aziende sanitarie, singolarmente o in forma associata, possono provvedere direttamente all'istituzione e alla gestione dei nidi aziendali oppure affidarne la gestione a enti pubblici o privati qualificati, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia di servizi per la prima infanzia.
33 quinquies. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di attuazione, i criteri di accesso, i requisiti strutturali e organizzativi dei nidi aziendali attivi h24, nonché le forme di coordinamento tra le Aziende sanitarie e gli eventuali soggetti esterni incaricati della gestione.
33 sexies Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di euro 12.000.000,00 in ragione di euro 4.000.000,00 per ciascuna annualità 2026-2028, a valere sulla MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2025-2027. con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI/S __)>>."

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 4.000.000,00	*2027: - 4.000.000,00*	*2028- 4.000.000,00*

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 4.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 4.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 4.000.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, CONFICONI, MENTIL

Emendamento modificativo (S 8.37)

"All'articolo 8, dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Per dare concreta attuazione a quanto previsto in materia di reinserimento abitativo dall'articolo 51, comma 2, lettera c) della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione promuove – in collaborazione con enti locali, aziende sanitarie locali, istituti penitenziari ed enti del terzo settore – interventi mirati a offrire soluzioni abitative temporanee e accompagnate alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione e agli ex detenuti che si trovano in situazioni di fragilità sociale o economica.

33 ter. Le soluzioni abitative possono includere:

a) ospitalità in strutture a bassa soglia o in appartamenti con supporto sociale;

b) iniziative di co-housing e altre forme di convivenza con sostegno dedicato;

c) percorsi di housing first o housing led;

d) contributi per favorire l'accesso alla casa o il mantenimento dell'alloggio, anche tramite strumenti di intermediazione abitativa o garanzie per il pagamento del canone.

33 quater. La Regione sostiene tali interventi attraverso bandi, accordi di programma o ulteriori forme di co-progettazione, promuovendo un modello di presa in carico integrata da parte dei servizi territoriali competenti. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità operative e priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33-bis, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000,00 euro di cui euro 400.000,00 per l'anno 2026 e euro 400.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a valere sulla Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 - Spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella H di cui al comma 34. "

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| *2026: - 400.000,00* | *2027: - 400.000,00* | *2028- 400.000,00* |

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 400.000,00 euro per l'anno 2026
- 400.000,00 euro per l'anno 2027
- 400.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, CONFICONI, MORETTI, COSOLINI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.38)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:
<<33 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce il "Fondo regionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" destinato al rafforzamento delle misure di sostegno e dei servizi di supporto e accompagnamento delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico nel percorso verso l'autonomia, ad integrazione e ampliamento delle misure già attive a livello nazionale.
33 ter. Con successivo provvedimento di legge saranno disciplinate le modalità di erogazione dei sostegni economici ai nuclei familiari destinatari del fondo di cui al comma 33 bis.
33 quater. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 60.000.000,00 euro, suddivisa in ragione di 20.000.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (capitolo di nuova istituzione).>>"
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| *2026: - 20.000.000,00* | *2027: - 20.000.000,00* | *2028- 20.000.000,00* |

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 20.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 20.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 20.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, MENTIL, CARLI
Emendamento modificativo (S 8.39)
"Dopo il comma 33 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
33 bis. Al fine di garantire un'adeguata offerta di servizi alle persone anziane non autosufficienti affette da disturbi del comportamento correlati a demenze degenerative, in primis il morbo di Alzheimer, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Umberto I" di Pordenone per la realizzazione, di un primo lotto del Centro Alzheimer di Porcia.
33 ter. Per le finalità di cui al comma 20 bis) è destinata la spesa complessiva di 5.000.000,00 di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI/S __)"."

Copertura:

==========

TABELLA K relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

2026: - 5.000.000,00	*2027: --*	*2028: --*	

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CELOTTI, CARLI, MENTIL

Emendamento modificativo (S 8.40)

"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:

<<33 bis. Al fine di sostenere le azioni previste dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, è istituito il Piano straordinario di assunzioni per il funzionamento delle Case della Comunità, di seguito denominato Piano straordinario.

33 ter. Le Direzioni dei distretti sanitari, in collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni del territorio di competenza nonché con rappresentanze dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, redigono il profilo di salute relativo ai territori di riferimento delle Case della Comunità insistenti sul distretto. Il profilo, in particolare, di salute individua:

a) le priorità di intervento sociosanitario;

b) le condizioni di cronicità, fragilità e disabilità maggiormente rilevanti;

c) le fasce di popolazione a maggior rischio ai fini della prevenzione sociosanitaria, con particolare riferimento ai giovani;

d) eventuali peculiari esigenze epidemiologiche e organizzative dei territori;

e) i modelli organizzativi e operativi ritenuti idonei per l'erogazione delle attività previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

33 quater. Sulla base del profilo di salute di cui al comma 33 ter, le Direzioni dei distretti sanitari verificano le risorse professionali disponibili a operare presso le Case della Comunità, definendo il fabbisogno di personale necessario per l'assolvimento delle funzioni previste. Il fabbisogno è suddiviso per aree professionali, ivi comprese le figure mediche, infermieristiche, sociosanitarie, amministrative e di supporto. Le Direzioni dei distretti trasmettono il fabbisogno alle competenti Direzioni generali delle Aziende sanitarie.

33 quinquies. Le Direzioni generali delle Aziende sanitarie verificano la coerenza del fabbisogno trasmesso ai sensi del comma 33 quater, provvedono alla relativa validazione e lo inoltrano alla Regione ai fini della definizione del quadro regionale del fabbisogno.

33 sexies. La Regione, sulla base dei fabbisogni validati e nel rispetto della programmazione sanitaria vigente, autorizza le Aziende sanitarie ad attivare le procedure di reclutamento del personale necessario al funzionamento delle Case della Comunità. Il personale reclutato è assegnato agli organici aziendali del Servizio sanitario regionale ed è formato o avviato alla formazione nell'ambito delle cure primarie, secondo le modalità stabilite dalla Regione.

33 septies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le procedure, gli standard organizzativi e le modalità di monitoraggio del Piano straordinario.
33 octies. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 7.500.000,00 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000,00 di euro per il 2026 e 3.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34 (Capitolo S/Nuova istituzione)>>."
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 1.500.000,00	*2027: - 3.000.000,00*	*2028- 3.000.000,00*

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 1.500.000,00 euro per l'anno 2026
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, MORETTI, CARLI, FASIOLO, CONFICONI, COSOLINI, MENTIL, POZZO
Emendamento modificativo (S 8.41)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:
<<33 bis. Dopo l'articolo 42 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è aggiunto il seguente:

<<Art 42 bis

(Fondo regionale per l'emergenza freddo)

1. La Regione istituisce il Fondo regionale per l'emergenza freddo, destinato all'attivazione o al potenziamento dei servizi di bassa soglia rivolti alle persone senza dimora presenti in regione.
2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di servizi volti in particolare a:
a) attivare/potenziare l'accoglienza notturna delle persone senza dimora;
b) attivare/potenziare i servizi di équipe di strada, prevedendo anche la distribuzione di generi di conforto legati alla stagione più fredda;
c) attivare/potenziare i servizi diurni rivolti alle persone senza dimora;
d) favorire la presa in carico integrata delle persone senza dimora e l'accesso ad un percorso di accoglienza e inclusione sociale;
3. Le modalità di gestione del Fondo, l'individuazione delle realtà comunali a più alto rischio, con particolare riferimento alle quattro città ex capoluogo di provincia e la tipologia dei servizi di cui al comma 2, sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In via transitoria, per la stagione invernale in corso, le quattro città ex capoluogo di Provincia possono richiedere la concessione di contributi, a valere sul Fondo per l'annualità 2026, per un importo non superiore a euro 150.000,00, a copertura delle spese sostenute direttamente per le finalità di cui al comma 2 che non beneficino già di altri contributi statali o rientrino in progetti destinatari di altri

finanziamenti. Le domande di concessione di contributo, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e delle spese sostenute, sono presentate alla Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità entro il 30 maggio 2026."

33 ter. Per le finalità previste dall'articolo 42 bis) della Legge Regionale n. 6/2006 così come introdotto dal comma 33 bis), è destinata la spesa complessiva di 3.240.000 euro, suddivisa in ragione di 1.080.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.""

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 1.080.000,00	*2027: - 1.080.000,00*	*2028- 1.080.000,00*

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.080.000,00 euro per l'anno 2026

- 1.080.000,00 euro per l'anno 2027

- 1.080.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, CARLI, MORETTI, MENTIL

Emendamento modificativo (S 8.42)

"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:

<<33 bis. Al fine di promuovere la cultura della salute, della prevenzione e dell'uso appropriato dei servizi sanitari regionali, la Regione sostiene la realizzazione di percorsi strutturati di informazione e formazione rivolti agli studenti degli istituti scolastici del territorio regionale.

33 ter. I percorsi di cui al comma 33 bis, anche sotto forma di sperimentazioni ad hoc nei singoli istituti, sono progettati e attuati dalle Aziende sanitarie competenti per territorio, in collaborazione con gli istituti scolastici interessati, e possono prevedere il coinvolgimento di Università, enti del Terzo settore, ordini professionali, associazioni scientifiche e altri soggetti qualificati.

33 quater. I percorsi formativi affrontano, in modo scientificamente fondato e con metodologie adeguate all'età degli studenti, tematiche riconducibili alla promozione della salute, alla prevenzione e ai determinanti di salute, tra cui:

a) organizzazione e funzioni del Servizio sanitario nazionale e regionale;

b) il metodo scientifico e la scienza come processo di conoscenza;

c) fattori di rischio e determinanti socio-economici della salute;

d) etica della salute e responsabilità individuale e collettiva;

e) ambiente, clima e impatti sulla salute;

f) principali malattie e loro prevenzione;

g) prevenzione primaria e secondaria, inclusi gli screening organizzati;

h) rischi associati a prodotti del tabacco e nicotina;

i) alcool e sostanze stupefacenti;

j) comportamenti e dipendenze patologiche, inclusi gioco d'azzardo e dipendenze comportamentali;

k) alimentazione, attività motoria e stili di vita;

l) sovrappeso e obesità;
m) sonno e benessere psicofisico;
n) rapporti sociali, affettività e relazioni interpersonali;
o) uso corretto dei farmaci, vaccinazioni e innovazioni in ambito sanitario.
33 quinquies. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione le modalità attuative dei percorsi, i criteri di collaborazione tra Aziende sanitarie e istituzioni scolastiche, nonché gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi.
33 sexies. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 150.000,00 euro, suddivisa in ragione di 90.000,00 euro per il 2026 e 30.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34 (capitolo di nuova istituzione).>>."
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 90.000,00	*2027: - 30.000,00*	*2028- 30.000,00*

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 90.000,00 euro per l'anno 2026
- 30.000,00 euro per l'anno 2027
- 30.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MORETTI, COSOLINI
Emendamento modificativo (S 8.43)
"All'articolo 8 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. Al fine di rendere attrattivo l'impiego nel Servizio Sanitario Regionale e di facilitare l'esercizio della professione del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta in Friuli Venezia Giulia, anche in armonia con le finalità di cui all'articolo 1 della Legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), le Aziende Sanitarie regionali possono stipulare contratti di locazione ad uso residenziale e ad uso studio o ambulatorio per i professionisti provenienti da fuori regione.
33 ter. Le Aziende Sanitarie regionali, nei Piani dei fabbisogni triennali e nei loro rispettivi aggiornamenti annuali e in attuazione della pianificazione sanitaria regionale, individuano i professionisti a cui destinare gli immobili di cui al precedente comma in base ai criteri stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale di cui al comma 33 quater;
33 quater). Con Deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti in particolare:
a) Il numero di anni cui i professionisti si impegnano a rimanere convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale nella medesima sede di incarico.
b) le modalità di individuazione degli immobili a uso abitazione e studio o abitazione;
c) gli eventuali rapporti e accordi con le Associazioni della proprietà edilizia e le loro sedi territoriali anche ai fini della redazione e stipula dei contratti di locazione;

d) la durata e la tipologia dei contratti di locazione.
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34. (____)>>."
Copertura:

==========

TABELLA K relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

2026: - 200.000,00	*2027: - 200.000,00*	*2028: -200.000,00*

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 200.000,00 euro per l'anno 2026
- 200.000,00 euro per l'anno 2027
- 200.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, MARTINES, RUSSO, MORETTI, FASIOLO, CELOTTI
Emendamento modificativo (S 8.44)
"All'articolo 8 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. La Regione, al fine di promuovere l'autonomia personale, l'inclusione sociale e lavorativa e una pianificazione del "dopo di noi" nonché in coerenza con l'obiettivo di presa in carico lungo tutto l'arco della vita, sostiene progettualità specifiche rivolte a persone con disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento alla fascia adulta.
33 ter. Gli interventi di cui al comma 33 bis sono volti a:
a) favorire la continuità della presa in carico nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta, anche mediante servizi e percorsi personalizzati;
b) promuovere percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo strutturati e basati su metodologie validate;
c) sostenere iniziative mirate allo sviluppo delle autonomie personali, dell'abitare e della partecipazione alla vita comunitaria;
d) valorizzare programmi di individuazione e supporto delle forme di autismo non riconosciute o "nascoste", con particolare attenzione alle donne;
e) incentivare la formazione e l'aggiornamento di specialisti e operatori delle reti territoriali coinvolte.
33 quater. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 33 ter, la Regione riconosce e valorizza il ruolo del terzo settore, delle organizzazioni delle famiglie e dei soggetti pubblici e privati impegnati nel campo della neurodiversità, promuovendo forme di co-progettazione e partenariato.
33 quinquies. La Giunta regionale, con regolamento da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e priorità per l'accesso ai contributi, le tipologie di progettualità finanziabili e i relativi standard qualitativi, garantendo monitoraggio e valutazione degli esiti.
33 sexies. Per le finalità di cui al comma 33 ter è destinata la spesa complessiva di 1.500.000,00 euro suddivisa in ragione di 500.000,00 euro per l'anno 2026 e 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia

sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (Capitolo di nuova istituzione)>>."

COPERTURA:

==========

TABELLA K relativa all'Art. 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*3*	*Altri fondi*
Titolo	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 500.000,00 | 2027: 500.000,00 | 2027: 500.000,00 -- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 500.000,00 euro per il 2026

- 500.000,00 euro per il 2027

- 500.000,00 euro per il 2028

CONFICONI, FASIOLO, CARLI, MENTIL, MORETTI, MARTINES

Emendamento modificativo (S 8.45)

"<<33 bis. Dopo l'articolo 6 della Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è inserito il seguente articolo:

<<Articolo 6 bis

(Misura per il sostegno all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per le persone con disabilità)

Al fine di promuovere l'autonomia personale, l'integrazione e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità, senza limiti di età e nei limiti delle risorse disponibili, la Regione è autorizzata a concedere contributi al singolo beneficiario o al nucleo familiare di riferimento per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.

Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1:

le persone con disabilità che abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidità;

i soggetti in possesso di certificazione rilasciata dallo specialista competente per la patologia, attestante la conformità dell'ausilio prescritto all'effettivo miglioramento della funzionalità della persona con disabilità;

le persone con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a euro 30.000.

I contributi di cui al presente articolo sono destinati all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati appartenenti alle seguenti aree:

ausili, protesi e ortesi ascrivibili all'assistenza protesica;

domotica;

mobilità;

informatica;

altri ausili tecnologici idonei a favorire l'autonomia e l'inclusione della persona con disabilità.

Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le tipologie di strumenti ammissibili a contributo nell'ambito delle aree di cui al comma 3, nonché definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i criteri di formazione della graduatoria e le procedure per l'erogazione dei benefici previsti dal presente articolo.

Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della Legge regionale n. 16/2022 così come introdotto dal comma 33 bis, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000,00 euro suddivisa in ragione di 500.000,00 euro

per il 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34."

COPERTURA:

==========

TABELLA K relativa all'Art. 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*3*	*Altri fondi*
Titolo	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 500.000,00 | 2027: | 2028: - -- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 500.000,00 euro per il 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, MORETTI, MENTIL,

Emendamento modificativo (S 8.46)

"All'articolo 8 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Dopo l'articolo 6 della Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari) è inserito il seguente articolo:

<<Articolo 6 bis

(Fondo regionale di sostegno ai caregiver)

La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce il "Fondo regionale di sostegno ai caregiver", finalizzato a promuovere e valorizzare il ruolo sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, in coerenza con gli interventi di cui alla lettera f) del comma 213 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013, n. 213.

Il Fondo concorre, in via prioritaria e in integrazione alle risorse statali provenienti dal Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui al comma 210 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013, n. 213, alla copertura del fabbisogno relativo alle domande ammissibili e non soddisfatte per insufficienza delle risorse statali.

Le modalità di gestione, accesso e utilizzo del Fondo sono definite con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della Legge regionale 8/2023, così come introdotto dal comma 33 bis, è autorizzata la spesa complessiva di 2.100.000,00 euro, suddivisa in ragione di 700.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (Capitolo di nuova istituzione)."

COPERTURA:

==========

TABELLA K relativa all'Art. 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*3*	*Altri fondi*
Titolo	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 700.000,00 | 2027: 700.000,00 | 2028: - 700.000,00 -- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 700.000,00 euro per il 2026
- 700.000,00 euro per il 2027
- 700.000,00 euro per il 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, MORETTI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.47)
"All'articolo 8 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. Al fine di garantire il contenimento e la riduzione della spesa farmaceutica e di assicurare la piena tracciabilità dei flussi dei farmaci e dei dispositivi medici, la Regione promuove l'adozione di sistemi innovativi per la gestione delle terapie in ambito sanitario e sociosanitario.
33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis, la Regione riconosce che l'utilizzo di armadi farmaceutici robotizzati, integrati con specifici software per la prescrizione, la preparazione e la somministrazione delle terapie, contribuisce:
alla riduzione degli errori di trascrizione e interpretazione delle prescrizioni, al rafforzamento del controllo dei profili terapeutici e alla diminuzione degli errori di somministrazione e degli eventi avversi;
all'ottimizzazione dei processi di approvvigionamento dei magazzini farmaceutici, alla tracciabilità completa dei beni sanitari tra i magazzini e i reparti o pazienti e alla quantificazione della spesa farmaceutica per singolo assistito;
alla riduzione del rischio clinico, favorendo l'appropriatezza prescrittiva e l'efficacia dei trattamenti farmacologici, con una significativa diminuzione del rischio di errore terapeutico.
33 quater. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 33 bis e 33 ter, la Regione è autorizzata all'acquisto di uno o più armadi farmaceutici robotizzati da assegnare alle Aziende sanitarie regionali e, in via sperimentale, alle residenze per anziani di cui al comma 33 quater. Le Aziende sanitarie provvedono alla relativa installazione, alla gestione operativa e al monitoraggio del loro utilizzo.
33 quinquies. Contestualmente all'attivazione della sperimentazione, la Regione promuove specifici percorsi formativi rivolti al personale sanitario e sociosanitario coinvolto, finalizzati al corretto utilizzo delle tecnologie e dei software collegati e alla gestione in sicurezza dei processi terapeutici.
33 sexies. Le Aziende sanitarie interessate trasmettono annualmente alla Direzione centrale competente una relazione sull'andamento della sperimentazione, contenente indicatori relativi all'efficienza, all'efficacia, all'impatto sulla spesa farmaceutica, alla riduzione del rischio clinico e ai benefici logistico-organizzativi conseguiti. Sulla base degli esiti della sperimentazione, la Giunta regionale può estendere l'utilizzo degli armadi farmaceutici robotizzati ad ulteriori strutture del territorio regionale.
33 septies. Per le finalità di cui al comma 33 quater è destinata la spesa complessiva di 1.000.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (Capitolo di nuova istituzione)."
COPERTURA:

==========

TABELLA K relativa all'Art. 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*3*	*Altri fondi*
Titolo	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: _____ | 2027: _____ -- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 1.000.000,00 euro per il 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, MENTIL, MORETTI, COSOLINI
Emendamento modificativo (S 8.48)
"All'articolo 8 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. L'Amministrazione regionale, ai fini di rendere più attrattiva la formazione in Medicina generale in Friuli Venezia Giulia, in aggiunta alla borsa di studio di cui all'articolo 17 del Decreto 7 marzo 2006 (Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale), istituisce una borsa di studio integrativa regionale destinata a ciascun medico in formazione.
33 ter. Con regolamento regionale, da approvarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i termini e le condizioni di accesso alla borsa di studio, nonché l'ammontare della stessa".
33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 6.600.000,00 euro suddivisa in ragione di 2.200.000 euro per l'anno 2026 e 2.200.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (Capitolo di nuova istituzione)."
COPERTURA:

==========

TABELLA K relativa all'Art. 11

==========

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 2.200.000,00 | 2026: 2.200.000,00 | 2027: -2.200.000,00 -- |
CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 2.200.000,00 euro per il 2026
- 2.200.000,00 euro per il 2027
- 2.200.000,00 euro per il 2028

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, CARLI, MORETTI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.49)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:
<<33 bis. La Regione rafforza il Servizio Sanitario Regionale con programmi e misure pluriennali di politica delle risorse umane.
33 ter. Le finalità di cui al comma 33 bis sono perseguite anche mediante l'assegnazione al personale dipendente del SSR di una voce retributiva mensile che si affianca aggiuntivamente alla retribuzione in godimento previo esigibile obbligazione dell'interessato a non lasciare il SSR per un periodo di anni cinque salvo dimissioni per quiescenza;
33 quater. La Giunta regionale approva entro il 30 giugno del 2026 i regolamenti attuativi della disposizione di cui al comma 33 ter stabilendo anche l'importo dei benefici ivi previsti.
33 quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 33 bis a 33 quater, è destinata la spesa complessiva di 39.000.000,00 di euro, suddivisa in ragione di 13.000.000,00 di euro per il 2026 e 13.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7

(Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34 (Capitolo S/Nuova istituzione)"."

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 13.000.000,00	*2027: - 13.000.000,00*	*2028- 13.000.000,00*

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 13.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 13.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 13.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, RUSSO, MORETTI, FASIOLO, MARTINES, CELOTTI
Emendamento modificativo (S 8.50)
"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:
<<33 bis. Al fine di promuovere l'efficienza energetica e contenere le rette a carico degli ospiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) finalizzato all'installazione di impianti fotovoltaici.
33 ter. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 33 bis, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis) , è destinata la spesa complessiva di 500.000,00 euro nel 2026 a valere su Missione n. - Programma n. - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 34 (Capitolo S/Nuova istituzione)"."

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA 3		*Altri fondi*
TITOLO 2		*Spese conto capitale*

2026: - 500.000,00	*2027: --*	*2028: --*	*I*

CAPITOLO 70007 Provvedimenti legislativi
-500.000,00 euro per l'anno 2026

MARTINES, CARLI, CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, MORETTI, COSOLINI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.51)
"All'articolo 8 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di promuovere un modello integrato di presa in carico della persona e di rafforzare l'integrazione sociosanitaria regionale, l'Amministrazione regionale sostiene lo sviluppo e l'impiego di soluzioni digitali innovative che favoriscano la continuità assistenziale, la sanità di prossimità e la gestione predittiva dei bisogni di salute, con particolare riferimento alle persone anziane, con cronicità o con fragilità multidimensionali.

33 ter. Le iniziative di cui al presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:

a) superare la frammentazione dei sistemi informativi sanitari e sociali regionali, attraverso piattaforme digitali interoperabili e condivise;

b) favorire la programmazione coordinata degli interventi sociosanitari mediante l'utilizzo integrato dei dati, anche ai fini dell'anticipazione dei bisogni connessi alla cronicità e alle polipatologie;

c) semplificare e digitalizzare i processi assistenziali e gli strumenti professionali in uso ai servizi sociali e sanitari;

d) sostenere la partecipazione attiva delle famiglie e dei caregiver mediante soluzioni digitali facilmente accessibili.

33 quater. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate da ARCS, in collaborazione con l'Area Welfare dell'Amministrazione regionale, avvalendosi del supporto tecnico-informatico di Insiel S.p.A., nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali e delle funzioni attribuite a Insiel S.p.A. dall'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

33 quinquies. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel S.p.A., sotto la direzione strategica di ARCS, le risorse necessarie alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle seguenti attività:

digitalizzazione dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) e loro integrazione con i percorsi sanitari e sociali;

a) introduzione di strumenti avanzati di analisi e monitoraggio degli interventi sociosanitari, anche mediante tecniche di data analytics e sistemi predittivi;

b) integrazione dei dati sociali nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali;

c) sviluppo di piattaforme digitali condivise tra servizi sanitari, servizi sociali e amministrazioni locali per la presa in carico integrata;

d) progettazione di applicazioni digitali e portali dedicati a caregiver e famiglie, per favorire la continuità assistenziale, l'educazione sanitaria e il supporto quotidiano;

e) utilizzo dell'intelligenza artificiale, in conformità alla disciplina vigente, per l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, l'individuazione precoce dei bisogni emergenti e la gestione personalizzata dei percorsi assistenziali.

33 sexies. Le attività previste dal presente articolo sono attuate nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione nazionale ed europea applicabile, assicurando l'adozione di soluzioni tecniche e organizzative idonee a garantire elevati livelli di sicurezza e tutela dei diritti delle persone.

33 septies. ARCS presenta annualmente alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo, sugli impatti prodotti in termini di integrazione sociosanitaria e sulla capacità dei sistemi digitali implementati di favorire modalità predittive e proattive di presa in carico.

33 octies. Per le finalità di cui al comma 33 quinquies è destinata la spesa complessiva di 2.100.000,00 euro suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (Capitolo di nuova istituzione).>>"

COPERTURA:

==========

TABELLA K relativa all'Art. 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*3*	*Altri fondi*
Titolo	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 700.000,00 | 2027: 700.000,00 | 2027: 700.000,00 -- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 700.000,00 euro per il 2026

- 700.000,00 euro per il 2027

- 700.000,00 euro per il 2028

CARLI, RUSSO, FASIOLO, CONFICONI, CELOTTI

Emendamento modificativo (S 8.52)

"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:

<<33 bis. Per favorire l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche nelle strutture residenziali e semiresidenziali, la Regione è autorizzata a concedere contributi alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 23/2003, n. 19, per la realizzazione di interventi relativi:

a) all'installazione di ascensori, montacarichi o elevatori;

b) all'adeguamento o alla sostituzione di impianti esistenti non conformi agli standard di accessibilità;

c) agli interventi edilizi strettamente connessi e necessari al superamento delle barriere architettoniche.

33 ter. I contributi possono essere concessi in misura fino al 50 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

33 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono quindi definiti:

a) criteri e priorità per l'assegnazione dei contributi, con particolare riferimento alla sicurezza degli ospiti, alla vetustà delle strutture e alla situazione impiantistica esistente;

b) le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese;

c) le tipologie di interventi ammissibili.

33 quinquies. Per le finalità previste dall'articolo 33 bis è destinata la spesa complessiva di 3.900.000,00 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34.""

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 1.300.000,00 | 2027: - 1.300.000,00 | 2028- 1.300.000,00 |

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.300.000,00 euro per l'anno 2026

- 1.300.000,00 euro per l'anno 2027
- 1.300.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, MENTIL, CARLI,
Emendamento modificativo (S 8.53)
"Dopo il comma 33 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
33 bis. Al fine di garantire un'adeguata offerta di servizi alle persone anziane non autosufficienti affette da disturbi del comportamento correlati a demenze degenerative, in primis il morbo di Alzheimer, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Umberto I" di Pordenone per la realizzazione, di un primo lotto del Centro Alzheimer di Porcia.
33 ter. Per le finalità di cui al comma 20 bis) è destinata la spesa complessiva di 5.000.000,00 di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (NI/S __)"."
Copertura:

==========

TABELLA K relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

2026: - 5.000.000,00	*2027: --*	*2028: --*

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CELOTTI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.54)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:
<<33 bis. Al fine di garantire adeguati livelli di tutela psicologica, mediazione culturale e gestione dei conflitti all'interno del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Gradisca d'Isonzo, la Regione assicura la presenza continuativa per almeno dodici ore giornaliere di figure professionali qualificate, tra cui:
a) psicologi iscritti all'Albo professionale;
b) bmediatori culturali con comprovata esperienza nel settore dell'immigrazione.
33 ter. La presenza delle figure professionali di cui al comma 33 bis è garantita anche attraverso convenzioni con enti del Terzo settore, cooperative sociali o professionisti abilitati, individuati secondo la normativa vigente in materia di contratti e affidamenti.
33 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai contratti in essere e ad adottare gli atti attuativi indispensabili per garantire l'effettiva operatività del servizio.
33 quinquies. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 330.000,00 euro, suddivisa in ragione di 110.000,00 euro per il 2026 e 110.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione

della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (capitolo di nuova istituzione).>>"
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 110.000,00	*2027: - 110.000,00*	*2028- 110.000,00*

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 110.000,00 euro per l'anno 2026
- 110.000,00 euro per l'anno 2027
- 110.000,00 euro per l'anno 2028

FASIOLO, CONFICONI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.55)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:
<<33 bis. Al fine di favorire la formazione e la permanenza sul territorio regionale del personale sanitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla locazione, anche tramite enti o soggetti gestori convenzionati, di alloggi da destinare a titolo gratuito ai frequentanti:
a) i corsi di laurea in Infermieristica attivati presso gli atenei operanti nel territorio regionale;
b) i corsi di formazione specifica in Medicina generale erogati nella Regione Friuli Venezia Giulia.
33 ter. La gratuità della locazione è concessa per l'intera durata legale del rispettivo corso di studi o di formazione.
33 quater. Con regolamento, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione disciplina:
a) la tipologia di alloggi ammissibili;
b) i criteri di assegnazione e le modalità di presentazione delle domande;
c) il canone massimo consentito ai fini della stipula dei contratti di locazione;
d) le modalità di gestione degli alloggi e gli eventuali obblighi a carico dei beneficiari;
e) le modalità di coordinamento con enti locali, aziende sanitarie, università ed enti formatori;
f) le forme di monitoraggio e verifica della misura.
33 quinquies. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 16.500.000,00 euro, suddivisa in ragione di 5.500.000,00 euro per il 2026 e 5.500.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (capitolo di nuova istituzione).>>"
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| *2026: - 5.500.000,00* | *2027: - 5.500.000,00* | *2028- 5.500.000,00* |

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 5.500.000,00 euro per l'anno 2026
- 5.500.000,00 euro per l'anno 2027
- 5.500.000,00 euro per l'anno 2028

FASIOLO, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.56)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:
<<33 bis. Al fine di potenziare la rete regionale dei servizi dedicati alle persone affette da malattie dementigene, tra cui la malattia di Alzheimer che rappresenta circa il 50 per cento dei casi, la Regione promuove la realizzazione, in via sperimentale, di un Centro Diurno Alzheimer a carattere transfrontaliero nell'area goriziana, in collaborazione con le autorità competenti della Repubblica di Slovenia, favorendo progettualità comuni nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE) e ulteriori strumenti dell'Unione europea.
33 ter. Il Centro di cui al comma 33 bis è finalizzato a fornire interventi assistenziali, riabilitativi, educativi e di supporto alle famiglie, secondo i criteri e gli standard organizzativi definiti dal Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per le persone affette da demenza, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1413/2023.
33 quater. Il centro transfrontaliero di cui al comma 33 bis ha le seguenti finalità:
a) sviluppare modelli innovativi di presa in carico integrata e personalizzata;
b) promuovere scambi professionali e protocolli condivisi di trattamento e riabilitazione;
c) facilitare l'accesso ai servizi per le famiglie residenti nelle aree di confine;
d) favorire programmi comuni di formazione, prevenzione e ricerca sulle patologie dementigene.
33 quinquies. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce mediante deliberazione:
a) i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali dei centri diurni Alzheimer isontini;
b) le modalità di attuazione della sperimentazione transfrontaliera, incluse le forme di coordinamento istituzionale e sanitario;
c) i criteri di riparto delle risorse e le modalità di monitoraggio degli esiti assistenziali.
33 sexies. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 6.500.000,00 euro, suddivisa in ragione di 500.000,00 euro per il 2026 e 3.000.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34 (capitolo di nuova istituzione).>>"
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| *2026: - 500.000,00* | *2027: - 3.000.000,00* | *2028- 3.000.000,00* |

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 500.000,00 euro per l'anno 2026

- 3.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2028

MENTIL, CARLI, CONFICONI, FASIOLO, CELOTTI, MORETTI, COSOLINI
Emendamento modificativo (S 8.57)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:
<<33 bis. Al fine di contrastare la ridotta disponibilità di medici di medicina generale nelle aree montane e di assicurare continuità assistenziale alla popolazione residente in territori caratterizzati da dispersione insediativa, la Regione promuove, in via sperimentale, un modello organizzativo di sanità di prossimità finalizzato al potenziamento delle cure primarie e all'integrazione socio-sanitaria.
33 ter. È istituito, in forma sperimentale, un servizio infermieristico di prime cure e cure primarie affidato a un infermiere di famiglia e di comunità, incaricato di svolgere funzioni di coordinamento territoriale dei servizi sanitari e sociali disponibili nelle zone montane individuate dalla Giunta regionale.
33 quater. L'infermiere di cui al comma 33 ter opera quale riferimento territoriale per l'organizzazione e l'erogazione integrata delle prestazioni, con particolare riguardo a:
a) l'attivazione e la gestione dei servizi di telemedicina a supporto dei cittadini e dei professionisti;
b il raccordo operativo con le farmacie di comunità, al fine di ampliare l'accesso ai servizi sanitari e informativi;
c) la promozione della casa come primo luogo di cura attraverso interventi educativi, valutazioni dei bisogni e attività di supporto alle famiglie;
d) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche in percorsi di alfabetizzazione sanitaria e di costruzione di una comunità educante orientata alla prevenzione e alla salute pubblica;
e) la facilitazione delle relazioni tra enti locali, servizi sanitari, servizi sociali e cittadini, in un'ottica di co-programmazione e corresponsabilità.
33 quinquies. La sperimentazione di cui al comma 33 bis si basa sulla messa in rete delle risorse professionali e comunitarie disponibili nei territori interessati, con l'obiettivo di sviluppare un sistema integrato capace di rispondere in modo continuativo ai bisogni della popolazione, rafforzare la prossimità dei servizi e valorizzare il capitale umano.
33 sexies. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) le aree montane interessate dalla sperimentazione;
b) i criteri di selezione e assegnazione degli infermieri di famiglia e di comunità;
c) le procedure operative per il coordinamento dei servizi coinvolti;
d) gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati della sperimentazione.
33 septies. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 180.000,00 euro, suddivisa in ragione di 70.000,00 euro per il 2026 e 55.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma n. 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo n. 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (capitolo di nuova istituzione).>>"
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 70.000,00 | 2027: - 55.000,00 | 2028- 55.000,00 |

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 70.000,00 euro per l'anno 2026
- 55.000,00 euro per l'anno 2027
- 55.000,00 euro per l'anno 2028

RUSSO, COSOLINI, MORETTI
Emendamento modificativo (S 8.58)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:
<<33 bis. Al fine di garantire il prosieguo dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento dell'Ospedale di Cattinara, contribuendo a garantire la funzionalità ed efficienza del sistema ospedaliero triestino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) un contributo volto ad alleviare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali.
33 ter. Il contributo è trasferito a ASUGI in un'unica soluzione in via anticipata con il Decreto di concessione del Direttore del Servizio competente, il quale fissa inoltre i termini di erogazione e rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 9, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), nonché le modalità di monitoraggio.
33 quater. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 50.000.000 euro, per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute), Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34. (capitolo di nuova istituzione).>>"
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 50.000.000,00 | 2027: ---- | 2028-----|

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 50.000.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, CARLI, MARTINES
Emendamento modificativo (S 8.59)
"All'articolo 8, dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:
<<33 bis. Al fine di favorire il benessere delle persone detenute all'interno degli Istituti penitenziari regionali e di permettere un diffuso accesso alla cultura come strumento di crescita personale e collettiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni del Terzo settore, con sede in Friuli Venezia Giulia, per realizzare, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, progetti di lettura condivisa rivolti alle persone detenute presso gli Istituti penitenziari regionali.
33 ter. I contributi previsti dal comma 33 bis sono concessi con procedimento a sportello. Il Servizio competente in materia di politiche sociali svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del

fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 33 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
33 quater. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 33 bis, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda al Servizio competente in materia politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 34 (NI S/_).>>."
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 50.000,00 | 2027: --- | 2028: --- l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 50.000,00 euro per l'anno 2026

PELLEGRINO
Emendamento modificativo (S 8.59.1)
"Dopo il comma 21 sono aggiunti seguenti:
<<21 bis. Al fine di sostenere l'emancipazione economica e l'autonomia abitativa e personale delle donne vittime di violenza, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con risorse regionali, un contributo integrativo al Reddito di Libertà destinato alle medesime beneficiarie della misura nazionale. Tale contributo integrativo regionale è pari a 500 euro mensili per una durata massima di dodici mesi, alle condizioni e secondo i requisiti previsti per il Reddito di Libertà di livello statale;
21 ter. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo integrativo, avvalendosi della collaborazione dei servizi sociali territoriali e in coordinamento con gli enti previdenziali competenti;
21 quater. Per le finalità di cui al comma 21 bis, è autorizzata la spesa di 300.000 euro a valere per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 sulla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri Fondi, Titolo 1 - Spese correnti.>>"
COPERTURA
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART.49

| 2026: - 300.000 | 2027: -300.000 | 2028: - 300.000 |

Nota: L'emendamento introduce un "Reddito di Libertà regionale" aggiuntivo, finanziato dalla Regione, dell'importo di 500

euro mensili per un anno. Esso si rivolge alle donne residenti in FVG che già accedono al Reddito di Libertà statale, raddoppiando di fatto il sostegno economico complessivo (da 500€ a 1000€ mensili). La formulazione richiama esplicitamente le finalità della misura (supporto all'autonomia delle donne vittime di violenza) in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente. In tal modo, il Friuli Venezia Giulia doterebbe il proprio sistema di pari opportunità di uno strumento concreto in più per favorire l'uscita delle donne dalla spirale della violenza, in linea sia con gli indirizzi nazionali sia con gli impegni regionali sul fronte della prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Si sottolinea come i fondi nazionali al momento non coprono nemmeno la metà delle domande pervenute.

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (S 8.59.2)
"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:
<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che realizzano progetti dedicati ad affrontare le devianze giovanili anche mediante l'utilizzo di educatori di strada, con finalità di prevenzione di questi fenomeni.
33 ter. Con Regolamento da approvare entro 120 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 33 bis.
33 quater. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il triennio 2026-2028 di cui 250.000 per l'anno 2026 e 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>."
COPERTURA DA:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: - 250.000,00 | 2027: - 500.000,00 | 2028: - 500.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 250.000,00 euro per l'anno 2026
- 500.000,00 euro per l'anno 2027
- 500.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: si propone di creare un fondo per dare contributi agli enti locali per arginare i fenomeni di bullismo e disagio giovanile, con monitoraggi propedeutici a proporre strategie di intervento attraverso percorsi educativi e campagne di sensibilizzazione, attuabili anche attraverso la preziosa attività di mediazione degli educatori di strada, che auspicabilmente operino in sinergia con gli agenti di polizia locale, e specificatamente con i cosiddetti vigili di quartiere, e altri operatori sociali.

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (S 8.59.3)
"Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari ai Comuni e agli Ambiti per implementare il monte ore assegnato agli educatori impiegati nelle scuole territorialmente di competenza in applicazione di quanto disposto dal comma 3, articolo 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.).
48 ter. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 48 bis e i termini e le modalità

di presentazione delle domande di contributo.
48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>."
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 1.500.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 1.500.000,00 euro per l'anno 2026

HONSELL
Emendamento modificativo (S 8.59.4)
"1. Dopo il comma 65 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
<<65 bis. Per sostenere le finalità della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33, e riconoscendo il valore della cultura ludica e dell'attività ludico-motoria-ricreativa quali strumenti di formazione personale, integrazione sociale, crescita delle relazioni e miglioramento degli stili di vita, la Regione sostiene gli interventi previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
65 ter. Per le finalità di cui al comma 65 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 66. (NI)>>."
COPERTURA
TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 100.000 | 2027: - 100.000 | 2028: - 100.000 |

Nota: L'emendamento propone di assicurare piena applicazione alla legge regionale 33/2017, che valorizza la cultura ludica e le attività ludico-motorie come strumenti di inclusione sociale, crescita relazionale e promozione del benessere. Ad oggi tali finalità non dispongono di una dotazione finanziaria: l'emendamento interviene dunque a colmare questa mancanza, prevedendo una linea di finanziamento triennale dedicata, necessaria per consentire agli enti e ai soggetti promotori di programmare attività e progetti con adeguata certezza delle risorse disponibili.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (S 8.59.5)
"1. Dopo il comma 65 si aggiungono i seguenti:
<<65 bis. Al fine di sostenere e promuovere la socializzazione e costruzione di comunità, contribuendo alla sicurezza sociale e al benessere psicosociale delle e degli adolescenti, l'Amministrazione regionale è

autorizzata a stanziare 450.000 euro per l'apertura e la gestione di centri di aggregazione informali, centri culturali e ludoteche.
6 ter. I contributi di cui al comma 6 bis sono erogati ai Comuni della regione con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le modalità, i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei contributi sono disciplinati da bando da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
65 quater. Per le finalità di cui al comma 65 bis è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla MISSIONE n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)PROGRAMMA n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - TITOLO n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 66.>>."
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 150.000	2027 – 150.000	2028 – 150.000

CAPOZZI
Emendamento modificativo (S 8.60)

==========
TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)
==========

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 4771/S
CONTRIBUTI AL BANCO ALIMENTARE-COMITATO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' SVOLTA PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA FAME, DELL' EMARGINAZIONE E DELLA POVERTA' E PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 43

2026 + 30.000,00	2027 +30.000,00	2028 +30.000,00

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S
DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2026 - 30.000,00	2027 - 30.000,00	2028 - 30.000,00

CAPOZZI
Emendamento modificativo (S 8.61)

==========
TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)
==========

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 7 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 69566
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI L.R. N.13 DEL 2024 ART. 8 COMMA 9

2026 + 60.000,00	*2027 +60.000,00*	*2028 +60.000,00*

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 60.000,00	*2027 - 60.000,00*	*2028 - 60.000,00*

CAPOZZI
Emendamento modificativo (S 8.62)

==========
TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)
==========

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 69242 CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONI CHE OPERANO PRESSO LE CASE CIRCONDARIALI DEL F.V.G. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RISOCIALIZZAZIONE DEI DETENUTI L.R. N.7 DEL 2024 ART. 8 COMMA 86

2026 + 50.000,00	*2027 + 50.000,00*	*2028 + 50.000,00*

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S
DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2026 - 50.000,00	*2027 - 50.000,00*	*2028 - 50.000,00*

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI
Subemendamento modificativo all'emendamento S 8.63 (S 8.62.1)
"All'emendamento 8.63 la tabella H di cui all'art. 8 è sostituita dalla seguente:"
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO - 69129 CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI DA DESTINARE AL RIMBORSO DELLE SPESE VETERINARIE SOSTENUTE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE L.R. N.22 DEL 2022 ART. 8 COMMA 68

| 2026: + 90.000 | 2027: --- | 2028: ---

CASSA 2026 + 90.000 euro
COPERTURA:
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 90.000 | 2027: --- | 2028: ---

Note: Il presente subemendamento stanzia ulteriori 65.000 euro a valere sul capitolo 69129, per un totale complessivo di 90.000 euro.

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI
Emendamento modificativo (S 8.63)
"1. Alla Tabella H, relativa all'articolo 8, comma 34 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: "
TABELLA H di cui al comma 34 dell'art. 8
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO – 69129 CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI DA DESTINARE AL RIMBORSO DELLE SPESE VETERINARIE SOSTENUTE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE L.R. N.22 DEL 2022 ART. 8 COMMA 68

| 2026: + 25.000 | 2027: --- | 2028: ---

CASSA 2026 + 25.000 euro
COPERTURA:
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 25.000 | 2027: --- | 2028: ---

CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO
Subemendamento modificativo all'emendamento S 8.64 (S 8.63.1)
"All'emendamento 8.6418 tabella H di cui all'art. 8 è sostituita dalla seguente:"
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 13181 (intervento economico a favore di gestanti in difficoltà l.r. 22/2021 art. 33)

| 2026: + 171.000 | 2027: --- | 2028: ---

COPERTURA:
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO i - Spese correnti
CAPITOLO 970090 - Provvedimenti legislativi decreto legislativo n. 118 del 2011 art. 49

| 2026: - 171.000 | 2027: --- | 2028: ---

Note: Il presente subemendamento stanzia ulteriori 71.000 euro a valere sul capitolo 13181, per un totale complessivo di 171.000 euro.

CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO
Emendamento modificativo (S 8.64)
"Al comma 34 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."
Tabella H di cui all'art. 8
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 13181 (intervento economico a favore di gestanti in difficoltà l.r. 22/2021 art. 33)

| 2026: + 100.000 | 2027: --- | 2028---

COPERTURA:
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 970090 - Provvedimenti legislativi decreto legislativo n. 118 del 2011 art. 49

| 2026: - 100.000| 2027: ------ | 2028: -----
Note: Finanziamento del capitolo di spesa per il sostegno alle gestanti in difficoltà di cui alla l.r. 22/2021 art. 33.

CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO
Subemendamento modificativo dell'emendamento S 8.65 (S 8.64.1)
"All'emendamento 8.65 sono apportate le seguenti modifiche:"
a) Alla Tabella H, di cui all'art. 8 il capitolo 4509 è sostituito dal seguente:
58313 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - EXTRAFONDO FINALIZZAZIONI REGIONALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO L.R. N.27 DEL 2018, DECRETO LEGISLATIVO N.288 DEL 2003, DECRETO LEGISLATIVO N.517 DEL 1999, L.R. N. 22 DEL 2019, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992, L. N. 833 DEL 1978

CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO
Emendamento modificativo (S 8.65)
"Al comma 34 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.
Tabella H di cui all'art. 8"
MISSIONE 13 – Tutela della salute
PROGRAMMA 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 4509 SOVVENZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEI DONATORI DI ORGANI, TESSUTI E DI CELLULE STAMINALI L.R. N.7 DEL 2025 ART. 128 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 4 COMMA 1

| 2026: + 40.000 | 2027: --- | 2028---

COPERTURA:
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 970090 - Provvedimenti legislativi decreto legislativo n. 118 del 2011 art. 49

| 2026: - 40.000 | 2027: ------ | 2028: -----

Note: Finanziamento del capitolo di spesa per il sostegno alle associazioni dei donatori di organi, tessuti e di cellule staminali, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 4 della LR 27/1995.

MAURMAIR, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (S 8.66)

"1. Alla Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: "

==========
TABELLA H
==========

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE
Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026 + 40.000 euro | 2027 --- | 2028--- |
---
s/4509 SOVVENZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEI DONATORI DI ORGANI, TESSUTI E DI CELLULE STAMINALI L.R. N.7 DEL 2025 ART. 128 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 4 COMMA 1
CASSA 2026 + 40.000 euro

==========
TABELLA K
==========

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026 - 40.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |
---
s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2026 - 40.000 euro
Nota: L 'emendamento prevede l'assegnazione di un contributo di € 40.000 a favore dell'AFDS Pordenone per l'organizzazione del Congresso Nazionale FIDAS e della Sfilata dei Donatori, in programma a Pordenone dal 14 al 17 maggio 2026. L'iniziativa, di rilevanza nazionale, promuove la cultura del dono e della solidarietà, valorizza il territorio regionale e genera un indotto economico significativo. Il sostegno della Regione è pertanto strategico per garantire la buona riuscita dell'evento e la massima visibilità istituzionale.

COSTANZA

Emendamento modificativo (S 8.67)

"1. Alla Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: "

==========
TABELLA H

==========

Missione: 13 – TUTELA DELLA SALUTE
Programma: 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 + 50.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

---

s/14853 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ODV-ETS UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE- DI PORDENONE PER L'ATTIVITA' SOCIO SANITARIA DI PRESTAZIONI MEDICO-RIABILITATIVE. L.R. N.22 DEL 2022 ART. 8 COMMA 75
CASSA 2026 + 50.000 euro

==========

TABELLA K

==========

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 + 50.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

---

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2026 - 50.000 euro

BOLZONELLO, DI BERT, MORANDINI, POLESELLO, MAZZOLINI, LIRUTTI, BERNARDIS, GRILLI
Emendamento modificativo (S 8.68)
"1. Alla tabella H riferita all'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:"

==========

TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)

==========

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 2 Interventi per la disabilità
TITOLO 1 – Spesa corrente
CAPITOLO 69532 CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MAURO DI MANIAGO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI L.R. N.13 DEL 2024 ART. 8 COMMA 63)

|2026 + 35.000,00 |2027 |2028 -- |

CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

|2026 - 35.000,00 |2027 - - |2028 -- |

Nota: L'emendamento consente di garantire anche nel 2026 un finanziamento alla Cooperativa sociale San Mauro di Maniago per sostenere le attività di inserimento lavorativo di persone disabili.
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

BOLZONELLO, DI BERT, MORANDINI, POLESELLO, MAZZOLINI, LIRUTTI, BERNARDIS, GRILLI
Emendamento modificativo (S 8.69)
"1.Alla tabella H riferita all'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:"

==========

TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)

==========

MISSIONE 13 Tutela della salute
PROGRAMMA 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 – Spesa corrente
CAPITOLO 58312 Attività enti servizio sanitario regionale - extrafondo finalizzazioni regionali di competenza del servizio l. n.27 del 2018, decreto legislativo n.288 del 2003, decreto legislativo n.517 del 1999, l.r. n. 22 del 2019, decreto legislativo n. 502 del 1992, l. n. 833 del 1978

|2026 + 35.000,00 |2027 |2028 -- |

CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

|2026 - 35.000,00 |2027 - - |2028 -- |

Nota: L'emendamento consente all'ARCS di organizzare dei corsi di formazione sulle tematiche della sicurezza delle cure, delle buone pratiche clinico assistenziali e delle singole responsabilità professionali degli esercenti le professioni sanitarie che operano all'interno delle strutture residenziali. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

DI BERT, BERNARDIS, GRILLI, BOLZONELLO
Subemendamento modificativo all'emendamento S 8.70 (S 8.69.1)
"1. Nell'emendamento 8.70, prima del comma 1 è anteposto il seguente:
<<1 ante. Al comma 121 dell'articolo 2 della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)), le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti <<31 marzo 2026>>."
Nota: l'emendamento ha natura tecnica ed è finalizzato a garantire l'efficacia della posta finanziaria introdotta con l'emendamento 8.70. Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

DI BERT, MORANDINI, BOLZONELLO POLESELLO, MAZZOLINI, LIRUTTI, BERNARDIS, POLESELLO, GRILLI
Emendamento modificativo (S 8.70)
"1. Alla Tabella H riferita all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche a carattere aritmetico:"

==========

TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)

==========

MISSIONE: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA: 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO 4946 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "NASCENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI UDINE" PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI TIPO INNOVATIVO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI PERSONE SVANTAGGIATE IN ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AMBIENTALE DEGLI ARGINI FLUVIALI, IN PARTICOLARE NELLE AREE MONTANE E COLLINARI L.R. N. 27 DEL 2014 ART. 2 COMMA 120

|2026 + 80.000,00 |2027 -- |2028 --

CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

|2026 - 80.000,00 |2027 -- |2028 --

Nota: la necessità di prevedere tali fondi è dovuta sia all'incremento dei soggetti a rischio di esclusione sociale derivante dagli effetti economici e quindi sociali della crisi che dall'impiego di tali persone in attività ambientali di utilità pubblica.
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

BUNA, BUDAI, GHERSINICH, CALLIGARIS
Emendamento modificativo (S 8.71)
"1. Alla tabella H riferita all'articolo 8, di cui al comma 34, è apportata la seguente modifica:
Tabella H
riferita all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========
TABELLA H
==========
MISSIONE 13 – Tutela della salute
PROGRAMMA 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti

|2026 + 40.000,00 l 2027 --- l 2028 ---

CAPITOLO: s/4509 SOVVENZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEI DONATORI DI ORGANI, TESSUTI E DI CELLULE STAMINALI L.R. N.7 DEL 2025 ART. 128 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 4 COMMA 1
==========
TABELLA K
==========
COPERTURA
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

|2026 - 40.000,00 l 2027 --- l 2028 ---

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Nota tecnica: Il presente emendamento stanzia un contributo in favore delle associazioni dei donatori di organi, tessuti e di cellule staminali al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 27/1995.

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, CONFICONI, MARTINES, MENTIL, MORETTI
Emendamento modificativo (S 8.72)
"Tabella H relativa all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========
TABELLA H relativa all'Art. 8
==========
MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA TITOLO 1 - Spese correnti
| 2026: + 20.000.000,00 | 2027: -20.000.000,00-- | 2028: -20.000.000,00--

CAPITOLO 4364
ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.22 DEL 2021 ART. 32, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 33, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 34, L.R. N. 13 DEL 2020 ART. 104 COMMA 1, L. N. 833 DEL 1978, L.R. N. 81 DEL 1978 ART. 3 COMMA 1 LETT. K/2, L.R. N. 21 DEL 1992 ART. 6 COMMA 6, L.R. N. 21 DEL 1992 ART. 9 COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997, L.R. N. 3 DEL 1998 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 1999 ART. 50, L.R. N. 25 DEL 1999 ART. 8 COMMA 1, L. N. 493 DEL 1999 ART. 5 COMMA 2, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 12, L.R. N.15 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 15, L.R. N.15 DEL 2022 ART. 8 COMMA 2, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 16, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 18, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 54, L.R. N. 8 DEL 2001 ART. 6 COMMA 6, L.R. N. 25 DEL 2001 ART. 1 COMMA 2, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 6, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 10, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 7, L.R. N. 23 DEL 2002 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 14 DEL 2003 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 11, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 30 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 7 DEL 2009, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 10, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 8 COMMA 12, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 8 COMMA 1, L.R. N. 10 DEL 2011 ART. 4, L.R. N. 10 DEL 2011 ART. 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 8 COMMA 17, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 7 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2013 ART. 6/3 COMMA 1 LETT. E/2, L.R. N. 1 DEL 2014 ART. 5 COMMA 3/ 2, L.R. N. 20 DEL 2015 ART. 8 COMMA 2, L.R. N. 26 DEL 2015 ART. 15 COMMA 1, L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 12, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 15, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 16, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 17, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 19, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 20, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 21, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 23, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 24, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 25, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 26, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 35 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 65, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 8 COMMA 5, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N.16 DEL 2021 ART. 8 COMMA 20- 100.000,00 euro per l'anno 2025
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 20.000.000,00 | 2027: 20.000.000,00--- | 2028: 20.000.000,00--- I

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 20.000.000,00euro per l'anno 2026
- 20.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 20.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, FASIOLO, CELOTTI, MORETTI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.73)
"Tabella H relativa all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========

TABELLA H relativa all'Art. 8

==========

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA TITOLO 1 - Spese correnti
| 2026: + 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: ---
CAPITOLO 4364
ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.22 DEL 2021 ART. 32, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 33, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 34, L.R. N. 13 DEL 2020 ART. 104 COMMA 1, L. N. 833 DEL 1978, L.R. N. 81 DEL 1978 ART. 3 COMMA 1 LETT. K/2, L.R. N. 21 DEL 1992 ART. 6 COMMA 6, L.R. N. 21 DEL 1992 ART. 9 COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997, L.R. N. 3 DEL 1998 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 9

DEL 1999 ART. 50, L.R. N. 25 DEL 1999 ART. 8 COMMA 1, L. N. 493 DEL 1999 ART. 5 COMMA 2, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 12, L.R. N.15 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 15, L.R. N.15 DEL 2022 ART. 8 COMMA 2, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 16, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 18, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 54, L.R. N. 8 DEL 2001 ART. 6 COMMA 6, L.R. N. 25 DEL 2001 ART. 1 COMMA 2, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 6, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 10, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 7, L.R. N. 23 DEL 2002 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 14 DEL 2003 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 11, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 30 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 7 DEL 2009, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 10, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 8 COMMA 12, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 8 COMMA 1, L.R. N. 10 DEL 2011 ART. 4, L.R. N. 10 DEL 2011 ART. 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 8 COMMA 17, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 7 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2013 ART. 6/3 COMMA 1 LETT. E/2, L.R. N. 1 DEL 2014 ART. 5 COMMA 3/ 2, L.R. N. 20 DEL 2015 ART. 8 COMMA 2, L.R. N. 26 DEL 2015 ART. 15 COMMA 1, L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 12, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 15, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 16, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 17, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 19, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 20, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 21, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 23, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 24, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 25, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 26, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 35 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 65, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 8 COMMA 5, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N.16 DEL 2021 ART. 8 COMMA 20- 100.000,00 euro per l'anno 2025
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: - 5.000.000,00	*2027: ---*	*2028: ---*

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 5.000.000,00euro per l'anno 2026

FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.74)
"Tabella H relativa all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========

TABELLA H relativa all'Art. 8

==========

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA TITOLO 1 - Spese correnti

2026: + 60.000,00	*2027: +60.000,00--*	*2028: +60.000,00--*

CAPITOLO 4364 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.22 DEL 2021 ART. 32, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 33, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 34, L.R. N. 13 DEL 2020 ART. 104 COMMA 1, L. N. 833 DEL 1978, L.R. N. 81 DEL 1978 ART. 3 COMMA 1 LETT. K/2, L.R. N. 21 DEL 1992 ART. 6 COMMA 6, L.R. N. 21 DEL 1992 ART. 9 COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997, L.R. N. 3 DEL 1998 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 1999 ART. 50, L.R. N. 25 DEL 1999 ART. 8 COMMA 1, L. N. 493 DEL 1999 ART. 5 COMMA 2, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 12, L.R. N.15 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 15, L.R. N.15 DEL 2022 ART. 8 COMMA 2, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 16, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 18, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 54, L.R. N. 8 DEL 2001 ART. 6 COMMA 6, L.R. N. 25 DEL 2001 ART. 1 COMMA 2, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 6, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 10, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 7, L.R. N. 23 DEL 2002 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 14 DEL 2003 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 11, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 30 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 7 DEL 2009, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 9

COMMA 3, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 10, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 8 COMMA 12, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 8 COMMA 1, L.R. N. 10 DEL 2011 ART. 4, L.R. N. 10 DEL 2011 ART. 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 8 COMMA 17, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 7 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2013 ART. 6/3 COMMA 1 LETT. E/2, L.R. N. 1 DEL 2014 ART. 5 COMMA 3/ 2, L.R. N. 20 DEL 2015 ART. 8 COMMA 2, L.R. N. 26 DEL 2015 ART. 15 COMMA 1, L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 12, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 15, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 16, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 17, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 19, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 20, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 21, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 23, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 24, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 25, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 26, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 35 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 65, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 8 COMMA 5, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N.16 DEL 2021 ART. 8 COMMA 20- 100.000,00 euro per l'anno 2025
+ 60.000,00euro per l'anno 2026
+ 60.000,00 euro per l'anno 2027
+ 60.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========
TABELLA K Relativa all'articolo 11
==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 60.000,00 | 2027: 60.000,00--- | 2028: -60.000,00--- l
---
CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 60.000,00 euro per l'anno 2026
- 60.000,00 euro per l'anno 2027
- 60.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.75)
"Tabella H relativa all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========
TABELLA H relativa all'articolo 8
==========

Missione	*12*	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*
Programma	*7*	*Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali*
Titolo	*2*	*Spese in conto capitale*

| 2026: + 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- l

CAPITOLO 69615 CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ACQUISTO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI DESTINATI A FORME DI 'ABITARE INCLUSIVO' PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E CON DISABILITA' L.R. N.12 DEL 2025 ART. 8 COMMA 149
+ 5.000.000,00 euro per l'anno 2026
Copertura:

==========
TABELLA K Relativa all'articolo 11
==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*3*	*Altri fondi*
Titolo	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MORETTI, RUSSO, MARTINES, MENTIL, COSOLINI
Emendamento modificativo (S 8.76)

"Tabella H relativa all'Art. 8

Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========

TABELLA H relativa all'articolo 8

==========

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 2 Spese in conto capitale

| 2026: + 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 69614 CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ACQUISTO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI DESTINATI A FORME DI 'ABITARE INCLUSIVO' PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E CON DISABILITA' L.R. N.12 DEL 2025 ART. 8 COMMA 149
+ 5.000.000,00 euro per l'anno 2026
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

MORETTI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, BULLIAN, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.77)
"Tabella H relativa all'Art. 8

Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========

TABELLA H relativa all'Art. 8

==========

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 4703
FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.24 DEL 2021 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.13
DEL 2021 ART. 8 COMMA 5, L.R. N. 6 DEL 2006 ART. 39, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 9 COMMA 24, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 9 COMMA 28, L.R. N. 31 DEL 2018 ART. 20, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 8 COMMA 22, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 8 COMMA 19, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 43, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 31, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 33, L.R. N.13 DEL 2022 ART. 8

COMMA 1, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 34, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 8 COMMA 54, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 8 COMMA 97
+ 1.500.000,00euro per l'anno 2026
+ 1.500.000,00 euro per l'anno 2027
+ 1.500.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 1.500.000,00 | 2027: 1.500.000,00--- | 2028: 1.500.000,00--- l

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 1.500.000,00 euro per l'anno 2026
- 1.500.000,00 euro per l'anno 2027
- 1.500.000,00 euro per l'anno 2028

FASIOLO, CONFICONI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.78)
"Tabella H relativa all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========

TABELLA H relativa all'Art .8

==========

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2026: +200.000,00 | 2027: +200.000,0 | 2028: +200.000,0

CAPITOLO 48022 FINANZIAMENTO INTERVENTO PREVISTO DAL PNRR, MISSIONE M6, COMPONENTE C1, INVESTIMENTO 1.2.2: "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA – SUB INVESTIMENTI COT, INTERCONNESSIONE AZIENDALE, DEVICE"
+200.000 per l'ano 2026
+200.000 per l'ano 2027
+200.000 per l'ano 2028
COPERTURA:
TABELLA K Relativa all'articolo 11
Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 200.000,00 | 2027: -200.000,00 | 2028: -200.000,00

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
-200.000,00 per l'anno 2026
-200.000,00 per l'anno 2027
-200.000,00 per l'anno 2028

FASIOLO, CARLI, MORETTI, CELOTTI, CONFICONI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.79)
"Tabella H relativa all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========

TABELLA H relativa all'Art. 8

==========

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 4470
PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO E DI CONTRASTO ALLA SOLITUDINE L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 1, L.R. N.
22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 2, L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 8 COMMA 6
+ 50.000,00euro per l'anno 2026
+ 50.000,00 euro per l'anno 2027
+ 50.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 50.000,00 | 2027: 50.000,00--- | 2028: 50.000,00--- l

---

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 50.000,00 euro per l'anno 2026
- 50.000,00 euro per l'anno 2027
- 50.000,00 euro per l'anno 2028

POZZO, CARLI, MORETTI, FASIOLO, CELOTTI
Emendamento modificativo (S 8.80)
"Tabella H relativa all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========

TABELLA H relativa all'Art. 8

==========

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 4994 CONTRIBUTI PER PROGETTI DI UTILITA' LOCALE E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO REALIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE L.R. N.3 DEL 2024 ART. 157 COMMA 1, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 4, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 4 COMMA 35
+ 180.000,00 euro per l'anno 2026
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 180.000,00 | 2027: --- | 2028: --- l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 180.000,00 euro per l'anno 2026
Nota: in riferimento alla concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), si prevedono ulteriori risorse per lo scorrimento della graduatoria 2025 dei Progetti di utilità sociale, ammissibili ma non finanziabili per carenza risorse, approvata con il Decreto n. 26728/GRFVG del 26 maggio 2025

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, MORETTI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.81)
"Tabella H relativa all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========
TABELLA H relativa all'Art. 8
==========

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 14720
FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA E ALLE DISCRIMINAZIONI L.R. N.12 DEL 2021 ART. 21 COMMA 1, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 8 COMMA 83
+ 400.000,00euro per l'anno 2026
+ 400.000,00 euro per l'anno 2027
+ 400.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========
TABELLA K Relativa all'articolo 11
==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 400.000,00 | 2027: 400.000,00--- | 2028: 400.000,00--- l
----
CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 400.000,00 euro per l'anno 2026
- 400.000,00 euro per l'anno 2027
- 400.000,00 euro per l'anno 2028

FASIOLO, CONFICONI, MENTIL
Emendamento modificativo (S 8.82)
"Tabella H relativa all'Art. 8
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========
TABELLA H relativa all'Art .8
==========

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 104758 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO-TELECONTROLLO E L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI CON PRONTO INTERVENTO

| 2026: +1.000.000,00 | 2027: +1.000.000,00 | 2028: +1.000.000,00|

CAPITOLO 104758 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO-TELECONTROLLO E L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI CON PRONTO INTERVENTO
+1.000.000,00 euro per l'anno 2026
+1.000.000,00 per l'anno 2027
+1.000.000,00 per l'anno 2028
Copertura:

==========

TABELLA K relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: -1.000.000,00 | 2027: -1.000.000,00 | 2028: -1.000.000,00|

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, MORETTI, CELOTTI
Emendamento modificativo (S 8.82.1)
"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Al comma 34 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.
Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.
Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========

TABELLA H relativa all'Art .8

==========

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: +100.000,00 | 2027: +100.000,00 | 2028: +100.000,00|

CAPITOLO 69128 Contributo spese veterinarie anziani
+ 100.000,00 euro per il 2026
+ 100.000,00 euro per il 2027
+ 100.000,00 euro per il 2028
COPERTURA:

==========

TABELLA K relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: -100.000,00 | 2027: -100.000,00 | 2028: -100.000,00|

CAPITOLO 70007 Provvedimenti Legislativi
- 100.000,00 euro per il 2026
- 100.000,00 euro per il 2027
- 100.000,00 euro per il 2028

MORETUZZO, PUTTO, MASSOLINO
Emendamento modificativo (S 8.82.2)

"TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8"

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1- Spese correnti
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 15801/S INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE L.R. N.13 DEL 2025 ART. 8 COMMA so, L.R. N.8 DEL 2023 ART. 5 COMMA 2

| 2026: +200.000,00 | 2027: +200.000,00 | 2028: +200.000,00|

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: -200.000,00 | 2027: -200.000,00 | 2028: -200.000,00|

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART.49
Illustrazione: Vista la fondamentale importanza di questo presidio di assistenza domestica, si richiede di incrementarne la dotazione finanziaria, al fine di poter fornire adeguate risposte ad un numero superiore di cittadini a fronte delle domande presentate.

MAURMAIR
Subemendamento modificativo all'emendamento S 8.82.3 (S 8.82.2.1)
"1. Alla Tabella H, relativa all'articolo 8, di cui all'emendamento S 8.82.3 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

==========

TABELLA H

==========

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE
Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

|2026 + 40.000 euro |2027 --- | 2028--- |

S/58313 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - EXTRAFONDO FINALIZZAZIONI REGIONALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO L.R. N. 27 DEL 2018, DECRETO LEGISLATIVO N. 288 DEL 2003, DECRETO LEGISLATIVO N. 517 DEL 1999, L.R. N. 22 DEL 2019, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992, L. N. 833 DEL 1978
CASSA 2026 + 40.000 euro

==========

TABELLA K

==========

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

|2026 - 40.000 euro | 2027 --- l 2028 ---|

5/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2026 - 40.000 euro
Nota: Il presente sub emendamento aumenta lo stanziamento

CALLIGARIS, BUNA
Emendamento modificativo (S 8.82.3)
"1. Alla tabella H riferita all'articolo 8, di cui al comma 34, è apportata la seguente modifica:
Nella Tabella H relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione
da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

==========

TABELLA H

==========

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE
Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

|2026 + 40.000 euro |2027 --- | 2028--- |

CAPITOLO: S/58313 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - EXTRAFONDO FINALIZZAZIONI REGIONALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO L.R. N.27 DEL 2018, DECRETO LEGISLATIVO N.288 DEL 2003, DECRETO LEGISLATIVO N.517 DEL 1999, L.R. N. 22 DEL 2019, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992, L. N. 833 DEL 1978

==========

TABELLA K

==========

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

|2026 - 40.000 euro | 2027 --- l 2028 ---|

CAPITOLO: S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Nota tecnica: Il presente emendamento stanzia risorse a valere dell'extrafondo finalizzazioni regionali.

Il PRESIDENTE comunica, motivandone le ragioni, che gli emendamenti C 7.6, S 8.36 e S 8.43 sono da considerarsi inammissibili.

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti C 7.1, C 7.2, C 7.3, S 8.6, S 8.7, S 8.8, S 8.9, S 8.10, S 8.21, S 8.60, S 8.61 e S 8.62.

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti C 7.5, S 8.11, S 8.12, S 8.13, S 8.14, S 8.24.1, S 8.30.1 e S 8.59.1.

La consigliera LIGUORI illustra gli emendamenti C 7.7, S 8.15 e S 8.16.

La consigliera PELLEGRINO, ottenuta nuovamente la parola, integra la propria illustrazione con l'emendamento S 8.59.1, che in precedenza non aveva spiegato.

Il consigliere NOVELLI illustra l'emendamento C 7.9.

Il consigliere BERNARDIS illustra l'emendamento C 7.10.

La consigliera BUNA, ottenuta la parola, a nome del gruppo Lega, sottoscrive, con il consenso dei proponenti, l'emendamento C 7.10.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per illustrati gli emendamenti C 7.10.0.1, C 7.10.1, S 8.32 e S 8.82.3.

Il consigliere COSOLINI illustra gli emendamenti C 7.11 e C 7.12.1.

Il consigliere MORETTI illustra gli emendamenti C 7.12 e S 8.77.

Il consigliere PISANI dà per illustrato l'emendamento S 8.52.

L'assessore RICCARDI illustra gli emendamenti C 7.12.2, S 8.21.1, S 8.22 e S 8.22.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 8.1, S 8.2, S 8.2.1, S 8.3, S 8.3.1 e S 8.4; comunica il ritiro dell'emendamento S 8.59.4 (ricollocato) per trasformarlo in un Ordine del giorno e, nel contempo, con il consenso della proponente CAPOZZI, aggiunge la propria firma agli emendamenti S 8.62, S 8.7 e S 8.10.

Il consigliere BALLOCH illustra l'emendamento S 8.5.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti S 8.17, S 8.18, S 5.19, S 8.19.1, S 8.20, S 8.59.5 (ricollocato).

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti S 8.22.0.1, S 8.39, S 8.40, S 8.42, S 8.44, S 8.45, S 8.46, S 8.47, S 8.48, S 8.49, S 8.50, S 8.59.2 (ricollocato), S 8.73, S 8.75, S 8.76 e S 8.82.1.

La consigliera COSTANZA illustra gli emendamenti S 8.22.0.2 e S 8.67 e, nel contempo, aggiunge, con l'assenso dei proponenti BALLOCH e GIACOMELLI, la firma di tutti i componenti il gruppo Fratelli d'Italia agli emendamenti, rispettivamente, S 8.5 e S 8.25.

Il Relatore di maggioranza CABIBBO illustra gli emendamenti S 8.24, S 8.63.1, S 8.64, S 8.64.1 e S 8.65.

Il consigliere GIACOMELLI illustra l'emendamento S 8.25 e, motivandone le ragioni, invita la consigliera Pellegrino a ritirare il subemendamento 8.24.1.

Il consigliere GRILLI dà per letti gli emendamenti S 8.25.1, S 8.26.1, S 8.27, S 8.27.1, S 8.28, mentre, motivandone le ragioni, illustra il solo emendamento 8.26.

La consigliera BUNA illustra l'emendamento S 8.29; dichiara che gli emendamenti S 8.30 e S 8.31 si illustrano da sé e, nel contempo, comunica il ritiro dell'emendamento S 8.71

La consigliera SPAGNOLO illustra l'emendamento S 8.33.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti S 8.34, S 8.35, S 8.37, S 8.38, S 8.41 e S 8.72.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento S 8.51 e dichiara di essere disponibile al ritiro dello stesso, dopo il pronunciamento della replica dell'Assessore, anticipando la presentazione di un Ordine del giorno sull'argomento.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti S 8.54, S 8.55, S 8.56, S 8.59, S 8.59.3 (ricollocato), S 8.74, S 8.78, S 8.79, S 8.81 e S 8.82.

Il consigliere MENTIL illustra l'emendamento S 8.57.

Il consigliere RUSSO illustra l'emendamento S 8.58 e, nel contempo, chiede all'Assessore chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria per le spese afferenti il prosieguo dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento dell'Ospedale di Cattinara.

Il consigliere LOBIANCO illustra gli emendamenti S 8.62.1 e S 8.63.

Il Relatore di maggioranza MAURMAIR dà per letto l'emendamento S 8.82.2.1. e sull'emendamento S 8.66 comunica ai banchi della Presidenza l'intendimento di non formalizzare la correzione orale inizialmente formulata in sede di illustrazione.

Il consigliere BOLZONELLO dà per letti gli emendamenti S 8.68 e S 8.69.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra gli emendamenti S 8.69.1 e 8.70.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento S 8.80.

Il consigliere PUTTO illustra l'emendamento S 8.82.2.

Nel successivo dibattito, interviene il Relatore di minoranza CARLI (il quale, tra l'altro, illustra ora l'emendamento S 8.52 e svolge alcune considerazioni sull'emendamento S 8.22.1).

A questo punto, il PRESIDENTE, come preannunciato, sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 19.58.

La seduta riprende alle ore 20.54

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, prima di proseguire il dibattito, chiede all'Aula un minuto di raccoglimento per la signora Giuseppina Gherlani, già dipendente del Consiglio regionale, oggi deceduta travolta da un'auto.
(*Tutti i presenti in Aula si alzano e osservano un minuto di silenzio*).

Nel proseguo del dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri CONFICONI (il quale integra ora la propria illustrazione spiegando un proprio emendamento sulle spese veterinarie delle famiglie), BULLIAN e MORETUZZO.

Per la replica della Giunta, l'assessore RICCARDI, tra l'altro, evidenzia gli interventi calibrati e puntuali dell'esecutivo sulle risorse regionali nell'ambito delle programmazioni pluriennali, e propone, motivandone le ragioni, il ritiro e l'eventuale trasformazione in Ordine del giorno degli emendamenti C 7.3, 7.11 e 7.12, nonché S 8.11, 8.16, 8.21, 8.38, 8.51 e, inoltre, il ritiro degli emendamenti S 8.58 e 8.60.

In accoglimento delle richieste di ritiro testé formulate dall'Assessore, prendono la parola i consiglieri CAPOZZI (la quale ritira gli emendamenti C 7.3, S 8.21 e 8.60), COSOLINI (il quale ritira gli emendamenti C 7.11 e 7.12.1), MORETTI (il quale ritira l'emendamento C 7.12), PELLEGRINO (la quale ritira gli emendamenti S 8.11 e 8.24.1), MARTINES (il quale ritira l'emendamento S 8.51), RUSSO (il quale ritira l'emendamento S 8.58), CARLI (il quale ritira l'emendamento S 8.60), MORETTI (il quale ritira l'emendamento S 8.77), HONSELL (il quale ritira l'emendamento S 8.3) e CARLI (il quale ritira l'emendamento S 8.52).

Le consigliere LIGUORI e CELOTTI, invece, mantengono rispettivamente gli emendamenti S 8.16 e 8.38.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (il quale è favorevole agli emendamenti della minoranza, mentre lascia gli emendamenti della maggioranza alla valutazione dell'Aula), MORETUZZO (Collegata: favorevole agli emendamenti C 7.1, 7.2, 7.5 e 7.7, astenuto sugli emendamenti C 7.10, 7.10.0.1 e 7.10.1, contrario al C 7.9, chiede il voto per parti dell'emendamento C 7.12.2 su cui è favorevole alle lettere C), D) e E) a astenuto sulle lettere A) e B); Stabilità: astenuto sugli emendamenti S 8.24, 8.69.1, 8.70, 8.82.2.1 e 8.82.3, favorevole ai rimanenti emendamenti, chiede il voto per parti degli emendamenti S 8.22 su cui è favorevole alle lettere B), C), D) e E) e astenuto sulla lettera A), e S 8.22.1 su cui è astenuto sulla lettera K) e favorevole alle restanti lettere, favorevole ai rimanenti emendamenti) e CARLI (Collegata: favorevole agli emendamenti C 7.1, 7.2, 7.5 e 7.7, astenuto sugli emendamenti C 7.9, 7.10, 7.10.0.1 e 7.10.1, sull'emendamento C 7.12.2, di cui è stato richiesto il voto per parti, è favorevole alle lettere C), D) e E) a astenuto sulle lettere A) e B); Stabilità: astenuto sugli emendamenti S 8.21.1, 8.22.0.2, 8.63.1, 8.82.2.1 e 8.82.3, favorevole ai rimanenti emendamenti, e sugli emendamenti, di cui è stato chiesto il voto per parti, sul S 8.22 si astiene sulla lettera A mentre è favorevole alle lettere rimanenti, e infine sul S 8.22.1, si astiene sulla lettera K), lascia la B) alla valutazione dell'Aula, favorevole alle lettere rimanenti) e dei Relatori di maggioranza MAURMAIR (Collegata e Stabilità: favorevole agli emendamenti della maggioranza e contrario agli emendamenti della minoranza), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta,

l'assessore RICCARDI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 66 (collegata).

Gli emendamenti C 7.1 e 7.2, posti in votazione, non vengono approvati.

L'emendamento C 7.3 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento C 7.4 è ricollocato in C 8.6.1.

L'emendamento C 7.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento C 7.6 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento C 7.7, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento C 7.8 è ricollocato in S 9.31.6.

Gli emendamenti C 7.9, 7.10, 7.10.0.1 e 7.10.1 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti C 7.11, 7.12 e 7.12.1 sono stati ritirati in precedenza.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento giuntale C 7.12.2 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.
Le lettere A) e B), poste congiuntamente in votazione, vengono approvate.
Le lettere C), D) e E), poste congiuntamente in votazione, vengono approvate.

L'articolo 7 del disegno di legge n. 66 (collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 67 (stabilità).

Gli emendamenti S 8.1 e 8.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.2.1 decade.

L'emendamento S 8.3 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 8.3.1 e 8.4 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.5, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti S 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.11 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.19.1 e 8.20, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.21 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 8.21.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 8.22 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.
Le lettere A), B), C), D) e E), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento S 8.22.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 8.22.0.2, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 8.22.1 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.

Le lettere A), B), C), D), E), F), G), H), I), J) e K), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento S 8.23 è ricollocato in S 9.0.1.

L'emendamento S 8.24, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 8.24.1 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 8.25, 8.25.1, 8.26, 8.26.1, 8.27, 8.27.1, 8.28, 8.29 e 8.30, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 8.30.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 8.31, 8.32 e 8.33, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 8.34 e 8.35, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.36 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

Gli emendamenti S 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41 e 8.42 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.43 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

Gli emendamenti S 8.44, 8.45, 8.46 e 8.47, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.48 decade.

Gli emendamenti S 8.49 e 8.50, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 8.51, 8.52, e 8.53 sono stati ritirati in precedenza.

Gli emendamenti S 8.54, 8.55, 8.56 e 8.57, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.58 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 8.59, 8.59.1, 8.59.2 e 8.59.3 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.59.4 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 8.59.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 8.60 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 8.61 e 8.62, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.62.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 8.63 viene così assorbito.

L'emendamento S 8.63.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 8.64 viene così assorbito.

Gli emendamenti S 8.64.1, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.69.1 e 8.70, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 8.71 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 8.72, 8.73, 8.74, 8.75 e 8.76, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 8.77 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.82.1 e 8.82.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 8.82.2.1 e 8.82.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 8 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE, quindi, comunica all'Aula che i lavori proseguono ora con la discussione degli articoli 8 (collegata) e 9 (stabilità) di competenza dell'assessore Roberti in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie.

All'articolo 8 del ddl n. 66 (collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL
Emendamento modificativo (8.1)
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
<<10 bis. All'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nell'ambito del processo di concertazione, la Regione e gli enti locali individuano e definiscono, con priorità, azioni e obiettivi strategici volti alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, includendo la pianificazione di interventi per la riduzione delle emissioni di CO_2 e gas climalteranti in tutti i settori rilevanti. A tal fine, gli strumenti di programmazione negoziata e i relativi piani attuativi dovranno prevedere indicatori di impatto ambientale e climatico, in linea con gli obiettivi europei e nazionali.>>.
Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento rafforza la funzione strategica della concertazione tra Regione ed enti locali, orientandola stabilmente verso obiettivi climatici misurabili e condivisi. L'inserimento di criteri e indicatori ambientali nella programmazione e nei piani attuativi assicura che gli interventi finanziati attraverso la programmazione negoziata contribuiscano in modo concreto alla riduzione delle emissioni e all'adattamento climatico, in coerenza con gli impegni europei e nazionali.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (8.2)
1. Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi

regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo) dopo le parole <<nell'ambito della legge regionale di stabilità.>> sono aggiunte le seguenti: <<Dette risorse sono prioritariamente assegnate ai Comuni che aderiscono a una Comunità di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).>>.

GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.3 (8.2.1)
All'emendamento 8.3 Lettera A) è apportata la seguente modifica:
Dopo il comma io bis è inserito il seguente:
<<10 ter. Per gli interventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale), finanziati nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (8.3)
A) Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. Per le iniziative di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), finanziate nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

BUNA, CALLIGARIS, MORANDINI
Subemendamento modificativo all'emendamento 8.4 (8.3.1) RICOLLOCATO 9.31.7.2 DEL DDL 67
1. All'emendamento 8.4 dell'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 10 quinquies lettera b) dalla lettera b) alla lettera e) le parole <<dell'anno precedente>> sono soppresse.
Nota tecnica: il sub emendamento si rende necessario per correggere un refuso.

CALLIGARIS
Emendamento modificativo (8.4) RICOLLOCATO 9.31.8 DEL DDL 67
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8, è aggiunto il seguente:
<<10 bis. All'articolo 4 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, dopo le parole << da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, >> sono inserite le seguenti << che abbiano sede in Friuli Venezia Giulia,>>.
b) Al comma 1, lettera d, le parole << ivi comprese quelle dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.>> sono soppresse.
c) Al comma 2, dopo le parole << Per le finalità di cui al comma 1 >> sono inserite le seguenti << lettere a, b, c, d,>>.
d) Al comma 2, le parole << 3.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti << 4.000 euro >>.
e) Al comma 2, dopo le parole << organizzati nel corso dell'anno. >>, sono soppresse le parole << Il riconoscimento>> e sono inserite le seguenti << In aggiunta, per le finalità di cui al comma 1 lettera d bis, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un ulteriore contributo annuo fino ad un

importo massimo di 1.000 euro. Sono ammissibili a finanziamento le spese per il miglioramento dell'accessibilità, anche temporanea, ai luoghi dell'evento, la fruibilità delle informazioni e l'allestimento inclusivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di alimenti confezionati destinati a persone con intolleranze alimentari. Il riconoscimento di cui alle lettere a, b, c, d e d bis, >>.

10 ter. Dopo la lettera d, del comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 7/2019, è inserita la seguente lettera:

<< d bis) a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.>>

10 quater. All'articolo 5 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole << con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a un importo massimo di 5.000 euro per gruppi di almeno tre Comuni>> sono sostituite dalle seguenti << della Regione Friuli Venezia Giulia, singoli o in rete, >>.

b) Al comma 2, la parola << dieci >> è sostituita dalla parola << 8 >>.

10 quinquies. All'articolo 6 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 ed il comma 5 sono interamente abrogati.

b) Il comma 4 è interamente sostituito dal seguente:

<< Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredata dalla documentazione contabile di spesa, redatta secondo la normativa fiscale e civilistica vigente, e le relative quietanze di pagamento, entro le seguenti scadenze:

a) dal 1 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 settembre al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) dal 1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 gennaio al 28 febbraio dell'anno precedente;

c) dal 1 maggio al 30 giugno di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 marzo al 30 aprile dell'anno precedente;

d) dal 1 luglio al 31 agosto di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 maggio al 30 giugno dell'anno precedente;

e) dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 luglio al 31 agosto dell'anno precedente.>>

10 sexies. Al comma 2 dell'articolo 13, della legge regionale 7/2019, le parole <<3>> e <<5>> sono soppresse.>>

Nota tecnica: Il presente emendamento si rende necessario per adeguare al mutato contesto economico la legge regionale 7/2019 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), grazie alla quale la Regione valorizza e sostiene manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, tramite contributi per abbattere le spese sostenute dagli organizzatori. Alla luce dell'applicazione pratica, negli anni della norma, si sono potuti apprezzare i riscontri positivi della misura ed anche le difficoltà applicative; pertanto, le modifiche del presente emendamento consistono in perfezionamenti alla legge stessa.

MARTINES, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO, RUSSO, COSOLINI

Emendamento modificativo (8.5)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10 bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 dopo le parole <<i soggetti passivi" sono aggiunte le parole ", anche a mezzo di intermediario delegato,>>.

MAURMAIR

Emendamento modificativo (8.6)

1. Dopo il coma 10, è aggiunto il seguente:
<<10 bis Dopo l'articolo 22 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) è inserito il seguente:

<<Art. 22 bis

(Costituzione dell'Assemblea di comunità linguistica in Associazione)

1. L'Assemblea di comunità linguistica può costituirsi in associazione ai sensi della disciplina statale e regionale in materia di associazioni di diritto privato, approvandone il relativo statuto.
2. Lo statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione di comunità linguistica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3 bis e dall'articolo 22.
3. Nel caso disciplinato dal presente articolo, l'Associazione, previo riconoscimento della personalità giuridica, acquisisce autonomia funzionale e operativa.>>.>>.
Nota: L'emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO
Emendamento modificativo (8.6.1)
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Al comma 1 dell'art. 33 della l.r. 18 del 2016 dopo le parole <<Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle>> sono aggiunte le seguenti:
<<più recenti>>
3 ter. Il comma 3 dell'art. 33 della l.r. 18 del 2016 è abrogato, e sostituito dal seguente:
<<Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1, il dato associativo va riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo. Il dato elettorale va invece riferito alle più recenti elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale.>>
Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. L'obiettivo della modifica è quello di specificare in modo espresso il parametro temporale del dato elettorale utilizzato ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, assicurando che il calcolo della stessa avvenga sulla base delle ultime elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie effettivamente svolte. Sul piano sistematico, la norma già prevede che la rappresentatività sia determinata attraverso la media tra dato associativo e dato elettorale. La precisazione introdotta dall'emendamento contribuisce a rafforzare la coerenza logica del criterio, eliminando possibili margini di incertezza interpretativa riguardo alla correlazione tra l'attualità del dato elettorale e il periodo contrattuale di riferimento. L'inserimento della locuzione "più recenti" costituisce dunque una integrazione di carattere chiarificatore, volta ad esplicitare un principio già desumibile dall'impianto complessivo della disciplina in materia: la rappresentatività ammessa alla contrattazione collettiva deve riflettere la più aggiornata misurazione del consenso, coerentemente con l'esigenza di una composizione del tavolo negoziale aderente alla realtà sindacale vigente nel pubblico impiego regionale e locale. L'emendamento non altera né i contenuti sostanziali del criterio di rappresentatività né le modalità operative di calcolo della stessa, ma contribuisce a garantire una maggiore certezza applicativa, prevenendo interpretazioni che possano determinare un disallineamento temporale nella selezione dei soggetti ammessi alla contrattazione.

GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.6.2 (8.6.1.1)
Con riferimento all'emendamento 8.6.2alla lettera E) dopo il comma 10 quater sono inseriti i seguenti:
<<10 quinquies. Al comma 237 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), dopo le parole: <<per l'acquisto>> sono aggiunte le seguenti: <<e per le attività correlate alla rimessa in esercizio>>.
10 sexies. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 quinquies, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il finanziamento già concesso per l'importo di 400.000

euro, per l'acquisto e per le attività correlate alla rimessa in esercizio del complesso immobiliare ex macello di Prosecco.
10 septies. Per le finalità di cui al comma 10 sexies entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.
Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CARLI, MORETTI
Sub Emendamento dell'emendamento C 8.6.2 (8.6.1.1.1)
La lettera F) dell'emendamento 8.6.2 è abrogato.

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (8.6.2)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è inserito il seguente:
<<2 bis. La Regione, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle infrastrutture dedicate alle Filiere tecnologico – professionali e alla creazione di Campus formativi di cui alla Legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione formativa tecnologico – professionale) può avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.>>.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
B) Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. Le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n.31(Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) si applicano, in quanto compatibili, anche all'Istituto Regionale Rittmeyer per ciechi di Trieste, per il personale a tempo determinato, assunto mediante procedure concorsuali e quelle selettive di cui al decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2019, n. 226, che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso l'Istituto medesimo. Il servizio prestato deve riferirsi a funzioni ordinamentali e stabili dell'Istituto, con esclusione delle attività meramente temporanee o accessorie finanziate con fondi vincolati a progetti a termine.>>
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
C) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. L'intervento n. 107 della Tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), avente ad oggetto: << Realizzazione del parcheggio sud a supporto del centro storico di Venzone (lotto parcheggio)>> è sostituito dal seguente: <<Interventi di efficientamento energetico e completamento del parco urbano del capoluogo comunale – lotto 1 – completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone>>.
10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Venzone il finanziamento già concesso per l'importo di 520.900 euro, per il

completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone.
10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Venzone inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
D) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. L'intervento n. 62 della Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), avente ad oggetto: << Percorso ciclabile da via degli orti a via Visinale, lungo la linea ferroviaria>> è sostituito dal seguente: <<Tratto di pista ciclabile parallela alla SS 14 - Via Variante>>.
10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Muzzana del Turgnano il finanziamento già concesso per l'importo di 216.495 euro, per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile parallela alla SS 14 – Via Variante.
10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Muzzana del Turgnano inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
E) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. L'intervento n. 7 della Tabella M riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), avente ad oggetto: << Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R.UD n. 39 del Varmo tra Iutizzo e Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento >> è sostituito dal seguente: << Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 93 di Belgrado dal confine con il Comune di Codroipo a Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento >>.
10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Camino al Tagliamento il finanziamento già concesso per l'importo di 545.704,11 euro, per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 93 di Belgrado dal confine con il Comune di Codroipo a Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento.
10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Camino al Tagliamento inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
F) Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione) per aree a rischio degrado si intendono le aree caratterizzate da oggettivi e rilevanti fenomeni di degrado sociale e disordine urbano.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

G) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. L'intervento n. 113 della Tabella R riferita all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avente ad oggetto: << Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese >> è sostituito dal seguente: <<Ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale presso i centri abitati nel comune di Venzone>>.
10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità di montagna del Gemonese, subentrata all'Unione territoriale intercomunale del Gemonese, il finanziamento già concesso per l'importo di 540.000 euro, per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità comunale presso i centri abitati nel comune di Venzone.
10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità di montagna del Gemonese inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
H) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. All'intervento n. 130 a favore della Comunità di montagna del Gemonese avente ad oggetto "Piano di completamento della rete ciclabile Regionale del comprensorio del Gemonese FVG1-FVG3-FVG6 (intervento 1, 4 e integrazione finanziamento intervento concertazione 2019-2021 – Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese" inserito nella Tabella O riferita all' articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2025, n. 26), le parole: << intervento concertazione 2019-2021 – Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese >> sono sostituite dalle seguenti: << integrazione finanziamento per realizzazione tratto Portis- Venzone (lotto n. 1)>>.
10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità di montagna del Gemonese il finanziamento già concesso per l'importo di 150.000 euro, ad integrazione del finanziamento per la realizzazione del lotto n. 1 del tratto Portis-Venzone.
10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità di montagna del Gemonese inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
I) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. Al comma 36 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole: << per la progettazione relativa alla realizzazione di un>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la realizzazione del primo stralcio funzionale del>>.
10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Morsano al Tagliamento il finanziamento già concesso per l'importo di 500.000 euro, per la realizzazione del primo stralcio funzionale del collegamento stradale tra la SP 13 (di Cordovado) e la SP 40 (del Ponte di Madrisio).

10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Morsano al Tagliamento inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

All'articolo 9 del ddl n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE
Subemendamento sostitutivo del subemendamento 9.0.0.1 (9.0.0.0.1)
Il subemendamento 9.0.0.1 è sostituito dal seguente:
A) Dopo il comma 135 ter sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone un contributo straordinario pari a 50.000 euro per l'anno 2026, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
135 ter. Le risorse di cui al comma 135 bis sono concesse ed erogate d'ufficio. 135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. (S/11242)>>.
B) Al comma 136, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.
Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========
TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)
==========

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TITOLO 1 - Spese correnti
11242/S ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PORDENONE PER ATTIVITA' CENTRO CULTURALE CASA ZANUSSI
L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 9 COMMA 50, L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 48, L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 9 COMMA 56, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 9 COMMA 58

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
---
CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
---
CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
---
CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 18- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
---
CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
970501/S INTERVENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

COSTANZA, MAURMAIR

Subemendamento modificativo (9.0.0.1)

1. Alla Tabella I, relativa all'articolo 9, di cui alla lettera F) dell'emendamento 9.0.1, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

==========

TABELLA I

==========

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026: + 50.000,00 | 2027: --- | 2027: --- |
---

s/11242 ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PORDENONE PER ATTIVITA' CENTRO CULTURALE CASA ZANUSSI L.R. N.13 DEL 2021 ART. 9 COMMA 50, L.R. N.13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 48, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 9 COMMA 56, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 9 COMMA 58
CASSA 2026 + 50.000,00euro

==========

TABELLA K

==========

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026: - 50.000,00 | 2027: --- | 2027: --- |

---

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2026 - 50.000,00euro

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (9.0.1)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Al comma 65 le parole: <<300.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028>> sono sostituite dalle seguenti: <<310.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 110.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028>>.
B) Al comma 66 le parole: <<300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028>> sono sostituite dalle seguenti: <<310.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028>>.
C) Alla lettera n) del comma 5, dopo le parole: <<comma 65>> sono aggiunte le seguenti: <<, per l'importo pari a 300.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028>>.
D) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella AAA con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2026 di cui agli articoli 9, 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007, in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge regionale 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
135 ter. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella BBB in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2026. Il finanziamento determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis e 8, della legge regionale 26/2007, è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
135 quater. Le percentuali di cui alle Tabelle AAA e BBB si applicano fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro. Nel caso in cui le risorse statali per l'esercizio 2026 siano superiori a 10milioni di euro, l'importo eccedente è assegnato alla quota di accantonamento di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007.

135 quinquies. Per gli enti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, comma 6 bis, della legge regionale 26/2007, si applicano le disposizioni di cui ai Capi I, II e VI del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246.
135 sexies. Ai fini dell'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, per il 2026 gli enti e le organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena possono presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora un ente presenti più domande di finanziamento, si considera quella presentata per ultima.
135 septies. Per il 2026 le risorse eccedenti le domande finanziate di una delle graduatorie di cui all'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, possono essere impiegate per lo scorrimento dell'altra graduatoria.
135 octies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti in favore della minoranza linguistica slovena per l'anno 2026:
a) 400.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2026 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena da suddividere in parti eguali, in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge regionale 26/2007; (S/69509)
b) 250.000 euro al Centro studi - Študijski center Melanie Klein per l'acquisto di mobili e di attrezzature, nonché per i lavori di ristrutturazione e di adeguamento della futura sede di Trieste; (NI S/62577)
c) 120.000 euro allo Sklad Mitja Čuk di Trieste per le finalità di cui all'articolo 9, comma 44, lettera k), della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); (S/69807)
d) 70.000 euro al Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 26/2007; (S/5591)
e) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza / Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena; (CAPP 5128/S e 5884/S)
f) 6.000 euro all'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste per i lavori di adeguamento per l'accesso alla sede di Trieste; (NI S/62578)
g) 30.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. di Gorizia e 30.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski Dom di Gorizia per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni. (NI S/62573;62576)
135 novies. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 135 octies, corredate di una relazione illustrativa delle attività ovvero del progetto e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i finanziamenti previsti dal comma 135 octies, lettera a) e lettera f), con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui al comma 135 octies, lettera g), con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui al comma 135 octies, lettere a), d) ed e), sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2026. Per i finanziamenti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 135 octies, sono ammissibili le spese sostenute

anche prima della presentazione della domanda. Per i finanziamenti di cui al comma 135 octies, lettera g), si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 246/2015.

135 decies. Per le finalità previste dal comma 135 octies, lettere a), d), e) e g), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e in relazione alla Tabella AAA riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 630.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.

135 undecies. Per la finalità prevista dal comma 135 octies, lettera c), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e in relazione alla Tabella AAA riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.

135 duodecies. Per le finalità previste dal comma 135 octies, lettere b) e f), è destinata la spesa di 256.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.

135 ter decies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella AAA per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.

135 quater decies. Per le finalità previste dal comma 135 ter decies, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 1.040.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. (S/6698)

135 quindecies. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella AAA, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

135 sedecies. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per i progetti tecnico scientifici per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione svolti in collaborazione con l'Ufficio centrale per la lingua slovena.

135 septies decies. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 135 sedecies, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è

disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015 e sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2026.

135 octies decies. Per le finalità di cui al comma 135 sedecies, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e in relazione alla Tabella AAA riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. >> (S/10038)

E) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:

<<135 bis. Al fine di promuovere lo scambio culturale tra le minoranze linguistiche europee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione temporanea di scopo "Europeada 2028" per le attività propedeutiche e funzionali all'organizzazione e alla gestione della prossima edizione della competizione calcistica riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee denominata "Europeada".

135 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 135 bis, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Ciascuna annualità del finanziamento è liquidata annualmente in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del soggetto beneficiario.

135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per il 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. >> (S/69440)

F) Al comma 136 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

TABELLA AAA

riferita all'art. 9, c. 135 bis (Emendamento D. MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA: RIPARTO DEL FINANZIAMENTO STATALE EX L. N. 38/2001 E FINANZIAMENTI AGLI ENTI DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA)

Art. 18, L.R. 26/2007 (Art. 16 legge 38/2001) Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena	66%
Art. 19, L.R. 26/2007 (Art. 8 legge 38/2001) Contributi statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli	22%

Venezia Giulia	
Art. 20, L.R. 26/2007 (Art. 21 legge 38/2001) Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena	4,5%
Art. 18 ante, c. 1 bis, L.R. 26/2007 Percentuale riferita alla quota di accantonamento	7,5%
TOTALE	100%

TABELLA BBB
riferita all'art. 9, c. 135 ter (Emendamento D. MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA: RIPARTO DEL FINANZIAMENTO STATALE EX L. N. 38/2001 E FINANZIAMENTI AGLI ENTI DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA)

CATEGORIA DI INTERVENTO	% di finanziamento della categoria di intervento	% di finanziamento agli enti nell'ambito della categoria di intervento
Enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena (Art. 18, c. 3, L.R. n. 26/2007) – Di cui:	25,00%	
Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste		*52,29%*
Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia		*17,69%*
Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD)		*12,06%*
Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste		*4,45%*
Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD)		*9,38%*
Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste		*4,13%*
Totale parziale dell'art.18, c.3, L.R. n.26/2007		*100,00%*
Enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico (Art. 18, c. 4, L.R. n.26/2007) – Di cui:	13,30%	
Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste		*31,00%*
Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste		*49,00%*
Associazione Združenje Kinoatelje di Gorizia		*8,00%*
Istituto per la cultura slovena APS (UD)		*12,00%*
Totale parziale dell'art.18, c.4, L.R. n.26/2007		*100,00%*

Enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali (Art. 18, c. 4 bis, L.R. n.26/2007) – Di cui:	11,70%	
Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste		*71,54%*
Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia		*14,23%*
Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia		*14,23%*
Totale parziale dell'art.18, c.4 bis, L.R. n.26/2007		*100,00%*
Organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive (Art. 18, c. 5, L.R. n.26/2007) – Di cui:	11,00%	
Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia		*34,85%*
Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste		*12,88%*
Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia		*12,88%*
Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste		*39,39%*
Totale parziale dell'art.18, c.5, L.R. n.26/2007		*100,00%*
Programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all'art. 5 della L.R. 26/2007, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive e aderiscono agli organismi a carattere associativo o federativo di cui all'art.18, c.5, L.R. 26/2007 (Art. 18, c. 8 L.R. n.26/2007) – Di cui:	7,50%	
Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia		*34,00%*
Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste		*17,00%*
Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia		*17,00%*
Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste		*32,00%*
Totale parziale dell'art.18, c.8, L.R. n.26/2007		*100,00%*
Enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena (Art. 18, c. 6, L.R. n.26/2007) – Di cui:	26,00%	
Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste		*48,40%*
Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia		*13,70%*
Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste		*14,60%*
Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia		*10,50%*
Mladinski dom di Gorizia		*5,80%*
Taborniki sloveni in Italia - Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala Trieste-Gorizia		*0,60%*
Associazione scout sloveni in Italia - Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO)		*0,60%*
Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone		*5,80%*
Totale parziale dell'art.18, c.6, L.R. n.26/2007		*100,00%*

Enti e organizzazioni che curano la gestione di attività sociali, educative e ricreative di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena Art.18, c.6 bis, L.R. n.26/2007 – Di cui:	2,54%	
Sklad Mitja Čuk di Trieste		*35,60%*
Circolo di attività culturali, sportive ed assistenziali - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste		*28,80%*
Centro studi - Študijski center Melanie Klein		*35,60%*
Totale parziale dell'art.18, c.6 bis, L.R. n.26/2007		*100,00%*
Sostegno enti per attività e servizi educativi, sviluppo scambi culturali e attività giovanili anche transfrontaliere (Art. 18, c. 9, L.R. n.26/2007)	1,44%	
Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena realizzate da enti della minoranza slovena anche in collaborazione tra loro (Art. 18, c. 10, L.R. n.26/2007)	1,52%	
TOTALE Interventi ex art.18, L.R. n.26/2007	100%	

==========

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)

==========

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
TITOLO 1 - Spese correnti
1722/S ONERI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM PER LA REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E COMUNALI RIMBORSI AI COMUNI L.R. N. 5 DEL 2003 ART. 18, L.R. N. 5 DEL 2003 ART. 17, L.R. N. 18 DEL 2007 ART. 2, L.R. N. 18 DEL 2007 ART. 3, L.R. N. 18 DEL 2007 ART. 5

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

1731/S SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI, ANCHE QUALORA SIA SVOLTO CON MODALITA' ELETTRONICHE - ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.99.000 - ALTRI SERVIZI L.R. N. 5 DEL 2003 ART. 17, L.R. N. 5 DEL 2003 ART. 18, L.R. N. 18 DEL 200 7 ART. 18 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 2.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 12.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 12.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

---

CASSA 0,00 2026 12.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti

6698/S SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE AL FINE DI GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA SLOVENA NEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, DELLA LEGGE 23.02.2001 N. 38 L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 126, L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 10. COMMA 9, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 10 COMMA 19, L.R. N. 25 DEL 2016.ART. 7, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 83, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 83, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 11 COMMA 9, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 117, L. N. 38 DEL 200 1 ART. 8

CASSA 0,00 2026 1.040.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.040.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1O - Risorse umane

CASSA 0,00 2026 1.040.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 1.052.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
5128/S CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TRADUZIONE INTERPRETARIATO E SPORTELLO LINGUISTICO IN LINGUA SLOVENA - ASSOCIAZIONE KMECKA ZVEZA/ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 10 COMMA 12, L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 9 COMMA 17, L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 123, L. N. 38 DEL 2001, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 88, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 11 COMMA 18, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 123 LETT. B

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

5543/S FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO PREPOSTO ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 10 COMMA 10, L.R. N. 16 DEL 2021 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 6 COMMA 66, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 6 COMMA 67, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 6 COMMA 68, L.R. N. 29 DEL 2007 ART. 34 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 357.000,00 2027 0,00 2028 0,00

5591/S FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEGLI ENTI ED ORGANIZZAZIONI DELLA MINORANZA SLOVENA - FONDI STATALI - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N. 26 DEL 2007 ART. 23 COMMA 1, L.R. N. 26 DEL 2007 ART. 18 COMMA 2 LETT. D, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 7 COMMA 59, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 6 COMMA 2.10, L.R. N. 6 DEL 2013 ART. 6 COMMA 18, L.R. N. 6 DEL 2013 ART. 6 COMMA 21, L.R. N. 23 DEL 2013 ART. 6 COMMA 145, L.R.

CASSA 0,00 2026 70.000,00 2027 0,00 2028 0,00

5884/S CONTRIBUTO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E SPORTELLO LINGUISTICO IN LINGUA SLOVENA - SLOVENSKO DEZELNO GOSPODARSKO ZDRUZENJE L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 123, L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 9 COMMA 17, L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 10 COMMA 12, L. N. 38 DEL 2001, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 88, L.R.·N. 29 DEL 2018 ART. 11 COMMA 18, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 123 LETT. B

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

10038/S FINANZIAMENTO ALL'ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE – SLOVENSKI RAZISKOVALNI INSTITUT (SLORI) DI TRIESTE PER IL SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA LINGUA SLOVENA L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 10 COMMA 32, L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 10 COMMA 25, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 119

CASSA 0,00 2026 60.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62573/S FINANZIAMENTO AL CONSORZIO SLOVENO PER L'ISTRUZIONE - SLOVENSKI IZOBRAZEVALNI KONZORCIJ SLOV.I.K. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COMUNE IN AMBITO EDUCATIVO E FORMATIVO L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 30.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62576/S FINANZIAMENTO AL MLADINSKI DOM DI GORIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COMUNE IN AMBITO EDUCATIVO E FORMATIVO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 30.000,00 2027 0,00 2028 0,00

69440/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE INCARICATO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'EVENTO EUROPEADA 2028 CHE SI TERRA' IN FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 150

CASSA 0,00 2026 20.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

69509/S CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA - FONDI STATALI L.R. N. 12 DEL 2025 ART. 9 COMMA 44 LETT. A, L. N. 38 DEL 2001, L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 123

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

87629/S CONTRIBUTO PER IL TEATRO STABILE FRIULANO L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 105

CASSA 0,00 2026 30.000,00 2027 30.000,00 2028 30.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.097.000,00 2027 130.000,00 2028 130.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62577/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO STUDI MELANIE KLEIN PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FUTURA SEDE DI TRIESTE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 250.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62578/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SLOVENE IN ITALIA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'ACCESSO ALLA SEDE DI TRIESTE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 6.000,00 2027 0,00 2028 0,00

---

698 07/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SKLAD MITIJA CUK PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA SITA A TRIESTE IN VIA MONRUPINO L.R. N. 26 DEL 2007, L.R. N. 12 DEL 2025 ART. 9 COMMA 44 LETT. K

CASSA 0,00 2026 120.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 376.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

---

CASSA 0,00 2026 1.476.000,00 2027 130.000,00 2028 130.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

---

CASSA 0,00 2026 1.476.000,00 2027 130.000,00 2028 130.000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 - Spese correnti

69473/S FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI FRIULI VENEZIA" GIULIA (ANCI FVG) A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE A SUPPORTO DEI COMUNI DEL TERRITORIO REGIONALE L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 59

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

---

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

---

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970503/S INTERVENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 50.000,00 2027 -130.000,00 2028 - 130.000,00

970504/S FONDO SPECIALE NUOVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI INTEGRAZIONE BUONI PASTO DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 2.000.000,00 2028 2.000.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.950.000,00 2027 1.870.000,00 2028 1.870.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
970501/S INTERVENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 635.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 - 635.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 1.315.000,00 2027 1.870.000,00 2028 1.870.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 1.315.000,00 2027 1.870.000,00 2028 1.870.000,00

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.1)
Lett. A): Al comma 6 le parole "1.481.407.639,23 euro" sono sostituite dalle parole "1.490.407.639,23 euro" e le parole "493.802.546,41 euro" sono sostituite dalle parole "496.802.546,41 euro".
Lett. B): Al comma 7 lettera b) le parole "10.440.748,78 euro" sono sostituite dalle parole "13.440.748,78 euro".
Lett. C): Ai commi 10 e 11 le parole "2 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "5 milioni di euro".
Lett. D): Al comma 14 le parole "1.481.407.639,23 euro" sono sostituite dalle parole "1.490.407.639,23 euro" e le parole "493.802.546,41 euro" sono sostituite dalle parole "496.802.546,41 euro".
Copertura:

==========
TABELLA K Relativa all'articolo 11
==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 3.000.000,00 | 2027: - 3.000.000,00 | 2027: - 3.000.000,00 l
---
CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: nel prendere atto dell'aumento dello stanziamento per il Fondo unico comunale, misura da noi richiesta a gran voce negli ultimi anni, a fronte del cospicuo aumento delle entrate nelle casse regionali, si propone un ulteriore correttivo per i comuni di dimensioni medio piccole stanziando una ulteriore specifica posta.

CONFICONI, CARLI, FASIOLO, CELOTTI, MENTIL, RUSSO, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (9.2)
Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
<< 15 bis. All'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. Sono esenti dall'imposta per un periodo non superiore a cinque anni e durante il quale sussistano le condizioni prescritte gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo a canone concordato a giovani coppie in cui almeno uno dei due componenti la coppia abbia età inferiore a trentasei anni.>>
15 ter. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge regionale 17/2022, con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 17/2022, come modificate e aggiunte dal comma 15 bis, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00, in ragione di euro 500.000,00 per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/NI). >>
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 500.000,00 | 2026: - 500.000,00 | 2027: - 500.000,00 l

---

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2026
- 500.000,00 euro per l'anno 2027
- 500.000,00 euro per l'anno 2028

MENTIL, CARLI, FASIOLO, CELOTTI, CONFICONI, MARTINES, MORETTI,
Emendamento modificativo (9.3)
Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
<< 15 bis. All'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1 bis. Sono esenti dall'imposta per un periodo non superiore a cinque anni e durante il quale sussistano le condizioni prescritte gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo a canone concordato a nuovi residenti nei territori dei comuni inseriti nell'elenco delle zone montane di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002.>>
15 ter. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge regionale 17/2022, con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 17/2022, come modificate e aggiunte dal comma 15 bis, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00, in ragione di euro 500.000,00 per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/NI). >>
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 500.000,00 | 2026: - 500.000,00 | 2027: - 500.000,00 l

---
CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2026
- 500.000,00 euro per l'anno 2027
- 500.000,00 euro per l'anno 2028

MORETUZZO, MASSOLINO
Emendamento modificativo (9.3.1)
dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. Il comma 102 dell'articolo 9 è così sostituito:
<<102. Per le finalità di cui al comma 99 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62482)>>.
2. Dopo il comma 102 si aggiungono i seguenti:
<<102 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni di Pordenone, Udine e Trieste, per avviare o integrare interventi di educativa di strada nelle aree maggiormente interessate dall'espressione di comportamenti devianti, mirati a prevenire il disagio e offrire opportunità di crescita positiva, contrastando devianza e isolamento sociale nonché per aumentare la sicurezza urbana.
102 ter. Le risorse per i contributi di cui al comma 102 bis sono suddivise, per ciascuna annualità, in ragione di 250.000 euro a favore del territorio del Comune di Pordenone, 750.000 euro a favore del territorio del Comune di Udine e 500.000 euro a favore del territorio del Comune di Trieste.
102 quater. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 102 bis.
102 quinquies. Per le finalità di cui al comma 102 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136>>.
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 2: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO S/ 62484 - Contributi a confcommercio e altre assoc. categ per addetti
|2026 - 1.500.000 - |2027 -1.500.000 |2028 — |

RUSSO, MORETTI, CARLI,
Emendamento modificativo (9.3.2)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Al comma 107 lett. d) la parola <<90.000>> è sostituita dalla parola <<120.000>>.
COPERTURA:

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti

|2026 – 30.000 |2027 -- |2028 - - |

CAPITOLO 70007 Provvedimenti Legislativi
- 30.000 euro per il 2026
B) Al comma 109 la parola <<70>> è sostituita dalla parola <<90>>.
Nota: con la lett. A) si ripristina la posta finanziaria già destinata lo scorso anno all'ERAPLE e con lett. B) la percentuale di anticipo prevista dal decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres di cui al comma 108.

GIACOMELLI, MAURMAIR
Emendamento modificativo (9.4)
1. Il comma 125 è sostituito dal seguente:
<<125. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa complessiva di 175.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per l'anno 2026 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62483)>>.
CAPITOLO DI DESTINAZIONE:
S/NI

2026: + 25.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 + 25.000,00 euro
CAPITOLO DI COPERTURA:
S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 25.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 - 25.000,00 euro

PELLEGRINO
Emendamento modificativo (9.5)
Dopo il comma 128, sono aggiunti il seguente:
<<128 bis. All'art. 12 della L.R. 17/2022, dopo il comma c, è aggiunto il seguente:
d) non coltivati ricadenti nelle altre aree, diverse da montane o di collina, come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993. ;
128 ter. Per garantire l'integrale ristoro ai Comuni della minore entrata derivante dall'applicazione dell'esenzione di cui al comma 128 bis, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro a valere sulla Missione 20 - Fondi e Accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, Titolo 1 - Spese Correnti per ciascuna delle annualità dal 2026 al 2028;
128 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce risorse di cui al comma 128 ter tra i Comuni, sulla base delle minori entrate accertate dai medesimi e riferite al gettito dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), assicurando che l'effetto finanziario sia neutro per i bilanci comunali.>>
COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49

| *2026: - 1.000.000* | *2027: -1.000.000* | *2028: - 1.000.000* |

Nota: La proposta di modifica dell'articolo 12 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, introduce una misura di esenzione dall'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per i terreni agricoli non coltivati ricadenti nelle aree diverse da quelle montane o collinari individuate dalla normativa statale di riferimento. Tale misura non ha una finalità meramente fiscale, ma si colloca dentro una strategia più ampia di cura e rigenerazione del territorio regionale. In particolare, l'intervento utilizza la leva tributaria locale per favorire processi di forestazione, rinaturalizzazione e rigenerazione ecologica dei suoli agricoli e periurbani oggi privi di gestione attiva, contribuendo alla riduzione del degrado del suolo, al contrasto del dissesto idrogeologico e delle isole di calore, nonché al miglioramento della qualità ambientale diffusa.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI
Emendamento modificativo (9.6)
1. Dopo il comma 35 sono inseriti í seguenti:
<<35 bis. Al fine di incentivare forme più integrate ed efficienti di gestione associata dei servizi comunali, alle Comunità che gestiscono più di tre funzioni comunali è riconosciuto un incremento del contributo spettante pari a euro 50.000 per ciascuna funzione ulteriormente assunta oltre la terza. L'incremento è determinato annualmente sulla base del numero delle funzioni effettivamente gestite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
35 ter. Per le finalità di cui al comma 35 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per il 2026, 100.000 euro per il 2027 e 100.000 euro pér il 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. i (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (capitolo di nuova istituzione)>>
Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI
Programma 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: capitolo di nuova istituzione

|*2026 +100.000,00*| *12027 +100.000,00 l 12028 +100.000,00*|

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo i Spese correnti

|*2026: -100.000,00*|*2027: - 100.000,00* |*2028: -100.000,00* |

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Illustrazione: Il comma 34 dell'articolo 9 riconosce un contributo di 100.000 euro alle Comunità che svolgono almeno tre funzioni comunali, ponendo così una soglia minima per incentivare forme di gestione assodata, l'emendamento proposto introduce un principio di progressività che premia ulteriormente Comunità che scelgono di spingersi oltre questo livello minime, assumendo responsabilmente un numero maggiore di funzioni: La previsione di un incremento di 50.000 euro per Ogni funzione aggiuntiva sì inserisce in una logica di rafforzamento della cooperazione intercomunale e di promozione dell'efficienza amministrativa, coerente dm l'obiettivo generale di rendere più strutturate e sostenibili le forme associative sul

territorio, In questo modo, la norma non solo riconosce e valorizza il ruolo delle Comunità più integrate, ma contribuisce anche a ridurre le disparità territoriali, favorendo una maggiore omogeneità nella qualità dei servizi erogati ai cittadini.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (9.7) RICOLLOCATO 7.37.3
1. Dopo il comma 135 si aggiungono i seguenti:
<<135 bis. Dopo l'articolo 4 ter della Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli) è inserito il seguente:

<<Art. 4 quater

(contributi per cooperazione e scambi culturali negli istituti scolastici)

1. Al fine di sostenere iniziative in linea con le finalità della presente legge presso gli istituti scolastici della Regione Friuli-Venezia Giulia, con particolare riguardo alla cultura della pace, della convivenza e della solidarietà tra i popoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio regionale al fine di organizzare scambi culturali con altri Paesi e progetti di cooperazione allo sviluppo.
2. Le domande di contributo sono presentate dalle scuole al Servizio competente in materia di istruzione in seguito a un bando, approvato ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.
135 ter. Per le finalità di cui all'articolo 4 quater della legge regionale 15/1987 come introdotto dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ogni anno dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione 19 (Relazioni internazionali) - Programma 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.>>.
COPERTURA

==========

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

==========

MISSIONE 14 - Sviluppo economico
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 100.000	2027 – 100.000	2028 -100.000

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (9.8)
1. Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. Al fine di far fronte alla complessità dei processi gestionali degli Enti locali, le Comunità di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) sono autorizzate ad avvalersi del supporto di personale con funzioni di "temporary manager" a supporto delle proprie attività, con particolare riguardo ad eventuali riorganizzazioni interne.
135 ter. Per le finalità di cui al comma 135 bis, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, commi 5 bis e 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e nel rispetto del tetto di spesa per il personale annualmente assegnato, le Comunità possono conferire incarichi di lavoro autonomo ovvero contratti di

lavoro subordinato a tempo determinato e inquadramento professionale coerente con quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione alle mansioni assegnate.
135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare d'ufficio alle Comunità un contributo al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dal ricorso al "temporary manager" entro il limite massimo delle risorse complessivamente stanziate.
135 quinquies. Gli incarichi di cui al comma 135 bis sono conferiti previo espletamento di procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, riservata a coloro che sono in possesso di specifici requisiti individuati tramite apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
135 sexies. Per le finalità di cui al comma 135 ter, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione dalla Tabella I di cui al comma 136.
135 septies. Per le finalità di cui al comma 135 quater è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028, Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione dalla Tabella I di cui al comma 136.>>.
COPERTURA:
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -1.000.000 |2027 -1.000.000 |2028-1.000.000 |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (9.9)
1. Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. Al fine di dare soluzione alla grave situazione emergenziale nei Comuni capoluogo rispetto al sistema di accoglienza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste un contributo straordinario per l'anno 2026 per l'individuazione di una o più soluzioni atte a offrire un sistema di prima accoglienza idoneo pari a 150.000 euro per ciascun Comune.
135 ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni presentano al Servizio regionale competente in materia di immigrazione la domanda corredata di una relazione illustrativa degli interventi.
135 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissati il termine e le modalità di rendicontazione.
135 quinquies. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) – Programma n. 4 (INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE) – Titolo n. 2 (SPESE DI INVESTIMENTO) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/___) >>.
COPERTURA:
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 600.000 |2027 -- |2028 -- |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (9.10)
1. Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. È istituito il Comitato per l'organizzazione degli eventi collegati al 950° anniversario della nascita della Patria del Friuli del 1077, costituito dall'Assessore delegato alle Minoranze linguistiche con funzioni di Presidente, dall'Assessore alla Cultura, dall'Assessore alle Finanze, dall'Arlef, dall'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, dall'Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean.
135 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, attraverso apposito bando, un contributo straordinario all'Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean per spese da sostenere per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al 950° anniversario della nascita della Patria del Friuli definiti dal Comitato di cui al comma 135 bis.
135 quater. Per le finalità previste dal comma 135 bis l'Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata e di un preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
135 quinquies. La partecipazione al Comitato di cui al comma 135 bis è resa a titolo gratuito.
135 sexies. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.>>.
COPERTURA:
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 30.000 |2027 -- |2028 - - |

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI
Emendamento modificativo (9.11)
1. Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti commi:
<<135 bis. Al fine di migliorare la sicurezza e la tutela del patrimonio comunale, nonché di prevenire atti vandalici e furti presso i cimiteri, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni ex capoluogo di provincia per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'attivazione di impianti di videosorveglianza all'interno dei cimiteri comunali e loro parcheggi.
135 ter. Le risorse per i contributi di cui al comma 135 bis sono suddivise in ragione di 120.000 euro per il Comune di Trieste, 65.000 euro per il Comune di Udine, 40.000 euro per il Comune di Pordenone e 25.000 euro per il Comune di Gorizia.

135 quater. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 135 bis è presentata al Servizio polizia locale e sicurezza, entro il 30 aprile 2026 corredata della descrizione illustrativa dell'intervento da realizzare e del preventivo delle spese.
135 quinquies. Il contributo di cui al comma 135 sexies è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
135 sexies. Per le finalità previste dal comma 135 bis, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I.>>
Tabella I di cui al comma 136 dell'art. 9
MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAPITOLO – Di nuova istituzione

| 2026: + 250.000 | 2027: --- | 2028: --- |

COPERTURA:
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 250.000 | 2027: --- | 2028: --- |

MIANI, CALLIGARIS, MAZZOLINI
Subemendamento modificativo al subemendamento 9.11.1 (9.11.0.1)
1. Al sub emendamento 9.11.1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Alla lettera b), che modifica il comma 135 quinquies, la cifra <<830.000>> è sostituita dalla seguente <<820.000>>;
b) Alla lettera c), che modifica il comma 135 sexies, la cifra <<830.000>> è sostituita dalla seguente <<820.000>>.
Nota tecnica: Con il sub emendamento si riduce lo stanziamento dal subemendamento 9.11.1.

DI BERT, MIANI, GRILLI, BERNARDIS, BOLZONELLO, LIRUTTI, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO
Subemendamento modificativo dell'emendamento 9.12 (9.11.1)
1. All'emendamento 9.12 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 135 quater è sostituito dal seguente:
<<135 quater. Con decreto del direttore competente in materia di sicurezza è concesso il contributo nella misura del novanta per cento della spesa ammissibile, il quale viene erogato in un'unica soluzione ad avvenuta presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è ridotto proporzionalmente per tutti i Consorzi di sviluppo economico locale che hanno presentato la domanda di cui al comma 135 ter, qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo delle richieste ammissibili.>>;
*b) al comma 135 quinquies, dopo le parole «spesa complessiva» le parole <<di 320.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. *** - Programma n. *** - Titolo n. ****>> sono sostituite dalle*

seguenti: <<di 830.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) – Titolo 2 (Spese conto capitale)>>;
c) al comma 135 sexies le parole <<Agli oneri di cui al comma 65 sexies si provvede mediante prelievo di 320.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli oneri di cui al comma 135 quinquies si provvede mediante prelievo di 830.000 euro>>.
Nota: il subemendamento integra lo stanziamento iniziale, dotando il nuovo canale contributivo di ulteriori disposizioni procedurali per consentire la più efficace azione amministrativa. Il presente subemendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

DI BERT, MIANI, BOLZONELLO, MORANDINI, MAZZOLINI, POLESELLO, LIRUTTI, GRILLI, BERNARDIS
Emendamento modificativo (9.12)
1. Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis Al fine di promuovere la sicurezza dei territori e delle attività produttive insediate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale al fine di sostenere l'installazione di impianti di videosorveglianza per il monitoraggio e la prevenzione di atti vandalici o delinquenziali nelle aree pubbliche gestite dai Consorzi stessi.
135 ter. Per le finalità previste dal comma 135 bis i Consorzi di sviluppo economico locale presentano alla struttura regionale competente in materia di sicurezza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, unitamente a una relazione illustrativa del progetto e ad un preventivo delle spese da sostenere.
*135 quater. Con decreto del direttore competente in materia di sicurezza è concesso il contributo nella misura del *** per cento della spesa ammissibile, il quale viene erogato in un'unica soluzione ad avvenuta presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.*
*135 quinquies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 320.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. *** - Programma n. *** - Titolo n. **** dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. Cap (s/NI ____)*
135 sexies. Agli oneri di cui al comma 65 sexies si provvede mediante prelievo di 320.000 euro a valere sulla Tabella K riferita alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2026 – 2028.>>.
Nota: l'emendamento si propone di favorire il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle attività produttive insediate in ambiti consortili mediante l'istituzione di un nuovo canale contributo a favore dei di sviluppo economico locale finalizzato a sostenere parzialmente le spese da sostenersi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a copertura delle aree pubbliche ricomprese nel perimetro gestito dai consorzi stessi. L'emendamento si propone di supportare la legalità e la sicurezza in prossimità dei luoghi di lavoro e dei complessi aziendali con forti livelli occupazionali, a garanzia del personale occupato e degli investimenti sostenuti dall'imprenditoria che crea indispensabili valori economici ed attrattività per il sistema produttivo regionale. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

MIANI, MAURMAIR, CALLIGARIS
Emendamento modificativo (9.13)
1. All'articolo 9, dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. Alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), dopo l'articolo 6 bis è inserito il seguente:

<<<<Art. 6 bis ter
(Divise per cori e bande alpini)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia volto all'acquisto di divise per i rispettivi cori e bande alpini, finalizzato al rinnovo delle stesse per assicurare un'adeguata uniformità delle dotazioni sul territorio regionale. Il contributo può essere concesso, per il tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per l'acquisto delle divise dei rispettivi Gruppi di appartenenza.
2. Le Sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia di cui al comma 1 presentano la domanda di contributo al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata di un elenco dei beni da acquistare e dal preventivo di spesa.
3. Il contributo è concesso con la procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento delle risorse.
4. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del contributo.>>>>
135 ter. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 25.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. Cap. S/69690.
135 quater. Agli oneri di cui al comma 135 ter si provvede mediante prelievo per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>>>.>>
Nota tecnica: con il presente emendamento si introduce, per competenza ed organicità, all'interno della legge regionale 6/2022 la disposizione straordinaria di cui ai commi da 83 a 87 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2025, che in tal modo diviene strutturale.

BULLIAN, MORETTI, MORETUZZO, PUTTO
Subemendamento all'emendamento 9.14 (9.13.1)
1. Al comma 135 bis, come inserito dall'emendamento 9.14, è apportata la seguente modifica: le parole <<in variante linguistica venetofona>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in variante linguistica venetofona, nonché in inglese e nelle lingue delle comunità straniere maggiormente rappresentate sul territorio regionale, così da favorire l'identità venetofona e allo stesso tempo l'internazionalizzazione, l'integrazione e la valorizzazione della pluralità culturale>>.
Nota: Non comporta oneri finanziari.

CALLIGARIS
Emendamento modificativo (9.14)
1. All'articolo 9, dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. Al fine di sostenere le diverse varianti linguistiche parlate nel territorio regionale, proseguendo nel percorso di valorizzazione delle tradizioni culturali regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLEF un contributo straordinario volto a sostenere le spese necessarie per la redazione, la stampa, distribuzione e divulgazione della Costituzione italiana in variante linguistica venetofona.
135 ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 135 bis sono trasferite d'ufficio all'ARLeF dal Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 20.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. …(……), Programma n. …(……), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. Cap. S/NI
135 quinquies. Agli oneri di cui al comma 135 quater si provvede mediante prelievo per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>
Nota tecnica: Con il presente emendamento, al fine di sostenere le diverse varianti linguistiche parlate nel territorio regionale, proseguendo nel percorso di valorizzazione delle tradizioni culturali regionali, si concede all'ARLEF un contributo straordinario volto a sostenere le spese necessarie per la redazione, la stampa, distribuzione e divulgazione della Costituzione italiana in variante linguistica venetofona.

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.15)
All'articolo 9 dopo il comma 135 è aggiunto il seguente:
<<135 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di aumentare le ore di produzione radiofoniche e televisive in friulano, con particolare riferimento all'informazione giornalistica, è autorizzata a stipulare con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., una convenzione a prestazioni corrispettive per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999 n. 482, come previsto dall'art.9, comma 4 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028 tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI.
135 ter. La convenzione di cui al comma 135bis stabilisce le modalità e le tempistiche per l'erogazione del finanziamento e prevede l'istituzione di una commissione paritetica di indirizzo e controllo. La stipula della convenzione di cui al comma 135 bis prevede la definizione di un progetto operativo relativo agli interventi da realizzare e ai relativi costi.
135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis, è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ognuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella I (cap. NI) >>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

2026: -1.000.000,00	*2027: -1.000.000,00*	*2028: -1.000.000,00*

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
-1.000.000,00 euro per l'anno 2026
-1.000.000,00 euro per l'anno 2027
-1.000.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: ricordati i contenuti della recente "Carta di Gorizia", Protocollo per la salvaguardia dei diritti delle comunità linguistiche presenti sul territorio italiano nel servizio pubblico radiotelevisivo sottoscritto a novembre scorso dalle realtà linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 15 dicembre 1999 entro i confini della Repubblica italiana, e sottolineato che nel documento di maggio 2025 "#TGR2030 Il coraggio di fare Servizio Pubblico - Piano Editoriale per il Futuro della TGR"

vengono registrate le richieste del territorio del FVG di potenziare l'offerta informativa in lingua friulana con un'apertura a risposte su questo tema, l'emendamento risponde in maniera concreta alla situazione di stallo creatasi riguardo al tema. Premettendo che la stessa legge 482 del 1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) assegna alla Regione la competenza per la stipula di accordi specifici con la Rai e consente una vigilanza diretta sulle attività svolte, con questa azione si dà seguito alle richieste congiunte trasmesse dalle rappresentanze sindacali e sottoscritte da oltre 60 enti locali del Friuli Venezia Giulia.

CONFICONI, CARLI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.16)
Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. La Regione è autorizzata a sostenere finanziariamente, tramite l'istituzione di uno specifico Fondo, gli enti locali che intendono ammodernare ed implementare le reti comunali della pubblica illuminazione con tecnologia a led per contenere i consumi di energia elettrica ed aumentare la sicurezza sul territorio.
135 ter. Con Regolamento da approvare entro 120 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al Fondo del comma 135 bis.
135 quater. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 2.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>
COPERTURA DA:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: - 2.000.000,00 | 2027: - 2.000.000,00 | 2028: - 2.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: una pubblica illuminazione di qualità nei territori urbani e periurbani svolge un doppio compito nel coadiuvare la sicurezza stradale e aumentare la sicurezza dei cittadini, ma spesso gli enti locali non hanno le risorse per ammodernare gli impianti al fine di contenere la spesa energetica e ancor meno per implementare il numero dei punti luce e ingrandire la rete. A tal fine si propone di creare un fondo specifico per erogare contributi agli enti locali che intendono ammodernare e implementare la rete della pubblica illuminazione.

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, PISANI, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.17)
All'articolo 9 dopo il comma 135 è aggiunto il seguente:
<< 135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni fino a 15.000 abitanti un contributo straordinario pluriennale per il concorso agli oneri derivanti dall'assunzione diretta o tramite convenzionamento del Segretario comunale.
135 ter. Le risorse di cui al comma 135 bis sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.

135 quater. Con delibera della Giunta regionale, da approvare entro 90 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 135 bis.
135 quinquies. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 500.000 euro per il 2026 e 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 500.000,00 | 2027: - 1.000.000,00 | 2028: - 1.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2026
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: diversi comuni sono in difficoltà nell'assumere o convenzionarsi per il Segretario comunale esclusivamente per ragioni economiche, e si propone di contribuire alla spesa per l'assunzione di tale figura nei Comuni di piccole e medie dimensioni demandando alla Giunta la scelta dei criteri.

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES
Emendamento modificativo (9.18)
All'articolo 9 dopo il comma 135 è aggiunto il seguente:
<< 135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente i maggiori costi del personale del comparto unico che saranno riconosciuti nei futuri rinnovi contrattuali per recuperare la perdita di capacità di spesa accumulata dalle famiglie dei dipendenti nelle more dei rinnovi stessi a causa della spinta inflattiva degli anni corrispondenti.
135 ter. Con delibera della Giunta regionale, da approvare entro 120 giorni previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l'individuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse di cui al comma 135 bis.
135 quinquies. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 18.000.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 6.000.000 euro per ciascuna annualità, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 6.000.000,00 | 2027: - 6.000.000,00 | 2028: - 6.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 6.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 6.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 6.000.000,00 euro per l'anno 2028

Nota: l'emendamento propone di stanziare risorse da destinare alla copertura dei futuri rinnovi contrattuali per il recupero della spinta inflattiva sui costi del personale del Comparto unico, calcolato in base annua su un aumento di oltre un punto percentuale. Con regolamento sarà necessario individuare i criteri per l'individuazione, il riparto e l'erogazione delle risorse. L'approvazione dell'emendamento potrebbe agevolare la chiusura del rinnovo 2022-24, la cui contrattazione è ancora in corso, e portare all'apertura di quella per il triennio 2025-27, recuperando i ritardi per i rinnovi contrattuali che affliggono il personale del comparto unico.

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES

Emendamento modificativo (9.19)

Dopo il comma 135 è aggiunto il seguente:

135 bis. All'articolo 9 della Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

LETT. A) Al comma 26 dopo le parole "in misura pari a 100.000 euro" sono aggiunte le parole <<per il minimo delle funzioni di cui al comma 25>>.

LETT. B) Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

"26 bis. L'erogazione di cui al comma 25 è aumentato di 50.000 euro per ogni ulteriore funzione conferita; l'ente locale è tenuto a segnalare il sussistere del requisito nella domanda di cui al comma 26."

LETT. C) Al comma 27 la parola "1.600.000" è sostituita dalla parola "2.000.000" e la parola "600.000" è sostituita dalla parola "800.000".

Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - | 2026: - 200.000,00 | 2027: - 200.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 200.000,00 euro per l'anno 2026

- 200.000,00 euro per l'anno 2027

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES, POZZO

Emendamento modificativo (9.20)

All'articolo 9 dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:

<< 135 bis. La Regione sostiene i Comuni del Friuli Venezia Giulia siti in aree decentrate o svantaggiate che erogano indennità economiche al personale per incentivarne l'assunzione e la permanenza a ruolo.

135 ter. Gli oneri relativi agli incrementi definiti ai sensi del comma 135 bis, nel rispetto della contrattazione collettiva del Comparto unico per il personale non dirigente, sono a carico dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro 120 giorni e previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri ai fini della quantificazione dell'assegnazione annuale spettante agli enti interessati.

135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 500.000 euro per il 2026 e 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 500.000,00 | 2027: - 1.000.000,00 | 2028: - 1.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2026
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: i Comuni del FVG, in particolar modo quelli più decentrati o svantaggiati, sono in forte difficoltà nel reperimento di personale. I concorsi hanno maggior successo nei comuni più strutturati, e i partecipanti a concorsi diversi rifiutano in prima istanza le proposte di quelli meno appetibili. Specifiche indennità economiche sarebbero uno strumento in più per attrarre nuovo personale.

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.21)
Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. La Regione è autorizzata a sostenere I Comuni che promuovono che promuovono progetti di superamento del divario digitale e di educazione digitale del cittadino, al fine di supportare in particolare le fasce di popolazione che non hanno conoscenze adeguate per utilizzare i nuovi canali di accesso alla Pubblica Amministrazione.
135 ter. Con delibera della giunta regionale, da approvare entro 120 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per il sostegno di cui al comma 135 bis.
135 quater. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 50.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 50.000,00 | 2027: - 100.000,00 | 2028: - 100.0000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 50.000,00 euro per l'anno 2026

- 100.000,00 euro per l'anno 2027
- 100.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES
Emendamento modificativo (9.22)
All'articolo 9 dopo il comma 135 è aggiunto il seguente:
<< 135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 7.500 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento dei rimborsi per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 79 TUEL, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 536, della legge 213/2023.
135 ter. Le risorse di cui al comma 135 bis sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
135 quater. L'assegnazione spettante per gli anni 2025-27 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 7.500 abitanti.
135 quinquies. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 3.450.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 1.150.000 euro per ciascuna annualità, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

2026: - 1.150.000,00	*2027: - 1.150.000,00*	*2028: - 1.150.000,00*

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 1.150.000,00 euro per l'anno 2026
- 1.150.000,00 euro per l'anno 2027
- 1.150.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: dal 2024, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 536, della legge 213/2023, la disciplina sui rimborsi ai datori di lavoro, prima applicabile ai soli amministratori locali lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, è estesa ai dipendenti degli enti locali, per cui si propone un fondo di ristoro ai Comuni sotto i 7500 abitanti in analogia con la norma sui ristori per le aumentate indennità giuntali.

CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.23)
All'articolo 9 dopo il comma 135 è aggiunto il seguente:
<< 135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità di montagna, per i territori di loro competenza, e agli EDR per il residuo territorio regionale di competenza, un contributo per realizzare sportelli sul territorio regionale dedicati ai soggetti del Terzo settore e alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche al fine di coadiuvarli nella presentazione e gestione di domande a valere sui canali e bandi contributivi a carattere locale, regionale e nazionale.

135 ter. Con delibera della Giunta regionale, da approvare entro 120 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 135 bis, tenuto conto delle dimensioni territoriali di competenza del singolo ente di decentramento e della popolazione residente.
135 quater. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 200.000 euro per il 2026 e 400.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 200.000,00 | 2027: - 400.000,00 | 2028: - 400.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per l'anno 2026
- 400.000,00 euro per l'anno 2027
- 400.000,00 euro per l'anno 2028

CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.24)
Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. La Regione sostiene i Comuni che stipulano tra loro convenzioni per creare uffici unici al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).
135 ter. Con Regolamento da approvare entro 120 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 135 bis.
135 quater. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 200.000 euro per il 2026 e 400.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>
COPERTURA DA:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: - 200.000,00 | 2027: - 400.000,00 | 2028: - 400.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per l'anno 2026
- 400.000,00 euro per l'anno 2027
- 400.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MORETTI
Emendamento modificativo (9.25)
Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. La Regione è autorizzata a sostenere finanziariamente i Comuni sopra i 30.000 abitanti che intendono implementare l'organico di Polizia locale mediante assunzione di agenti con specifiche mansioni di controllo del territorio, aiuto al cittadino, contrasto alla delinquenza, al bullismo e agli atti vandalici.
135 ter. I criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 135 bis sono individuati in una specifica sezione del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata approvato annualmente dalla Giunta regionale.
135 quater. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 500.000 euro per il 2026 e 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>
COPERTURA DA:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: - 500.000,00 | 2027: - 1.000.000,00 | 2028: - 1.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2026
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: gli agenti di polizia locale con specifiche mansioni di controllo del territorio, aiuto al cittadino, contrasto alla delinquenza, al bullismo e agli atti vandalici, in sintesi i "vigili di quartiere", in sinergia con gli educatori di strada e altri operatori sociali per alcuni aspetti, sono figure che aumentano la sicurezza dei cittadini e nel contempo hanno una funzione sociale. Si propone di stanziare risorse per l'assunzione negli enti locali di nuovi agenti dedicati a tale funzione, estendendo l'azione del programma regionale sicurezza.

CELOTTI, CARLI, CONFICONI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES, POZZO
Emendamento modificativo (9.26)
All'articolo 9 dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<< 135 bis. La Regione sostiene il percorso della completa perequazione contrattuale all'interno del Comparto unico regionale al fine di assicurare ai dipendenti di tutti gli enti interessati le medesime condizioni lavorative e i medesimi benefici accessori, anche incentivando un sistema di welfare integrato e un fondo sociale del comparto unico.
135 ter. Con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 180 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adottati gli atti di indirizzo e definiti le modalità e i criteri per il

sostegno di cui al comma 135 bis, e viene istituito un ufficio unico all'interno dell'Amministrazione regionale con il compito di gestire il sistema di welfare integrato e il fondo sociale del comparto unico.
135 quater. Con gli atti di indirizzo di cui al comma 135 ter l'Amministrazione regionale promuove azioni atte a favorire l'utilizzo dei fondi erogati attraverso il sistema di welfare integrato e il fondo sociale del comparto unico per l'acquisto di beni e servizi presso, a titolo indicativo e non esaustivo, strutture, esercizi commerciali, enti del terzo settore iscritti al RUNTS e di promozione sportiva iscritti al RASD, con sede in Friuli Venezia Giulia.
135 quinquies. Per le finalità di cui ai commi 135 bis e 135 ter è destinata la spesa complessiva di 18.000.000 euro per il triennio 2026-28, di cui 6.000.000 euro per ciascuna annualità del 2026-28, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 6.000.000,00 | 2027: - 6.000.000,00 | 2028: - 6.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 6.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 6.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 6.000.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: L'emendamento mira a creare in tutti gli enti locali del comparto unico del FVG un sistema di welfare integrato e un fondo sociale di comparto unico che includa standard omogenei in modo da non creare enti di sera A ed enti di serie B. Per superare le difficoltà legate all'organizzazione del sistema, si propone di mettere a disposizione un ufficio unico regionale per la gestione delle pratiche di welfare e fondo sociale, e si dà indirizzo a fruire delle risorse del welfare e del fondo sociale in FVG come già accade per altri canali contributivi della Regione.

CONFICONI, MORETTI, FASIOLO, CELOTTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.27)
All'articolo 9 dopo il comma 135 è aggiunto il seguente:
<< 135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse finanziarie agli enti locali del Friuli Venezia Giulia che richiedono l'applicazione ai contratti di appalto, sia per le opere che per i servizi, di un salario minimo per erogare una giusta retribuzione ai lavoratori.
135 ter. Con delibera della Giunta regionale, da approvare entro 120 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse per i maggiori costi derivanti dall'applicazione del comma 135 bis.
135 quater. Per le finalità previste dal comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 2.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 2.000.000,00 | 2027: - 2.000.000,00 | 2028: - 2.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2028

Nota: il tema del salario minimo sta emergendo a livello nazionale e regionale, verificato che in molti contratti d'appalto la retribuzione oraria dei lavoratori delle ditte appaltatrici risulta essere decisamente esigua, in alcuni casi drammaticamente vicini alla soglia di povertà, per cui alcuni comuni si sono già attivati approvando regolamenti specifici con gli indirizzi da adottare in fase di gara. Per sostenere e incentivare gli enti che decidono virtuosamente di adottare il salario minimo l'emendamento propone di assegnare specifiche risorse finanziarie.

FASIOLO, CELOTTI, MENTIL, CARLI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.28)
Dopo il comma 135, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 135 bis. Per le finalità di cui alla lettera g, comma 2, articolo 7 della Legge regionale 9/2023 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione) la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza per una campagna pubblicitaria sul territorio regionale per la promozione della figura del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati, come definito dall'articolo 11 della legge 47/2017.
135 ter Per le finalità di cui al comma 135 bis è autorizzata la spesa di 40.000 euro nell'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 128.>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 40.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 40.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CELOTTI, MENTIL, CARLI, PISANI, RUSSO, MARTINES,
Emendamento modificativo (9.29)
Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. La Regione, al fine di favorire la piena integrazione sociale e l'emancipazione delle donne straniere residenti o domiciliate sul territorio regionale, riconosce nella conoscenza della lingua italiana il prerequisito indispensabile per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, per il raggiungimento dell'autonomia personale e per l'accesso consapevole ai servizi essenziali, contrastando così fenomeni di isolamento, marginalità sociale e dipendenza.

135 ter. Per le finalità del comma 135 bis la Regione concede contributi a sostegno di progetti specifici di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, da realizzarsi anche attraverso la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, volti a:
a) realizzare corsi di lingua italiana di vari livelli, con particolare attenzione all'acquisizione del lessico necessario per la gestione della vita quotidiana, della salute e del rapporto con le istituzioni scolastiche e amministrative;
b) prevedere servizi di supporto alla frequenza, quali spazi di custodia per i figli minori o servizi di mediazione culturale, al fine di rimuovere gli ostacoli pratici che impediscono la partecipazione delle donne alle attività formative;
c) promuovere moduli di educazione civica e orientamento al territorio per favorire la conoscenza dei servizi sanitari, sociali ed educativi regionali e locali;
d) creare spazi di socializzazione e confronto interculturale che favoriscano l'uscita dalla dimensione domestica e la creazione di reti di solidarietà e mutuo aiuto.
135 quater. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 135 bis.
135 quinquies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 300.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 300.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, MENTIL, PISANI, RUSSO, CONFICONI, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.30)
Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. La Regione, al fine di favorire percorsi di inclusione attiva e di integrazione sociale dei richiedenti protezione internazionale accolti sul territorio regionale, sostiene i Comuni nella realizzazione di progetti di pubblica utilità quali interventi volti a promuovere l'impegno civico e a fornire un contributo concreto alla cura e alla manutenzione del bene pubblico e del decoro urbano.
135 ter. Per le finalità di cui al comma 135 bis la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione di progetti di lavori di pubblica utilità a copertura delle spese assicurative, organizzative, di tutoraggio e di acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle attività.
135 quater. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 135 bis.

135 quinquies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla MISSIONE 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - PROGRAMMA 3 (Sostegno all'occupazione) - TITOLO 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 500.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2026

CARLI, FASIOLO, CELOTTI, MENTIL, CONFICONI, MARTINES, COSOLINI, MORETTI,
Emendamento modificativo (9.31)
Dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. All'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
2. Sono esenti dall'imposta per un periodo non superiore a cinque anni e durante il quale sussistano le condizioni prescritte gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo a canone concordato.>>
135 ter. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge regionale 17/2022, con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 17/2022, come modificate e aggiunte dal comma 15 bis, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00, in ragione di euro 1.000.000,00 per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/NI).>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 1.000.000,00 | 2026: - 1.000.000,00 | 2027: - 1.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2028

BERNARDIS, MAURMAIR, NOVELLI, BUNA, CELOTTI, MORETUZZO, HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO, DI BERT
Emendamento modificativo (9.31.1)

1. Dopo il comma 135, sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. Al fine di promuovere e valorizzare l'uso della lingua friulana nei mezzi di comunicazione di massa e di garantire un'informazione accessibile e di qualità per i cittadini friulanofoni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), a trasferire risorse all'ARLeF - Agjenzie regjonàl pe lenghe furlane (ARLeF ¬Agenzia regionale per la lingua friulana), da destinate alla stipula di convenzioni con emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, operanti sul territorio regionale, per la realizzazione e la diffusione di telegiornali e programmi di informazione in lingua friulana.
135 ter. Gli schemi delle convenzioni di cui al comma 135 bis sono previamente approvate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lingue minoritarie.
135 quater. Ai fini del comma 135 bis, le risorse sono trasferite d'ufficio all'ARLeF.
135 quinquies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 136. (S/NI)».
CAPITOLO DI DESTINAZIONE:
S/NI

2026: + 400.000,00 euro 2027: + 400.000,00 2028: +400.000,00

CASSA 2026 + 400.000,00 euro
CAPITOLO DI COPERTURA:
S/970090 NUOVI PROWEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N, 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 400.000,00 euro 2027: - 400.000,00 2028: - 400.000,00

GIACOMELLI, MAURMAIR
Subemendamento modificativo (9.31.1.1)
1. Dopo la lettera D) dell'emendamento 9.31.2 è aggiunta la seguente:
<<D BIS) Dopo il coma 135, sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Unione dei Serbi in Italia - Савез Срба у Италији un contributo straordinario a sostegno delle spese di funzionamento e per la realizzazione delle attività istituzionali.
135 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 135 bis è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
135 quater. Con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il contributo di cui al comma 135 bis è concesso e contestualmente liquidato nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del contributo.
135 quinquies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 136. (S/NI)>>.
CAPITOLO DI DESTINAZIONE:
S/NI

|2026: + 65.000,00 euro | 2027: --- | 2028: --- |

CASSA 2026 + 65.000,00 euro
CAPITOLO DI COPERTURA:
S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026: - 65.000,00 euro |2027: ---| 2028: --- |

CASSA 2026 - 65.000,00 euro
Nota: con la presente disposizione si intende intervenire a sostegno di un organismo associativo Unione dei Serbi in Italia - Савез Срба у Италији. La misura dell'assegnazione risponde all'esigenza di sostenere l'attività dell'Associazione, in relazione ai fini di cui la stessa si fa portavoce.

GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo dell'emendamento 9.0.1 (9.31.1.1.1)
All'emendamento 9.31.2 lettera L) sono apportate le seguenti modifiche:
A) Dopo il comma 135 ter sono inseriti i seguenti:
<<135 quater L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per l'anno 2026 in via straordinaria al Comune di Forni Avoltri, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
135 quinquies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) – Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136.>>. (S/NI)
B) Al comma 136, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.
Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========
TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)
==========

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TITOLO 1 - Spese correnti
62616/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FORNI AVOLTRI PER PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
---
CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
---
CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
970501/S INTERVENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 - 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 - 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 - 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 -Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
970505/S LEGGE ISTITUTIVA FUTURI ENTI LOCALI DI AREA VASTA DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 -3.000.000,00 2028 - 3.000.000,00

970506/S LEGGE ISTITUTIVA NUOVO COMUNE DERIVANTE DA FUSIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 -620.000,00 2028 - 120.000,00

970507/S LEGGE ELETTORALE FUTURI ENTI LOCALI DI AREA VASTA DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 - 2.000.000,00 2028 0,00

970508/S LEGGE RECANTE MISURE DI SETTORE PER I COMUNI COLPITI DALL'ECCEZIONALE EVENTO ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2025 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -3.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

970515/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 3.000.000,00 2027 5.620.000,00 2028 3.120.000,00

TITOLO 1 -Spese correnti

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento S.9.31.2 (9.31.1.1.2)

All'emendamento S.9.31.2 lettera E) sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 135 ter sono inseriti i seguenti:

<<135 sexies. Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, un contributo al Comune di Grado per l'acquisto e l'installazione di prefabbricati modulari e relativi allestimenti da destinare a sede del distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

135 septies. La domanda per la concessione del contributo di cui al 135 sexies. è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro il 31 marzo 2026, corredata di una descrizione illustrativa dell'intervento.

135 octies. Il contributo di cui al 135 sexies è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione e in via anticipata. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

135 nonies. Per la finalità prevista dal 135 sexies. è destinata la spesa pari a complessivi 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. >>. (NI S/62617)

B) Al comma 136, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)

==========

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62617/S CONTRIBUTO AL COMUNE DI GRADO PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATI MODULARI DA ADIBIRE A SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
970501/S INTERVENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (9.31.2)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Al comma 5, dopo le parole: <<lettera a)>> sono aggiunte le seguenti: <<, così come indicate nella Tabella XX avente natura ricognitiva,>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
B) Dopo il comma 77 sono inseriti i seguenti:
<<77 bis. L'onere annuo derivante dal rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2025-2027 per il personale regionale non dirigente, al lordo degli oneri riflessi, è determinato in 6.400.000 euro per l'anno 2026 e in 9.600.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Gli oneri sono al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale in corso di erogazione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025).
77 ter. Per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale di cui al comma 77 bis, relativamente al personale regionale non dirigente, al lordo degli oneri riflessi e dell'indennità di vacanza contrattuale in corso di

erogazione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 13/2024, per l'anno 2025 è determinata la spesa complessiva di 3.200.000 euro.
77 quater. Per le finalità previste dai commi 77 bis e 77 ter si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/14840)
77 quinquies. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri di cui ai commi 77 bis e 77 ter sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). In sede di emanazione delle direttive di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale 18/2016, si provvede alla determinazione delle relative risorse, attenendosi alle quantificazioni di cui ai commi 77 bis e 77 ter per il personale dell'Amministrazione regionale e sulla base dei dati comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente di cui all'articolo 60 del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>.
C) Al comma 80 le parole <<spesa complessiva di 7.068.000 euro, suddivisa in ragione di 2.356.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028>> sono sostituite dalle seguenti: <<spesa complessiva di 7.390.000 euro, di cui 2.678.000 euro per l'anno 2026 e 2.356.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028>>.
D) Al comma 122 le parole <<all'Unione dei Serbi in Italia – Савез Срба у Италији>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
E) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. Al fine di consolidare le strutture logistiche dedicate alla prevenzione degli incendi in aree strategiche della zona montana anche valorizzando l'impiego del personale volontario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Cimolais per i lavori di adeguamento di edifici di proprietà da destinare ad un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco volontari.
135 ter. La domanda per il contributo di cui al comma 135 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, entro il 30 giugno 2026. La domanda è corredata dell'assenso del Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente, della bozza di convenzione fra Comune e Comando per l'utilizzo degli edifici, della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.
135 quater. Il contributo è concesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Qualora motivatamente richiesto, il contributo è erogato in via anticipata fino al 50 per cento dell'importo concesso. L'importo residuo è erogato ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
135 quinquies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 950.000 euro per l'anno 2026 e 750.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62505)>>.
F) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:

<<135 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per sostenere gli oneri dei Comuni che deliberano l'attivazione di un percorso finalizzato alla fusione.
135 ter. Gli enti interessati al percorso di fusione presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, tramite il Comune più popoloso, entro il 30 giugno 2026.
135 quater. Nella domanda, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali, sono indicate le proposte di utilizzo delle risorse che riguardano attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.
135 quinquies. Le risorse sono concesse ed erogate con decreto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per l'importo massimo di 200.000 euro. Il decreto determina la tempistica e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
135 sexies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62579)>>.
G) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Ente Friuli nel Mondo di Udine per le spese di funzionamento, di gestione e d'implementazione dell'Archivio storico dell'emigrazione friulana presso la sede di Udine, nonché per le spese di recupero dei materiali storici custoditi nelle sedi dei Fogolârs Furlans del mondo.
135 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 135 bis, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive, è presentata alla struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata del 90 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. >> (NI S/62588)
H) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Giuliani nel Mondo per le spese sostenute e da sostenere per il potenziamento dell'iniziativa denominata "Mostra: Arte triestina al femminile nel '900 d'avanguardia italiano ed europeo – L. Fini, M. Lupieri, M. Melan, A. Pittoni e M. Reina".
135 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 135 bis, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e sulle spese sostenute e da sostenere, è presentata alla struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammesse le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di finanziamento.
135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62589)>>.
l) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione Plodar di Sappada per l'acquisto della proprietà e per la manutenzione straordinaria dell'immobile Schpanglar Haus, sito a Sappada, Borgata Cima, catastalmente censita al foglio 31 mappale 175, sub 2, al fine di adibire l'immobile a nuova sede dell'associazione, a museo e a luogo in cui svolgere le attività promosse dall'associazione stessa.
135 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 135 bis, corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini dell'acquisto e del relativo preventivo di spesa, nonché la descrizione degli interventi di manutenzione straordinaria unitamente alla relativa documentazione tecnica, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62590)>>.
L) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per l'anno 2026 in via straordinaria al Comune di Enemonzo, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
135 ter. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62591)>>.
M) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:
<<135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate), con sede operativa in Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di iniziative per il cinquantennale del terremoto del 1976.
135 ter. Con bando, adottato con delibera di Giunta regionale, entro il 31 marzo 2026, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 135 bis.
135 quater. Il contributo di cui al comma 135 bis è concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, anche a copertura delle spese già sostenute nel 2026.
135 quinquies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62594)>>.

N) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:

<<135 bis. Al fine di promuovere iniziative a tutela della legalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a una associazione attiva nel sostegno della cultura del rispetto e del contrasto alla violenza di genere, per la realizzazione di un progetto di rilievo regionale di sensibilizzazione sul tema, rivolto agli studenti della Regione.

135 ter. Il progetto di cui al comma 135 bis, recante l'intesa con la Prefettura del capoluogo di Regione, deve avere valenza unitaria, essere replicabile in ciascuna area provinciale, e consistere nella realizzazione di una rappresentazione teatralizzata e nell'organizzazione di laboratori educativi presso le scuole.

135 quater. Con bando, adottato con delibera di Giunta regionale, entro il 30 giugno 2026, sono disciplinati i requisiti, i criteri e le modalità per l'individuazione del beneficiario del contributo di cui al comma 135 bis, e per la concessione dello stesso.

135 quinquies. Il contributo di cui al comma 135 bis è concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.

135 sexies. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62593)>>.

O) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:

<<135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse a integrazione dello stanziamento già concesso all'ARIeF sensi dell'art. 9 comma 16, della legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13 (Misure finanziarie multisettoriali 2025), per l'acquisizione di un immobile da adibire a sede dell'agenzia regionale.

135 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 135 bis è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e la modalità per la rendicontazione.

135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 136. (NI S/62602)>>.

P) Dopo il comma 135 sono inseriti i seguenti:

<<135 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse alla "Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza – ComPA FVG" per interventi di supporto nella gestione delle pratiche di ristoro a favore dei Comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 16 novembre 2025, individuati con Decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile del 27 novembre 2025, n. 1260.

135 ter. Con il provvedimento di affidamento è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione delle risorse assegnate e sono fissati i termini e la modalità per la rendicontazione delle spese, anche già sostenute.

135 quater. Per la finalità prevista dal comma 135 bis è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1

(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 136. (S/69472)>>.

Q) Al comma 136 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)

==========

MISSIONE 03- Ordina pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

TITOLO 1 - Spese correnti

62593/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO A UN'ASSOCIAZIONE ATTIVA NEL SOSTEGNO DELLA CULTURA DEL RISPETTO E DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RILIEVO REGIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA REGIONE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 160.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 160.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese in conto capitale

1717/S SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI – PARTE CAPITALE L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 9 COMMA 34, L.R. N. 5 DEL 2021 ART. 6, L.R. N. 5 DEL 2021 ART. 10, L.R. N. 5 DEL 2021 ART. 15 COMMA 5, L.R. N. 9 DEL 2009 ART. 4, L.R. N. 9 DEL 2009 ART. 14, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 10 COMMA 78, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 10 COMMA 2, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 10 COMMA 75, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 9 COMMA 71, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 72

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

6778/S FONDO ALTRI INTERVENTI SICUREZZA URBANA L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 9 COMMA 39, L.R. N. 5 DEL 2021 ART. 7, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 10 COMMA 72

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

CASSA 0,00 2026 2.160.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE0 3 - Ordine pubblico e sicurezza

CASSA 0,00 2026 2.160.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
62588/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FRIULI NEL MONDO PER L'ARCHIVIO STORICO DELL'EMIGRAZIONE FRIULANA L.R. STAB. N. 1 DEL2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 80.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62589/S FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INIZIATIVE DENOMINATA 'MOSTRA: ARTE TRIESTINA AL FEMMINILE NEL 900 D'AVANGUARDIA ITALIANO ED EUROPEO' L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 35.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62594/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 3/2025 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL CINQUANTENNALE DEL TERREMOTO DEL 1976 L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 615.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
62590/S FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PLODAR PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SCHPANGLAR HAUS A SAPPADA L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 230.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62602/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'ARLeF PER L'ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELL'AGENZIA REGIONALE INTEGRAZIONE RISORSE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 250.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 480.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

---

CASSA 0,00 2026 1.095.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

---

CASSA 0,00 2026 1.095.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62505/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CIMOLAIS PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DI EDIFICIO DI PROPRIETA' DA DESTINARE AD UN NUOVO DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI L.R. STAB N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 950.000,00 2027 750.000,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 950.000,00 2027 750.000,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

---

CASSA 0,00 2026 950.000,00 2027 750.000,00 2028 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

---

CASSA 0,00 2026 950.000,00 2027 750.000,00 2028 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
15027/S PROMOZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE ATTIVITA' DI CONTROLLO L.R. N. 9 DEL 2023 ART. 8

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 750.000,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 750.000,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

---

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 750.000,00 2028 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 750.000,00 2028 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TITOLO 1 - Spese correnti
62475/S CONVENZIONE CON FONDAZIONE FVG COMPA - CENTRO DI COMPETENZA ANCI FVG PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SCUOLA DI FORMAZIONE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 522.000,00 2027 200.000,00 2028 200.000,00

62579/S ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER GLI ONERI DEI COMUNI CHE DELIBERANO L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO FINALIZZATO ALLA FUSIONE L.R. STAB. N. 1 DE L 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62591/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2026 AL COMUNE DI ENEMONZO PER PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 9

CASSA 0,00 2026 60.000,00 2027 0,00 2028 0,00

69472/S FINANZIAMENTO ALLA FONDAZIONE COMPA FVG PER LE ATTIVITA' ED I SERVIZI EROGATI L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 34 COMMA 3/2, L.R. N. 4 DEL 2024, L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 34/3, L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 34 COMMA 3/3

CASSA 0,00 2026 -160.000,00 2027 -200.000,00 2028 -200.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 622.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

---

CASSA 0,00 2026 622.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

---

CASSA 0,00 2026 622.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -950.000,00 2027 -5.600.000,00 2028 -3.100.000,00

970503/S INTERVENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -147.360,00 2027 -20.000,00 2028 -20.000,00

970505/S LEGGE ISTITUTIVA FUTURI ENTI LOCALI DI AREA VASTA DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 3.000.000,00 2028 3.000.000,00

970506/S LEGGE ISTITUTIVA NUOVO COMUNE DERIVANTE DA FUSIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 620.000,00 2028 120.000,00

970507/S LEGGE ELETTORALE FUTURI ENTI LOCALI DI AREA VASTA DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 2.000.000,00 2028 0,00

970508/S LEGGE RECANTE MISURE DI SETTORE PER I COMUNI COLPITI DALL'ECCEZIONALE EVENTO ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2025 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 3.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.902.640,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese In conto capitale

970501/S INTERVENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -7.229.640,00 2027 0,00 2028 0,00

970852/S INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 -750.000,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -7.229.640,00 2027 -750.000,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -5.327.000,00 2027 -750.000,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -5.327.000,00 2027 -750.000,00 2028 0,00

Tabella XX riferita all'articolo 9, comma 5
Risorse finanziarie a favore degli enti locali - Quota garantita

Missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo 1 (Spese correnti)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2026	2027	2028	2026-2028
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CORRENTE (Cap. 1710/art. 2)	Art. 9, comma 5, lett. t) << Legge di stabilità 2026>>	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
	Totale	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**10.500.000,00**

Missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2025	2026	2027	2025-2027
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN	Art. 9, comma 5, lett. s) << Legge di stabilità 2026>>	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	10.800.000,00

MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CAPITALE (Cap. 1717/art. 2)	**Totale**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**10.800.000,00**
FONDO ALTRI INTERVENTI SICUREZZA URBANA (Cap. 6778/art. 1)	Art. 9, comma 5, lett. u) << Legge di stabilità 2026>>	1.672.354,32	372.354,32	3.372.354,32	5.417.062,96
	Totale	**1.672.354,32**	**372.354,32**	**3.372.354,32**	**5.417.062,96**

Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo 1 (Spese correnti)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2026	2027	2028	2026-2028
FONDO UNICO COMUNALE PER IL CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI (Cap. 11705/art. 2)	Art. 9, comma 6, lett. a) << Legge di stabilità 2026>>	493.802.546,41	493.802.546,41	493.802.546,41	1.481.407.639,23
	Totale	**493.802.546,41**	**493.802.546,41**	**493.802.546,41**	**1.481.407.639,23**
ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA' DI MONTAGNA E ALLA COMUNITA' COLLINARE DI RISORSE PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE (Cap. 11701/art. 1)	Art. 9, comma 5, lett. b) << Legge di stabilità 2026>>	12.587.372,29	12.587.372,29	12.587.372,29	37.762.116,87
	Totale	**12.587.372,29**	**12.587.372,29**	**12.587.372,29**	**37.762.116,87**
ONERI GESTIONE COMUNITA' VOLONTARIE (Cap. 11707/art. 1)	Art. 9, comma 5, lett. d) << Legge di stabilità 2026>>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
	Totale	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**3.600.000,00**
ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA' NON OBBLIGATORIE PER EFFETTIVA GESTIONE FUNZIONI COMUNALI (Cap. 68623/art. 1)	Art. 9, comma 5, lett. e) << Legge di stabilità 2026>>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
	Totale	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.800.000,00**
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' PER SUPPORTARE INTERVENTI RISANATORI URGENTI PER I COMUNI (Cap. 1786/art. 2)	Art. 9, comma 5, lett. f) << Legge di stabilità 2026>>	629.814,13	1.129.814,13	1.129.814,13	2.889.442,39
	Totale	**629.814,13**	**1.129.814,13**	**1.129.814,13**	**2.889.442,39**
FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI DEI COMUNI DERIVANTI DA ACCADIMENTI	Art. 9, comma 5, lett. g) << Legge di stabilità 2026>>	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00

DI NATURA STRAORDINARIA O IMPREVEDIBILE (Cap. 1787/art. 2)	**Totale**	**700.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.700.000,00**
CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI DALLA DETERMINAZIONE DEI NUOVI COMPENSI SPETTANTI AI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI (Cap. 1243/art. 1)	Art. 9, comma 5, lett. i) << Legge di stabilità 2026>>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
	Totale	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.800.000,00**
ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5 MILA ABITANTI DI RISORSE PER IL CONCORSO AGLI ONERI DI INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI (Cap. 11241/art. 1)	Art. 9, comma 5, lett. j) << Legge di stabilità 2026>>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	Totale	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**
TRAFERIMENTI AI COMUNI DI PORDENONE, GORIZIA E GEMONA DEL FRIULI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SEDI UNIVERSITARIE DECENTRATE, ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI CONSORZI O ENTI ED ISTITUZIONI UNIVERSITARI (Cap. 11711/art. 1)	Art. 9, comma 5, lett. k) << Legge di stabilità 2026>>	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.320.000,00
	Totale	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**1.320.000,00**
FONDO INCENTIVANTE COMUNITA' OBBLIGATORIE PER FUNZIONI COMUNALI (Cap. 69506/art. 3)	Art. 9, comma 5, lett. c) << Legge di stabilità 2026>>	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	Totale	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.000.000,00**
RISTORO AI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA INTERESSATI DALLA PERDITA DEI TRASFERIMENTI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO (Cap. 69026/art. 2)	Art. 9, comma 5, lett. l) << Legge di stabilità 2026>>	27.912,85	27.912,85	27.912,85	83.738,55
	Totale	**27.912,85**	**27.912,85**	**27.912,85**	**83.738,55**
ASSEGNAZIONE ALL'UNCEM PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI (UNCEM) FVG CONNESSA CON IL PROCESSO DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AALL NEL FVG (Cap. 1968/art. 1)	Art. 9, comma 5, lett. m) << Legge di stabilità 2026>>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	Totale	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**

ASSEGNAZIONE ANCI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE (Cap. 69473/art. 1)	Art. 9, comma 5, lett. n) << Legge di stabilità 2026>>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	Totale	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
TRASFERIM. INCREMENTO SALARIO AGGIUNTIVO ENTI CCRLL 22-24 (Cap. 68432/art. 2)	Art. 9, comma 5, lett .o) << Legge di stabilità 2026>>	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	16.560.000,00
	Totale	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**16.560.000,00**
TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI COMPARTO RELATIVI AL TRIENNIO CONTRATTUALE 2016-2018 (Cap. 9593/art. 2)	Art. 9, comma 5, lett. p) << Legge di stabilità 2026>>	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	11.850.000,00
	Totale	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**11.850.000,00**
TRASFERIM. PER INCREMENTO SALARIO AGGIUNTIVO ENTI CCRL 2019-2021 (Cap 14794/art. 3)	Art. 9, comma 5, lett. q) << Legge di stabilità 2026>>	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	9.300.000,00
	Totale	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**9.300.000,00**
COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI PER LA CONCESSIONE AI DIPENDENTI DELL'ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA (Cap. 1160/art. 2)	Art. 9, comma 5, lett. r)<< Legge di stabilità 2026>>	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00
	Totale	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**1.950.000,00**
FONDO INOTTEMPERANZA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (Cap 68682/art 3)	Art. 9, comma 5, lett. h) << Legge di stabilità 2026>>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Totale	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**

Risorse finanziarie a favore degli enti locali Quota garantita	**2026**	**2027**	**2028**	**2026-2028**
<<LEGGE DI STABILITA' 2026>>	**535.000.000,00**	**535.000.000,00**	**538.000.000,00**	**1.608.000.000,00**

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (9.31.3)
Dopo il comma 48 sono aggiunti i seguenti:
<<48 bis. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 13/2018 è aggiunto il seguente:

<<29 bis
(Interventi di mediazione)
1. Al fine di rendere effettiva l'integrazione dei nuclei familiari stranieri all'interno della comunità scolastica, la Regione sostiene le scuole della regione nella realizzazione di interventi di mediazione culturale promuovendo l'intervento di mediatori nelle occasioni in cui i nuclei stessi debbano interfacciarsi con l'istituzione scolastica.
2. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi con procedimento a sportello. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 1, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.>>
48 ter. Per le finalità di cui al comma all'articolo 29 bis della legge regionale 13/2018, così come introdotto dal comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 200.000,00 | 2027: -200.000,00 | 2028: -200.000,00 l

---

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per ogni anno dal 2026 al 2028

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES, MORETTI
Emendamento modificativo (9.31.4)
Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis Al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada più vulnerabili e incentivare una nuova cultura della mobilità urbana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti locali a sostegno dei progetti Pedibus e Bicibus, volti ad incentivare i bambini e le bambine a muoversi a piedi e in bicicletta lungo il tragitto casa-scuola anche attraverso la realizzazione di strade scolastiche.
6 ter. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili.
6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 01 (Industria pmi e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo di nuova istituzione).

6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 01 (Industria pmi e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo di nuova istituzione).>>.
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 650.000,00 | 2027: --- | 2028: --- l

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 650.000, 00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, MARTINES
Emendamento modificativo (9.31.5)
Dopo il comma 6 sono inseriti il seguente:
<<6 bis. Nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo operativo con il Ministero della Giustizia a favore delle case circondariali presenti sul territorio regionale, finalizzato alla realizzazione di lavori per migliorare 'accessibilità delle strutture, nonché per i lavori di adeguamento utili alla salvaguardia della sicurezza degli utenti e alla salubrità degli ambienti.
6 ter. L'accordo operativo di cui al comma 6 bis definisce i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti firmatari alla realizzazione dell'intervento.
6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo S/Nuova istituzione).>>.
COPERTURA:

==========

TABELLA K relativa all'Art. 11

==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: - 600.000,00 | 2027: --- | 2029: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 600.000 euro per il 2026

LIGUORI, PUTTO, MORETUZZO
Subemendamento all'emendamento 9.31.6 (9.31.5.1)
Dopo il comma 3 ter è inserito il seguente:

<<3 quater. Per le finalità di cui al comma 3 ter, è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (NI S/).>>.
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 80.000,00 | 2027 - 80.000,00 | 2028 - 80.000,00 |

LIGUORI, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO
Emendamento modificativo (9.31.6)
1. Dopo il comma 135 è aggiunto il seguente:
<<135 bis, Al comma 3 dell'articolo 6 (Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza), dopo la parola femminicidio sono aggiunte le seguenti <<ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale>>.
135 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a domanda, ad assumere nel ruolo unico regionale per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, gli orfani delle vittime di femminicidio, ai sensi dell'articolo 577 - bis del codice penale, verificatosi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e i figli della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al so per cento, a condizione che gli stessi, alla data della domanda, siano residenti in regione e abbiano un'età non superiore a trentacinque anni.>>.
Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

FASIOLO, CARLI, MENTIL, MARTINES, POZZO
Emendamento modificativo (9.31.7)
All'articolo 9, dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti:
<<135 bis. Al fine di contribuire a salvaguardare le lingue minoritarie storiche e i dialetti di origine veneta parlati in Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle case editrici indipendenti che hanno sede legale in Friuli Venezia Giulia per pubblicare opere nelle lingue minoritarie storiche e nei dialetti di origine veneta parlati nel territorio regionale.
135 ter. Per le finalità previste dal comma 135 bis, l'Amministrazione regionale, con bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.
135 quater. Per le finalità di cui al comma 135 bis è destinata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 66 (NI S/_).>>.
Copertura:
==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

| 2026: - 100.000,00 | 2027: - | 2028: - l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 100.000,00 euro per l'anno 2026

CALLIGARIS
Subemendamento modificativo dell'emendamento 9.31.8 (9.31.7.1)
1. Dopo il comma 1 dell'emendamento 9.31.8 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 07 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/7524)>>.
Nota tecnica: Il presente sub emendamento si rende necessario al fine di definire il capitolo a valere del quale incidono gli aumenti di spesa previsti dall'emendamento 8.4, pur senza aumentare lo stanziamento del capitolo. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BUNA, CALLIGARIS, MORANDINI
Subemendamento modificativo all'emendamento 9.31.8 (9.31.7.2)
1. All'emendamento 9.31.8 dell'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 135 quinquies lettera b) dalla lettera b) alla lettera e) le parole <<dell'anno precedente>> sono soppresse.
Nota tecnica: il sub emendamento si rende necessario per correggere un refuso.

CALLIGARIS
Emendamento modificativo (9.31.8)
1. Dopo il comma 135 dell'articolo 9, è aggiunto il seguente:
<<135 bis. All'articolo 4 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, dopo le parole << da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, >> sono inserite le seguenti << che abbiano sede in Friuli Venezia Giulia,>>.
b) Al comma 1, lettera d, le parole << ivi comprese quelle dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.>> sono soppresse.
c) Al comma 2, dopo le parole << Per le finalità di cui al comma 1 >> sono inserite le seguenti << lettere a, b, c, d,>>.
d) Al comma 2, le parole << 3.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti << 4.000 euro >>.
e) Al comma 2, dopo le parole << organizzati nel corso dell'anno. >>, sono soppresse le parole << Il riconoscimento>> e sono inserite le seguenti << In aggiunta, per le finalità di cui al comma 1 lettera d bis, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un ulteriore contributo annuo fino ad un importo massimo di 1.000 euro. Sono ammissibili a finanziamento le spese per il miglioramento dell'accessibilità, anche temporanea, ai luoghi dell'evento, la fruibilità delle informazioni e l'allestimento inclusivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di alimenti confezionati destinati a persone con intolleranze alimentari. Il riconoscimento di cui alle lettere a, b, c, d e d bis, >>.

135 ter. Dopo la lettera d, del comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 7/2019, è inserita la seguente lettera:
<< d bis) a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.>>
135 quater. All'articolo 5 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, le parole << con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a un importo massimo di 5.000 euro per gruppi di almeno tre Comuni>> sono sostituite dalle seguenti << della Regione Friuli Venezia Giulia, singoli o in rete, >>.
b) Al comma 2, la parola << dieci >> è sostituita dalla parola << 8 >>.
10 quinquies. All'articolo 6 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 3 ed il comma 5 sono interamente abrogati.
b) Il comma 4 è interamente sostituito dal seguente:
<< Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredata dalla documentazione contabile di spesa, redatta secondo la normativa fiscale e civilistica vigente, e le relative quietanze di pagamento, entro le seguenti scadenze:
a) dal 1 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 settembre al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) dal 1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 gennaio al 28 febbraio dell'anno precedente;
c) dal 1 maggio al 30 giugno di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 marzo al 30 aprile dell'anno precedente;
d) dal 1 luglio al 31 agosto di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 maggio al 30 giugno dell'anno precedente;
e) dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 luglio al 31 agosto dell'anno precedente.>>
135 sexies. Al comma 2 dell'articolo 13, della legge regionale 7/2019, le parole <<3>> e <<5>> sono soppresse.>>
Nota tecnica: Il presente emendamento si rende necessario per adeguare al mutato contesto economico la legge regionale 7/2019 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), grazie alla quale la Regione valorizza e sostiene manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, tramite contributi per abbattere le spese sostenute dagli organizzatori. Alla luce dell'applicazione pratica, negli anni della norma, si sono potuti apprezzare i riscontri positivi della misura ed anche le difficoltà applicative; pertanto, le modifiche del presente emendamento consistono in perfezionamenti alla legge stessa.

DI BERT, MORANDINI, BOLZONELLO, POLESELLO, BERNARDIS, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI
Emendamento modificativo (9.32)
1. Alla Tabella I riferita all'articolo 9, comma 136, sono apportate le seguenti modifiche a carattere aritmetico:

==========

TABELLA I (RELATIVA ALL' ARTICOLO 9)

==========

MISSIONE: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO 8630 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SINDACI EMERITI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' CULTURALE E FORMATIVA SVOLTA L. R. N. 24 DEL 2019 ART. 9 COMMA 105

| *2026 + 10.000,00* | *2027 + 10.000,00* | *2028 + 10.000,00* |

CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 3 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

|*2026 - 10.000,00* |*2027 - 10.000,00* |*2028 - 10.000,00* |

Relazione: da destinare ad attività di formazione ed informazione e iniziative per la divulgazione dell'attività amministrativa degli Enti locali. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale

LIRUTTI, MORANDINI, DI BERT
Sub emendamento modificativo all'emendamento s. 9.33 (9.32.1)
dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. Nell'emendamento S. 9.33 sono apportate le seguenti modifiche.
a) nella Tabella I, relativa all'articolo 9, l'importo sull'anno 2026 di <<+ 20.000,00 euro>> è sostituito dal seguente: <<+ 35.000,00 euro>>;
b) nella tabella relativa al capitolo di copertura l'importo sull'anno 2026 di « - 20.000» è sostituito dal seguente: <<- 35.000,00 euro>>.
Nota: il sub emendamento sostituisce il precedente stanziamento, incrementandone l'entità dagli originari 20.000 euro agli attuali 35.000 euro.

LIRUTTI, DI BERT, MORANDINI, BOLZONELLO, POLESELLO, MAZZOLINI, BERNARDIS, GRILLI
Emendamento modificativo (9.33)
1. Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA I (RELATIVA ALL'ART. 9)

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI

| *2026 + 20.000,00 euro* | *2027 ---* | *2028 ---* |

CAPITOLO 5573/S - FONDO PER I CORREGIONALI ALL'ESTERO E PER I RIMPATRIATI - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| *2026: - 20.000* | *2027: --- | 2028: --- |*

Nota: Con l'emendamento si prevede uno stanziamento integrativo della posta presente a bilancio per creare le migliori condizioni affinché i corregionali all'estero possano mantenere saldo il legame affettivo e culturale con la terra d'origine. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

BUNA, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 9.34 (9.33.1)

1. Alla tabella I di cui all'emendamento S 9.34, il capitolo di destinazione <<CAPITOLO: S/69693 CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA REGIONE OVE INSISTONO LE COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVE CON LE CARATTERISTICHE DI CENTRI MSNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA VOLTI AD ASSICURARE IL CONTROLLO E LA SICUREZZA DEL LUOGHI LIMITROFI ALLE COMUNITA' MEDESIME L.R. N.12 DEL 2025 ART. 9 COMMA 77>> è sostituito dal seguente: <<CAPITOLO: S/1717 SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CAPITALE L.R. N.7 DEL 2024 ART. 9 COMMA 34, L.R. N.5 DEL 2021 ART. 6, L.R. N.5 DEL 2021 ART. 10, L.R. N.5 DEL 2021 ART. 15 COMMA 5, L.R. N. 9 DEL 2009 ART. 4, L.R. N. 9 DEL 2009 ART. 14, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 10 COMMA 78, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 10 COMMA 2, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 10 COMMA 75, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 9 COMMA 71, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 72>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento modifica il capitolo di destinazione. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BUNA, BUDAI, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (9.34)

1. Alla tabella I riferita all'articolo 9, di cui al comma 136, è apportata la seguente modifica:

Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA I

==========

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
TITOLO 1 - Spese correnti

|2026 + 70.000,00 I 2027 --- I 2028 --- |

CAPITOLO: s/69693 CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA REGIONE OVE INSISTONO LE COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVE CON LE CARATTERISTICHE DI CENTRI MSNA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA VOLTI AD ASSICURARE IL CONTROLLO E LA SICUREZZA DEL LUOGHI LIMITROFI ALLE COMUNITA' MEDESIME L.R. N.12 DEL 2025 ART. 9 COMMA 77

==========

TABELLA K

==========

COPERTURA
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

|2026 - 70.000,00 I 2027 --- I 2028 ---|

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Nota tecnica: Il presente emendamento stanzia un contributo ai Comuni della Regione ove insistono le comunità socio-educative con le caratteristiche di centri MSNA per la realizzazione di impianti di videosorveglianza volti ad assicurare il controllo e la sicurezza dei luoghi limitrofi alle comunità medesime.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (9.35)

1. Alla tabella I riferita all'articolo 9, di cui al comma 136, è apportata la seguente modifica:

Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA I

==========

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti

|2026 + 30.000,00 l 2027 --- l 2028 ---

CAPITOLO: s/5573 FONDO PER I CORREGIONALI ALL'ESTERO E PER I RIMPATRIATI - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. N.13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 109, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 10 COMMA 1, L.R. N.7 DEL 2024 ART. 9 COMMA 51, L.R. N.16 DEL 2021 ART. 9 COMMA 1, L.R. N.6 DEL 2021 ART. 62, L.R. N.6 DEL 2021 ART. 63, L.R. N. 7 DEL 2002 ART. 3, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 35, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 52, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 11 COMMA 19, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 11 COMMA 33, L.R. N. 6 DEL 2020 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 100 LETT. A, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 100 LETT. B, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 100 LETT. E, L.R. N. 7 DEL 2002 ART. 5 COMMA 2, L.R. N. 7 DEL 2002 ART. 5 COMMA 1, L.R. N. 7 DEL 2002 ART. 10, L.R. N. 24 DEL 2009 ART. 6 COMMA 36, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 6 COMMA 70, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 11 COMMA 290, L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 6 COMMA 48, L.R. N. 6 DEL 2013 ART. 6 COMMA 30, L.R. N. 23 DEL 2013 ART. 6 COMMA 85

==========

TABELLA K

==========

COPERTURA
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

|2026 - 30.000,00 l 2027 --- l 2028 ---

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Nota tecnica: Il presente emendamento stanzia un contributo a valere sul fondo dei corregionali all'estero per attività da svolgere all'estero.

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES

Emendamento modificativo (9.36)

Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA I relativa all'Art .9

==========

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: + 100.000,00 | 2027: + 100.000,00 | 2028: + 100.000,00 l

---

CAPITOLO 15106 CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LA DONNA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE L.R. N. 9 DEL 2023 ART. 4
+ 100.000,00 euro per l'anno 2026
+ 100.000,00 euro per l'anno 2027
+ 100.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 100.000,00 | 2027: - 100.000,00 | 2028: - 100.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 100.000,00 euro per l'anno 2026
- 100.000,00 euro per l'anno 2027
- 100.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.37)
Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA I relativa all'Art .9

==========

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: 100.000,00 | 2027: 100.000,00 | 2028: 100.000,00 |

CAPITOLO 15107 CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LA DONNA - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI L.R. N.9 DEL 2023 ART. 4
+ 100.000,00 euro per l'anno 2026
+ 100.000,00 euro per l'anno 2027
+ 100.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 100.000,00 | 2027: - 100.000,00 | 2028: - 100.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 100.000,00 euro per l'anno 2026
- 100.000,00 euro per l'anno 2027
- 100.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, CARLI, CONFICONI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.38)
Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA I relativa all'Art .9

==========

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: 5.700.000,00 | 2027: 5.700.000,00 | 2028: 5.700.000,00 l

---

CAPITOLO 68432 INTEGRAZIONE DELLE RISORSE NELL'AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL COMPARTO UNICO 2022-2024 PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'INCREMENTO DEL SALARIO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ALTRI ENTI INTERESSATI
L.R. N.16 DEL 2023 ART. 9 COMMA 54
+ 5.700.000,00 euro per l'anno 2026
+ 5.700.000,00 euro per l'anno 2027
+ 5.700.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 5.700.000,00 | 2027: - 5.700.000,00 | 2028: - 5.700.000,00 l

---

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 5.700.000,00 euro per l'anno 2026
- 5.700.000,00 euro per l'anno 2027
- 5.700.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.39)
Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA I relativa all'Art .9

==========

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: 800.000,00 | 2027: 800.000,00 | 2028: 800.000,00 l

CAPITOLO 15024 CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI MISURE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANCHE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA' L.R. N.9 DEL 2023 ART. 7 COMMA 6
+ 800.000,00 euro per l'anno 2026
+ 800.000,00 euro per l'anno 2027
+ 800.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 800.000,00 | 2027: - 800.000,00 | 2028: - 800.000,00 l

---

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 800.000,00 euro per l'anno 2026
- 800.000,00 euro per l'anno 2027
- 800.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, MARTINES
Emendamento modificativo (9.40)
Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA I relativa all'Art .9

==========

Missione	*12*	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*
Programma	*4*	*Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale*
Titolo	*1*	*Spese correnti*

| 2026: 400.000,00 | 2027: 400.000,00 | 2028: 400.000,00 I

CAPITOLO 15018 CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI MISURE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI L.R. N.9 DEL 2023 ART. 7 COMMA 4
+ 400.000,00 euro per l'anno 2026
+ 400.000,00 euro per l'anno 2027
+ 400.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*
PROGRAMMA	*3*	*Altri fondi*
TITOLO	*1*	*Spese correnti*

| 2026: - 400.000,00 | 2027: - 400.000,00 | 2028: - 400.000,00 I

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 400.000,00 euro per l'anno 2026
- 400.000,00 euro per l'anno 2027
- 400.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI
Emendamento modificativo (9.41)
Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA I relativa all'Art .9

==========

MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 1 -Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TITOLO 2 - Spese correnti

| 2026: + 50.000,00 | 2027: + 50.000,00 | 2028: + 50.000,00 |

Capitolo 11242 ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PORDENONE PER ATTIVITA' CENTRO CULTURALE CASA ZANUSSI L.R. N.13 DEL 2021 ART. 9 COMMA 50, L.R. N.13 DEL 2024 ART. 9 COMMA 48, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 9 COMMA 56, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 9 COMMA 58
+ 50.000,00 euro per l'anno 2026
+ 50.000,00 euro per l'anno 2027
+ 50.000,00 euro per l'anno 2028
COPERTURA:

==========

TABELLA K relativa all'Art. 11

==========

Missione	*20*	*Fondi e accantonamenti*
Programma	*03*	*Altri fondi*
Titolo	*01*	*Spese correnti*

2026: -50.000,00	*2027: -50.000,00*	*2028: -50.000,00*

CAPITOLO 70007 Provvedimenti legislativi
- 50.000,00 euro per l'anno 2026
- 50.000,00 euro per l'anno 2027
- 50.000,00 euro per l'anno 2028
Nota: il sub emendamento sostituisce il precedente stanziamento, incrementandone l'entità dagli originari 20.000 euro agli attuali 35.000 euro. il presente sub emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale

BUNA, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 9.41.0.1 (9.41.0.0.1)

1. Alla tabella I di cui al sub emendamento S 9.41.0,1, il capitolo di destinazione <<s/85548 TRASFERIMENTO AD ARLEF PER FINANZIAMENTO PROGETTI L.R, N.24 DEL 2021 ART. 10 COMMA 12>> è sostituito dal seguente: <<S/5543 FINANZIAMENTO DELL' ATTIVITA' DELL' ORGANISMO PREPOSTO ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA L.R. N.24 DEL 2021 ART. 10 COMMA 10, L.R. N.16 DEL 2021 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 6 COMMA 66, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 6 COMMA 67, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 6 COMMA 68, L.R. N. 29 DEL 2007 ART. 34 COMMA 1>>.
Nota tecnica: Il presente sub emendamento modifica il capitolo di destinazione. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, MIANI, MAZZOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 9.41.1 (9.41.0.1)

1. La tabella I di cui all'emendamento 9.41.1, è sostituita dalla seguente:

Nella Tabella I relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA I

==========

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti

I 2026 + 40.000,00	*I 2027 ---*	*I 2028 ---*

CAPITOLO: s/85548 TRASFERIMENTO AD ARLEF PER FINANZIAMENTO PROGETTI L.R. N.24 DEL 2021 ART. 10 COMMA 12

==========

TABELLA K

==========

COPERTURA
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI
----
l 2026 - 40.000,00 l 2027 ---l 2028 --- l

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Nota tecnica: Il presente sub emendamento stanzia risorse aggiuntive in favore dell'Arlef per finanziamento di progetti, sostituendo l'emendamento 9.41.1.

CALLIGARIS
Emendamento modificativo (9.41.1)
1. Alla tabella I riferita all'articolo 9, di cui al comma 136, è apportata la seguente modifica:

Tabella I

riferita all'Art. 9

Nella Tabella I relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========
TABELLA I
==========
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
----
l 2026 + 30.000,00 l 2027 ---l 2028 --- l

CAPITOLO: s/85548 TRASFERIMENTO AD ARLEF PER FINANZIAMENTO PROGETTI L.R. N.24 DEL 2021 ART. 10 COMMA 12
==========
TABELLA K
==========
COPERTURA
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI
----
l 2026 - 30.000,00 l 2027 ---l 2028 --- l

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Nota tecnica: il presente emendamento stanzia risorse in favore dell'Arlef per finanziamento di progetti.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento C 8.1.

Il PRESIDENTE comunica, motivandone le ragioni, l'inammissibilità degli emendamenti S 9.17, 9.18, 9.20, 9.21 e 9.22.

Il consigliere PUTTO fa propri e illustra gli emendamenti del consigliere Moretuzzo (assente dall'Aula) C 8.2, S 9.3.1, S 9.8, S 9.9 e S 9.10, nonché il proprio emendamento S 9.6.

L'assessore ROBERTI illustra gli emendamenti C 8.2.1, C 8.3, C 8.6.1.1, C 8.6.2, S 9.0.0.0.1, S 9.0.1, S 9.31.1.1.1, S 9.31.1.1.2 e S 9.31.2.

Il Relatore di minoranza CARLI fa proprio l'emendamento C 8.5 del consigliere Martines (assente dall'Aula), dandolo per letto, e illustra i propri emendamenti S 9.32, S 9.24 e S 9.31.

L'assessore ROBERTI, chiesta e ottenuta la parola, anche se non oggetto di emendamento ma di coordinamento, espone una correzione sull'articolo 9 della legge di stabilità, specificando che sugli anticipi per i corregionali all'estero si fa riferimento non al comma 107 bensì al comma 106.

Il Relatore di maggioranza MAURMAIR illustra l'emendamento C 8.6, annunciandone il ritiro e la trasformazione in un Ordine del giorno.

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti C 8.6.1 e S 9.5.

La consigliera COSTANZA dà per letto l'emendamento S 9.0.0.1.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti S 9.1, S 9.15, S 9.19, S 9.26, S 9.36, S 9.7 e S 9.38, annunciando il ritiro dell'emendamento S 9.15.

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti S 9.2, S 9.16, S 9.25, S 9.27, S 9.31.4, S 9.39, S 9.40 e S 9.41, e su quest'ultimo chiede spiegazioni sulla richiesta di ritiro.

Il consigliere MENTIL illustra l'emendamento S 9.3.

Il consigliere RUSSO illustra l'emendamento S 9.3.2.

Il consigliere LOBIANCO illustra l'emendamento S 9.11.

Il consigliere MIANI dà per letti gli emendamenti S 9.11.0.1 e S 9.13.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra gli emendamenti S 9.11.1, S 9.12 e S 9.32.

La consigliera BUNA aggiunge, con l'assenso del proponente, la propria firma all'emendamento S 9.11.1.

Il consigliere BULLIAN aggiunge, con l'assenso del proponente, la propria firma all'emendamento S 9.26 e illustra il proprio emendamento S 9.13.1.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti S 9.28, S 9.29, S 9.30, S 9.31.3, S 9.31.5 e S 9.31.7.

Il consigliere BERNARDIS illustra l'emendamento S 9.31.

Il consigliere GIACOMELLI dà per letto l'emendamento S 9.31.1.1.

La consigliera LIGUORI illustra gli emendamenti S 9.31.5.1 e S 9.31.6.

La consigliera BUNA dà per letti gli emendamenti S 9.31.7.2, S 9.33.1, S 9.34 e S 9.41.0.0.1.

Il consigliere LIRUTTI dà per letti gli emendamenti S 9.32.1 e S 9.33.

Il consigliere BULLIAN aggiunge, con l'assenso del proponente, la propria firma all'emendamento S 9.31.7.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per letti gli emendamenti S 9.14, S 9.31.7.1, S 9.31.8, S 9.35, S 9.41.0.1 e S 9.41.1.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, intervengono in sede di dibattito sugli emendamenti e sull'articolo nel suo complesso, nell'ordine, i consiglieri PISANI (il quale, tra l'altro, aggiunge, con l'assenso del proponente, la propria firma all'emendamento S 9.31.1), PELLEGRINO (la quale, tra l'altro, aggiunge, con l'assenso del proponente, la propria firma agli emendamenti C 8.1, S 9.9, S 9.27, S 9.29, S 9.36 e S 9.37), MARTINES (il quale, tra l'altro, illustra solo ora l'emendamento C 8.5, peraltro già fatto proprio in precedenza dal Relatore di minoranza Carli e dato per letto), POZZO (il quale, tra l'altro, si sofferma in particolare sul tema del personale del Comparto unico), MORETUZZO, MORETTI (il quale, tra l'altro, illustra il subemendamento C 8.6.1.11 appena distribuito) e COSOLINI (il quale si sofferma sull'emendamento C 8.6.2).

Nella sua replica l'assessore ROBERTI si sofferma sui principali argomenti sollevati dagli interventi precedenti e quindi propone il ritiro, motivandone le ragioni, degli emendamenti C 8.5 e S. 9.3.2, 9.31 e 9.31.6.

In accoglimento delle richieste testé formulate dall'Assessore, prendono la parola il Relatore di minoranza CARLI (il quale ritira l'emendamento S 9.31) e i consiglieri RUSSO (il quale ritira l'emendamento S 9.3.2), LIGUORI (la quale ritira l'emendamento S 9.31.6) e MARTINES (il quale ritira l'emendamento C 8.5).

In sede di espressione dei pareri sugli emendamenti, intervengono nell'ordine i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti dell'opposizione, mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per gli altri emendamenti), MORETUZZO (Collegata: favorevole agli emendamenti C 8.1, 8.2 e 8.6.1.1.1, astenuto sugli emendamenti C 8.2.1, 8.3 e 8.6.1.1, chiede il voto per parti dell'emendamento C 8.6.2, su cui è favorevole alla lettera B), contrario alla lettera F), astenuto sulle lettere rimanenti); Stabilità: astenuto sugli emendamenti S 9.13, S 9.31.1.1.1. 9.31.7.1, 9.31.7.2, 9.31.8 e 9.34, favorevole a rimanenti emendamenti, chiede il voto per parti degli emendamenti S 9.0.1 su è favorevole alle lettere D), E) e F), mentre si astiene sulle restanti lettere, e S 9.31.2 su cui si astiene sulle lettere A), B) e D), favorevole sulle restanti lettere) e CARLI (Collegata: astenuto sull'emendamento C 8.3, favorevole agli emendamenti rimanenti, sull'emendamento C 8.6.2 è contrario alla lettera F) e astenuto sulle restanti lettere; Stabilità: astenuto sugli emendamenti S 9.11, 9.11.0.19.11.1, 9.12, 9.13, 9.31.1 9.31.1.1.1, 9.31.7.1, 9.31.7.2 e 9.32, favorevole ai restanti emendamenti, sugli emendamenti sui quali è stato chiesto il voto per parti S 9.0.1 su cui è astenuto sulla lettera F) e favorevole alle restanti lettere, e S 9.31.2 su cui è astenuto sulle lettere A), B) e Q) e favorevole alle rimanenti), e quindi i Relatori di maggioranza MAURMAIR (Collegata e Stabilità: favorevole agli emendamenti della maggioranza e contrario agli emendamenti della minoranza), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 66 (collegata).

Gli emendamenti C 8.1 e 8.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti C 8.2.1 e 8.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento C 8.3.1 è ricollocato in S 9.31.7.2.

L'emendamento C 8.4 è ricollocato in S 9.31.8.

Gli emendamenti C 8.5 e 8.6 sono stati ritirati in precedenza.

L'emendamento C 8.6.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento C 8.6.1.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento C 8.6.1.1.1, posto in votazione, non viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento C 8.6.2 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.
Le lettere A), B), C), D), E), F), G), H) e I), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'articolo 8 del disegno di legge n. 66 (collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 9 del disegno di legge n. 67 (stabilità).

L'emendamento S 9.0.0.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 9.0.0.1 è così assorbito.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 9.0.1 sarà posto in votazione per parti separate, come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.
Le lettere A), B), C), D), E) e F), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Gli emendamenti S 9.1, 9.2, 9.3 e 9.3.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 9.3.2 e 9.4 sono stati ritirati in precedenza.

Gli emendamenti S 9.5 e 9.6, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 9.7 è ricollocato in S 7.37.3.

Gli emendamenti S 9.8 e 9.9, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretti, l'emendamento S 9.10, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2.195: favorevoli 18, contrari 28*).

Gli emendamenti S 9.11, 9.11.0.1, 9.11.1, 9.12 e 9.13, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 9.13.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 9.14, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 9.15 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 9.16, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 9.17 e 9.18 sono stati precedentemente dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

(L'emendamento S 9.19 viene posto in votazione dopo l'emendamento S 9.23)

Gli emendamenti S 9.20, 9.21 e 9.22 sono stati precedentemente dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento S 9.23, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 9.19, posto ora in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 9.24, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29 e 9.30, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 9.31 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 9.31.1, 9.31.1.1, 9.31.1.1.1 e 9.31.1.1.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 9.31.2 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.
Le lettere A), B), e Q), poste congiuntamente in votazione, vengono approvate.
La lettera D), posta in votazione, viene approvata.
Le lettere C), E), F), G), H), I), L), M), N), O) e P), poste congiuntamente in votazione, vengono approvate.

Gli emendamenti S 9.31.3, 9.31.4, 9.31.5 e 9.31.5.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 9.31.6 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 9.31.7, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 9.31.7.1, 9.31.7.2, 9.31.8, 9.32, 9.32.1, 9.33, 9.33.1, 9.34 e 9.35, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40 e 9.41, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 9.41.0.0.1 e 9.41.0.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 9.41.1 viene così assorbito dal subemendamento S 9.41.0.1.

L'articolo 9 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame degli articoli in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, di competenza dell'assessore Callari.

Al disegno di legge n. 66 (Collegata) è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 8 bis:

GIUNTA REGIONALE
Emendamento aggiuntivo (8 bis.1)
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8 bis

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

<<1. Per perseguire gli obiettivi generali della sicurezza energetica e dell'indipendenza energetica, con riferimento all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) e agli altri elementi già evidenziati dal piano energetico regionale (PER) di cui al decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n.167 (articolo 5, comma 11, legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19. Piano energetico regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi di programma con i Comuni che hanno acquisito beni statali dismessi per lo sviluppo di una rete di impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale.
2. Per perseguire gli obiettivi generali della sicurezza energetica e dell'indipendenza energetica, con riferimento all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) e agli altri elementi già evidenziati dal piano energetico regionale (PER), l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche tramite FVG Energia S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g bis) della legge regionale 29 novembre 2022, n.18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), a promuovere accordi di partenariato con il settore privato per l'erogazione di servizi di alta qualità da parte dei soggetti del settore privato e a tariffe agevolate, nel rispetto della vigente legislazione, per i residenti dell'area

interessata nel rispetto della vigente legislazione e ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
3. L'Amministrazione regionale, d'intesa con lo Stato e l'Agenzia del demanio, può destinare alla rete di impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale i beni, già mappati, che rappresentano il patrimonio militare dismettibile dello Stato (INA) e quello nella disponibilità dell'Agenzia del demanio che non abbia funzionalità governative, per i quali si procede all'acquisizione ai sensi degli articoli 37 bis e seguenti della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
4. L'Amministrazione regionale può mettere a disposizione gli impianti di cui ai commi 1, 2 e 3 per le configurazioni della Comunità energetica rinnovabile (CER) regionale come definite dall' articolo 4, commi 19 e 19 bis della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) in materia di comunità energetiche rinnovabili.
5. I beni oggetto dello sviluppo di reti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono individuati con deliberazione di Giunta regionale, concordata tra le strutture competenti in materia di energia e in materia di patrimonio.
6. L'adozione della deliberazione di Giunta regionale, concordata tra le strutture competenti in materia di energia e in materia di patrimonio attua quanto previsto dall'articolo 37 quinquies, comma 2, lettera a) della legge regionale 10/2017. >>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

All'articolo 10 del disegno di legge n. 67 (Stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MARTINES, CARLI, MORETTI, FASIOLO
Sub Emendamento dell'emendamento S.10.1 (10.0.0.1)
All'emendamento S.10.1, alla lettera B) il comma ter è così sostituito: "Per il trasferimento all'Amministrazione regionale degli immobili previsti nel comma 2bis, è istituito un tavolo di concertazione tra i Comuni, i Consorzi di Comuni, le Aziende Sanitarie e la Regione al fine di delineare, con apposita intesa da raggiungersi entro il 31 dicembre 2026, la natura della compensazione dovuta ai proprietari degli immobili nonché i termini di dettaglio per il trasferimento degli immobili.

GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo dell'emendamento 10.1 (10.0.1)
A) All'emendamento 10.1, alla lettera B) al comma 2 ter, dopo le parole <<Consorzi di Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, d'intesa con le Aziende sanitarie e la Regione ed entro il 31.12.2026,>>.
La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETTI, MORETUZZO, PUTTO
Subemendamento all'emendamento 10.1 (10.0.2)
1. Al comma 2 ter, come inserito dall'emendamento 10.1, è apportata la seguente modifica: le parole <<, a norma degli articoli 5 e 9 bis i della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale).>> sono sostituite con le seguenti: <<e i soggetti interessati, in accordo fra loro, definiscono i termini, le modalità e le condizioni del trasferimento.>>.
Nota: Non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (10.1)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, le parole <<iniziative di riuso del software>> sono sostituite dalle seguenti: <<il riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della Pubblica Amministrazione e l'uso del software libero o a codice sorgente aperto>>;
b) alla fine del comma 3 dell'articolo 4 sono aggiunte le parole: <<Nell'ambito del SIIR è consentito solamente il riutilizzo di software sviluppato per conto della Pubblica Amministrazione ovvero software libero ovvero a codice sorgente aperto, fatto salvo il caso in cui ai sensi della vigente disciplina in materia la Regione non autorizzi il ricorso alla sottoscrizione di nuove licenze d'uso di tipo proprietario o al rinnovo di quelle esistenti.>>;
c) dopo il comma 1 quater dell'articolo 5, come inserito dalla lettera b) del comma 1 bis, è inserito il seguente:
<<1 quinquies. Nello svolgimento delle proprie funzioni, Insiel SpA provvede secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.>>.>>
Al comma 2 le parole <<dal comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai commi 1 e 1 bis>>.
B) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Gli immobili di proprietà dei Comuni o di enti strumentali dei Comuni nei quali vengono erogate prestazioni e trattamenti di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità e riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) sono funzionali a garantire la continuità nell'erogazione degli interventi e dei servizi oggetto del passaggio di competenze previsto nell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia).
2 ter. I Comuni e i Consorzi di Comuni provvedono al trasferimento degli immobili previsti nel comma 2 bis all'Amministrazione regionale, a norma degli articoli 5 e 9 bis 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale).
2 quater. Per le finalità di cui al dal comma 2 ter si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 06 (Ufficio tecnico) - Titolo 1 (Spese correnti) e Titolo 2 (Spese in conto capitale), missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) 1 - Titolo 1 (Spese correnti) e Titolo 2 (Spese in conto capitale) della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio per gli anni 2026-2028 (capp. S/ 1495, 1391, 1498, 996, 1501, 1509, 1407, 1471, 1474, 1485, 1486).>>.
C) Al comma 3 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella J sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella J e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========

TABELLA J (RELATIVA ALL'ARTICOLO 10)

==========

MISSIONE 0 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

917/S SPESE PER L'ACQUISTO MEDIANTE CASSA ECONOMALE DI MOBILI E DI ARREDI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - U.2.02.01.03.000 - MOBILI E ARREDI L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 8, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 29, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 14 COMMA 34, L.R. N. 44 DEL 2017 ART. 9 COMMA 57, DPRE N. 97 DEL 2018

CASSA 0,00 2026 3.000,00 2027 3.000,00 2028 3.000,00

14861/S SPESE PER L'ACQUISTO MEDIANTE CASSA ECONOMALE DI MOBILI E DI ARREDI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ARREDI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - U.2.02.01.03.000 - MOBILI E ARREDI L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 8, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 29, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 14 COMMA 34

CASSA 0,00 2026 -3.000,00 2027 -3.000,00 2028 -3.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

---

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 - Spese correnti

1391/S SPESE PER IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AI BENI PATRIMONIALI - U.1.02.01.02.000 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 2 COMMA 5 LETT. D, L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 10 COMMA 22, L.R. N. 12 DEL 2025 ART. 10 COMMA 5, L.R. N. 14 DEL 2023 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 4 COMMA 92, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 14 COMMA 34

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 -100.000,00

43290/S SPESE PER IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AI BENI PATRIMONIALI D.P.R. N. 131 DEL 1986, D.P.R. N. 642 DEL 1972

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 100.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

---

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1696/S SPESE PER L'ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI APPARTENENTI ALLA REGIONE L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 16 COMMA 3/3,

L.R. N. 20 DEL 1965 ART. 1, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 14 COMMA 34, L.R. N. 28 DEL 1988 ART. 53, L.R. N. 57 DEL 1971 ART. 9

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 - Spese correnti

342/S SPESE PIANO SIIR - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 9/2, L.R. N. 6 DEL 2021 ART. 18, L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 12, L.R. N. 1 DEL 2020 ART. 7 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 1 DEL 2020 ART. 8 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 20.000,00 2027 9.020.000,00 2028 9.020.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 20.000,00 2027 9.020.000,00 2028 9.020.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

315/S SPESE PIANO SIIR - SOFTWARE - FONDI REGIONALI L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 9/2 COMMA 3, L.R. N. 17 DEL 2022 ART. 14, L.R. N. 17 DEL 2022 ART. 13/2, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 1 COMMA 2, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 46/ 2, L.R. N. 19 DEL 2009 ART. 8 COMMA 3, L R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 12, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 6 COMMA 1 LETT. C, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 9 COMMA 1, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 13, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 14 COMMA 3

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 6.000.000,00 2028 6.000.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 6.000.000,00 2028 6.000.000,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

CASSA 0,00 2026 20.000,00 2027 15.020.000,00 2028 15.020.000,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 20.000,00 2027 15.020.000,00 2028 15.020.000,00

MISSIONE 14- Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 1 - Spese correnti

62580/S PROGRAMMA CEF - PROGETTO: 24-EU-DIG-QCIMED 'MEDITERRANEAN QUANTUM CONNECTIVITY - FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO DI PARTE CORRENTE – QUOTA REGIONALE REGOLAMENTO C.E.E. N. 1153 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 64.050,00 2027 89.062,50 2028 153.137,50

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 64.050,00 2027 89.062,50 2028 153.137,50

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

CASSA 0,00 2026 64.050,00 2027 89.062,50 2028 153.137,50

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

CASSA 0,00 2026 64.050,00 2027 89.062,50 2028 153.137,50

HONSELL

Subemendamento all'emendamento 10.2 (10.1.1)

1. Dopo i riferimenti a missione, programma e titolo relativi alla copertura è inserito il capitolo: <<CAPITOLO: 70007/5 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49">>.

Nota: Il presente sub-emendamento inserisce il riferimento al capitolo di copertura "70007/S - Provvedimenti legislativi Decreto legislativo n. 118 del 2011, art. 49", in coerenza con quanto correttamente indicato nella Relazione tecnico-finanziaria.

HONSELL

Emendamento modificativo (10.2)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. L'Amministrazione regionale sostiene, mediante specifici contributi, le attività delle associazioni operanti nel campo del software libero e dell'open source, riconoscendone il ruolo nella diffusione della cultura digitale aperta, nella promozione di soluzioni tecnologiche trasparenti e interoperabili e nel rafforzamento delle competenze digitali della cittadinanza.

2 ter. Sono ammissibili a contributo le iniziative riguardanti:

a) progetti di alfabetizzazione digitale, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti open source nella scuola, nella pubblica amministrazione e nel terzo settore;

b) eventi, campagne informative e attività divulgative finalizzate alla promozione del software libero e dei principi di apertura, sicurezza informatica e sovranità digitale;

c) attività laboratoriali e percorsi formativi rivolti a cittadini, studenti, imprese e amministrazioni locali;

d) sviluppo, adattamento o localizzazione di software open source di interesse regionale o utilizzabile dalla Pubblica Amministrazione;

e) iniziative collaborative tra associazioni, enti pubblici e istituzioni scolastiche e universitarie dirette a favorire ecosistemi digitali aperti.

2 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi e i limiti massimi di contributo per singolo beneficiario.

2 quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 bis è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma n. 11 (Sistemi informativi) – Titolo n. 1 (Spese

correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026–2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 3. (NI) >>.
COPERTURA
TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2026: - 50.000 | 2027: - 50.000 | 2028: - 50.000 |

Nota: L'emendamento introduce un intervento mirato a valorizzare il contributo che le associazioni attive nel software libero e nell'open source offrono alla crescita digitale del Friuli Venezia Giulia. Tali realtà svolgono funzioni riconosciute a livello europeo come strategiche: favoriscono la diffusione di competenze digitali, promuovono l'utilizzo di strumenti tecnologici trasparenti e interoperabili e contribuiscono al rafforzamento della sicurezza informatica attraverso pratiche aperte e verificabili. Le attività ammissibili – percorsi formativi, iniziative divulgative, progetti collaborativi con scuole, enti pubblici e imprese, sviluppo e localizzazione di software open source – generano benefici diffusi e misurabili, in termini di maggiore autonomia tecnologica, riduzione dei costi di licenza, maggiore capacità di riuso dei servizi digitali e diffusione di standard aperti. La scelta di un finanziamento contenuto risulta proporzionata, sostenibile e coerente con la natura delle iniziative sostenute, caratterizzate da un'elevata leva progettuale e da un forte apporto volontario. La definizione dei criteri tramite deliberazione della Giunta assicura trasparenza, omogeneità applicativa e un adeguato monitoraggio dell'efficacia degli interventi. La misura, nel suo insieme, contribuisce a rafforzare l'adozione di tecnologie aperte e interoperabili, favorendo una cittadinanza digitale più consapevole e un'amministrazione pubblica più efficiente, sicura e innovativa.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
Emendamento modificativo (10.3)
1. Dopo il comma 2 si aggiungono i seguenti:
<<2 bis. Al fine di favorire e promuovere l'espressione artistica e le attività nel settore culturale nella città di Trieste, nonché per evitare interferenze e problematiche dovute alla mancanza di spazi adeguati a ospitare il pubblico di festival, eventi teatrali, coreutici, proiezioni cinematografiche nonché l'allestimento degli stessi, si autorizza l'Amministrazione regionale a individuare e adeguare strutturalmente uno spazio di sua proprietà per adibirlo a sala multidisciplinare e polivalente in linea con le esigenze degli operatori culturali e artistici e i loro pubblici.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivise in ragione di 500.000 euro per ogni anno dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 3.>>.
COPERTURA

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e compe
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 500.000 |2027 – 500.000 |2028 -500.000 |

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES
Emendamento modificativo (10.3.1)

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Al fine di favorire la fruizione del trasporto ferroviario da parte dei cittadini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 111/2004 apposite convenzioni con RFI per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento della copertura della rete mobile lungo la rete ferroviaria della Regione.
6 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i criteri di selezione degli interventi di cui al comma 6 bis. La convenzione definisce gli interventi da realizzare, nonché le modalità di compensazione degli oneri assunti dalla Regione secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 3 bis, della legge regionale 23/2007.
2 quater. Per le finalità previste dal comma 2 bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese incontro capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione)>>.
Copertura:
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 € | 2027: --- | 2028: --- l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
-1.000.000 di euro per l'anno 2026

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (10.3.2)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Al comma 3 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella J sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella J e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========
TABELLA J (RELATIVA ALL'ARTICOLO 10)
==========

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
62610/S TRASFERIMENTO STRAORDINARIO A EDR TRIESTE PER INTERVENTI SU PALAZZO GALATTI E COMPRENSORIO EX CASERMA VIA ROSSETTI AD USO UFFICI L.R. N. 57 DEL 1971, L.R. N. 20 DEL 1965 ART. 1

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 4.300.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 4.300.000,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 4.300.000,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 4.300.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -1.000.000,00 2027 0,00 2028 -4.300.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -1.000.000,00 2027 0,00 2028 -4.300.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -1.000.000,00 2027 0,00 2028 -4.300.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -1.000.000,00 2027 0,00 2028 -4.300.000,00

L'assessore Callari illustra gli emendamenti C 8 bis.1, S 10.0.1, 10.1 e 10.3.2.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento S 10.0.0.1.

Il consigliere BULLIAN illustra l'emendamento S 10.0.2.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra comunque l'emendamento S 10.1.1, ritirato in precedenza, ed anche l'emendamento S 10.2.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento S 10.3.

Il consigliere CONFICONI illustra e poi ritira, motivandone le ragioni, l'emendamento S 10.3.1.

Concluse le illustrazioni, intervengono in sede di dibattito, nell'ordine, i consiglieri MORETTI (il quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, chiede alla Giunta lo stralcio della lettera B) dell'emendamento C 8 bis.1), COSOLINI, POZZO, GIACOMELLI (il quale svolge alcune considerazioni tecniche sull'emendamento S 10.1) e GRILLI (il quale, tra l'altro, si associa alle considerazioni del collega Giacomelli).

L'assessore CALLARI, nell'ambito di un proprio intervento di replica, tra l'altro, approfondisce ulteriormente l'emendamento S 10.1 e il relativo subemendamento, fornisce un parere negativo sull'emendamento S 10.0.0.1, e in riferimento all'emendamento S 10.2 propone il ritiro e l'eventuale trasformazione in un Ordine del giorno; risponde inoltre alla consigliera Massolino motivando il non

accoglimento dell'emendamento S 10.3 e, infine, non acconsente alla richiesta di stralcio della lettera B) dell'emendamento C 8 bis.1.

La consigliera LIGUORI ritira gli emendamenti C 8 ter.1 e S 11.1.

Alla luce dei pareri testé espressi dall'Assessore, il consigliere MARTINES ritira l'emendamento S 10.0.0.1, mentre il Relatore di minoranza HONSELL ritira l'emendamento 10.2 al fine di presentare un Ordine del giorno.

In sede di espressione dei pareri sugli emendamenti, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti dell'opposizione, mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per gli altri emendamenti), MORETUZZO (Collegata: favorevole all'emendamento C 8 bis.1; Stabilità: favorevole agli emendamenti S 10.2 e 10.3, mentre si astiene sugli emendamenti S 10.0.1 e 10.3.2, chiede il voto per parti dell'emendamento S 10.1 su cui è favorevole alla lettera A), contrario alla lettera B), mentre sulla lettera C) annuncia un voto di astensione) e CARLI (il quale esprime gli stessi pareri testé espressi dal consigliere Moretuzzo), e quindi i Relatori di maggioranza MAURMAIR (Collegata: favorevole all'emendamento giuntale; Stabilità: favorevole agli emendamenti S 10.0.1, 10.1 e 10.3.2, contrario invece agli emendamenti S 10.2 e 10.3), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché per la Giunta, l'assessore CALLARI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

L'emendamento giuntale C 8 bis.1, istitutivo dell'articolo 8 bis della collegata, posto in votazione, viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 10 del disegno di legge n. 67 (stabilità).

L'emendamento S 10.0.0.1 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 10.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 10.0.2, posto in votazione, non viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 10.1 sarà posto in votazione per parti separate, come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.
Le lettere A), B) e C), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Gli emendamenti S 10.1.1 e 10.2 sono stati ritirati in precedenza.

L'emendamento S 10.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 10.3.1 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 10.3.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 10 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Al disegno di legge n. 66 (collegata) è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 8 ter:

LIGUORI, CAPOZZI, MORETUZZO, PUTTO, MASSOLINO, BULLIAN
Emendamento aggiuntivo (8 ter.1)
Dopo l'articolo 8 bis inserito il seguente

<<Art. 8 ter

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativa e di diritto di accesso) sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. I procedimenti di cui al presente. Capo sono completati anche in caso di premorienza del richiedente e la concessione del contributo può avvenire ai sensi dell'articolo. 54 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).
3 ter. Per contributi concessi a fronte di costi già sostenuti, in caso di premorienza del richiedente, al termine della procedura valutativa, l'eventuale contributo è riconosciuto agli eredi.>>.
Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Nota: con il presente emendamento si intende garantire maggiore certezza giuridica e tutela dei diritti in caso di premorienza del richiedente durante lo svolgimento di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi regionali. In particolare, viene chiarito che i procedimenti devono comunque essere portati a termine anche in caso di decesso del richiedente, mentre per i contributi già oggetto di spese sostenute, una volta conclusa la fase valutativa, l'eventuale contributo spettante è riconosciuto direttamente agli eredi, La norma offre una risposta concreta alle situazioni in cui il decesso del beneficiario potrebbe, altrimenti, precludere l'accesso legittimo alle somme dovute. Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

All'articolo 11 del disegno di legge n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

LIGUORI, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO
Emendamento modificativo (11.1)
1. Prima del comma i sono aggiunti i seguenti:
<<1 ante. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo i della direttiva 89/391/CEE), l'amministrazione regionale deve fornire i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, inclusi gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali.
1 bis ante. L'obbligo di cui al comma 1 ante può essere adempiuto mediante fornitura diretta dei dispositivi da parte dell'amministrazione regionale o mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore.
1 bis ter. Per le finalità di cui al comma 1 ante, è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella l< di cui al comma 1. (NI S/_____).>>.
COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/5 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 400.000,00 |2027 -------- |2028 ----------|

Nota: Il presente emendamento mira ad attuare quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande sezione, 22 dicembre 2022, n. 392 - C - 392/21 - Art. 9, Dir. 90/270, la quale ha stabilito l'obbligo del datore di lavoro di fornire dispositivi speciali di correzione visivi (DSCV), tra gli occhiali ai lavoratori videoterminalisti.

GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo dell'emendamento 11.2 (11.1.1)
Alla lettera C) dell'emendamento 11.2 sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 1, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========
TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)
==========

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO 1 - Spese correnti
60006/S RESTITUZIONE TRIBUTI ATTRIBUITI IN ECCESSO R.D. N. 262 DEL 1942 ART. 2033, L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 49, L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997

CASSA 0,00 2026 - 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
----
CASSA 0,00 2026 - 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 - 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori
TITOLO 1 - Spese correnti
8461/S VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA MECCANISMO ACCONTO-SALDO L.R. N. 8 DEL 2024 ART. 7 COMMA 24, L.R. N. 9 DEL 2021 ART. 7, L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 8, L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15 COMMA 2/2, L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15 COMMA 2/3, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 9, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 11, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 12, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 8 COMMA 44 LETT. B, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 50, L.R. N. 22 DEL 2021 ART. 8

CASSA 0,00 2026 - 7.721.455,56 2027 -27.845.000,00 2028 -32.732.900,00

8479/S CONTRIBUTI A SOGGETTI GESTORI NIDI D'INFANZIA PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE - U.1.04.01.02.000 – TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N. 13 DEL 2023 ART. 7 COMMA 80, L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 7 COMMA 6, L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 26 COMMA 3, L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/3 COMMA 3/2, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 9 COMMA 18, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 9, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 11, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 12, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 8 COMMA 44 LETT. A, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 48, L.R. N. 6 DEL 2020 ART. 9 COMMA 11, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 8

CASSA 0,00 2026 - 11.000.000,00 2027 -14.100.000,00 2028 -14.100.000,00

13708/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L.R. N. 3 DEL 2024 ART. 145 COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 920.004,12 2027 -1.326.600,00 2028 0,00

13785/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 L.R. N. 3 DEL 2024 ART. 145 COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 -2.146.676,28 2027 -3.095.400,00 2028 0,00

13786/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 L.R. N. 3 DEL 2024 ART. 145 COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 -2.044.453,60 2027 -2.948.000,00 2028 0,00

69303/S PR FSE+ 2021-2027 PR 1 OS C MP 12.1 QUOTA REG.LE L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 630.215,19 2027 - 900.000,00 2028 0,00

69304/S PR FSE+ 2021-2027 PR 1 OS C MP 12.1 QUOTA STATO L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 1.470.502,11 2027 - 2.100.000,00 2028 0,00

69305/S PR FSE+ 2021-2027 PR 1 OS C MP 12.1 QUOTA UE L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 - 1.400.478,20 2027 - 2.000.000,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 27.333.785,06 2027 - 54.315.000,00 2028 -46.832.900,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

5375/S FONDI DI PARTE INVESTIMENTO PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDI REGIONALI - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/2, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 11 COMMA 16

CASSA 0,00 2026 - 500.000,00 2027 - 1.000.000,00 2028 0,00

5377/S FONDI DI PARTE INVESTIMENTO PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDI REGIONALI - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/2

CASSA 0,00 2026 - 500.000,00 2027 - 1.000.000,00 2028 0,00

15614/S CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI RELATIVI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDI REGIONALI L. N. 296 DEL 2006 ART. 1, L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 8 COMMA 39

CASSA 0,00 2026 - 200.000,00 2027 - 200.000,00 2028 -200.000,00

40662/S CONTR. INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI PRIMA INFANZIA-REG. ENTI LOCALI L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 8 COMMA 39

CASSA 0,00 2026 - 100.000,00 2027 - 100.000,00 2028 - 100.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 - 1.300.000,00 2027 - 2.300.000,00 2028 - 300.000,00

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori

CASSA 0,00 2026 - 28.633.785,06 2027 - 56.615.000,00 2028 - 47.132.900,00

PROGRAMMA 11 - Interventi per asili nido

TITOLO 1 - Spese correnti

23708/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI REGIONALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 11 L.R. N. 3 DEL 2024 ART. 145 COMMA 1, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 920.004,12 2027 1.326.600,00 2028 0,00

23785/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI STATALI PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO RESIDUI 0,00 SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 11 L.R. N. 3 DEL 2024 ART. 145 COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 2.146.676,26 2027 3.095.400,00 2028 0,00

23786/S PROGRAMMA REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA COFINANZIATO DAL FSE 2021-2027 FONDI UE PRIORITA' INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ACCESSO AI SERVIZI INCENTRATI SULLA PERSONA MISSIONE 12 PROGRAMMA 11 L.R. N. 3 DEL 2024 ART. 145 COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 2.044.453,60 2027 2.948.000,00 2028 0,00

28461/S VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA MECCANISMO ACCONTO-SALDO

CASSA 0,00 2026 7.721.455,56 2027 27.845.000,00 2028 32.732.900,00

29303/S PR FSE+ 2021-2027 PR 1 OS C MP 12.11 QUOTA REG.LE L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 630.215,19 2027 900.000,00 2028 0,00

29304/S PR FSE+ 2021-2027 PR 1 OS C MP 12.11 QUOTA STATO L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 1.470.502,11 2027 2.100.000,00 2028 0,00

29305/S PR FSE+ 2021-2027 PR 1 OS C MP 12.11 QUOTA UE L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 51, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1060 DEL 2021, L. N. 178 DEL 2020 ART. 1 COMMA 52

CASSA 0,00 2026 1.400.478,20 2027 2.000.000,00 2028 0,00

84799/S CONTRIBUTI A SOGGETTI GESTORI NIDI D'INFANZIA PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE - U. 1.04.01.02.000 – TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N. 14 DEL 2025 ART. 26 COMMA 3, L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 7 COMMA 6, L.R. N. 13 DEL 2023 ART. 7 COMMA 80, L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/3 COMMA 3/2, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 9 COMMA 18, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 9, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 11, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 12, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 8 COMMA 44 LETT. A, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 48, L.R. N. 6 DEL 2020 ART. 9 COMMA 11, L.R. N. 22 DEL 2021 ART. 8

CASSA 0,00 2026 11.000.000,00 2027 14.100.000,00 2028 14.100.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 27.333.785,06 2027 54.315.000,00 2028 46.832.900,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

25614/S CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI RELATIVI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDI REGIONALI L. N. 296 DEL 2006 ART. 1, L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 8 COMMA 39

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 200.000,00 2028 200.000,00

50662/S CONTR. INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI PRIMA INFANZIA-REG. ENTI LOCALI L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 8 COMMA 39

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

53750/S FONDI DI PARTE INVESTIMENTO PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDI REGIONALI - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/2, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 11 COMMA 16

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 1.000.000,00 2028 0,00

53770/S FONDI DI PARTE INVESTIMENTO PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDI REGIONALI - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/2

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 1.000.000,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 1.300.000,00 2027 2.300.000,00 2028 300.000,00

PROGRAMMA 11 - Interventi per asili nido

CASSA 0,00 2026 28.633.785,06 2027 56.615.000,00 2028 47.132.900,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TITOLO 1 - Spese correnti
9998/S FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 46

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 11.2 (11.1.1.1)

Alla lettera C) dell'emendamento 11.2 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

==========

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
69962/S CONTRIBUTO ALLE SEZIONI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA) DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ED IL SOSTEGNO DELLE SPESE LEGATE ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SEDI DEI GRUPPI DI COMPETENZA L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 191

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
69418/S CONVENZIONE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA (R.F.I.) S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 5 COMMA 34, L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 5 COMMA 36/2

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

---

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

---

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
69035/S ANTICIPAZIONE FINANZIARIA AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO DELLE SPESE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 26

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20- Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
70017/S FONDO FINALIZZATO A NEUTRALIZZARE I MANCATI RIENTRI DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI FINANZIARIE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 400.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
TITOLO 1 - Spese correnti
7178/S RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE - ART. 2033 R.D. N. 262 DEL 1942

CASSA 0,00 2026 - 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

CASSA 0,00 2026 - 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 - 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
6580/S FINANZIAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEI SOGGETTI RICONOSCIUTI DI RILEVANZA REGIONALE E DEI SOGGETTI AI MEDESIMI AFFILIATI AI FINI DEL SOSTEGNO DEL TEATRO AMATORIALE, DEL FOLCLORE, DEI CORI E DELLE BANDE - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 6 COMMA 13, L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 6 COMMA 54, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 5, L.R. N. 27 DEL 2014 ART. 6 COMMA 47 LETT. C, L.R. N. 27 DEL 2014 ART. 6 COMMA 47 LETT. D, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 28 COMMA 3, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 28 COMMA 3/3, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 4 COMMA 4, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 50, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 7 COMMA 17, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 7 COMMA 30, L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 6 COMMA 60

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

---

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

---

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
8205/S INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI L.R. 8/2003 L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 6 COMMA 162, L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 14- Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
68221/S CONFERIMENTI AL FONDO REGIONALE PER LE INIZIATIVE ECONOMICHE IN FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. N. 2 DEL 2012 ART. 3 COMMA 3 LETT. A

CASSA 0,00 2026 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato

CASSA 0,00 2026 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
13512/S FONDO POR FESR 2021-2027 PARCO PROGETTI - FONDI REGIONALI – CAPITALE L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 46, L.R. N. 14 DEL 2015 ART. 1 COMMA 2 LETT. D

CASSA 0,00 2026 -208.669,68 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -208.669,68 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

CASSA 0,00 2026 -208.669,68 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 14- Sviluppo economico e competitività

CASSA 0,00 2026 3.791.330,32 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
7291/S FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI L.R. N. 80 DEL 1982 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 3, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 4, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 5, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 6, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 7, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 8, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 3 COMMA 12, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 2 COMMA 8, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 4 LETT. B, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 3 COMMA 38

CASSA 0,00 2026 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 -Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 -Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

---

CASSA 0,00 2026 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 19 -Relazioni internazionali
PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
735/S FONDO PER PROGETTI QUADRO DI COOPERAZIONE REALIZZATI DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NELLA REGIONE U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. N. 19 DEL 2000 ART. 1 COMMA 5

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

---

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 19 -Relazioni internazionali

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 -Altri fondi
TITOLO 1 -Spese correnti
70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
970501/S INTERVENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 3.791.330,32 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 - 3.791.330,32 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 -Altri fondi

CASSA 0,00 2026 - 4.291.330,32 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 - 4.291.330,32 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (11.2)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<01. Ai fini di dare attuazione al programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, nello specifico al progetto di Assistenza Tecnica denominato "TA4-FVG", l'Amministrazione Regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica previste dagli articoli 63 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui fondi europei. È altresì autorizzata a sostenere le spese conformi ai principi e alle regole di bilancio stabiliti dagli articoli 7, 15 e seguenti del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sul regolamento finanziario dell'Unione, nonché altre spese necessarie per il personale in somministrazione a supporto delle attività previste dal progetto "TA4-FVG".

02. Per le finalità di cui al comma 01 è autorizzata la spesa complessiva di euro 340.000 suddivisi in euro 14.000 per il 2026, 115.000 per il 2027, 116.000 per il 2028 e 95.000 per il 2029 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) – Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K cui al comma 1>>.(NI S/62583)

B) Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<01. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di funzionamento e di gestione delle attività istituzionali del Comitato organizzatore per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività concernenti la realizzazione del progetto ART FOR 17 SUSTAINABLE GOALS, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

02. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione Generale entro il 31 marzo di ogni anno corredata della relazione illustrativa e della previsione di fabbisogno approvato per l'anno di riferimento.

03. Con decreto del Direttore Generale il finanziamento è concesso e contestualmente liquidato in misura non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.

04. Per le finalità di cui al comma 01 è destinata la spesa complessiva di 882.824 euro, suddivisa in ragione di 359.086 euro per l'anno 2026, di 261.869 euro per l'anno 2027 e di 261.869 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 1. >> (NI S/62584)

C) Al comma 1 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate

nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

==========

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
568/S SPESE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONAL E PER IL PERSONALE REGIONALE L.R. N. 53 DEL 1981 ART. 49, L.R. N. 31 DEL 1997 ART. 18 COMMA 3, L.R. N. 1 DEL 1998 ART. 53, L.R. N. 4 DEL 2000 ART. 13 COMMA 1, L.R. N. 18 DEL 2016 ART. 29

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

7178/S RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE - ART. 2033 R.D. N. 262 DEL 1942

CASSA 0,00 2026 -1.800.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -1.800.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

CASSA 0,00 2026 -1.800.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 -1.700.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
62584/S PROGETTO ONU 17 ART FOR 17 SUSTAINABLE GOALS - SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 11

CASSA 0,00 2026 359.086,00 2027 261.869,00 2028 261.869,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 359.086,00 2027 261.869,00 2028 261.869,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

---

CASSA 0,00 2026 359.086,00 2027 261.869,00 2028 261.869,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

---

CASSA 0,00 2026 359.086,00 2027 261.869,00 2028 261.869,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 2 - Formazione professionale
TITOLO 1 - Spese correnti
9605/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO-PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE L.R. N. 21 DEL 2007 ART. 19 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 -100.000,00 2027 0,00 2028 4.392,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -100.000,00 2027 0,00 2028 4.392,00

PROGRAMMA 2 - Formazione professionale

CASSA 0,00 2026 -100.000,00 2027 0,00 2028 4.392,00

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione
TITOLO 1 - Spese correnti
69753/S COFINANZIAMENTO PAR DEL PR FSE 2021 - 2027 IMPRESE LAVORO L.R. N. 12 DEL 2025 ART. 7 COMMA 73

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

---

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 4.392,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TITOLO 1 - Spese correnti
1742/S CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO REGIONALE DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 8 COMMA 8

CASSA 0,00 2026 12.000,00 2027 12.000,00 2028 12.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 12.000,00 2027 12.000,00 2028 12.000,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

---

CASSA 0,00 2026 12.000,00 2027 12.000,00 2028 12.000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

---

CASSA 0,00 2026 12.000,00 2027 12.000,00 2028 12.000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TITOLO 1 - Spese correnti

736/S FONDO REGIONALE PER L'EUROPA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI L.R. N. 6 DEL 1989 ART. 2, L.R. N. 19 DEL 2000 ART. 13 COMMA 2, L.R. N. 25 DEL 1989 ART. 93, L.R. N. 6 DEL 1989 ART. 13, L.R. N. 16 DEL 2000 ART. 6

CASSA 0,00 2026 56.000,00 2027 56.000,00 2028 56.000,00

752/S CONTRIBUTO AL CENTRO DI SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE "INFORMEST" PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' IN FAVORE DELLE AZIENDE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Al FINI DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSO I PAESI DELL'EST EUROPA L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 2 COMMA 130, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 2 COMMA 131

CASSA 0,00 2026 25.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62583/S INTERREG VIA ITALIA-SLOVENIA 2021-2027 - PROGETTO "TA4-FVG" - ASSISTENZA TECNICA REGIONE FVG - LAVORO SOMMINISTRATO L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 11

CASSA 0,00 2026 14.000,00 2027 115.000,00 2028 116.000,00 2029 95.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 95.000,00 2027 171.000,00 2028 172.000,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

---

CASSA 0,00 2026 95.000,00 2027 171.000,00 2028 172.000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

CASSA 0,00 2026 95.000,00 2027 171.000,00 2028 172.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

9602/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO DI PARTE CORRENTE L.R. N. 21 DEL 2007 ART. 19 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 -64.050,00 2027 -89.062,50 2028 -153.137,50

9603/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO E PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE L.R. N. 21 DEL 2007 ART. 19 COMMA

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 - 4.392,00

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -19.281.702,21 2027 -18.294.869,00 2028 -17.995.869,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -19.345.752,21 2027 -18.383.931,50 2028 -18.153.398,50

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -19.345.752,21 2027 -18.383.931,50 2028 -18.153.398,50

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -19.345.752,21 2027 -18.383.931,50 2028 -18.153.398,50

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (11.2.1)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<01. All'art. 11 della legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21 dopo la parola <<INPS>> sono aggiunte le seguenti: <<per aver raggiunto il requisito anagrafico, ovvero quello contributivo se antecedente, previsto dalla normativa nel tempo vigente.>>;

b) alla fine del comma 22 le parole <<senza addebito di ritardi in capo all'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<comprensive degli interessi legali, ovvero della rivalutazione monetaria se di importo superiore, maturati a decorrere dalla data del precedente pagamento dell'integrazione regionale>>.

02. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 della legge regionale 12/2025 come modificati dal comma 01, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-20287, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 1. (S/592)>>.

B) Al comma 1 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

==========

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
592/S SPESE PER INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO L.N. 724 DEL 1994 ART, 22

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
7178/S RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE - ART. 2033 R.D. N. 262 DEL 1942

CASSA 0,00 2026 -70.000,00 2027 -70.000,00 2028 -70.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -70.000,00 2027 -70.000,00 2028 -70.000,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

CASSA 0,00 2026 -70.000,00 2027 -70.000,00 2028 -70.000,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 430.000,00 2027 -70.000,00 2028 -70.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
5611/S CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI TERREMOTATI E SINDACI DELLA RICOSTRUZIONE DEL FRIULI, PER IL SOSTEGNO DEL SUO FUNZIONAMENTO E DELLA SUA ATTIVITA'; L.R. N. 14 DEL 2018 ART. 6 COMMA 4

CASSA 0,00 2026 70.000,00 2027 70.000,00 2028 70.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 70.000,00 2027 70.000,00 2028 70.000,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

---

CASSA 0,00 2026 70.000,00 2027 70.000,00 2028 70.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

---

CASSA 0,00 2026 70.000,00 2027 70.000,00 2028 70.000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TITOLO 1 - Spese correnti
752/S CONTRIBUTO AL CENTRO DI SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE "INFORMEST" PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' IN FAVORE DELLE AZIENDE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI FINI DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSO I PAESI DELL'EST EUROPA L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 2 COMMA 130, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 2 COMMA 131

CASSA 0,00 2026 180.000,00 2027 70.000,00 2028 70.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 180.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
---
CASSA 0,00 2026 180.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

CASSA 0,00 2026 180.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 680.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 680.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
70017/S FONDO FINALIZZATO A NEUTRALIZZARE I MANCATI RIENTRI DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI FINANZIARIE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2031 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -680.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -680.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MIANI

Emendamento modificativo (11.3)

1. Alla tabella K riferita all'articolo 11, di cui al comma 16, è apportata la seguente modifica:

Nella Tabella K, relativa all'articolo 11, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA K

==========

MISSIONE 19 – Relazioni internazionali
PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TITOLO 1 - Spese correnti

|2026 + 15.000,00 l 2027 --- l 2028 --- |

CAPITOLO: s/752 CONTRIBUTO AL CENTRO DI SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE "INFORMEST" PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' IN FAVORE DELLE AZIENDE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA AI FINI DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSO I PAESI DELL'EST EUROPA L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 2 COMMA 130, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 2 COMMA 131

==========

TABELLA K

==========

COPERTURA
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: i - SPESE CORRENTI

|2026 - 15.000,00 l 2027 --- l 2028 --- |

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Nota tecnica: Il presente emendamento stanzia risorse in favore del centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale "Informest" per lo sviluppo delle attività in favore delle aziende della regione Friuli Venezia Giulia ai fini della prosecuzione del già avviato progetto riguardante le microplastiche.

MENTIL, COSOLINI, CARLI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 11.4 (11.3.1)

La prima "Tabella K relativa all'articolo 11" è sostituita dalla seguente:

<<

==========

TABELLA I Relativa all'articolo 9

==========

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2026: 2.000.000 | 2027: 1.000.000 | 2028: ----- l

CAPITOLO 15027 PROMOZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE ATTIVITA' DI CONTROLLO L.R. N.9 DEL 2023 ART. 8
+ 2.000.000,00 euro per l'anno 2026
+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2027>>.

MENTIL, COSOLINI,

Emendamento modificativo (11.4)

Nella Tabella K, relativa all'articolo 11, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: 2.000.000 | 2027: 1.000.000 | 2028: ----- l

CAPITOLO 15027 PROMOZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE ATTIVITA' DI CONTROLLO L. R. N. 9 DEL 2023 ART. 8
+ 2.000.000,00 euro per l'anno 2026
+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2027
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 2.000.000 | 2027: -1.000.000 | 2028: -- l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2027

CARLI, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, PISANI, MARTINES
Emendamento modificativo (11.5)
Nella Tabella K, relativa all'articolo 11, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========

TABELLA K relativa all'Art .11

==========

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: 20.000,00 | 2027: 20.000,00 | 2028: 20.000,00 l

CAPITOLO 7045 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE) CON SEDE IN UDINE PER LA REALIZZAZIONE DI GEMELLAGGI DI ENTI LOCALI DELLA REGIONE CON ANALOGHI ENTI LOCALI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E DI STATI IN PRE-ADESIONE L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 2 COMMA 7
+ 20.000,00 euro per l'anno 2026
+ 20.000,00 euro per l'anno 2027
+ 20.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========

TABELLA K Relativa all'articolo 11

==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 20.000,00 | 2027: -20.000,00 | 2028: - 20.000,00 l

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 20.000,00 euro per l'anno 2026
- 20.000,00 euro per l'anno 2027
- 20.000,00 euro per l'anno 2028

MORETTI, MENTIL, CARLI
Emendamento modificativo (11.5.1)
Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

==========
TABELLA K relativa all'articolo 11
==========

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: +300.000,00 | 2027: +300.000,00 | 2028: +300.000,00 l
----
CAPITOLO 68438 CONTRIBUTI A EMITTENTI RADIOTELEVISIVE CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE FORNITORI DI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA), NON INSERITE NELLE GRADUATORIE APPROVATE NEL 2023 2024 E 2025 DAL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY L.R. N.16 DEL 2023 ART. 12 COMMA 12
+ 300.000,00 euro per l'anno 2026
+ 300.000,00 euro per l'anno 2027
+ 300.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========
TABELLA K Relativa all'articolo 11
==========

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: -300.000,00 | 2027: -300.000,00 | 2028: -300.000,00 l
----
CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 300.000,00 euro per l'anno 2026

La consigliera LIGUORI, su richiesta del PRESIDENTE, conferma il ritiro degli emendamenti C 8 ter.1 e S 11.1.

L'assessore ZILLI illustra gli emendamenti S 11.1.1 e 11.2.

L'assessore ROBERTI illustra l'emendamento S 11.2.1.

Il consigliere MIANI dà per letto l'emendamento S 11.3.

Il consigliere MENTIL dà per letti gli emendamenti S 11.3.1 e 11.3.4.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra l'emendamento S 11.5.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento S 11.5.1.

Concluse le illustrazioni, interviene, in sede di dibattito, il solo consigliere COSOLINI.

L'Assessore ZILLI, quindi, svolge un intervento di replica alle osservazioni testé formulate dai Consiglieri di opposizione.

In sede di espressione dei pareri sugli emendamenti, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti dell'opposizione, mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per gli altri emendamenti), MORETUZZO (Stabilità: favorevole agli emendamenti S 11.3.1, 11.4, 11.5 e 11.5.1, astenuto sugli emendamenti S 11.1.1.1, 11.2.1 e 11.3, chiede il voto per parti dell'emendamento S 11.2 su cui è astenuto sulle lettere A) e C), mentre in riferimento alla lettera B) è contrario) e CARLI (esprime gli stessi pareri del collega Moretuzzo, tranne che sul voto per parti dell'emendamento S 11.2 su cui si astiene su tutte le lettere), e quindi i Relatori di maggioranza MAURMAIR (favorevole agli emendamenti della maggioranza e contrario agli emendamenti dell'opposizione), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché per la Giunta, l'assessore ZILLI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 11 del disegno di legge n. 67 (stabilità).

L'emendamento S 11.1 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti giuntali S 11.1.1 e 11.1.1.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 11.2 sarà posto in votazione per parti separate, come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.
Le lettere A) e C), poste in votazione congiuntamente, vengono approvate.
La lettera B), posta in votazione, viene approvata.

Gli emendamenti S 11.2.1 e 11.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 11.3.1, 11.4, 11.5 e 11.5.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 11 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 12 (Copertura finanziaria) del disegno di legge n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (12.1)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Alla Tabella K ter, riferita al comma 1, dopo la stringa 1 sono aggiunte le seguenti stringhe dalla 2 alla 4 e l'importo totale è conseguentemente modificato in 104.934,52:

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2026	Missione	Progr.	Titolo
2	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	a)	ZURICH INSURANCE PUBLIS LIMITED COMPANY	Sentenza n. 360/2025 dd. 18.9.2025 Ufficio Giudice di pace di Trieste	3.000,00	16	2	1
3	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	a)	ZURICH INSURANCE PUBLIS LIMITED COMPANY	Interessi di mora a seguito della Sentenza n. 360/2025 dd. 18.9.2025 Ufficio Giudice di pace di Trieste	1.335,32	1	3	1
4	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	A.B.; R.C.; G.C.; C.L.; S.F.; F.G.; R.R.; P.U. M.V.	Partecipazione di n. 9 componenti esterni alla seduta del Comitato Faunistico regionale dd. 11.11.2025	70,51 60,75 70,51 70,51 70,51 61,97 70,51 63,18 60,75	16	1	1

B) Al comma 2, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella L, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella L e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni. (S/9141; NI S/62585; S/10030)

==========

TABELLA L (RELATIVA ALL'ARTICOLO 12)

==========

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 1 - Spese correnti

62585/S INTERESSI DI MORA - ART. 1284 C. 4 CODICE CIVILE - DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 73 COMMA 1 LETT. A

CASSA 0,00 2026 1.335,32 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.335,32 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

---

CASSA 0,00 2026 1.335,32 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 1.335,32 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

9806/S SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTERNO ALLA REGIONE - DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 29 COMMA 1/4, L.R. N. 42 DEL 1996 ART. 8 COMMA 2 LETT. F/2, L.R. N. 5 DEL 2011 ART. 7 COMMA 2, L.R. N. 58 DEL 1980 ART. 1, L.R. N. 58 DEL 1980 ART. 2, L.R. N. 63 DEL 1982 ART. 2, L.R. N. 63 DEL 1982 ART. 3, L.R. N. 63 DEL 1982 ART. 4, L.R. N. 63 DEL 1982 ART. 4/2, L.R. N. 33 DEL 1996 ART. 2 COMMA 1/2, L.R. N. 42 DEL 1996 ART. 8 COMMA 8, L.R. N. 42 DEL 1996 ART. 8 COMMA 9, L.R. N. 23 DEL 1999 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 12 DEL 2000 ART. 1 COMMA 2 LETT. N, L.R. N. 11 DEL 2002 ART. 3 COMMA 4, L.R. N. 1 DEL 2005 ART. 6 COMMA 71, L.R. N. 5 DEL 2006 ART. 16 COMMA 4, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 6 COMMA 13, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 40

CASSA 0,00 2026 -599,20 2027 0,00 2028 0,00

10030/S SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTERNO ALLA REGIONE - DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE – DFB L.R. N. 7 DEL 2025 ART. 168 COMMA 1, L.R. N. 13 DEL 2023 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 6 DEL 2021 ART. 8 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 73 COMMA 1 LETT. E, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 14 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 599,20 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

---

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

TITOLO 1 - Spese correnti

6133/S SPESE PER INDENNIZZO DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AI VEICOLI –IMPRESE L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. E, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. F, L.R. N. 10 DEL 2016 ART. 43 COMMA 1 LETT. K, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 3, L.R. N. 14 DEL 2018 ART. 2 COMMA 56

CASSA 0,00 2026 - 4.3350,32 2027 0,00 2028 0,00

9141/S SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE – DFB L.R. N. 13 DEL 2022 ART. 13 COMMA 1, L.R. N. 10 DEL 2023 ART. 72 COMMA 1, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 13 COMMA 1, L.R. N. 13 DEL 2023 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 6 DEL 2021 ART. 8 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 73 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 6 DEL 2019

CASSA 0,00 2026 3.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -1.335,32 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

CASSA 0,00 2026 -1.335,32 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 16 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

CASSA 0,00 2026 -1.335,32 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (12.2)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Alla Tabella K ter, riferita al comma 1, dopo la stringa 1 sono aggiunte le seguenti stringhe dalla 5 alla 6 e l'importo totale è conseguentemente modificato in 168.459,52:

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2026	Missione	Progr.	Titolo
5	Presidenza della Regione – Ufficio stampa e comunicazione	e)	TRIESTE CONVENTION CENTER S.P.A.	Fattura n. 184 dd. 10.11.2025 Acquisto aggiuntivo grafiche per evento	1.525,00	1	1	1
6	Direzione Generale	a)	R.C.	Sentenza Corte d'Appello di Trieste n. 118/2025 – Sezione lavoro	62.000,00	1	10	1

B) Al comma 2, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella L, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella L e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni. (NI S/62606; NI S/62587)

==========

TABELLA L (RELATIVA ALL'ARTICOLO 12)

==========

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese correnti

446/S SPESE PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, FIERE, MOSTRE, MERCATI, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONCORSI, CONVEGNI E CONGRESSI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE L.R. N. 23 DEL 1965 ART. 1 COMMA 1 LETT. A PUNTO 3, L.R. N. 27 DEL 2007 ART. 43 COMMA 15, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 4 COMMA 57

CASSA 0,00 2026 - 1.5250,00 2027 0,00 2028 0,00

62606/S SPESE DI RAPPRESENTANZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 73 COMMA 1 LETT, E, L.R. N. 23 DEL 1965, L.R. N. 30 DEL 2007 ART, 4 COMMA 57, L.R. N. 27 DEL 2007 ART. 43 COMMA 15

CASSA 0,00 2026 1.5250,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

3557/S STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO, NONCHÉ A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME SULL'IMPIEGO PRIVATO, NONCHÉ CONGUAGLI EFFETTUATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDI PARTE FISSA - RETRIBUZIONI IN DENARO - U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI IN DENARO L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 11 COMMA 11, L.R. N. 18 DEL 2016 ART. 20/3, L.R. N. 18 DEL 2016 ART. 20/2, L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 11 COMMA 18, L.R. N. 53 DEL 1981, L.R. N. 49 DEL 1984, L.R. N. 33 DEL 1987, L.R. N. 7 DEL 1988, L.R. N. 5 DEL 1990, L.R. N. 11 DEL 1990, L.R. N. 55 DEL 1990, N. 11 DEL 1992, L.R. N. 25 DEL 1992, L.R. N. 33 DEL 1993, L.R. N. 39 DEL 1993, L.R. N. 5 DEL 1994, L.R. N. 8 DEL 1995, L.R. N. 35 DEL 1995, L.R. N. 36 DEL 1995, L.R. N. 18 DEL 1996, L.R. N. 19 DEL 1996, L.R. N. 20 DEL 1996, L.R. N. 42 DEL 1996, L.R. N. 29 DEL 1997, L.R. N. 31 DEL 1997, L.R. N. 6 DEL 1998, L.R. N. 17 DEL 1998, L.R. N. 9 DEL 1999, L.R. N. 8 DEL 2000, L.R. N. 13 DEL 2000, L.R. N. 11 DEL 2001, L.R. N. 16 DEL 2001, L.R. N. 21 DEL 2001, L.R. N. 14 DEL 2002, L.R. N. 16 DEL 2002, L.R. N. 20 DEL 2002, L.R. N. 8 DEL 2004, L.R. N. 17 DEL 2004, L.R. N. 19 DEL 2004, L.R. N. 20 DEL 2004 ART. 24, L.R. R. N. 20 DEL 2004 ART. 24 COMMA 2, L.R. N. 8 DEL 2005, L.R. N. 15 DEL 2005 ART. 5 COMMA 25, L.R. N. 18 DEL 2005, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 11, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 13 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2006 ART. 9 COMMA 19, L.R. N. 2 DEL 2006 ART. 9 COMMA 20, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 18 COMMA 1, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 38 COMMA 1, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 38 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 1 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 4, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 5, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 5 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 5 COMMA 6, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 11, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 13, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 51, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 52, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 54, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 56, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 57, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 58, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 14 COMMA 38, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 14 COMMA 49, L.R. N. 13 DEL 2015 ART. 35 COMMA 3, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 13 COMMA 1, L.R. N.19 DEL 2021 ART. 34

CASSA 0,00 2026 - 62.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62587/S SENTENZA C.A. DI TRIESTE N. 118/2025 - DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 73 COMMA 1 LETT. A

CASSA 0,00 2026 62.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

L'assessore ZILLI illustra gli emendamenti S 12.1 e 12.2.

Non essendoci interventi in sede di dibattito, prendo la parola i Relatori di minoranza HONSELL (il quale lascia gli emendamenti alla valutazione dell'Aula) MORETUZZO e CARLI (i quali esprimono un'astensione su entrambi gli emendamenti), e i Relatori di maggioranza MAURMAIR (favorevole a entrambi gli emendamenti), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché per la Giunta, l'assessore ZILLI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Gli emendamenti S 12.1 e 12.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 12 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 1 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate) del disegno di legge n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL
Emendamento modificativo (1.1)
1. All'articolo 1, prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
<<1 ante. Per il periodo d'imposta 2026, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 28.000 euro si applica l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura dello 0,50 per cento.
1 ante bis. Per il periodo d'imposta 2026, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 28.000 euro si applica l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura dell'1,23 per cento.
1 ante ter. In relazione a quanto disposto dai commi 1 ante e 1 ante bis sono previste minori entrate stimate in euro 50.000.000 per l'anno 2026 a valere sul capitolo 81 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2025-2027 e del bilancio per l'anno 2026.>>.

Nella Tabella A1, relativa all'articolo 1, con riferimento ai Titoli e alle Tipologie degli stanziamenti di entrata, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

CAPITOLO 81/E "ADDIZIONALE REGIONALE SULL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE L. N. 662 DEL 1996 ART. 3 COMMA 143 LETT. A, L. N. 662 DEL 1996 ART. 3 COMMA 146, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 ART. 50, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 1 COMMA TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA" TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

2026: - 50.000.000 | 2027: -- | 2028: --

COPERTURA
TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: + 50.000.000 | 2027: -- | 2028: --

NOTA: L'emendamento propone una rimodulazione dell'addizionale regionale all'IRPEF finalizzata a rafforzare il sostegno ai contribuenti con redditi medio-bassi, che rappresentano la parte più numerosa e più esposta alle tensioni economiche attuali. La misura riduce l'aliquota dell'addizionale allo 0,50 per cento per tutti i soggetti con reddito imponibile fino a 28.000 euro, mantenendo invariata l'aliquota ordinaria dell'1,23 per cento per i redditi superiori. In questo modo l'intervento non produce vantaggi regressivi: il beneficio è interamente concentrato su lavoratori, pensionati e nuclei che più risentono dell'aumento dei costi energetici, dell'inflazione e della stagnazione salariale. La soglia dei 28.000 euro è un riferimento ampiamente utilizzato nella normativa fiscale nazionale e individua in modo equilibrato la fascia dei redditi medio-bassi. La scelta di un'unica aliquota ridotta rende la misura semplice, trasparente e facilmente applicabile, evitando meccanismi complessi o artificiosi. Dal punto di vista finanziario, la riduzione comporta minori entrate stimate in 50 milioni di euro per il 2026, una cifra coerente con l'andamento del gettito dell'addizionale IRPEF e pienamente compatibile con le dimensioni complessive della manovra. La copertura è garantita mediante l'utilizzo del Fondo per provvedimenti legislativi. L'intervento mira a rafforzare la progressività effettiva del prelievo regionale, restituire capacità di spesa alle famiglie con redditi più modesti e promuovere equità e sostenibilità sociale all'interno della manovra.

CARLI, MORETTI, MARTINES, COSOLINI, CELOTTI, CONFICONI, FASIOLO, MENTIL, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (1.2)

All'articolo 1, prima del comma 1 sono inseriti i seguenti nuovi commi:

<<1ante. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 28.000 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

1ante bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 28.000 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF applicata è confermata all'1,23 per cento.

1ante ter. In relazione al disposto di cui ai commi "1ante" e "1ante bis" sono previste minori entrate per 261.000.000 euro complessivi per il triennio 2026-2028, in ragione di 87.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sul capitolo 81 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2026-2028 e del bilancio per l'anno 2026."

TABELLA A1 relativa all'articolo 1

Nella Tabella A1, relativa all'articolo 1, con riferimento ai Titoli e alle Tipologie degli stanziamenti di entrata, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

| 2026: -87.000.000,00 | 2027: -87.000.000,00 | 2028: -87.000.000,00 |

Capitolo 81 Addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche
- 87.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 87.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 87.000.000,00 euro per l'anno 2028
Copertura:

==========
TABELLA K relativa all'articolo 11
==========

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: -87.000.000,00 | 2027: -87.000.000,00 | 2028: -87.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 87.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 87.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 87.000.000,00 euro per l'anno 2028

GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo dell'emendamento 1.2.1 (1.2.0.0.1)
Alla lettera A) dell'emendamento 1.2.1 sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma i relativamente alle variazioni previste dalla Tabella Ai sono apportate le variazioni contabili relative ai Titoli e Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella Ai e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenzia le per Titolo e Tipologia. Corrispondentemente si intendono modificati i totali dei Titoli e Tipologie interessati dalle variazioni.

==========
TABELLA A1 (RELATIVA ALL'ARTICOLO 1)
==========

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine
37301/E RIENTRI DA ANTICIPAZIONE FINANZIARIA AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO DELLE SPESE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 29

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 400.000,00

Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo dell'emendamento 1.2.1 (1.2.0.1)
All'emendamento 1.2.1 sono apportate le seguenti modifiche:
A) Alla lettera B) sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 1 bis le parole <<4.421.204,79 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<12.448.964,06 euro>>.
B) Alla lettera C) sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 1 ter, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A3 sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella A3 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.
Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========
TABELLA A3 (Avanzo vincolato) (RELATIVA ALL'ARTICOLO 1)
==========

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua
TITOLO 1 - Spese correnti
70800/S FONDI STATALI A COPERTURA CONTRATTO PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARITTIMO STAGIONALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 17

CASSA 0,00 2026 7.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 7.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua

CASSA 0,00 2026 7.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

CASSA 0,00 2026 7.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (1.2.1)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Al comma 1 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A1 sono apportate le variazioni contabili relative ai Titoli e Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella A1 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Titolo e Tipologia. Corrispondentemente si intendono modificati i totali dei Titoli e Tipologie interessati dalle variazioni.
B) Al comma 1 bis le parole <<4.421.204,79 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.448.964,06 euro>>.

C) Al comma 1 ter relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A3 sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella A3 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

==========

TABELLA A3 (Avanzo vincolato) (RELATIVA ALL'ARTICOLO 1)

==========

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine
37335/E RIENTRO DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA A FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 7

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine
37305/E RIENTRI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AGLI ENTI PUBBLICI, ANCHE ASSOCIATI, FINALIZZATE ALLA COPERTURA DELLE SPESE DI PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVI O ESECUTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRADE FORESTALI CAMIONABILI NONCHÉ PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE O LA TRASFORMAZIONE DI VIABILITA' ESISTENTE IN STRADE FORESTALI CAMIONABILI
L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 3 COMMA 38, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 3 COMMA 43

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2031 200.000,00

Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
7544/S SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" NELL'AMBITO DELLE FINALITA' PREVISTE DALLE DELIBERE OPE - LAVORO FLESSIBILE - FSC 2014-2020 - FONDI STATALI L.N. 448 DEL 2001 ART. 73 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 36.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 36.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 O - Risorse umane

CASSA 0,00 2026 36.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 36.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
7672JS SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA TEDESCA – PERSONALE SOMMINISTRATO L.R. N. 29 DEL 2018

CASSA 0,00 2026 127.907,75 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 127.907,75 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

---

CASSA 0,00 2026 127.907,75 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

---

CASSA 0,00 2026 127.907,75 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 2 - Giovani
TITOLO 1 - Spese correnti
12827/S INTERVENTI INERENTI AL FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI - PIANO TRIENNALE 2024- 2026 - QUOTA STATO – TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI D.L. N. 223 DEL 2006 ART. 19 COMMA 2

CASSA 0,00 2026 655.829,23 2027 0,00 2028 0,00

12828/S INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI – QUOTA REGIONE PIANO TRIENNALE 2024-2026 – TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI D.L. N. 223 DEL 2006 ART. 19 COMMA 2

CASSA 0,00 2026 208.022,29 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 863.851,52 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 – Giovani

CASSA 0,00 2026 863.851,52 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA 0,00 2026 863.851,52 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.3)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.>>

B) Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture competenti dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 4.421.204,79 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2025 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A3 di cui al comma 1 ter.

1 ter. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella A3.>>

==========

TABELLA A2 (RELATIVA ALL'ARTICOLO 1)

==========

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

71/E ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI A TUTELA DELLA MINORANZA SLOVENA L. N. 38 DEL 2001 ART. 16 COMMA 2

CASSA 0,00 2026 1.850.000,00 2027 0,00 2028 0,00

37331/E VERSAMENTI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI A FAVORE DEL FONDO SOLIDARIETA' RISERVATO ALLE FARMACIE NELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE NELLE MORE DELL'ADOZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 85.000,00 2027 0,00 2028 0,00

37332/E VERSAMENTI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI A FAVORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ALLE FARMACIE L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 8

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

---

CASSA 0,00 2026 1.935.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

CASSA 0,00 2026 1.935.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

==========

TABELLA A3 (RELATIVA ALL'ARTICOLO 1)

==========

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 6 -Ufficio tecnico
TITOLO 1 - Spese correnti
7200/S NUVV - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI P.O. - QUOTA STATO 100% L. N. 144 DEL 1999 ART. 1 COMMA 7

CASSA 0,00 2026 12.782,00 2027 0,00 2028 0,00

7201/S NUVV -TEMPO INDETERMINATO - ONERI P.O.- QUOTA STATO 100% L.N. 144 DEL 1999 ART. 1 COMMA 7

CASSA 0,00 2026 3.055,00 2027 0,00 2028 0,00

60414/S NUVV - SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI L. N. 144 DEL 1999 ART. 1 COMMA 7

CASSA 0,00 2026 62.557,26 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 78.394,26 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

CASSA 0,00 2026 78.394,26 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
43283/S SPESE PIANO SIIR - SOFTWARE-FONDI REGIONALI L.R. N. 17 DEL 2022 ART. 13/2, L.R. N. 17 DEL 2022 ART. 14, L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 9/2 COMMA 3, L.R. N. 8. DEL 2003 ART. 1 COMMA 2, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 46/2, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 14 COMMA 3, L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 12, L.R. N. 4 DEL 2023 ART; 6 COMMA 1 LETT. C, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 9 COMMA 1, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 13, L.R. N. 19 DEL 2009 ART. 8 COMMA 3

CASSA 0,00 2026 444.120,83 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 444.120,83 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

CASSA 0,00 2026 444.120,83 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
4600/S ASSEGNAZIONI VINCOLATE DESTINATE A SPESE PERSONALE CUC TRATTAMENTO ACCESSORIO P.O. PERSONALE TEMPO INDETERMINATO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO L. N. 89 DEL 2014 ART. 9 COMMA 9

CASSA 0,00 2026 125.872,00 2027 0,00 2028 0,00

4601/S ASSEGNAZIONI VINCOLATE DESTINATE A SPESE PERSONALE CUC – ONERI RIFLESSI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PERSONALE L. N. 89 DEL 2014 ART. 9 COMMA 9

CASSA 0,00 2026 30.078,00 2027 0,00 2028 0,00

4604/S ASSEGNAZIONI VINCOLATE DESTINATE A SPESE PERSONALE CUC – SPESE PER ACQUISIZIONE PERSONALE SOMMINISTRATO L.N. 89 DEL 2014 ART. 9 COMMA 9

CASSA 0,00 2026 332.447,84 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 488.397,84 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

CASSA 0,00 2026 488.397,84 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 0 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 1.010.912,93 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
TITOLO 1 - Spese correnti
12033/S UFFICIO UNICO AQUILEIA - ONERI PO - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 6 COMMA 11, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6

CASSA 0,00 2026 8.706,00 2027 0,00 2028 0,00

12034/S UFFICIO UNICO AQUILEIA - SPESA PER INDENNITA' PO L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6, L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 6 COMMA 11

CASSA 0,00 2026 36.426,25 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 45.132,25 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

CASSA 0,00 2026 45.132,25 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
5533/S SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLA MINORANZA SLOVENA – SPESE CORRENTI - U.1.03.02.01.00 0 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 10 COMMA 21, L. N. 38 DEL 2001 ART. 3, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 87, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 87, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 11 COMMA 17, D.P.R. N. 65 DEL 2002

CASSA 0,00 2026 5.000,00 2027 0,00 2028 0,00

13208/S NOLEGGIO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLA MINORANZA SLOVENA D.P.R. N. 65 DEL 2002, L.N. 38 DEL 2001

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 15.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

---

CASSA 0,00 2026 15.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

---

CASSA 0,00 2026 60.132,25 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1 -Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
62561/S CONTRIBUTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRIATIVI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL FRIULI COLPITE DAL SISMA L. N. 879 DEL 1986 ART. 1, L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 1.400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 1.400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 -Urbanistica e assetto del territorio

CASSA 0,00 2026 1.400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2026 1.400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5 -Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
62560/S CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AL COMUNE DI GORIZIA PER IL COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA MANZONI L. N. 122 DEL 1989 ART. 3, L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo
TITOLO 1 - Spese correnti

7864/S SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE SOMMINISTRATO PER LE ESIGENZE DI AVVIO DELL'UFFICIO REGIONALE DEL RUNTS L. N. 106 DEL 2016, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 45, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 46, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 47, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 48, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 50, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 52, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 54

CASSA 0,00 2026 308.634,63 2027 0,00 2028 0,00

31100/S SPESA PER INDENNITA' DEL COORDINAMENTO FINANZIATO CON LE RISORSE ASSEGNATE ALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53 COMMA 3, L. N. 106 DEL 2016

CASSA 0,00 2026 2.820,00 2027 0,00 2028 0,00

32100/S ONERI CONTRIBUTIVI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO FINANZIATO CON LE RISORSE ASSEGNATE ALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53 COMMA 3, L. N. 106 DEL 2016

CASSA 0,00 2026 674,00 2027 0,00 2028 0,00

55555/S SPESE PER PERSONALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA "COORDINAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO - ONERI PREVIDENZIALI SU P.O. L. N. 106 DEL 2016, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 45, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 46, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 47, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 48, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 50, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 52, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 54

CASSA 0,00 2026 2.724,00 2027 0,00 2028 0,00

55556/S SPESE PER PERSONALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA "COORDINAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO - RETRIBUZIONE DI P.O. L. N. 106 DEL 2016, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 45, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 46, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 47, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 48, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 50; DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 52, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 54

CASSA 0,00 2026 11.400,00 2027 0,00 2028 0,00

55557/S SPESE PER RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RELATIVO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 54, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 52, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 50, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 48, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 47, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 46, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 45, L. N. 106 DEL 2016

CASSA 0,00 2026 63.621,60 2027 0,00 2028 0,00

55558/S SPESE PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO L. N. 106 DEL 2016, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 45, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 46, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 47, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 48, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 54, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 50, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 52, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 49

CASSA 0,00 2026 2.281,60 2027 0,00 2028 0,00

55559/S RIMBORSO DELLE SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DOVUTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 54, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 52, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 50, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 48, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 47, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 46, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 45, L. N. 106 DEL 2016

CASSA 0,00 2026 500,00 2027 0,00 2028 0,00

55560/S ONERI CONTRIBUTIVI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 54, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 52, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 50, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 48, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 47, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 46, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 45, L. N. 106 DEL 2016

CASSA 0,00 2026 21.243,74 2027 0,00 2028 0,00

55561/S SPESE PER IL PREMIALE MATURATO DAL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 54, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 52, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 50, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 48, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 47, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 46, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 45, L. N. 106 DEL 2016

CASSA 0,00 2026 2.822,96 2027 0,00 2028 0,00

55562/S SPESE PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO MATURATO DAL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E TENUTA REGISTRO DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 54, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 52, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO N. 117

DEL 2017 ART. 50, 'DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 48, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 47, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART, 46, DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 ART. 45, L. N. 106 DEL 2016

CASSA 0,00 2026 5.246,76 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 421.968,89 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

CASSA 0,00 2026 421.968,89 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA 0,00 2026 421.968,89 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
TITOLO 1 - Spese correnti
26356/S SPESE PER PERSONALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SANITA' PENITENZIARIA - RETRIBUZIONE P.O. L.N. 244 DEL 2007 ART. 2 COMMA 283

CASSA 0,00 2026 11.310,00 2027 0,00 2028 0,00

27356/S SPESE PER PERSONALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SANITA' PENITENZIARIA - ONERI PREVIDENZIALI P.O. L. N. 244 DEL 2007 ART. 2 COMMA 283

CASSA 0,00 2026 2.705,00 2027 0,00 2028 0,00

70771/S SPESE PER PERSONALE STRUTTURA STABILE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E CASSA SANITA' PENITENZIARIA - ONERI PREVIDENZIALI S.S. L.N. 244 DEL 2007 ART. 2 COMMA 283

CASSA 0,00 2026 674,00 2027 0,00 2028 0,00

70777/S SPESE PER PERSONALE STRUTTURA STABILE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SANITA' PENITENZIARIA - RETRIBUZIONE S.S. L. N. 244 DEL 2007 ART. 2 COMMA 283

CASSA 0,00 2026 2.820,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 17.509,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

CASSA 0,00 2026 17.509,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti

36704/S SPESE PER PERSONALE SOMMINISTRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE L.N. 234 DEL 2021 ART. 1 COMMA 280

CASSA 0,00 2026 3.800,00 2027 0,00 2028 0,00

60802/S INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA E DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI, NONCHÉ PER LE RELATIVE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA. POSIZIONE ORGANIZZATIVA "COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/FINANZIARIE DI COMPETENZA DEL CENTRO REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA" - RETRIBUZIONE DI PO
L. N. 449 DEL 1997 ART. 36 COMMA 14

CASSA 0,00 2026 13.112,00 2027 0,00 2028 0,00

6.0803/S INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA E DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI, NONCHÉ PER LE RELATIVE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA. POSIZIONE ORGANIZZATIVA "COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/FINANZIARIE DI COMPETENZA DEL CENTRO REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA" - ONERI RIFLESSI
L. N. 449 DEL 1997 ART. 36 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 3.133,00 2027 0,00 2028 0,00

80030/S INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA E DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI, NONCHÉ PER LE RELATIVE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA. POSIZIONE ORGANIZZATIVA "COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO-AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL CENTRO REGIONALE DI FV E DEL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E DM" - RETRIBUZIONE DI PO L. N. 449 DEL 1997 ART. 36 COMMA 14

CASSA 0,00 2026 9.500,00 2027 0,00 2028 0,00

80031/S INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA E DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI, NONCHÉ PER LE RELATIVE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA. POSIZIONE ORGANIZZATIVA "COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ GIURIDICO-AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL CENTRO REGIONALE DI FV E DEL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E DM" - ONERI RIFLESSI
L. N. 449 DEL 1997 ART. 36 COMMA 14

CASSA 0,00 2026 2.270,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 31.815,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

CASSA 0,00 2026 31.815,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA 0,00 2026 49.324,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
TITOLO 1 - Spese correnti
43245/S PROGETTO PORTO VECCHIO SG - INNOVATION AND BETTER LIFE IN TRIESTE - 23-IT- DIG-PV5G - N. 101181228 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO. FONDI UE DEL PROGRAMMA CONNECTING EUROPE FACILÌTY CEF-DIG-2023-SGSMARTCOM- DGE DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA N. 9463 DEL 2021, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1153 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 47.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 47.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

CASSA 0,00 2026 47.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

CASSA 0,00 2026 47.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TITOLO 1 - Spese correnti
12022/S PIANO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA L. N. 26 DEL 2019 ART. 12 COMMA 3

CASSA 0,00 2026 11.280,00 2027 0,00 2028 0,00

43120/S ONERI DERIVANTI DALLE SPESE RETRIBUTIVE PER I TITOLARI DI INDENNITÀ DI COORDINAMENTO AFFERENTI AL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DGR N. 1520 DEL 2023, DGR N. 23 DEL 2024, L. N. 26 DEL 2019 ART. 12 COMMA 3

CASSA 0,00 2026 2.696,00 2027 0,00 2028 0,00

43176/S PIANO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DECM N. 74 DEL 2019

CASSA 0,00 2026 254.486,40 2027 0,00 2028 0,00

43177/S PIANO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DECM N. 74 DEL 2019

CASSA 0,00 2026 89.974,94 2027 0,00 2028 0,00

43178/S PIANO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DECM N. 74 DEL 2019

CASSA 0,00 2026 11.291,84 2027 0,00 2028 0,00

43179/S PIANO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DECM N. 74 DEL 2019

CASSA 0,00 2026 2.000,00 2027 0,00 2028 0,00

43180/S PIANO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DECM N. 74 DEL 2019

CASSA 0,00 2026 20.987,04 2027 0,00 2028 0,00

43234/S PIANO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DECM N. 74 DEL 2019

CASSA 0,00 2026 5.640,00 2027 0,00 2028 0,00

43235/S PIANO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DECM N. 74 DEL 2019

CASSA 0,00 2026 1.348,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 394.704,22 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

CASSA 0,00 2026 394.704,22 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione
TITOLO 1 - Spese correnti
11377/S PROMOZIONE INTEGRAZIONE PER LAVORATORI PERSONE DISABILI L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 39

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni}
TITOLO 1 - Spese correnti
41511/S POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - INDENNITA' PO L. N. 26 DEL 2019 ART. 12 COMMA 3

CASSA 0,00 2026 61.469,00 2027 0,00 2028 0,00

43063/S ONERI DERIVANTI DALLE SPESE RETRIBUTIVE PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DGR N. 1520 DEL 2023, DGR N. 23 DEL 2024, L. N. 26 DEL 2019 ART. 12 COMMA 3

CASSA 0,00 2026 14.687,50 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 76.156,50 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni}

CASSA 0,00 2026 76.156,50 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

---

CASSA 0,00 2026 870.860,72 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 16 – Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca
TITOLO 1 - Spese correnti
11519/S ASSISTENZA TECNICA COSTI DEL PERSONAL E SUL FONDO EUROPEO PER AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA 2021 - 2027) - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDENNITA' DI COORDINAMENTO - QUOTA UE DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA N. 8023 DEL 2022, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1139 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 753,72 2027 0,00 2028 0,00

11520/S ASSISTENZA TECNICA COSTI DEL PERSONALE SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA 2021 - 2027) - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDENNITA' DI COORDINAMENTO - QUOTA STATO DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA N. 8023 DEL 2022, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1139 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 527,10 2027 0,00 2028 0,00

68203/S ASSISTENZA TECNICA COSTI DEL PERSONALE SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA 2021 - 2027) - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDENNITA' DI COORDINAMENTO - QUOTA REGIONALE DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA N. 8023 DEL 2022, REGOLAMENTO C.E.E. N. 1139 DEL 2021

CASSA 0,00 2026 225,90 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 1.506,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

CASSA 0,00 2026 1.506,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 16 – Agricoltura politiche agroalimentari e pesca

CASSA 0,00 2026 1.506,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TITOLO 1- Spese correnti
25994/S PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 'VERSO LA NUOVA GENERAZIONE DI PRODUTTORI DI CAFFE" - STIPULA CONTRATTI SU PIATTAFORMA MEPA (CAPO PROGETTO, REVISORE E VALUTATORE ESTERNO) L. N. 125 DEL 2014

CASSA 0,00 2026 259.500,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1- Spese correnti

CASSA 0,00 2026 259.500,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

---

CASSA 0,00 2026 259.500,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

CASSA 0,00 2026 259.500,00 2027 0,00 2028 0,00

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento S 1.1.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra l'emendamento S 1.2.

L'assessore ZILLI, dopo aver illustrato gli emendamenti giuntali S 1.2.0.0.1, 1.2.0.1, 1.2.1 e 1.3, esprime un parere negativo sugli emendamenti S 1.1 e 1.2; ringrazia, infine, tutti i Consiglieri per il lavoro serio e responsabile svolto durante la sessione di bilancio.

Non essendoci interventi in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole agli emendamenti della minoranza, mentre lascia gli emendamenti giuntali alla valutazione dell'Aula) MORETUZZO (favorevole agli emendamenti della minoranza) e CARLI (favorevole agli emendamenti S 1.1 e 1.2, astenuto invece su tutti gli emendamenti giuntali), e i Relatori di maggioranza MAURMAIR (favorevole agli emendamenti giuntali, contrario invece agli emendamenti della minoranza), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ZILLI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Gli emendamenti S 1.1 e 1.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti giuntali S 1.2.0.0.1, 1.2.0.1, 1.2.1 e 1.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 13 (Entrata in vigore)) del disegno di legge n. 67 (stabilità) è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (13.1)
Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
A) Al comma 1 le parole <<nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a K>> sono sostituite dalle seguenti: <<nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A3 a L>>.

L'assessore ZILLI illustra l'emendamento S 13.1.

Non essendoci interventi in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, MORETUZZO e CARLI (astenuti), e i Relatori di maggioranza MAURMAIR (favorevole all'emendamento giuntale), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ZILLI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

L'emendamento giuntale S 13.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 13 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 9 del ddl n. 66 (collegata), che non presenta emendamenti, senza discussione, che viene approvato.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'articolo 14 del ddl n. 67 (stabilità), che non presenta emendamenti, senza discussione, che viene approvato.

Si passa quindi all'esame del DDL n. 68 "Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028."

Il PRESIDENTE pone in votazione gli articoli 1 e 2, che non presentano emendamenti, singolarmente e nell'ordine, senza discussione, che vengono approvati.

A questo punto il PRESIDENTE pone in votazione la seguente nota di coordinamento generale:

GIUNTA REGIONALE
Coordinamento generale
a) Della corretta allocazione di ciascuna previsione normativa all'interno del disegno di legge n. 66 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028) ovvero del disegno di legge n. 67 (Legge di stabilità 2026);
b) della corretta allocazione delle poste finanziarie in relazione alle classificazioni per Missione, Programma e Titolo e per Titolo e Tipologia;
c) per l'articolo 9 commi da 1 a 5 dei valori ivi contenuti, quali riepiloghi di valori che trovano puntuale espressione nei commi successivi o nella tabella dei movimenti contabili;
d) allineamento dell'ammontare delle previsioni di entrata di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 67 (Legge di stabilità 2026) ai corrispondenti valori del disegno di legge n. 68 (Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028);
e) allineamento della quantificazione del Fondo Crediti di Dubbi Esigibilità (FCDE) in base agli stanziamenti delle entrate di cui al disegno di legge n. 68 (Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028);
f) allineamento dell'ammontare delle iscrizioni di avanzo vincolato presunto di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 67 (Legge di stabilità 2026) ai corrispondenti valori del disegno di legge n. 68 (Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028);
g) della copertura mediante variazione delle spese finanziate sulla Missione 20, Fondi e accantonamenti, Programma 1, Fondo di riserva;
h) della copertura mediante variazione delle spese finanziate sulla Missione 20, Fondi e accantonamenti, Programma 3, Altri fondi;
i) delle Tabelle allegate agli articoli del disegno di legge n. 67 (Legge di stabilità 2026);

j) dell'indicazione, per l'articolo 12, della somma dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, con riferimento alla Tabella K ter;
k) delle previsioni del bilancio di cassa a seguito delle poste finanziarie del bilancio di competenza, nonché delle previsioni dei residui presunti e della relativa cassa in relazione agli impegni in corso, relativamente al disegno di legge n. 68 (Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028);
l) degli allegati al bilancio, compresa la relativa nota integrativa avuto riguardo alle tabelle ivi contenute, alle variazioni introdotte ed alle modifiche testuali conseguenti, ed il prospetto concernente la composizione fondo crediti di dubbia esigibilità, a seguito delle variazioni delle poste finanziarie intervenute nel disegno di legge n. 68 (Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028) per l'approvazione delle norme di cui al disegno di legge n. 67 (Legge di stabilità 2026).

che viene approvata.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno collegati al disegno di legge n. 66 <<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>:

ORDINE DEL GIORNO N. 1
MAURMAIR, GIACOMELLI, COSTANZA, BALLOCH, TRELEANI
<<Istituzione del Registro Regionale delle Persone con Disabilità in Friuli Venezia Giulia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità costituiscono un principio fondamentale sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009; e che una efficace pianificazione delle politiche pubbliche regionali richiede la disponibilità di informazioni aggiornate, complete e omogenee sui bisogni e sulle condizioni delle persone con disabilità presenti nel territorio regionale;
tenuto conto che:
- attualmente, in Friuli Venezia Giulia, la raccolta dei dati relativi alle persone con disabilità è frammentata tra più enti, banche dati e sistemi informativi, con il rischio di limitare la capacità programmatoria e l'integrazione degli interventi;
- alcune Regioni italiane hanno sviluppato sistemi avanzati di monitoraggio: in particolare la Sardegna, che dispone di un registro regionale strutturato per la gestione di agevolazioni e interventi, e l'Umbria, che adotta un sistema di registrazione ad ampia copertura;
- ulteriori Regioni tra cui Toscana (legge regionale 60/2017), Lombardia (PAR 2021), Liguria e Veneto hanno introdotto strumenti di censimento o banche dati integrate che, pur non configurandosi sempre come registri espliciti, svolgono funzioni analoghe per la programmazione socio-sanitaria e sociale, inclusi gli interventi relativi al "Dopo di Noi";
- le Province autonome di Trento e Bolzano adottano regolamenti propri con sistemi paralleli di raccolta dei dati sulle persone con disabilità;
- a livello nazionale, l'ISTAT è impegnato nello sviluppo di un Registro nazionale delle persone con disabilità, con sperimentazioni avviate in territori pilota come Perugia e Sassari;
considerato che risulta necessario dotare la Regione Friuli Venezia Giulia di strumenti conoscitivi aggiornati, strutturati e omogenei per supportare la programmazione socio-sanitaria, sociale, educativa e lavorativa; e che un registro regionale rappresenterebbe un utile supporto per l'elaborazione di politiche personalizzate e fondate su dati oggettivi, favorendo l'inclusione attiva e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
tutto ciò premesso:

impegna la Giunta regionale a valutare la possibilità:

1) di istituire un Registro Regionale delle Persone con Disabilità nel territorio del Friuli Venezia Giulia, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali;
2) di coinvolgere, nella definizione delle modalità operative, gestionali e di aggiornamento del registro, delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, del Terzo Settore e degli enti locali;
3) di utilizzare il Registro come strumento di supporto alla programmazione e all'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, educative e lavorative rivolte alle persone con disabilità presenti nella regione.

ORDINE DEL GIORNO N. 2
MAURMAIR, GIACOMELLI, COSTANZA, BALLOCH, TRELEANI
<< Istituzione del Registro regionale delle Eredità Immateriali del Friuli Venezia Giulia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che l'articolo 9 della Costituzione tutela il patrimonio culturale della Nazione, nelle sue forme materiali e immateriali;
tenuto conto che la Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall'Italia con la Legge n. 167/2007, invita gli Stati membri a identificare, documentare, proteggere, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale;
verificato che numerose Regioni italiane, tra cui la Sicilia, la Lombardia e il Molise, hanno avviato strumenti normativi e operativi per il riconoscimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle espressioni culturali immateriali, istituendo appositi registri;
ricordato che a livello nazionale non è ancora attivo un registro unico italiano del patrimonio immateriale paragonabile a quelli regionali, ma esistono elenchi e inventari collegati alle candidature UNESCO e alle politiche ministeriali;
atteso che la Convenzione UNESCO del 2003 fornisce il modello di riferimento, mentre l'organizzazione pratica dei registri è stata finora promossa soprattutto dalle Regioni più attive (come Sicilia e Lombardia) e da alcuni progetti pilota in altre aree;
ritenuto che in prospettiva, questi registri regionali possono essere considerati tasselli di un più ampio sistema di riconoscimento e tutela del patrimonio immateriale italiano;
considerato che il Friuli Venezia Giulia è una regione molto ricca di tradizioni, saperi, lingue locali, rituali e manifestazioni culturali che costituiscono un patrimonio unico e identitario;
atteso che la trasmissione di questi beni immateriali alle future generazioni è minacciata da fenomeni di omologazione culturale e spopolamento di alcune aree;
considerato che la promozione di tali eredità può contribuire anche allo sviluppo turistico, sociale e culturale dei territori;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare la possibilità:

1) d'istituire un Registro regionale delle Eredità Immateriali del Friuli Venezia Giulia, suddiviso per aree tematiche, definendo criteri di iscrizione condivisi con comunità, enti e associazioni, promuovendo la tutela, documentazione e trasmissione del patrimonio immateriale, in coordinamento con iniziative statali e internazionali;
2) di valutare percorsi per proporre l'attivazione a livello nazionale di un registro unico italiano del patrimonio immateriale paragonabile a quelli regionali già esistenti.

ORDINE DEL GIORNO N. 3
COSTANZA, BALLOCH, GIACOMELLI, MAURMAIR, TRELEANI

<<Sulla necessità di uniformare i contributi previdenziali ammessi ai finanziamenti regionali per l'avvio delle professioni in forma individuale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che l'Amministrazione regionale finanzia le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale (che salgono a cinque in caso di under 36) ai sensi del comma 1, articolo 9, L.R. 13/2004;
premesso con Decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 0222/Pres, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, indicando, in particolare, all'articolo 10 la documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa;
tenuto conto che i prestatori di attività professionali ordinistiche, al momento dell'avvio e per l'esercizio dell'attività professionale, devono sostenere gli adempimenti previsti per legge consistenti in contributi minimi per oneri previdenziali, premio di assicurazione per la responsabilità professionale e la tutela legale (se obbligatoria) e spese connesse con l'iscrizione all'Ordine professionale;
considerato che alcune categorie professionali – tra cui, ad esempio, i dottori commercialisti – prevedono, tramite propri regolamenti interni, che i nuovi iscritti alla Cassa con meno di 35 anni siano esentati dal versamento del contributo soggettivo e integrativo minimo per i primi cinque anni di iscrizione; e che, inoltre, le professioni prive di Cassa versano i contributi direttamente all'INPS, con modalità e importi differenti;
dato atto che tali differenze possono determinare trattamenti non omogenei tra professionisti in fase di avvio dell'attività;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la modifica del Regolamento per la concessione del contributo per avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività in forma individuale, emanato con D.P.R.0222 del 21 ottobre 2015, sostituendo la dicitura "contributi minimi" con "contributi previdenziali" e prevedendo l'introduzione di un limite massimo di spesa annua ammissibile al contributo, al fine di garantire maggiore equità e coerenza con i diversi regimi previdenziali;
2) a svolgere un'indagine ricognitiva, per quanto richiesto al punto 1, sulla presenza, l'entità e le modalità di calcolo dei contributi previdenziali obbligatori – compresi eventuali contributi minimi – previsti per le varie professioni, al fine di definire un limite massimo di spesa annua basato su criteri oggettivi e calcolato sulla media degli importi richiesti nei diversi settori professionali;
3) a procedere all'aggiornamento delle modalità e della documentazione richiesta per la presentazione delle domande, adeguandole alle modifiche introdotte.

ORDINE DEL GIORNO N. 4
GIACOMELLI, BALLOCH, MAURMAIR, COSTANZA, TRELEANI,
<<Tutela del marchio regionale "io sono FVG" mediante tecnologie avanzate di protezione >>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il marchio regionale "Io sono FVG" promuove l'identità, la qualità e l'autenticità delle produzioni del territorio, valorizzando il lavoro delle imprese locali e la competitività del sistema economico regionale;
tenuto conto che il fenomeno della contraffazione costituisce un rischio crescente per le filiere produttive e commerciali nazionali e internazionali, determinando perdita di fatturato per le imprese,

danneggiamento della reputazione e del valore dei brand, diminuzione della fiducia dei consumatori, possibili rischi per la salute pubblica e finanziamento di attività criminali;
considerato che esistono tecnologie avanzate di anticontraffazione basate su micro-ottica e stampa ad altissima risoluzione, già utilizzate per prodotti di alta sicurezza quali banconote, passaporti e documenti d'identità, che garantiscono impossibilità di riproduzione, elevata riconoscibilità a vista da parte del consumatore e possibilità di integrazione con sistemi digitali.
rilevato inoltre che tali tecnologie consentono un'autenticazione immediata senza l'uso di dispositivi, aumentando al contempo l'attrattività del prodotto attraverso effetti visivi distintivi e personalizzati;
Ritenuto opportuno valutare l'introduzione di sistemi tecnologici anticontraffazione sui prodotti certificati "Io sono FVG", al fine di tutelare le imprese del territorio contro la concorrenza sleale, garantire ai consumatori autenticità e sicurezza, valorizzare ulteriormente l'immagine e la competitività del marchio regionale, rafforzare la tracciabilità delle filiere produttive e integrare strumenti digitali di customer engagement;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità:

1) d'introdurre, anche in forma sperimentale, sistemi innovativi di protezione anticontraffazione basati su tecnologie micro-ottiche e digitali per i prodotti contraddistinti dal marchio "Io sono FVG", avvalendosi di soluzioni fornite da aziende specializzate nel settore della sicurezza avanzata;
2) di coinvolgere le imprese aderenti e le associazioni di categoria regionali nella definizione di criteri e modalità di adozione delle tecnologie, tenendo conto dei costi, dei benefici e dei settori prioritari.

ORDINE DEL GIORNO N. 5
BALLOCH, COSTANZA, GIACOMELLI, MAURMAIR, TRELEANI
<< Trasferimento funzioni in materia di Motorizzazione Civile >>
Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,
visto il decreto legislativo 1° aprile 20°04, n.111 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) ed in particolare gli artt. 9 e 12 che prevedono il trasferimento di tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato, in materia di trasporti merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazioni interna, del demanio marittimo, di zone di mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico;
rilevato che il suddetto decreto ha lasciato in capo all'Amministrazione statale importanti funzioni quali quella "ai trasporti di merci pericolose, nocive ed inquinanti" e il rilascio della copia certificata conforme della licenza comunitaria (RUE 1072/2009) alle imprese di autotrasporto, di merci e persone, aventi sedi nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
precisato che dal trasferimento operato con il richiamato D.lgs 111/2004 è stato anche escluso il complesso immobiliare costituito dal Centro prova autoveicoli di Codroipo sezione di Verona che, diversamente, costituirebbe un importante asset vista la presenza nello stesso plesso di importanti strutture tecniche quali un capannone per le prove sui mezzi adibiti al trasporto alimentare di derrate deteriorabili, un capannone per i collaudi e le revisioni dei mezzi leggeri e pesanti, importanti strutture per la verifica dei mezzi agricoli, e infine di una importante palazzina uffici per oltre 60 postazioni di lavoro, rappresentando di fatto una quinta sede della Motorizzazione civile regionale;
rilevato che importanti associazioni di categoria hanno espresso parere favorevole al potenziamento dei servizi della Motorizzazione civile nel senso sopra indicato;

rilevato a supporto della necessità di completare il trasferimento delle funzioni di cui "ut supra", che la Giunta della Regione Autonoma FVG, giusta D 1592/2025, ha approvato uno schema di convenzione con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per l'esercizio delle richiamate funzioni da parte degli uffici regionali della Motorizzazione civile;
preso atto che tale strumento convenzionale, pur rappresentando una concreta risposta alle esigenze manifestate dalle categorie professionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in termini di semplificazione e di maggior fruibilità delle attività ancora in capo allo Stato, si configura per la sua tecnicalità quale soluzione ponte al definitivo trasferimento delle funzioni "de quo";
rilevato che il modello adottato per il Friuli Venezia Giulia configura un trasferimento di competenze parziale, dal momento che lo Stato ha mantenuto tutte le funzioni strategiche relative alla sicurezza dei trasporti, al trasporto internazionale e alle norme tecniche mentre le altre autonomie speciali destinatarie del medesimo trasferimento di funzioni, hanno invece goduto, in materia di motorizzazione civile, di un trasferimento completo e con piena autonomia operativa;
preso atto altresì che sul piano sistematico, nel caso di trasferimento del complesso immobiliare di cui "ut supra" alla Regione Friuli Venezia Giulia, nulla vieta che lo Stato continui a utilizzare, il Centro di Codroipo quale Centro Prova Autoveicoli facendo leva sugli accordi previsti tra PA ex art 15 L.241/1990 e sull'istituto dell'avvalimento di uffici e strutture tecniche e come questa possibilità di avvalimento introduca una importante innovazione nel quadro legislativo facendo del Centro Prova di Codroipo un terzo "genus" tra Centri Prova statali e stazioni di prova ATP private e dando allo stesso tempo, qualora praticabile, una concreta risposta alle esigenze manifestate dal territorio in tal senso;
viste le avanzate interlocuzioni con la Commissione paritetica e le strutture del Ministero delle Infrastrutture e territorio per il trasferimento delle residuali funzioni in materia di motorizzazione civile e del complesso immobiliare di Codroipo;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare le azioni necessarie per un rapido trasferimento delle funzioni in materia di Motorizzazione civile ancora in capo all'Amministrazione statale e ad approfondire dal punto di vista tecnico la necessità degli investimenti necessari sulle strutture tecniche del plesso immobiliare di Codroipo per la gestione di alcune funzioni tecniche in avvalimento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia presso tale sede.

ORDINE DEL GIORNO N. 6
BALLOCH, GIACOMELLI, MAURMAIR, COSTANZA, TRELEANI
<<Pubblicazione testimonianze persone sorde sopravvissute al terremoto del 76>>
Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,
visto che in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 la Regione ha messo a disposizione risorse consistenti per sostenere sia le celebrazioni sia i progetti culturali, affinché la memoria della ricostruzione, del 'modello Friuli' e del grande movimento di solidarietà che l'ha reso possibile venga valorizzata e trasmessa alle nuove generazioni;
considerato che è stato costituito un Comitato per l'Anniversario del Terremoto del '76 con l'obiettivo di raccogliere proposte, idee e contributi dei territori, dal mondo delle associazioni e del volontariato così da comporre un calendario unitario di iniziative rappresentativo della nostra storia ed inclusivo per ricordare, comprendere e trasmettere, ma soprattutto per rinnovare quello spirito di comunità che ha reso possibile la rinascita dopo il 1976;
considerato che l'associazione provinciale dell'ENS (Ente Nazionale Sordi) si sta impegnando per creare una pubblicazione che raccolga le preziose testimonianze delle persone sorde e mute che sono rimaste

intrappolate sotto le macerie, ma sono riuscite a sopravvivere nonostante l'impossibilità di riconoscere la presenza dei soccorritori e di chiedere aiuto, oltre che di comunicare, in seguito, con i soccorritori;
considerata l'importanza di includere nel ricordo degli eventi significativi del terremoto anche la memoria e la testimonianza di queste persone, come atto autentico di inclusione e civiltà;
ritenuto che testimonianze di questo genere possano essere utili per sensibilizzare e rendere consapevole la cittadinanza verso le problematiche, sconosciute ai più, delle persone sorde;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di sostenere, nell'ambito delle tante iniziative per la celebrazione del 50° anniversario del terremoto, la realizzazione di una pubblicazione delle testimonianze delle persone sorde sopravvissute alla tragedia del terremoto che l'ENS provinciale di Udine intende realizzare.

ORDINE DEL GIORNO N. 7
BALLOCH, GIACOMELLI, MAURMAIR, COSTANZA, TRELEANI
<<Contributo abbattimento rette case di riposo>>
Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,
preso atto che dall'ultimo adeguamento, entrato in vigore a partire dal 1 settembre 2024, la quota fissa del contributo regionale di abbattimento retta delle case di riposo per gli anziani non autosufficienti è di €23,50 al giorno;
preso atto che negli ultimi anni c'è stato un aumento significativo generalizzato dei costi (materie prime, energia, generi alimentari, personale);
Considerato che solo per quanto riguarda i costi del personale, il costo del personale del comparto sanità, a seguito dell'ultimo rinnovo contrattuale firmato il 27.10.25, prevede aumenti di circa 130 euro mese per dipendente e il costo del personale di cooperativa, secondo il recente adeguamento del contratto collettivo, ha visto comportato un incremento dei costi di oltre il 14% in un anno e mezzo;
considerato che le case di riposo, in particolare le Aziende pubbliche di servizi alla persona, sono tenute a garantire il pareggio di bilancio e sono costrette a compensare l'aumento del costo, con l'aumento delle rette di accoglienza;
vista la difficoltà sempre maggiori delle famiglie di far fronte al costo della retta;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di incrementare il contributo di abbattimento della retta delle case di riposo per gli anziani non autosufficienti.

ORDINE DEL GIORNO N. 8
LIGUORI, PUTTO, CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO
<<Campagna informativa sul diritto di garanzia per i cittadini del Friuli Venezia Giulia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la tutela della salute rappresenta un diritto fondamentale sancito dall'art. 32 della Costituzione Italiana, e il Sistema Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia è chiamato a garantirne l'effettività attraverso l'accesso tempestivo, equo e universalistico alle prestazioni sanitarie necessarie.
- il diritto di garanzia nel SSR del FVG costituisce il diritto di ogni assistito, in possesso dei requisiti richiesti, di accedere a prestazioni di primo accesso (visite specialistiche ed esami strumentali) entro i

tempi massimi stabiliti dalle classi di priorità, senza oneri aggiuntivi derivanti da inefficienze organizzative o burocratiche.
considerato che:
- sono ancora pochi i cittadini che sono a conoscenza di tale diritto e che quindi non ne usufruiscono, ricorrendo di conseguenza a prestazioni mediche private a proprio carico oppure, nel peggiore dei casi, alla rinuncia delle prestazioni;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare:

1) di promuovere una campagna informativa sulle procedure da attivare per far valere il proprio diritto di garanzia ottenendo il rimborso delle cure private effettuate in mancanza del rispetto dei tempi previsti.

ORDINE DEL GIORNO N. 9
LIGUORI, PUTTO, CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN
<<Introduzione sperimentale del budget di cura per le persone affette da sindrome fibromialgica nella Regione Friuli Venezia Giulia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la sindrome fibromialgica è una condizione cronica complessa, caratterizzata da dolore diffuso e sintomi invalidanti che incidono profondamente sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette.
atteso che molti trattamenti utili alla gestione e al miglioramento della sintomatologia fibromialgica non sono ricompresi nei livelli essenziali di assistenza, rendendo il percorso di cura oneroso e, talvolta, insostenibile per le persone e le famiglie coinvolte.
preso atto che il Friuli Venezia Giulia dispone già di competenze e strutture sanitarie qualificate che permetterebbero l'attivazione di forme sperimentali di sostegno mirato.
considerato che l'introduzione di un budget di cura promuoverebbe un percorso innovativo, personalizzato e più equo.
valutato che tale misura consentirebbe un monitoraggio sistematico dei bisogni, degli esiti e dell'impatto sulla qualità della vita di chi ne soffre;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta a valutare:

1) d'istituire una misura sperimentale di budget di cura destinata alle persone affette da sindrome fibromialgica residenti nel territorio regionale, definendo criteri chiari e trasparenti per l'accesso alla misura, basati sul livello di gravità clinica, utilizzando strumenti diagnostici e valutativi riconosciuti dalla comunità scientifica.

ORDINE DEL GIORNO N. 10
LIGUORI, PUTTO, CAPOZZI, BULLIAN, PELLEGRINO, HONSELL, MORETUZZO, MASSOLINO
<<Garantire la tutela dei diritti in caso di premorienza del richiedente durante lo svolgimento di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi regionali erogati per il sostegno alle locazioni>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
richiamata la Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 1 Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater;

ravveduta la necessità che i procedimenti di cui all'articolo 19 siano completati anche in caso di premorienza del richiedente e la concessione del contributo possa avvenire ai sensi dell'articolo 54 della Legge Regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica);
atteso inoltre che per i contributi concessi a fronte di costi già sostenuti, in caso di premorienza del richiedente, al termine della procedura valutativa, l'eventuale contributo sia riconosciuto agli eredi, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12 della suddetta legge;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta a valutare:

1) di garantire la tutela dei diritti in caso di premorienza del richiedente durante Io svolgimento di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi regionali erogati per il sostegno alle locazioni. In particolare, viene richiesto che i procedimenti devono comunque essere portati a termine anche in caso di decesso del richiedente. Mentre per i contributi già oggetto di spese sostenute, una volta conclusa la fase valutativa, l'eventuale contributo spettante è riconosciuto direttamente agli eredi. Un tanto per offrire una risposta concreta alle situazioni in cui il decesso del beneficiario potrebbe, altrimenti, precludere l'accesso legittimo alle somme dovute.

ORDINE DEL GIORNO N. 11
CAPOZZI
<<Eliminare la parola handicap dai documenti dell'amministrazione regionale e dagli strumenti di bilancio>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
richiamato l'articolo 4 del DDL 66 con cui si interviene per sostituire in alcune norme regionali le parole <<portatori di handicap>> con le parole <<persone con disabilità>>;
atteso che risultano ancora varie norme regionali che utilizzano i termini <<portatore di handicap>>, vedasi a titolo esemplificativo il comma 25 art. 6 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
Visto che ancora alcuni capitoli di bilancio hanno nell'intestazione parole come <<disabili e handicappati >>, vedasi a titolo esemplificativo il capitolo 4790;
considerato che vengono altresì ancora utilizzati i termini <<persone disabili>>, mentre si ritiene opportuno preferire i termini <<persone con disabilità>>, sia negli strumenti di bilancio, sia in bandi, avvisi, comunicazioni in genere;
appreso che ancora in molte norme si utilizzano le parole <<diversamente abili>>;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale:

1) a modificare quanto prima, per quanto di competenza, i documenti in cui siano ancora utilizzati termini che possono essere sostituiti dai seguenti: <<persone con disabilità>>.

ORDINE DEL GIORNO N. 12
CAPOZZI
<<Vedetta della Riserva Naturale Regionale del Monte Orsario>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato che all'interno della Riserva Naturale Regionale del Monte Orsario è stata realizzata una Vedetta panoramica;

Osservato che la scala in legno che consentiva l'accesso alla vedetta posta sulla cima del Monte Orsario risulta distrutta e abbandonata a terra, rendendo impossibile la salita e costituendo un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori;
rilevato che non risulta che l'area sia stata adeguatamente segnalata o interdetta al pubblico per motivi di sicurezza;
rilevato altresì che i pannelli informativi presenti in prossimità della vedetta e lungo i sentieri della riserva risultano, per la maggior parte, mancanti o in stato di avanzato degrado;
considerato che tali pannelli erano stati realizzati grazie a finanziamenti del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A Italia–Slovenia 2000–2006 e, da allora, non risultano essere stati oggetto di manutenzione o sostituzione;
sottolineato che la Riserva naturale regionale del Monte Orsario, istituita nel 1996 e situata nel Comune di Monrupino, rappresenta un'area di elevato valore naturalistico, paesaggistico e culturale;
ricordato che, data l'elevata biodiversità che caratterizza questa riserva, la stessa è entrata a pieno titolo a far parte della Rete Natura 2000, come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e, successivamente, anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS), riconoscimenti che ne confermano il rilievo a livello europeo;
ricordato che la cima del Monte Orsario è raggiunta dal sentiero n. 43 del CAI e, poco più a valle, passa il sentiero CAI n. 3, rendendo la zona di significativo interesse escursionistico e turistico;
considerato che è attualmente in corso il progetto INTERREG KRAS–CARSO II, che interessa l'area carsica transfrontaliera e potrebbe costituire un'occasione utile per la riqualificazione e la valorizzazione della Riserva e delle sue strutture informative;
visto che il bilancio regionale 2026 2028 approvato con la presente manovra di bilancio prevede, tra le altre misure, il finanziamento delle spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette, biotopi e terreni di particolare interesse naturalistico, nonché' spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento della biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale:

1) a individuare in accordo con il Comune di Monrupino gli strumenti finanziari adeguati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della vedetta installata all'interno della Riserva Naturale Regionale del Monte Orsario.

ORDINE DEL GIORNO N. 13
CAPOZZI
<<Predisposizione e aggiornamento Piani volti a migliorare la Sicurezza Stradale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni "Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale", all'art. 2 istituisce il Piano regionale della sicurezza stradale, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee giuda fissate a livello nazionale e comunitario;
lette le statistiche rilasciate dall'ACI (Automobile Club d'Italia) e dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, secondo le quali nel corso dell'anno 2024 il numero di morti per 100mila abitanti è aumentato passando da 4,7 a 6,1;
considerato che il numero di morti registrati sulle strade del Friuli Venezia Giulia è aumentato dai 56 del 2023 ai 73 del 2024;

letto altresì che la Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2024 non avrebbe fornito all'Istat i dati sul numero degli incidenti stradali rilevati dalle Polizie Locali relativi al territorio della regione;
ritenuto importante predisporre ogni strumento utile per migliorare la sicurezza stradale;
atteso che con la Delibera di Giunta regionale n. 922 del 20 aprile 2007 è stato approvato Piano regionale della sicurezza stradale;
visto che Il Piano regionale avrebbe dovuto esser aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivassero la revisione, ma che non risultano aggiornamenti approvati dal 2007 a oggi;
considerato che ai sensi dell'articolo 9 (Il Piano della mobilità ciclistica comunale - Biciplan), i Comuni predispongono il Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la legge 2/2018 , con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all' articolo 3 ter della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI);
visto che il Biciplan è un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Il Biciplan diventa parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), se tali Piani sono predisposti dal Comune;
richiamato l'articolo 8 bis (Finanziamento PEBA) della Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), con cui l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei PEBA;
Ritenuto opportuno concedere ai Comuni un contributo per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan), del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), al fine di migliorare la sicurezza stradale nel proprio territorio;
considerato che nel bilancio regionale per il triennio 2026 – 2028 son previsti gli stanziamenti statali da evolvere ai Comuni al fine di predisporre i programmi di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, anche attraverso le attività di pianificazione della mobilità ciclistica urbana e metropolitana (Biciplan), redatti in integrazione al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale:

1) a valutare l'opportunità di concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan), del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS);
2) ad avviare la procedura di aggiornamento del Piano regionale della sicurezza stradale, approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 922 del 20 aprile 2007.

ORDINE DEL GIORNO N. 14
BULLIAN, PUTTO, MASSOLINO, MORETUZZO, LIGUORI
<<Finanziare le opere di diaframmatura degli argini del fiume Isonzo a difesa degli abitati nelle aree ancora sprovviste in continuità con gli investimenti in corso>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato che la Regione sostiene gli interventi di difesa del territorio e promuove adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi e degli abitati;
considerato che è in corso di realizzazione l'intervento (da 90 milioni di euro) di diaframmatura degli argini del fiume Isonzo da Gradisca alla Foce dell'Isonzo da parte del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, mentre opere analoghe sono già state realizzate sul lato sinistro del fiume dalla Regione (Difesa del suolo) a Poggio Terza Armata, frazione di Sagrado;

considerato che in particolare nei territori dei Comuni rivieraschi compresi tra Gradisca d'Isonzo (nei pressi della Roggia dei Mulini-Zona "Salet") e Farra d'Isonzo (località Mainizza) tali opere di diaframmatura non sono ancora state effettuate né finanziate, mantenendo una situazione di potenziale rischio per gli abitati ivi localizzati;
considerato che, negli anni passati, il territorio in questione aveva già subito significativi eventi alluvionali, che solo con difficoltà sono stati gestiti, e tenuto conto sia del cambiamento climatico in corso, sia dei recenti eventi alluvionali che hanno colpito diverse altre aree dell'Isontino;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare di finanziare nel corso dell'anno 2026 la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica degli argini del fiume Isonzo, attraverso opere di diaframmatura, da attuare a difesa degli abitati e delle infrastrutture locali ancora sprovvisti, a partire dall'area tra Gradisca d'Isonzo (nei pressi della Roggia dei Mulini-Zona "Salet") e Farra d'Isonzo (Mainizza), e per tutte le altre tratte attualmente non finanziate, in continuità con le opere in fase di realizzazione nel tratto compreso tra Poggio Terza Armata e la foce del fiume per garantire la sicurezza dei cittadini.

ORDINE DEL GIORNO N. 15
BULLIAN, PUTTO, MASSOLINO, MORETUZZO, LIGUORI
<<Realizzazione di un parco fotovoltaico sull'area dell'ex discarica di Pecol dei Lupi>>.
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato che la Regione promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, conformemente agli obiettivi di decarbonizzazione, efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2 e sostenibilità e in applicazione della L.R. 2/2025 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale);
considerato che la L.R. 2/2025 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale) definisce all'articolo 2 le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra le quali inserisce anche "le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati" (lettera k);
considerato che la discarica di Pecol dei Lupi (Cormons) di proprietà e gestione in capo a Isontina Ambiente (società completamente pubblica costituita da Comuni) è in corso di chiusura definitiva, che dovrebbe auspicabilmente avvenire nel 2026 ed è opportuno possa sviluppare una progettazione e una conseguente realizzazione di un parco fotovoltaico, anche integrabile in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), con potenziali benefici concreti per la comunità locale e in coerenza con gli obiettivi regionali di transizione energetica e con la L.R. 2/2025, valorizzando un'area marginale e evitando ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare di finanziare sull'area dell'ex discarica di Pecol dei Lupi (Cormons) la realizzazione di un parco fotovoltaico a servizio del territorio integrabile in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in coerenza con la L.R. 2/2025 e gli obiettivi regionali di transizione energetica.

ORDINE DEL GIORNO N. 16
PELLEGRINO
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:

– la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è dettata dalla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che individua i progetti obbligatoriamente sottoposti a VIA e attribuisce alle Regioni la competenza alla definizione di criteri e soglie per la verifica di assoggettabilità;
– in sede regionale, la procedura di VIA è svolta nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e della DGR 803/2018, che disciplina la documentazione necessaria e le modalità procedurali, comprensive della pubblicazione sul portale "PAUR on-line" e della consultazione del pubblico per 30 giorni;
– il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, vigente e in fase di conversione parlamentare, all'articolo 2, comma 4, lettera m), stabilisce limiti inderogabili per l'individuazione delle aree idonee agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, limiti che le Regioni sono tenute a considerare nella pianificazione e nella regolazione del territorio, con particolare riferimento ai beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;
– gli articoli 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004 sanciscono la prevalenza e la cogenza del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), imponendo alle Regioni l'obbligo di conformare gli strumenti normativi e pianificatori alla tutela paesaggistica, nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione;
considerato che:
– la disciplina regionale vigente non contempla criteri specifici per la verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti destinati al trattamento di reflui zootecnici, biomasse e altre materie organiche, con conseguenti margini di incertezza applicativa e disomogeneità valutativa;
– la Regione Lombardia, con l'articolo 24 della L.R. 6 dicembre 2024, n. 20, ha modificato la propria normativa sulla VIA includendo, nell'allegato B alla l.r. 5/2010, gli impianti di trattamento biologico e chimico-fisico – quali digestori anaerobici e impianti analoghi – quando superano una determinata potenzialità di trattamento, definendo così un esempio di regolazione regionale che stabilisce soglie certe e criteri tecnici specifici in coerenza con la Parte II del d.lgs. 152/2006;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità:

1) d'integrare la disciplina regionale sulla verifica di assoggettabilità alla VIA, definendo criteri e soglie specifiche per gli impianti di trattamento biologico o chimico-fisico di reflui, biomasse e altre matrici organiche, e valutare un aggiornamento della L.R. 2/2025, al fine di assicurare che la fascia di rispetto per la localizzazione degli impianti di produzione di biogas e biometano risulti di almeno 500 metri, compatibile con le prescrizioni paesaggistiche del d.lgs. 42/2004, con le Norme Tecniche del PPR e con i limiti previsti dal d.l. 175/2025, in corso di conversione.

ORDINE DEL GIORNO N. 17
PELLEGRINO
<<Completamento dei tratti mancanti della ciclovia FVG 1>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la Ciclovia FVG 1 rappresenta un'infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile, il turismo lento e la valorizzazione del territorio regionale, inserendosi nei principali itinerari cicloturistici nazionali ed europei;
- la ciclovia costituisce un elemento rilevante per lo sviluppo economico locale, in particolare per le aree interne e montane, favorendo un turismo diffuso e destagionalizzato;

- nonostante gli interventi già realizzati, permangono tratti tuttora incompiuti o discontinui lungo il percorso della Ciclovia FVG 1, che ne compromettono la piena fruibilità, la sicurezza degli utenti e l'attrattività complessiva dell'itinerario;
- risultano in particolare ancora incompleti i tratti Coccau confine –Tarvisio e Carnia–Venzone, che rivestono un ruolo fondamentale per la continuità e l'omogeneità dell'intero tracciato;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità:

1) di programmare e realizzare, anche attraverso un adeguato coordinamento con gli enti territoriali interessati, il completamento dei tratti tuttora incompiuti della Ciclovia FVG 1, con particolare riferimento ai tratti Coccau confine–Tarvisio e Carnia–Venzone, assicurando la continuità del percorso e il rispetto degli standard di sicurezza e qualità, al fine di rafforzare la mobilità sostenibile e la competitività dell'offerta cicloturistica del Friuli Venezia Giulia.

ORDINE DEL GIORNO N. 18
NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO
<<Valorizzazione dello sport come presidio educativo, sociale e di sicurezza nelle aree interne e montane del Friuli Venezia Giulia, in coerenza con le politiche regionali già attive>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo in campo un insieme strutturato di iniziative in materia di sicurezza urbana, prevenzione, presidio del territorio e supporto agli enti locali;
Visto che tali politiche risultano particolarmente rilevanti nelle aree interne e montane, dove la presenza di presìdi sociali ed educativi riveste un ruolo strategico per la coesione delle comunità locali;
considerato che lo sport di base e giovanile rappresenta, soprattutto nelle aree interne e montane, uno dei principali luoghi di aggregazione positiva, di trasmissione dei valori del rispetto delle regole e di prevenzione del disagio;
rilevato che le società sportive e le associazioni locali svolgono una funzione di presidio territoriale, spesso supplendo alla carenza di altri servizi aggregativi;
preso atto che l'utilizzo di strumenti organizzativi e digitali può contribuire a migliorare la sicurezza, la tutela dei minori e la qualità delle attività sportive anche nei contesti più periferici, senza nuovi o maggiori oneri finanziari;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valorizzare, nel quadro delle politiche regionali già attive in materia di sicurezza e prevenzione, il ruolo dello sport come presidio educativo e sociale nelle aree interne e montane;
2) a favorire il coordinamento tra politiche di sicurezza, sport, giovani e sociale, con particolare attenzione ai territori periferici, montani e di confine;
3) a promuovere la diffusione di buone pratiche organizzative e gestionali, anche attraverso strumenti digitali, a supporto delle società sportive operanti nelle aree interne e montane;
4) a tenere conto di tali principi nei futuri strumenti di programmazione regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ORDINE DEL GIORNO N. 19
CARLI, MENTIL, MARTINES, COSOLINI, CELOTTI, MORETTI
<<La Regione Friuli Venezia Giulia si impegni a rafforzare la rete energetica per sostenere la nascita di nuove Comunità Energetiche>>

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
premesso che, al fine di raggiungere l'indipendenza energetica e promuovere la sostenibilità ambientale, è necessario dare piena attuazione agli ingenti investimenti stanziati dalla Regione sul fotovoltaico, agevolando la costituzione e l'operatività di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
preso atto che, come segnalato più volte da imprese ed associazioni, per raggiungere tale obiettivo è necessario prevedere la realizzazione di nuove cabine primarie, potenziando la capacità della rete di distribuzione e l'estensione degli allacciamenti disponibili;
ravvisata la necessità, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi energetici fissati per la nostra regione, di stabilire una programmazione di interventi da attuare nei diversi ambiti territoriali.
considerato infine che, nell'ambito del Piano Energetico Regionale (PER), con il Decreto del Direttore Generale 1452 del 21 aprile 2022 si è costituito il Tavolo di ricognizione e coordinamento delle attività in materia energetica;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a portare un costante aggiornamento presso la IV Commissione permanente sui progressi del Tavolo di ricognizione e coordinamento delle attività in materia energetica riguardanti la pianificazione di interventi di rafforzamento della rete e di realizzazione di cabine primarie.

ORDINE DEL GIORNO N. 20
CARLI, MENTIL, MARTINES, CONFICONI, COSOLINI, MORETTI, CELOTTI
<<Audizione della Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 – Onlus in vista dell'adesione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Fondazione>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il 25/07/2024, in occasione dell'esame del Disegno di legge regionale n. 23 <<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>, la Giunta regionale ha accolto l'ordine del giorno n. 20 avente a oggetto <<Adesione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Erto e Casso e di Vajont a 'Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 – Onlus' in qualità di soci e contributo per finanziamento di attività statutarie>>;
considerato che ad oggi non è stato ancora sottoscritto alcun accordo per l'adesione della Regione alla Fondazione Vajont;
considerato che, durante la discussione degli strumenti della manovra di bilancio 2026 in V Commissione consiliare, l'Assessore Anzil, sollecitato sull'argomento, ha dichiarato come siano ancora in corso una serie di valutazioni sull'opportunità di sottoscrivere le quote per entrare nella Fondazione considerato sia il costo molto elevato che la scarsa attività portata avanti dalla Fondazione;
ritenuto perciò necessario ascoltare la Fondazione Vajont per approfondire quali siano le attività realizzate e in fase di progettazione;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la disponibilità a partecipare alla V Commissione consiliare (la cui convocazione sarà richiesta a brevissimo) per l'audizione della 'Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 – Onlus', nelle persone del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione per conoscere quali siano le attività svolte e organizzate dalla Fondazione stessa, nonché i progetti futuri anche nell'ipotesi di adesione alla Fondazione da parte della regione Friuli Venezia Giulia.

ORDINE DEL GIORNO N. 21
HONSELL, CAPOZZI
<<Qualità dell'aria e obiettivi europei 2030: verso soluzioni e strumenti operativi per l'azione degli enti locali>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la qualità dell'aria rappresenta una criticità rilevante dal punto di vista ambientale nel territorio regionale, incidendo sulle condizioni di vita dei cittadini e richiedendo interventi strutturali di prevenzione e miglioramento;
considerato che il conseguimento degli obiettivi europei al 2030 in materia di riduzione delle emissioni inquinanti richiede l'adozione di politiche integrate, basate sull'innovazione tecnologica, sulla sperimentazione operativa e sulla capacità di mettere a disposizione degli enti locali esperienze virtuose, soluzioni e strumenti efficaci e facilmente replicabili;
ritenuto che la progettazione e la validazione di interventi replicabili per il miglioramento della qualità dell'aria richiedano il coordinamento stabile di competenze tecniche, scientifiche e istituzionali, nonché il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati maggiormente interessati;
atteso che la disponibilità di questi strumenti operativi può rafforzare in modo significativo la capacità dei Comuni di adottare misure efficaci e tempestive per la riduzione delle emissioni in atmosfera;
ricordato che nel corso dell'esame della Legge di stabilità 2026 è stata presentata una proposta emendativa volta all'istituzione di un Laboratorio regionale dedicato alla qualità dell'aria e alla sperimentazione di soluzioni innovative, successivamente ritirata (emendamento 4.2);
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità:

1) di promuovere, nell'ambito delle politiche regionali in materia ambientale, forme di coordinamento e sperimentazione strutturata finalizzate allo sviluppo, alla validazione e alla diffusione di soluzioni innovative per la riduzione di emissioni inquinanti, anche attraverso il coinvolgimento di ARPA FVG, del sistema universitario regionale, di centri di ricerca o d'innovazione tecnologica, degli Enti Locali nonché di soggetti pubblici e privati competenti in materia.
ORDINE DEL GIORNO N. 22
HONSELL, CAPOZZI
<<Il rischio da stress termico nei luoghi di lavoro quale nuova sfida per le politiche di prevenzione e sicurezza >>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che l'aumento delle temperature medie e la crescente frequenza di ondate di calore costituiscono uno degli effetti più rilevanti dei cambiamenti climatici, con impatti significativi sulla salute e sulla sicurezza delle persone;
considerato che numerosi settori produttivi, in particolare quelli che comportano attività all'aperto o in ambienti caratterizzati da condizioni microclimatiche critiche, espongono i lavoratori a un rischio crescente da stress termico;
ritenuto che la prevenzione del rischio da stress termico nei luoghi di lavoro rappresenti una componente essenziale delle politiche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla crescente frequenza di condizioni climatiche critiche;
atteso che le misure di prevenzione del rischio da calore possono essere efficacemente rafforzate attraverso iniziative di informazione, formazione e diffusione di buone pratiche organizzative, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
ricordato che nel corso dell'esame della Legge di stabilità 2026 è stata svolta una riflessione sul tema, con la presentazione di un apposito emendamento, successivamente ritirato (8.3);

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità:

1) di promuovere, nell'ambito delle politiche regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, iniziative di specifiche prevenzione del rischio da stress termico connesse alle elevate temperature e alle condizioni climatiche estreme, anche attraverso azioni informative e formative rivolte ai lavoratori e ai datori di lavoro dei settori maggiormente esposti, in coordinamento con le aziende sanitarie regionali e altri enti competenti, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi, le linee guida e gli strumenti vigenti a livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e adattamento ai cambiamenti climatici.

ORDINE DEL GIORNO N. 23
PELLEGRINO
<<Campagna informativa sul supporto psicologico ante o post interruzione volontaria di gravidanza>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la tutela della salute psicologica delle donne costituisce parte integrante del diritto fondamentale alla salute, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione;
- l'interruzione volontaria di gravidanza, disciplinata dalla legge n. 194 del 1978, può rappresentare per molte donne un'esperienza complessa anche sul piano emotivo e psicologico, sia nella fase precedente sia in quella successiva all'intervento;
- l'accesso a un adeguato supporto psicologico professionale contribuisce a garantire un percorso di accompagnamento consapevole e rispettoso della persona, favorendo la prevenzione di condizioni di disagio psichico;
- una corretta informazione sui servizi disponibili costituisce uno strumento essenziale per assicurare l'effettività dei diritti riconosciuti dall'ordinamento e per consentire alle donne di compiere scelte pienamente informate;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità:

1) di promuovere una campagna informativa sul diritto delle donne che effettuano un'interruzione volontaria di gravidanza ad avere un supporto di psicologi professionisti prima e dopo l'intervento.

ORDINE DEL GIORNO N. 24
MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN
<<Riapertura e valorizzazione del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza>>
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
premesso che la Regione Friuli-Venezia Giulia è proprietaria e gestisce, tramite il Corpo forestale regionale, il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza, situato sul Carso triestino, struttura storicamente dedicata all'educazione ambientale e alla divulgazione naturalistica;
considerato che il Centro, come indicato anche sul sito istituzionale della Regione, ha l'obiettivo di offrire servizi di educazione ambientale al mondo della scuola, ai cittadini e ai turisti, attraverso attività di divulgazione, laboratori, escursioni guidate ed esposizioni;
ricordato che nel corso degli anni il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza ha rappresentato un punto di riferimento per scuole e famiglie, ospitando mostre, visite guidate e progetti didattici in collaborazione con enti locali e associazioni del territorio, con particolare attenzione anche alle persone con disabilità;

preso atto che da tempo il Centro risulta chiuso al pubblico, come riportato sul sito della Regione, dove si legge che "il percorso espositivo del Centro visite è chiuso per lavori di straordinaria manutenzione e implementazione degli allestimenti", senza tuttavia fornire indicazioni sui tempi di riapertura o su eventuali attività ancora fruibili;
considerato che tale chiusura prolungata priva il territorio triestino di un importante presidio educativo e ambientale, proprio in un'area – il Carso – che riveste un valore ecologico e paesaggistico unico e che costituisce un laboratorio a cielo aperto per la didattica ambientale;
rilevato che il recupero e la valorizzazione del Centro si inseriscono pienamente nelle politiche regionali di tutela e promozione dell'ambiente, della biodiversità e dell'educazione alla sostenibilità, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
ritenuto che la riapertura del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza, accompagnata da un piano stabile di valorizzazione, rappresenti un'occasione per rilanciare la cultura ambientale, sostenere il turismo naturalistico e promuovere la partecipazione delle scuole e delle comunità locali;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a riattivare con solerzia il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza, completando i lavori di manutenzione e aggiornamento degli allestimenti entro tempi certi e comunicati pubblicamente;
2) a predisporre un piano di valorizzazione del Centro, che ne definisca obiettivi, attività e forme di collaborazione con scuole, università, enti locali, associazioni e realtà del territorio;
3) a garantire un'adeguata dotazione di personale per la gestione delle attività didattiche e di accoglienza, anche valutando sinergie con il Corpo forestale regionale e con altre strutture di educazione ambientale;
4) a promuovere la rete regionale dei centri di educazione ambientale, favorendo la collaborazione tra il Centro di Basovizza e le altre realtà analoghe presenti in Friuli-Venezia Giulia.

ORDINE DEL GIORNO N. 25
MORETTI, RUSSO, CASOLINI, BULLIAN, CARLI, POZZO, PISANI, FASIOLO, CELOTTI
<<Zone ad alto impatto socio-industriale: elaborare un indicatore per una compensazione finanziaria da destinare ai servizi sociali>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- in alcune aree del territorio regionale sono presenti importanti insediamenti industriali ad alta intensità di manodopera residente e non residente, capaci di generare un impatto sociale ed economico assai superiore a quello desumibile dalla sola popolazione anagraficamente residente;
- tali contesti si caratterizzano per la presenza di migliaia di lavoratori residenti e non residenti, spesso impiegati in rotazione e inseriti in filiere di subappalto ad elevata mobilità, con una conseguente difficoltà di monitoraggio e programmazione dei servizi territoriali;
- in diversi Comuni si registra una percentuale molto elevata di cittadini stranieri, con conseguente incremento della domanda di mediazione culturale, interventi educativi e misure di integrazione sociale;
- la forte pressione insediativa e la mobilità del personale determinano impatti significativi sul mercato abitativo, con fenomeni di sovraffollamento, ricorso ad alloggi impropri e tensioni sulle politiche pubbliche per la casa;
- le amministrazioni comunali ed i Servizi Sociali dei Comuni interessati sono chiamate a sostenere un carico aggiuntivo sui servizi sociali, educativi e sociosanitari: dagli accessi ai consultori, ai servizi sociali professionali, alla scuola dell'infanzia e primaria, fino alle richieste di interventi sanitari correlati alla presenza di una popolazione lavorativa mobile non registrata formalmente;

- in tali aree emergono inoltre tensioni sociali e conflitti comunitari, nonché un aumento degli interventi della polizia locale e dei servizi di prossimità, dovuti a problematiche abitative, di ordine pubblico o di convivenza civile;
- nonostante ciò, la distribuzione delle risorse del Fondo Sociale Regionale continua a basarsi prevalentemente su criteri demografici riferiti alla popolazione residente, senza tenere adeguatamente conto della popolazione "effettiva" presente in alcuni territori;
- si determina quindi uno scostamento rilevante tra domanda reale di servizi e capacità finanziaria degli enti locali, che si traduce nell'impossibilità di garantire servizi sociali e sociosanitari adeguati al carico effettivo;
rilevato che da più parti emerge pertanto la necessità di dotarsi di uno strumento capace di misurare in modo oggettivo la pressione socio-industriale sui Comuni maggiormente interessati, così da definire in modo equo e trasparente una compensazione finanziaria destinata al potenziamento dei servizi sociali, educativi, sociosanitari e di sicurezza urbana;
ritenuto opportuno avviare un percorso istituzionale che conduca all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di un indicatore regionale dedicato alle zone ad alto impatto socio-industriale, così da garantire un adeguato livello di servizi alla comunità e ridurre le tensioni sociali generate da squilibri strutturali;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare:

1) di elaborare, in collaborazione con gli enti locali interessati e con il supporto delle direzioni regionali competenti, un Indicatore di Impatto Industriale–Sociale (IIS) in grado di misurare in maniera oggettiva e multidimensionale l'impatto generato nei Comuni da insediamenti industriali ad alta intensità di manodopera non residente;
2) di definire le variabili, le metodologie di rilevazione, i criteri di ponderazione e gli aggiornamenti periodici dell'indicatore, assicurando che esso tenga conto almeno delle seguenti dimensioni:
i. pressione demografica industriale;
ii. intensità delle fragilità sociali correlate alla presenza di lavoratori mobili;
iii. pressione sui servizi sociosanitari;
iv. impatto sulla sicurezza urbana e sulla coesione comunitaria;
3) di utilizzare l'IIS come strumento perequativo per la determinazione di una quota aggiuntiva del Fondo Sociale Regionale, da attribuire ai Comuni nei quali si registra un impatto socio-industriale particolarmente significativo, garantendo così una distribuzione delle risorse più equa e proporzionata alla domanda reale di servizi;
4) di disciplinare, con apposito atto amministrativo e nel rispetto del ruolo della competente Commissione consiliare, le modalità attuative dell'indicatore, incluse le procedure di raccolta dei dati comunali, le modalità di calcolo e i sistemi di monitoraggio degli effetti nel tempo;
5) di prevedere che le risorse aggiuntive, derivanti dall'applicazione dell'indicatore, siano destinate prioritariamente al rafforzamento dei servizi sociali, sociosanitari, educativi e delle misure di sicurezza urbana e coesione comunitaria nei Comuni maggiormente esposti all'impatto socio-industriale;
6) di presentare al Consiglio regionale, con cadenza periodica, una relazione sugli esiti dell'applicazione dell'indicatore, sugli impatti rilevati e sulle eventuali revisioni necessarie per adeguarlo all'evoluzione dei fenomeni demografici, sociali e produttivi.

ORDINE DEL GIORNO N. 26
MORETTI, CELOTTI, CARLI, COSOLINI, MARTINES, MENTIL, POZZO
<<La Regione valuti l'estensione del regime di permessi degli amministratori locali>>

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
premesso che l'espletamento del mandato degli amministratori locali richiede un impegno sempre più elevato, in particolare per i sindaci e i componenti delle giunte;
considerato che tale impegno è dovuto in parte alla ripresa delle attività post Covid, periodo che già non aveva visto il pieno rientro da anni di blocco dei lavori pubblici per il patto di stabilità, ma anche alla stratificazione normativa che ancora non ha semplificato in modo efficace la burocrazia del settore pubblico e che impone anche all'amministratore di essere preparato tecnicamente;
ritenuto che l'autonomia della nostra Regione permetta di poter effettuare scelte estensive su questo tema, sia per quanto riguarda la parte giuridica che quella economica;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di estendere il regime dei permessi orari degli amministratori locali del Friuli Venezia Giulia, in particolare dei sindaci e componenti delle giunte comunali, e di stanziare un apposito fondo da destinare al ristoro degli enti locali i cui bilanci soffrono per l'erogazione dei rimborsi alle aziende e, dal 2024, anche agli enti locali diversi dalla Regione, i cui dipendenti ricoprono tali cariche.

ORDINE DEL GIORNO N. 27
COSOLINI, CARLI, MORETTI, CELOTTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, RUSSO, PISANI
<<La rinuncia alle cure e il fenomeno della tossicità finanziaria: necessario intervenire per garantire l'equità sociale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
-la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi di universalità, equità ed uguaglianza di accesso alle cure sanciti dal Servizio sanitario nazionale, riconosce il crescente fenomeno della rinuncia o del rinvio delle prestazioni sanitarie necessarie e la diffusione di forme di tossicità finanziaria legate ai costi diretti e indiretti dell'assistenza, che colpiscono in particolare le persone affette da patologie croniche o oncologiche, nonché i loro caregiver;
- tali fenomeni risultano aggravati da liste d'attesa lunghe, difficoltà economiche, marginalità sociale e distanza fisica dai servizi, con specifiche criticità nelle aree periferiche e ultraperiferiche della Regione;
considerato che:
- le condizioni economiche e sociali delle famiglie della nostra Regione stanno incidendo in modo crescente sulla capacità di far fronte ai costi diretti (ticket, prestazioni non coperte dai LEA, spese ausiliarie) e indiretti (trasporti, assenze lavorative, assistenza informale) connessi alle cure;
- le persone affette da patologie croniche e oncologiche e i loro caregiver sono tra i soggetti maggiormente esposti alla cosiddetta tossicità finanziaria, con ripercussioni cliniche e sociali rilevanti;
- è compito della Regione attivare strumenti efficaci per intercettare precocemente la vulnerabilità, garantire la presa in carico integrata e sostenere i percorsi di cura, al fine di evitare che condizioni economiche o geografiche compromettano l'accesso al diritto alla salute;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale ad attivare, con il coordinamento di ARCS, delle progettualità volte a:

1) integrare i sistemi informativi sanitari e sociali, mettendo in comune – nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali – i database relativi:
i. alle esenzioni per reddito e alle agevolazioni tariffarie del SSR;
ii. ai dati dei servizi sociali comunali su nuclei con fragilità economica, sociale o multidimensionale;

iii. agli indicatori di ritardo o rinuncia alle prestazioni rilevati dalle Aziende sanitarie e dai medici di medicina generale;
2) costruire un cruscotto regionale di rischio clinico-sociale, finalizzato a identificare precocemente i soggetti potenzialmente esposti a rinuncia alle cure o a tossicità finanziaria;
3) realizzare percorsi integrati di presa in carico socio-sanitaria, al fine di:
i. facilitare l'accesso alle prestazioni diagnostiche, specialistiche e riabilitative;
ii. sostenere pazienti oncologici e cronici nei costi diretti e indiretti correlati alle cure (come trasporti, prestazioni non coperte dal SSR, assistenza domiciliare, supporto psicologico);
iii. coordinare servizi sanitari, sociali e di comunità in un modello unitario di prossimità;
4) attivare équipe multiprofessionali territoriali con compiti di valutazione del bisogno, orientamento ai servizi, segretariato sociale sanitario e supporto ai cittadini in condizione di vulnerabilità economica o sociale;
5) sperimentare misure di sollievo dalla tossicità finanziaria, quali:
i. contributi di sostegno ai costi di trasporto per cure non differibili;
ii. voucher per prestazioni essenziali non incluse nei LEA, rilevanti per la qualità della vita (fisioterapia, protesica, supporti riabilitativi, ecc.);
iii. potenziamento dei servizi di accompagnamento ai centri specialistici, soprattutto nelle aree rurali e montane;
6) sviluppare un sistema regionale strutturato di monitoraggio della rinuncia alle cure e della tossicità finanziaria, basato su indicatori epidemiologici, clinici, economici e territoriali, con pubblicazione annuale di un Report regionale;
7) promuovere azioni di medicina di iniziativa, attraverso protocolli operativi che prevedano:
i. il coinvolgimento strutturato di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri di comunità;
ii. interventi di outreach verso pazienti fragili o isolati;
iii. modalità di recall attivo per screening, follow-up oncologici e controlli programmati;
8) realizzare campagne di informazione e orientamento, specificamente rivolte a persone con bassa scolarità, anziani, stranieri e residenti nelle aree periferiche, per favorire la conoscenza dei diritti sanitari, delle agevolazioni disponibili e dei servizi territoriali.

ORDINE DEL GIORNO N. 28
COSOLINI, CARLI, MORETTI, CELOTTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, RUSSO, PISANI
<<Implementare la capacità di offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale (DDSM) del Friuli Venezia Giulia>>
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
premesso che il Piano d'Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025–2030 rappresenta il quadro di riferimento nazionale per il potenziamento dell'assistenza territoriale, la prevenzione, l'intervento precoce e la presa in carico continuativa delle persone con disturbi mentali;
considerato che persistono criticità significative nella rete dei servizi di salute mentale: difficoltà nel garantire l'apertura 24 ore su 24 dei Centri di Salute Mentale, carenze di personale infermieristico e professionale, assenza o fragilità di strutture e percorsi specifici per giovani e adolescenti, crescenti bisogni di sostegno all'inclusione sociale e lavorativa, e necessità di sviluppare modelli abitativi e percorsi di autonomia;
rilevato che una quota non trascurabile delle persone con disturbi mentali richiede percorsi assistenziali personalizzati che includano interventi sociosanitari integrati, budget di salute, tirocini formativi e

lavorativi, supporto all'abitare e strumenti di coprogettazione con l'utenza, tutti ambiti che necessitano di risorse aggiuntive e continuità organizzativa;
l'evoluzione dei bisogni, anche a seguito dell'aumento dei disturbi psicologici nella fascia giovanile e degli effetti sociali ed economici post-pandemici, rende necessario un deciso rafforzamento della capacità di offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale del FVG;
la qualità e l'efficacia dei servizi dipendono inoltre da un adeguato piano formativo dedicato agli operatori, allineato ai modelli organizzativi di servizio sulle 24 ore e ai più recenti standard nazionali;
ritenuto pertanto necessario potenziare l'intero sistema regionale di salute mentale, assicurando risorse adeguate, stabilità organizzativa, presenza di servizi capillari e competenze professionali adeguate ai bisogni della popolazione;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) ad istituire, presso la Direzione centrale competente in materia di salute, il Tavolo regionale per l'implementazione del Piano d'Azione Nazionale, quale sede permanente di coordinamento tra Regione, Aziende sanitarie, associazioni degli utenti e dei familiari, organizzazioni di cittadinanza;
2) a destinare ai Dipartimenti dei Disturbi della Salute Mentale una quota del proprio bilancio, da incrementare progressivamente oltre la soglia del 3,5%, così da rafforzare in modo strutturale la capacità dei servizi di rispondere ai bisogni emergenti della popolazione;
3) a garantire la copertura dei posti vacanti del personale infermieristico e, ove necessario, delle altre figure professionali essenziali al funzionamento dei servizi dei DDSM, nel rispetto delle dotazioni organiche e degli standard regionali;
4) a istituire in ogni Azienda sanitaria servizi dedicati alla salute mentale di giovani e adolescenti, con funzioni di prevenzione, intervento precoce e continuità assistenziale nella transizione ai servizi per adulti;
5) a promuovere l'adozione di un Piano regionale di formazione degli operatori dei DDSM, coerente con un modello di servizi territoriali a funzionamento sulle 24 ore e orientato all'innovazione dei percorsi di cura e inclusione.

ORDINE DEL GIORNO N. 29
MARTINES, MENTIL, POZZO, MORETTI, FASIOLO
<<La Regione sostenga le aggregazioni estendendo il limite a tutte le società partecipanti>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che con la legge regionale 26 giugno 2024, n. 5, la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito un contributo per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
preso atto che nel caso di operazioni di fusioni per incorporazione dove le società incorporate siano più di due, il limite stabilito si applica comunque in maniera complessiva e non per ogni soggetto interessato;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di intervenire a livello regolamentare per apportare modifiche che prevedano che, nel caso di operazioni di fusioni per incorporazione dove le società incorporate siano più di una, il limite indicato nel relativo regolamento applicativo dell'attuale normativa sia valido per le richieste dei comuni soci di ogni società incorporata.

ORDINE DEL GIORNO N. 30
CONFICONI, MORETTI, CELOTTI, MENTIL, CARLI, FASIOLO
<<Rete oncologica regionale – Istituzione di dipartimenti aziendali unici>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la crescente complessità delle patologie oncologiche richiede modelli organizzativi capaci di integrare competenze multidisciplinari e percorsi assistenziali omogenei su tutto il territorio regionale;
considerato che un modello dipartimentale unico e trasversale alle aziende sanitarie favorisce il mantenimento e la crescita delle professionalità nonché la prossimità dell'offerta, assicurando equità di trattamento, razionalizzazione delle risorse, sviluppo dei team multidisciplinari e miglioramento dell'efficacia complessiva della rete oncologica regionale;
preso atto che la DGR 117/2025 prevede esplicitamente la possibilità di istituire dipartimenti aziendali unici di chirurgia oncologica, riconoscendone la coerenza con le esigenze della rete ospedaliera e con gli obiettivi di riorganizzazione del sistema sanitario regionale;
richiamate le osservazioni ai piani complessivi di concentrazione delle attività di chirurgia oncologica delle Aziende-IRCCS del SSR formulate dal già coordinatore della rete oncologica regionale dott. Gianpiero Fasola;
ricordate le ventimila firme in difesa della chirurgia senologica a Tolmezzo;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a dare mandato alle Aziende Sanitarie ad istituire dipartimenti aziendali unici di chirurgia oncologica, con un approccio multidisciplinare e integrato che assicuri omogeneità dei percorsi, presa in carico coordinata e accesso uniforme alle cure innovative.

ORDINE DEL GIORNO N. 31
FASIOLO, POZZO, MARTINES, PUTTO, LIGUORI, MORETTI
<<Istituire un fondo per la mobilità delle persone colpite da calamità naturali>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato che nel corso degli ultimi anni si è assistito all'aumento del numero di eventi metereologici violenti e che hanno causato danni al patrimonio di privati cittadini e imprese, colpendo non solo gli immobili ma anche gli automezzi privati;
tenuto conto che la mobilità delle persone che vivono al di fuori delle maggiori città della Regione è spesso basata proprio sugli automezzi privati;
valutato quindi il disagio che può emergere a numerosi cittadini per l'indisponibilità di propri mezzi di trasporto per la gestione delle attività quotidiane tra le quali anche il raggiungimento del proprio posto di lavoro;
vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale:

1) a valutare di istituire un fondo destinato alla copertura di agevolazioni fino al 100 per cento per l'accesso al trasporto pubblico locale a favore di cittadini residenti nella Regione i cui territori sono colpiti da calamità naturali e i cui mezzi di trasporto di proprietà sono resi indisponibili proprio a causa delle calamità.

ORDINE DEL GIORNO N. 32

FASIOLO, POZZO
<<La Regione finanzi uno studio sulla salubrità dell'aria di Gorizia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il territorio di Gorizia è interessato dalla presenza di alcune realtà industriali di significativo impatto sulla salubrità dell'aria;
considerato che alcune di esse si trovano in territorio sloveno;
ravvisata la necessità di incentivare progetti e studi transfrontalieri di collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Slovenia anche per quanto riguarda l'amianto;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale:

1) a valutare di finanziare, in collaborazione con le università regionali e slovene e di concerto con le associazioni ambientaliste italiane e slovene di Gorizia e Nova Gorica, uno studio transfrontaliero per l'individuazione di interventi volti al miglioramento della salubrità dell'aria.

ORDINE DEL GIORNO N. 33
CONFICONI, MORETTI, CELOTTI, CARLI
<<Copertura radiomobile lungo le tratte della rete ferroviaria regionale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni" e in particolare il Capo III – Disciplina in materia di impianti per la telefonia mobile che disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni nonché le linee guida alle quali i Comuni si attengono per la predisposizione e l'aggiornamento del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16 della medesima legge;
visto il Codice delle comunicazioni elettroniche, istituito con Decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, così come modificato, da ultimo dal Decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018";
considerato che la Regione partecipa in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai tavoli tecnici costituiti presso il MIMIT e il DTD – Dipartimento per la Trasformazione Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il tramite dei propri rappresentanti al CITD – Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale;
considerato che a livello europeo si è affermato a più riprese che l'infrastruttura di backhaul sia vitale per abilitare il 5G e per facilitare la diffusione di reti ad altissima velocità ed è incoraggiata la diffusione del 5G lungo tutte le principali vie di trasporto, compresi i corridoi trans europei, per consentire agli utenti di usufruire di copertura ininterrotta;
considerato che il Piano Italia 5G, a valere su risorse PNRR, che mira ad assicurare copertura 5G mobile in tutte le zone abitate non coperte da piani privati, migliorare la copertura mobile esistente attraverso il collegamento in fibra ottica delle torri radio esistenti, nonché favorire la diffusione di reti 5G stand alone, è oggi in via di completamento;
preso atto tuttavia che su diversi tratti della rete ferroviaria regionale permane uno stato di carenza di copertura radiomobile, tale da rendere difficoltosa e a tratti assente la possibilità di comunicare tramite rete mobile;
considerato che il potenziamento della copertura radiomobile lungo i tratti ferroviari regionali porterebbe inoltre in molti casi anche un miglioramento della medesima copertura a servizio dei tratti stradali e ciclabili siti nelle medesime vicinanze degli stessi portando conseguentemente anche ad un miglioramento della sicurezza stradale;

preso atto infine che ogni intervento sul sedime ferroviario necessita dell'accordo e della piena collaborazione con RFI e dei soggetti gestori delle diverse tratte;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a rappresentare la problematica presso i tavoli tecnici e Comitati costituti con il Governo centrale, al fine di avviare ogni utile interlocuzione con RFI e i diversi soggetti gestori per elaborare un primo piano di interventi complementari ai Piani PNRR in corso di completamento, con l'obiettivo di migliorare la copertura radiomobile dei tratti più critici della rete ferroviaria regionale.

ORDINE DEL GIORNO N. 34
MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN
<<Misure per la riduzione della congestione urbana e della conflittualità stradale>>
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
premesso che la congestione urbana e la mobilità privata determinano impatti significativi sulla qualità della vita, sulla sicurezza stradale e sulle emissioni climalteranti;
preso atto che secondo il report Parco Veicolare in Friuli Venezia Giulia pubblicato sul sito della Regione in settembre 2025 in FVG ci sono 828.929 autovetture private, in crescita, per una media di circa 70 automobili ogni 100 abitanti;
tenuto conto che la trasformazione delle abitudini di consumo, in particolare l'aumento dell'e-commerce, ha incrementato la malasosta e il traffico urbano anche pesante legato al delivery, con effetti sulla congestione e sui livelli di inquinamento;
considerando che l'interazione tra tutti gli utenti della strada richiede un contesto regolato, sicuro e improntato al rispetto reciproco e alla conoscenza dei rispettivi diritti, doveri e spazi stradali;
preso atto dell'articolo 2 comma 1 del Codice della Strada che recita "si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali";
registrando un aumento della conflittualità stradale e di episodi di aggressività, che incidono sui livelli di sicurezza e sulla qualità della mobilità, nonché sulla coesione sociale e sulla qualità della vita;
ritenendo che le politiche di mobilità sostenibile e di gestione della domanda rappresentino leve strategiche per ridurre traffico, incidenti e impatti ambientali, e richiedano investimenti specifici in strumenti innovativi, formazione e sensibilizzazione;
considerato che una riduzione delle autovetture private in circolazione contribuisce in modo significativo alla decongestione, alla diminuzione delle emissioni e al miglioramento della sicurezza stradale;
valutato che un approccio multilivello che combina innovazione, formazione e informazione permetta di incidere sui comportamenti individuali e collettivi, facilitando un cambio di paradigma nella mobilità quotidiana;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a promuovere e sostenere forme di mobilità condivisa e a ridotte emissioni quali piattaforme di car sharing elettrico, anche in forma cooperativa o mutualistica;
2) a promuovere e sostenere progetti per la logistica dell'ultimo miglio decarbonizzata, come cargo bike, tricicli elettrici e micro-veicoli non inquinanti per il delivery urbano abbinati a microhub di smistamento urbano;
3) a prevedere programmi di formazione per autisti del trasporto pubblico locale, tassisti e conducenti NCC finalizzati a migliorare le competenze nella gestione delle interazioni con l'utenza vulnerabile (persone a piedi, in bici, utenti della micromobilità) e a ridurre potenziali situazioni conflittuali;

4) a realizzare campagne informative volte alla riduzione dell'aggressività stradale e alla promozione di una cultura della convivenza tra gli utenti della strada, basate su comunicazione istituzionale mirata, strumenti digitali, collaborazione con associazioni di mobilità sostenibile e di familiari di vittime della strada, scuole e Comuni;
5) a introdurre e sostenere corsi pratici di guida della bicicletta in ambito urbano, attraverso l'inserimento di moduli specifici in tutte le scuole guida della regione;
6) a rafforzare gli sforzi per ridurre l'uso dell'automobile sui percorsi casa-scuola e casa-lavoro, sia attraverso il rafforzamento dei servizi del TPL e la riduzione dei costi per l'utenza che con strumenti di moderazione della velocità e di riduzione del traffico veicolare privato come strade scolastiche, pedibus e bicibus, zone con limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h, strade F-bis.

ORDINE DEL GIORNO N. 35
MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN
<<Per la promozione della cultura di pace e di cooperazione tra i popoli>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli) sancisce l'impegno della Regione a favore della diffusione e promozione della cultura della pace, della convivenza e della solidarietà tra i popoli, attraverso iniziative di formazione, informazione, ricerca, diffusione di materiale e sostegno ad attività culturali e di cooperazione internazionale;
considerato che la promozione della pace non è solo un valore culturale, ma un impegno concreto per la tutela dei diritti umani, l'eliminazione delle condizioni di sofferenza e la prevenzione della violenza e dei conflitti nelle relazioni internazionali;
considerato che secondo le principali organizzazioni internazionali di monitoraggio dei conflitti, nel mondo sono oggi attivi quasi 200 conflitti, crisi armate o violenze organizzate di varia intensità, che coinvolgono Stati, gruppi armati, comunità locali e popolazioni civili: una tale diffusione di instabilità globale costituisce un contesto critico per la sicurezza umana, la tutela dei diritti fondamentali e il mantenimento della pace internazionale;
tenuto conto che la guerra in Ucraina continua a determinare un pesante impatto umanitario, economico, ambientale e geopolitico, con milioni di sfollati, migliaia di vittime civili e infrastrutture essenziali distrutte, confermando l'urgenza di percorsi diplomatici e processi negoziali per la cessazione delle ostilità;
considerando che le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza continuano a essere estremamente gravi, con centinaia di migliaia di persone costrette a vivere in rifugi precari, senza infrastrutture adeguate, esposte a fenomeni climatici estremi e carenze di beni essenziali, come evidenziato dai drammatici eventi che, nei giorni scorsi, hanno riportato della morte di una bambina di otto mesi a causa del freddo in una tenda allagata nella Striscia di Gaza, dovuta a piogge torrenziali che hanno inondato i campi di sfollati e reso ancor più insostenibili le condizioni di vita delle persone lì rifugiate;
Ricordando che il 2026 segna il trentesimo anniversario della fine dell'assedio di Sarajevo, il più lungo assedio della storia contemporanea europea, che ha rappresentato uno dei simboli più drammatici dei conflitti balcanici degli anni Novanta, così vicini a noi: la ricorrenza evidenzia quanto la pace sia fragile e richieda un costante investimento culturale e istituzionale;
valutando che il contesto attuale evidenzi come la costruzione di una cultura di pace sia indissolubilmente legata alla tutela della dignità umana, al rispetto dei diritti fondamentali e alla cooperazione internazionale finalizzata alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a ribadire l'attualità e il valore della Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, promuovendo azioni e progetti di sensibilizzazione, educazione alla pace e cooperazione tra i popoli in tutti gli ambiti istituzionali, scolastici e culturali della regione;
2) a favorire iniziative formative e informative rivolte alle istituzioni, alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni e agli enti locali, dedicate alla conoscenza dei temi della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della convivenza tra culture diverse, in coerenza con gli strumenti previsti dalla L.R. 15/1987;
3) a incrementare la cooperazione internazionale e il dialogo istituzionale con organismi regionali, nazionali, europei e internazionali impegnati nella promozione della pace, nella tutela dei diritti umani e nella prevenzione dei conflitti, favorendo percorsi di pace sostenibili e rispettosi del diritto umanitario;
4) a riferire periodicamente al Consiglio regionale, tramite la Commissione competente, sulle azioni intraprese per l'applicazione della Legge regionale 15/1987 e sugli sviluppi delle iniziative promosse in favore della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli.

ORDINE DEL GIORNO N. 36
MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
<<Per l'avvio di un Energy Green Deal del Friuli-Venezia Giulia e il rafforzamento del ruolo pubblico nella transizione energetica>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il Friuli-Venezia Giulia registra una crescita significativa della potenza da fonti rinnovabili, con un aumento del numero di impianti e della potenza installata, ma con un trend che negli ultimi mesi ha visto un brusco rallentamento per quanto riguarda gli impianti di piccola scala, a fronte di un forte incremento dei grandi impianti a terra, spesso promossi da soggetti privati di dimensioni nazionali e internazionali;
preso atto che la distribuzione degli impianti fotovoltaici mostra un'elevata concentrazione nella pianura, con crescente occupazione di superfici agricole, mentre restano largamente sottoutilizzate le superfici non agricole, come quelle residenziali, specie nei centri urbani, e produttive;
tenuto conto degli obiettivi di decarbonizzazione definiti dal Burden Sharing nazionale e dal Piano Energetico Regionale (PER) che richiedono un incremento significativo della produzione da fonte rinnovabile, insieme alla diffusione dell'autoconsumo, alla creazione di Configurazioni di Autoconsumo Collettivo e Comunità Energetiche Rinnovabili (CACER), e alla riduzione della povertà energetica;
considerato che l'attuale crescita del settore energetico regionale è dominata da grandi utility, operatori indipendenti e investitori finanziari, che detengono quote rilevanti di potenza installata, con un rischio strutturale di debole ricaduta locale e di governance opaca;
tenendo conto delle opposizioni territoriali ai nuovi impianti, che evidenziano la necessità di processi decisionali più partecipati, trasparenti e inclusivi per costruire consenso sociale e ridurre conflitti e resistenze;
considerato che la transizione energetica è un processo che deve essere governato con regia pubblica, equità territoriale e coinvolgimento delle comunità, affinché sia veloce, sicura e socialmente desiderabile;
Considerando che alcune esperienze regionali, come SECAB, Fondazione CER Valli della Carnia e Fondazione RECOCER, dimostrano che modelli partecipati e integrati possono generare benefici economici, ambientali e sociali significativi, contribuendo all'autonomia energetica dei territori;
tenuto conto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, anche attraverso FVG Energia e in coordinamento con enti locali, cooperative e realtà sociali, può assumere un ruolo di apripista nazionale per un modello pubblico e partecipato di governo della transizione;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a definire e lanciare un "Energy Green Deal F-VG", come quadro regionale organico per la pianificazione, lo sviluppo e la governance della transizione energetica, con una forte regia pubblica, interdisciplinare e interistituzionale;
2) a rafforzare il ruolo di FVG Energia nella programmazione, realizzazione e gestione degli impianti rinnovabili, promuovendo modelli che prevedano una partecipazione diretta di comunità locali, cooperative e realtà del territorio, inclusi meccanismi finanziari innovativi, anche attraverso istituti bancari locali e strumenti di crowdfunding pubblico, per favorire investimenti locali e garantire che i benefici economici della transizione rimangano sul territorio;
3) a predisporre una pianificazione territoriale energetica regionale, che distribuisca equamente superfici e impianti, privilegiando le superfici non agricole e limitando l'occupazione impropria di suolo agricolo, secondo criteri di sostenibilità e con processi partecipati;
4) a sostenere e semplificare la creazione e la gestione di Comunità Energetiche e Configurazioni di Autoconsumo Collettivo, definendo ambiti territoriali, forme associative possibili (consorzi, cooperative, fondazioni) e strumenti tecnici e amministrativi di supporto;
5) a rafforzare le politiche di sensibilizzazione, informazione e formazione, rivolte a cittadinanza, imprese, Comuni e scuole, al fine di garantire conoscenza, consapevolezza e coinvolgimento attivo nella transizione;
6) a promuovere processi partecipativi per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti rinnovabili, finalizzati a prevenire conflitti e favorire consenso sociale;
7) a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento del Burden Sharing regionale, l'evoluzione della potenza installata, la qualità delle ricadute territoriali e l'equilibrio tra impianti piccoli e grandi, relazionando annualmente alla Commissione consiliare competente.

ORDINE DEL GIORNO N. 37
CARLI, COSOLINI
<<Nel suo centenario, lo stadio Bottecchia sia tappa del Giro d'Italia 2027 >>
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
premesso che il 03 ottobre 2026 ricorre il centenario dall'inaugurazione del velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone, storico punto di riferimento per lo sport cittadino;
considerato il forte legame che lega questo impianto sportivo al mondo del ciclismo, sia per le eroiche gesta del mitico campione, sia per le gare nazionali e internazionali ospitate;
ritenuto infine che tale anniversario possa trovare una maggiore valorizzazione nell'ambito della 110° edizione del Giro d'Italia, coincidente con Pordenone Capitale della Cultura 2027;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a promuovere l'inserimento del velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone nell'itinerario del Giro d'Italia 2027.

ORDINE DEL GIORNO N. 38
CARLI, CONFICONI
<<Investire nella prevenzione lungo la SR 464 >>
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

considerato che il recente incidente mortale ha richiamato l'attenzione sulla pericolosità della SR 464, principale via di collegamento tra Maniago e Spilimbergo;
ritenuto necessario, anche considerando gli innumerevoli sinistri accaduti, di investire sulla prevenzione e sul controllo della velocità lungo questa trafficata arteria;
richiamati gli interventi di moderazione del traffico precedentemente portati all'attenzione;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a dare continuità agli investimenti sulla sicurezza della SR 464.

ORDINE DEL GIORNO N. 39
MORETUZZO, MENTIL, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI
<<Viabilità del Passo di Monte Croce Carnico>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
ricordato che il Passo di Monte Croce Carnico, snodo fondamentale per la viabilità regionale e internazionale, è stato interessato da una frana tra il 1° e il 2 dicembre 2023, che ha provocato la chiusura del valico per lungo tempo, poi parzialmente ripristinata in modo provvisorio;
preso atto che, nelle ultime settimane, è stato ufficializzato che l'idea del tunnel di base sotto il Passo di Monte Croce Carnico va accantonata definitivamente, stante i costi eccessivi che il progetto avrebbe richiesto e dal fatto che, non appartenendo il Passo alla rete transeuropea di trasporto, non possono essere utilizzati fondi europei per l'opera;
considerato che conseguentemente la variante di valico risulta essere l'unica soluzione percorribile, per quanto necessiti di importanti risorse che dovranno per grossa parte passare per un finanziamento statale;
preso atto che pertanto è stata definitivamente messa una pietra tombale su altre tipologie di progettualità, più utili alla propaganda che al perseguimento di obiettivi reali, da tempo attesi dal territorio e dalla Comunità;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) alla luce anche delle novità emerse dal gruppo di lavoro bilaterale, a chiedere, in tutte le sedi opportune, una accelerazione rispetto al processo decisionale per ripristinare definitivamente la viabilità del Passo di Monte Croce Carnico nonché a stanziare, appena il quadro progettuale sarà definitivamente chiarito in tutti i suoi aspetti e con un cronoprogramma chiaro, le risorse economico-finanziarie eventualmente richieste alla Regione per la realizzazione degli interventi previsti.

ORDINE DEL GIORNO N. 40
FASIOLO, CONFICONI
<<Obesità: malattia rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza; la Regione garantisca i LEA riconosciuti >>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- con la Legge nazionale n. 149/2025, approvata nell'ottobre 2025, l'obesità è stata ufficialmente riconosciuta come malattia cronica, progressiva e recidivante, prevedendo il suo inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

- la legge stabilisce che le prestazioni sanitarie relative alla prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico dell'obesità, comprese le attività specialistiche e i percorsi diagnostico-terapeutici, devono essere garantite a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
evidenziato che:
- tale norma introduce inoltre un Programma Nazionale dedicato alla prevenzione, diagnosi e trattamento dell'obesità – sia in età adulta che pediatrica – prevedendo screening uniformi, percorsi di cura omogenei e un approccio integrato e multidisciplinare;
- la legge dispone l'istituzione di centri regionali specializzati con équipe multidisciplinari (medici, psicologi, nutrizionisti, altri professionisti), ritenuti indispensabili per assicurare una presa in carico efficace e continuativa di una patologia sempre più diffusa e complessa;
- sono stati previsti fondi dedicati per l'attuazione del programma, la formazione degli operatori sanitari e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione finalizzate anche al contrasto dello stigma e del body shaming, elementi che rappresentano rilevanti ostacoli all'accesso tempestivo alle cure:
- l'attuazione concreta della legge richiede uno stretto coordinamento tra Stato e Regioni attraverso specifici decreti attuativi e accordi, necessari a definire organizzazione, modalità operative e risorse. Per rendere pienamente operativi i nuovi LEA entro il 2026, è fondamentale che le Regioni provvedano all'adeguamento dei propri servizi, della programmazione sanitaria e della rete territoriale;
- la Regione Friuli Venezia Giulia è chiamata, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire l'effettiva applicazione dei nuovi livelli essenziali e a organizzare i servizi sanitari affinché le persone con obesità possano accedere senza barriere a percorsi appropriati, tempestivi e multidisciplinari, come previsto dalla normativa nazionale;
tutto ciò premesso;

impegna la Giunta regionale:

1) a dare piena attuazione, entro il 2026, alla Legge nazionale n. 149/2025, provvedendo a recepire ed integrare nei propri ordinamenti, nella programmazione sanitaria regionale e nell'organizzazione dei servizi i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza relativi alla prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico dell'obesità, in coerenza con quanto previsto dal Programma Nazionale e dagli accordi Stato-Regioni.

ORDINE DEL GIORNO N. 41 (SOSTITUISCE L'ORDINE DEL GIORNO N. 16)
PELLEGRINO
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è dettata dalla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che individua i progetti obbligatoriamente sottoposti a VIA;
- in sede regionale, la procedura di VIA è svolta anche nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e della DGR 803/2018, che disciplina la documentazione necessaria e le modalità procedurali, comprensive della pubblicazione sul portale "PAUR on-line" e della consultazione del pubblico per 30 giorni;
- il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, vigente e in fase di conversione parlamentare, all'articolo 2, comma 4, lettera m), stabilisce limiti inderogabili per l'individuazione delle aree idonee agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, limiti che le Regioni sono tenute a considerare nella pianificazione e nella regolazione del territorio, con particolare riferimento ai beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;

- gli articoli 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004 sanciscono la prevalenza e la cogenza del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), imponendo alle Regioni l'obbligo di conformare gli strumenti normativi e pianificatori alla tutela paesaggistica, nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione;
considerato che
- la disciplina regionale vigente non contempla criteri specifici per la verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti destinati al trattamento di reflui zootecnici, biomasse e altre materie organiche, con conseguenti margini di incertezza applicativa e disomogeneità valutativa;
- la Regione Lombardia, con l'articolo 24 della L.R. 6 dicembre 2024, n. 20, ha modificato la propria normativa sulla VIA includendo, nell'allegato B alla l.r. 5/2010, gli impianti di trattamento biologico e chimico-fisico – quali digestori anaerobici e impianti analoghi – quando superano una determinata potenzialità di trattamento;
- il quadro normativo e regolamentare di settore a livello europeo e statale è articolato e complesso;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità:

1) di effettuare uno studio sulla possibilità di introdurre una normativa regionale sulla verifica di assoggettabilità alla VIA, definendo criteri e soglie specifiche per gli impianti di trattamento biologico o chimico-fisico di reflui, biomasse e altre matrici organiche, e valutare un aggiornamento della L.R. 2/2025, al fine di assicurare che la fascia di rispetto per la localizzazione degli impianti di produzione di biogas e biometano risulti di almeno 500 metri, compatibile con le prescrizioni paesaggistiche del d.lgs. 42/2004, con le Norme Tecniche del PPR, il D. Lgsvo 190/2024 e con i limiti previsti dal d.l. 175/2025, una volta che il d.l. 175/2025 stesso sia convertito in legge.

ORDINE DEL GIORNO N. 42
HONSELL
<<Trasformazione digitale e software libero: valorizzazione delle realtà associative attive nel territorio regionale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- il software libero rappresenta, a livello europeo e internazionale, uno strumento strategico per garantire trasparenza, interoperabilità e sicurezza informatica e autonomia digitale;
- le istituzioni europee incoraggiano l'adozione di soluzioni open source nella Pubblica Amministrazione, anche al fine di ridurre la dipendenza da fornitori proprietari e favorire il riuso di soluzioni tecnologiche;
considerato che:
- nel territorio regionale operano diverse realtà associative attive nella diffusione della cultura del software libero, attraverso attività di informazione, divulgazione, sviluppo collaborativo e supporto a enti pubblici, scuole e cittadini;
- tali realtà contribuiscono in modo significativo allo sviluppo di competenze digitali, alla diffusione di standard aperti e alla crescita di una cittadinanza digitale consapevole;
ritenuto che un'azione regionale strutturata in questo ambito rafforzerebbe la coerenza delle politiche digitali regionali con i principi di apertura, trasparenza ed efficienza amministrativa;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la valorizzazione, nell'ambito di politiche regionali per la trasformazione dei sistemi informativi, il ruolo delle associazioni e delle comunità attive nel campo del software libero e dell'open source, promuovendo e sostenendo le iniziative da esse realizzate in materia di formazione,

divulgazione, sviluppo e collaborazione, con particolare attenzione al coinvolgimento di scuole, enti locali, Pubblica Amministrazione e terzo settore.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno collegati al disegno di legge n. 67 <<Legge di stabilità 2026>>:

ORDINE DEL GIORNO N. 1
MAURMAIR, GIACOMELLI, COSTANZA, BALLOCH, TRELEANI
<<Strumenti informativi per accompagnare i neo-diciottenni del Friuli Venezia Giulia nel passaggio alla cittadinanza attiva>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il compimento del diciottesimo anno di età segna per ogni cittadino italiano l'ingresso pieno nella vita democratica del Paese, attraverso l'esercizio del diritto di voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione italiana, e la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione delle istituzioni e delle scelte collettive;
considerato che il voto non rappresenta soltanto un diritto individuale, ma anche un dovere civico essenziale per garantire il buon funzionamento delle istituzioni rappresentative e la qualità della democrazia;
rilevato che la conoscenza della Costituzione italiana, dei principi fondamentali che essa esprime e del funzionamento delle istituzioni costituisce il primo passo per una cittadinanza consapevole;
Ritenuto che è opportuno promuovere, al momento del raggiungimento della maggiore età, una maggiore consapevolezza del ruolo attivo del cittadino all'interno della società, anche attraverso strumenti informativi chiari e accessibili;
preso atto che le istituzioni scolastiche e formative del territorio svolgono un ruolo centrale nell'educazione civica dei giovani, e che strumenti informativi aggiuntivi chiari, pratici e facilmente accessibili possono costituire un valido supporto per orientarsi tra gli adempimenti e le opportunità legate alla maggiore età;
considerato che l'importanza di favorire questo passaggio attraverso strumenti informativi semplici, aggiornati e vicini alle modalità comunicative delle nuove generazioni, come piattaforme digitali, QR code o app dedicate;
ritenuto che la consegna della Costituzione italiana ai neo-diciottenni, già prevista come gesto simbolico di accoglienza nella comunità civica, possa essere arricchita da un supporto operativo che accompagni concretamente i giovani nella comprensione dei propri diritti, doveri e opportunità si propone pertanto che, contestualmente alla consegna della Costituzione, venga valutata la possibilità di distribuire anche un vademecum informativo "Finalmente 18 anni!", pensato per fornire un orientamento chiaro e pratico ai giovani che entrano nell'età adulta;
rilevato che è importante offrire ai neo-diciottenni un orientamento ampio e concreto che non si limiti alla dimensione civica, ma includa anche informazioni essenziali per la gestione dell'autonomia personale, come l'apertura di un conto corrente, la comprensione di mutui e prestiti, la fiscalità di base, i contratti di lavoro, gli adempimenti amministrativi e l'uso di strumenti digitali utili nella vita quotidiana; si tratta di conoscenze fondamentali per formare cittadini partecipi della vita democratica, consapevoli, autonomi e responsabili;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare la possibilità:

1) di predisporre un vademecum informativo, in formato cartaceo e digitale, da distribuire gratuitamente ai neo-diciottenni del Friuli Venezia Giulia, con contenuti chiari e accessibili riguardanti:

– il diritto di voto, con indicazioni pratiche sull'iscrizione alle liste elettorali, le modalità di voto, i livelli istituzionali (comunale, regionale, nazionale, europeo) e il significato della partecipazione democratica;
– il mondo del lavoro e le principali tutele contrattuali;
– la fiscalità di base e gli adempimenti essenziali;
– nozioni su conto corrente, mutuo, prestiti e strumenti finanziari di base;
– opportunità regionali in ambito di studio, formazione, lavoro e politiche giovanili
2) di esplorare la possibilità di sviluppare una piattaforma digitale dedicata, o integrare tali contenuti in strumenti digitali già esistenti, in modo da garantirne la facile consultazione e il costante aggiornamento;
3) a promuovere la diffusione capillare del materiale informativo attraverso scuole, Comuni, sportelli giovani e altri canali istituzionali compresi quelli tradizionali (televisione, radio, stampa…) come quelli social più utilizzati dai giovani, così da raggiungere efficacemente tutti i destinatari;
4) a considerare il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati per sostenere la realizzazione e la promozione degli strumenti informativi, assicurando comunque l'accessibilità gratuita e l'obiettivo prioritario di stimolare la partecipazione civica e la consapevolezza nei giovani cittadini.

ORDINE DEL GIORNO N. 2
COSTANZA, BALLOCH, GIACOMELLI, MAURMAIR, TRELEANI
<<Sulla necessità di garantire l'illuminazione della pista da scii della Busa del Sauc presso il polo sciistico del Piancavallo per garantire la sciabilità nelle ore notturne>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che con L.R. n.21 del 09 dicembre 2016, art. 2 la regione Friuli Venezia Giulia si impegna a promuovere l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici;
dato atto che con L.R. n.21 del 09 dicembre 2016, art. 3, Comma 2 lettere d), e) e f) vengono inseriti tra gli obiettivi del sistema turistico integrato definito all'art. 1 della medesima Legge l'incremento dell'efficacia delle azioni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, la promozione dell'attrattività regionale per nuovi investimenti nel settore turistico e il miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi prestati al turista;
tenuto conto che con L.R. n. 11 del 02 agosto 2022, all'art. 2 Comma 1 lettera f) viene definita la pista e all'art. 6 Comma 1 viene definito il Polo turistico montano;
tenuto conto che con L.R. n. 11 del 02 agosto 2022, art. 8 Commi da 1 a 3 è istituito lo strumento pianificatorio di settore dei Poli turistici montani finalizzato allo sviluppo territoriale degli ambiti dedicati al turismo montano al fine di favorire l'attrattività del settore turistico nel rispetto della vocazione territoriale della zona e che tale Piano, predisposto dall'Amministrazione regionale, individua le aree utilizzabili e la loro destinazione;
considerato che la pista da sci della Busa del Sauc rappresenta uno dei tracciati di maggiore rilevanza del comprensorio del Piancavallo (Aviano) e, a fronte della crescente richiesta di fruizione serale da parte di sciatori amatoriali e gruppi sportivi, risulta evidente come un'adeguata illuminazione sia un elemento essenziale per garantire sicurezza, attrattività e continuità delle attività sportive nelle ore notturne;
considerato che l'attivazione di un impianto di illuminazione notturna permetterebbe un maggiore sfruttamento delle piste, ampliando la fascia oraria di utilizzo, migliorando e diversificando l'offerta turistica, incrementando la competitività del polo sciistico rispetto ai comprensori limitrofi e favorendo un significativo aumento del flusso di utenti, inclusi coloro che, durante la settimana, non possono usufruire delle piste nelle ore diurne a causa di impegni lavorativi, e di coloro che provengono da zone limitrofe regionali e non;

considerato che con l'aumento dell'afflusso turistico a Piancavallo, dovuto ai grandi arrivi da tutto il mondo in occasione delle Olimpiadi Invernali di Cortina e al crescente arrivo di turisti dalle Regioni confinanti alla ricerca di un'alternativa più economica e meno affollata, risulta ancor più strategico potenziare i servizi offerti dal comprensorio e garantire la possibilità di praticare lo sci anche in orario serale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a prendere in considerazione la realizzazione, il potenziamento e/o il ripristino di un impianto di illuminazione per la pista "Busa del Sauc" di Piancavallo del Comune di Aviano (PN) così da garantire la sciabilità notturna e ampliare l'offerta sportiva e turistica del comprensorio.

ORDINE DEL GIORNO N. 3
COSTANZA, BALLOCH, GIACOMELLI, MAURMAIR, TRELEANI
<<Sulla possibilità di ampliare il polo sciistico del Piancavallo>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che con L.R. n. 11 del 02 agosto 2022, all'art. 2 Comma 1 lettera f) viene definita la pista e all'art. 6 Comma 1 viene definito il Polo turistico montano;
tenuto conto che con L.R. n. 11 del 02 agosto 2022, art. 8 Commi da 1 a 3 è istituito lo strumento pianificatorio di settore dei Poli turistici montani finalizzato allo sviluppo territoriale degli ambiti dedicati al turismo montano al fine di favorire l'attrattività del settore turistico nel rispetto della vocazione territoriale della zona e che tale Piano, predisposto dall'Amministrazione regionale, individua le aree utilizzabili e la loro destinazione;
preso atto che il comprensorio sciistico di Piancavallo rappresenta una delle principali destinazioni turistiche invernali della Regione Friuli Venezia Giulia, con una rilevante attrattività sia per il turismo locale sia per quello nazionale;
tenuto conto che con L.R. n.21 del 09 dicembre 2016, art. 2 la regione Friuli Venezia Giulia si impegna a promuovere l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici;
dato atto che con L.R. n.21 del 09 dicembre 2016, art. 3, Comma 2 lettere d), e) e f) vengono inseriti tra gli obiettivi del sistema turistico integrato definito all'art. 1 della medesima Legge l'incremento dell'efficacia delle azioni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, la promozione dell'attrattività regionale per nuovi investimenti nel settore turistico e il miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi prestati al turista;
considerato che con l'aumento dell'afflusso turistico a Piancavallo, dovuto ai grandi arrivi da tutto il mondo in occasione delle Olimpiadi Invernali di Cortina e al crescente arrivo di turisti dalle Regioni confinanti alla ricerca di un'alternativa più economica e meno affollata, risulta ancor più strategico potenziare i servizi offerti dal comprensorio del Piancavallo in un'ottica futura;
considerato che il Polo sciistico del Piancavallo possiede un significativo potenziale attrattivo, non solo per le zone limitrofe regionali ma anche per aree più ampie, con possibilità di sviluppo in grado di apportare vantaggi all'intero territorio circostante;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la realizzazione di una nuova pista da scii nei pressi del Monte Col Cornier;

2) a valutare la creazione di un bypass tra la pista Tublat e la pista Salomon, al fine di ridurre le lunghe code alla pista Sole, unica connessione tra la zona Busa e la pista Salomon e gli altri impianti, al fine di ottimizzare la mobilità interna al comprensorio;
3) a valutare l'allargamento della strettoia nella Pista Nazionale Alta prima del bivio con le piste Tublat e Nazionale Bassa, garantendo la sicurezza degli sciatori e migliorando la fruibilità della pista, nonché a considerare la possibilità di realizzare un collegamento tra la suddetta area di strettoia della Pista Nazionale Alta e la pista Salomon, attraverso la zona laghetti laterale a quest'ultima, al fine di migliorare la fruibilità della pista, ottimizzando i flussi sciistici, e ampliare le opzioni di percorrenza del comprensorio;
4) a richiedere degli approfondimenti mediante studi di fattibilità per quanto richiesto ai suddetti punti 1, 2 e 3.

ORDINE DEL GIORNO N. 4
BERNARDIS
<<Sostegno alle esigenze alloggiative delle Forze dell'Ordine: un intervento strategico per garantire la sicurezza del territorio e la piena copertura degli organici>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato che la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio sono priorità imprescindibili per l'Amministrazione regionale, la quale, pur nel rispetto delle competenze statali, ha sempre dimostrato concreta vicinanza e supporto operativo alle Forze dell'Ordine operanti in Friuli Venezia Giulia;
Rilevato che la piena efficienza dei presidi di sicurezza passa necessariamente attraverso la completa copertura delle piante organiche previste, condizione essenziale per garantire un servizio capillare e tempestivo a tutela della legalità e della comunità regionale;
preso atto delle criticità emerse nel corso delle recenti interlocuzioni con le rappresentanze sindacali del comparto sicurezza, in particolare con il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF) FVG, che ha evidenziato come il problema alloggiativo costituisca uno dei principali ostacoli alla permanenza e all'attrattività del personale sul nostro territorio;
evidenziato che anche in regione si registra, a fronte delle accresciute esigenze, una forte carenza negli organici della Guardia di Finanza, un vuoto che rischia di ripercuotersi sull'operatività dei reparti e che trova, tra le sue cause, anche la difficoltà di reperire alloggi a costi sostenibili per il personale trasferito o di prima assegnazione;
ritenuto che investire sul benessere del personale in divisa, partendo proprio dal soddisfacimento delle esigenze alloggiative, non sia solo una misura di welfare, ma una vera e propria leva strategica per incentivare l'arrivo e la permanenza di operatori in Friuli Venezia Giulia, contribuendo così a colmare i gap di organico e a innalzare i livelli di sicurezza percepita e reale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di un'apertura di credito, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità di bilancio o attraverso la rimodulazione di strumenti esistenti, finalizzata a sostenere le esigenze alloggiative del personale delle Forze dell'Ordine, accogliendo così le istanze provenienti dal comparto e contribuendo in modo tangibile a garantire la piena presenza dello Stato sul territorio regionale.

ORDINE DEL GIORNO N. 5
PISANI, FASIOLO, MORETTI, BERNARDIS
<<Urgente necessità di ampliamento del cimitero di Piedimonte/Podgora a Gorizia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premessa la valenza storica della frazione di Piedimonte/Podgora, comune autonomo fino alla soppressione nel 1927, oggi frazione del Comune di Gorizia;
considerato che la comunità ha saputo mantenere una forte identità culturale e sociale, molto legata al territorio, un tempo prettamente agricolo e in seguito sviluppatosi in un forte polo dell'industria tessile;
Constatato che il locale cimitero, comprendente molte tombe di illustri goriziani nonché i sepolcri dei conti Attems, ha raggiunto da tempo ormai la completa saturazione;
rilevato altresì che a causa di fattori ambientali (terreno argilloso, umido, scarsa ossigenazione) il processo di mineralizzazione risulta molto lento con conseguenti difficoltà per l'esumazione dei resti;
atteso che il Comune ha già acquisito la proprietà dell'area adiacente per poter ampliare il cimitero e confermata la volontà della stessa amministrazione comunale a procedere con l'opera, già in corso di progettazione;
visto che l'ampliamento del cimitero è una necessità non più procrastinabile, al fine di garantire un servizio essenziale alla comunità;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di individuare nelle prossime manovre finanziarie un contributo al Comune di Gorizia per la realizzazione dell'intervento di ampliamento del cimitero di Piedimonte/Podgora.

ORDINE DEL GIORNO N. 6
FASIOLO, PUTTO, MARTINES, CONFICONI, MENTIL, CARLI, CELOTTI, POZZO, PISANI, RUSSO, COSOLINI, MORETTI, LIGUORI
<<Trasporto facile>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- le persone con limitata capacità motoria, con disabilità, anziane o con fragilità ottengono un effettivo godimento del diritto alla salute solo se in grado di raggiungere in sicurezza ed autonomia i luoghi di cura, assistenza, riabilitazione e controllo medico, come riconosciuto anche dalla normativa nazionale e regionale in materia di mobilità e trasporto collettivo per persone con disabilità;
- il diritto alla mobilità autonoma e all'accesso alle prestazioni sanitarie è un elemento imprescindibile per realizzare la piena inclusione sociale, la partecipazione alla vita comunitaria e l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza da parte delle persone con disabilità;
sul territorio regionale esistono già progetti e servizi locali dedicati alla mobilità assistita, come il "Progetto mobilità" nei Comuni (es. Gemona del Friuli) che permette alle persone con ridotta capacità motoria di accedere a trasporti adattati per motivi sanitari e amministrativi;
– esistono forme di trasporto programmabile all'interno del sistema sanitario regionale, come previsto dalle Aziende Sanitarie (es. trasporto programmabile per visite e terapie), che rendono necessario un raccordo più strutturato con servizi di trasporto sociale e volontario;
numerose associazioni e organizzazioni del Terzo Settore operano sul territorio con mezzi idonei alla mobilità di persone con disabilità o difficoltà motorie, integrando l'offerta pubblica e contribuendo a ridurre l'isolamento e la vulnerabilità di chi necessita di accompagnamento per curarsi, controlli medici e altre attività essenziali;
- nella nostra regione, in attuazione della normativa regionale e dei piani di zona, si sono sperimentati progetti come "Trasporto facile", nati dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche (Comuni, Aziende sanitarie) e associazioni del territorio, con l'obiettivo di connettere domanda e offerta per la mobilità assistita delle persone con disabilità;
considerato che:

- pur essendo presenti servizi di trasporto sociale e sanitario, la loro formalizzazione come sistema integrato è spesso carente o affidata a iniziative locali non pienamente coordinate;
la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede contributi a sostegno di servizi di trasporto collettivo - e individuale per persone con disabilità erogati da enti pubblici e soggetti del Terzo Settore, ma è necessario potenziare l'accesso e la capacità di risposta anche attraverso elenchi ufficiali, numeri dedicati e procedure semplificate;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a sviluppare, rafforzare e formalizzare su tutto il territorio regionale un sistema integrato di "trasporto facile", che assicuri il collegamento sicuro, dignitoso e appropriato delle persone con limitata capacità motoria o disabilità ai luoghi di cura, assistenza, riabilitazione e altri servizi essenziali;
2) a promuovere l'istituzione di un apposito elenco regionale delle organizzazioni del Terzo Settore e degli enti idonei (associazioni, cooperative sociali, enti di volontariato) che intendono erogare servizi di trasporto socio-sanitario per persone con disabilità o mobilità ridotta; tale elenco dovrà essere gestito in collaborazione con ciascuna Azienda Sanitaria e reso pubblico mediante strumento digitale e un numero verde dedicato per l'erogazione del servizio;
3) a definire linee guida condivise fra Regione, Aziende Sanitarie e Enti Locali (Comuni e Ambiti sociali) per l'attivazione, la governance e la qualità dei servizi di trasporto assistito, inclusa la formazione del personale e dei volontari coinvolti, in modo da garantire standard uniformi di sicurezza e rispetto della dignità;
4) a promuovere accordi di collaborazione con i Comuni e con i consorzi dei servizi sociali territoriali per garantire l'integrazione fra trasporto pubblico locale adattato, trasporto sociale e trasporto sanitario programmabile, in linea con la normativa vigente;
5) a valorizzare e sostenere, anche mediante strumenti finanziari regionali, le esperienze di mobilità assistita già presenti, favorendo il coordinamento fra pubblico, privato sociale e volontariato, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di accesso a servizi di mobilità per tutte le persone con disabilità o limitata capacità motoria.

ORDINE DEL GIORNO N. 7
CAPOZZI
<<Equiparare il valore dei buoni pasti tra il personale regionale e i dipendenti degli enti del servizio sanitario regionale, adeguandoli all'indice dei prezzi al consumo>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
atteso che ai sensi del comma 20 dell'articolo 12 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015) a decorrere dall'1 gennaio 2015 al personale regionale compete, per le giornate di effettiva presenza in servizio sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane, un buono pasto, anche elettronico, del valore nominale di 7 euro;
considerato che alcuni lavoratori che prestano servizio in enti regionali, quali a titolo esemplificativo, i dipendenti del servizio sanitario regionale, svolgono la propria attività anche in turni notturni e pertanto non nelle "ore antimeridiane", o in quelle "pomeridiane" come prevede la norma per il riconoscimento di un buono pasto;
ricordato che non tutti i lavoratori che prestano servizio in enti regionali, quali a titolo esemplificativo, i dipendenti del servizio sanitario regionale godono di buoni pasto del valore di 7 euro come previsto dalla normativa per il personale regionale;

visto che per i lavoratori del servizio sanitario regionale è altresì previsto un importo a carica dei dipendenti di oltre un euro a buono pasto;
Richiamato che non sempre è possibile accedere ai servizi mensa, per loro assenza o chiusura (ore notturne) e pertanto è ancor più necessario riconoscere il pasto sostitutivo (buono pasto),
Ricordato che per alcuni dipendenti regionali nonostante il servizio mensa vengono comunque erogati i buoni pasti;
atteso che dal 2015 a oggi l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ha visto un aumento del 21,3% e pertanto secondo il principio della rivalutazione monetaria il valore individuato nel 2015 tale valore dovrebbe esser aggiornato ad almeno 8,50 euro;
letto che il disegno di legge di stabilità nazionale per l'anno 2026 presentato alle Camere prevede un'esenzione più generosa per i buoni pasto: il limite passa da 8 a 10 euro;
richiamata la mozione n. 13 (Balloch e altri) presentata il giorno 30.06.2023 e approvata con modifiche a maggioranza nella Seduta n. 11 del 04.07.2023, avente ad oggetto "Sulla necessità di un riordino della situazione in merito all'accessibilità alla mensa o al buono pasto sostitutivo, per i dipendenti del comparto delle professioni sanitarie e della dirigenza medica impegnati sui lavori a turni " con la quale la Giunta regionale accoglieva l'impegno ad approfondire i termini del tema posto, esaminando tutti gli aspetti conseguenti;
appreso che con il DDL 67 vengono stanziate le risorse per il prossimo triennio per far fronte agli oneri relativi all' erogazione del buono pasto l.r. n. 27 del 2014 art. 12 comma 20, l.r. n. 13 del 2015 art. 35 comma 3, l.r. n. 26 del 2018 art. 9 comma 1, l.r. n.14 del 2021 art. 4 comma 2;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale:

1) a rendere noti gli esiti degli approfondimenti svolti a seguito dell'approvazione della mozione n. 13 durante la seduta n. 11 del 4 luglio 2023 del Consiglio regionale;
2) a considerare l'idea di equiparare il valore dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti regionali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dal 2015 ad oggi, anno in cui è stato determinato il valore dei buoni pasto (pari a 7 euro) per il personale regionale.

ORDINE DEL GIORNO N. 8
CAPOZZI
<<Prevenire il melanoma attraverso campagne di screening dermatologico>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
Richiamato l'impegno delle Regioni Italiane per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento materno siglato con la "Dichiarazione degli Innocenti", il 21novembre 2005 a Firenze;
considerato importante che gli edifici ad accesso pubblico dei Comuni, delle Regioni e dello Stato siano dotati di un idoneo locale fasciatoio accessibile a persone di entrambi i sessi;
valutato che la Regione Friuli Venezia Giulia debba riconoscere il diritto delle mamme di poter allattare in tutte le aree pubbliche delle proprie strutture, prive di barriere architettoniche, quindi con l'accesso facilitato a carrozzine e ai passeggini;
RITENUTO che la Regione debba mettere a disposizione degli spazi attrezzati con almeno una poltrona, scalda biberon e un fasciatoio per il cambio del neonato nei propri edifici aperti al pubblico;
valutato utile che la Regione collabori con altre istituzioni pubbliche per far sentire benvenute le madri che allattano anche al di fuori di servizi sanitari;
ricordato che ai sensi del comma 201 dell'articolo 6 della Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), al fine di dotare gli uffici comunali di aree dedicate alla cura dei neonati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione un

contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a copertura dei costi di ristrutturazione, realizzazione, adeguamento e allestimento di locali da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati.
visto che solamente undici Comuni nel corso del 2024 hanno presentato domanda e ottenuto i contributi per tali interventi fino a 25 mila euro e che tuttora non risultano aperti spazi simili negli uffici dell'amministrazione regionale e del Consiglio regionale.
atteso che per la vigilanza di questi luoghi possono essere utilizzati lo stesso personale e gli stessi strumenti già previsti per gli edifici in cui verrebbero aperti.
atteso che con il disegno di legge n. 67 si incrementano le risorse per le biblioteche e ai musei siti nel territorio regionale a sostegno delle spese per la realizzazione, l'adeguamento e l'allestimento di locali o spazi idonei da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale:

1) a prevedere che gli uffici ad accesso pubblico dell'amministrazione regionale delle società partecipate e degli Enti di diritto pubblico e a dotare nuove risorse nel corso del 2026 a favore dei Comuni affinché si dotino di almeno un idoneo locale cambio allattamento, accessibile a persone di entrambi i sessi.

ORDINE DEL GIORNO N. 9
CAPOZZI
<<Prevenire il melanoma attraverso campagne di screening dermatologico>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
atteso che il melanoma cutaneo è un tumore che deriva dalla trasformazione dei melanociti, cellule che, insieme ai cheratinociti, costituiscono l'epidermide (detta comunemente cute o pelle);
visto che i melanociti possono dare luogo ad agglomerati scuri visibili sulla superficie della pelle, fenomeno noto come neo (detto anche nevo), spesso benigni ma che possono trasformarsi e diventare melanomi;
considerato che alcuni melanomi cutanei possono originare anche in assenza di nevi mentre altri, definiti mucosali o uveali, possono formarsi dalle mucose (il rivestimento degli organi) o negli occhi;
valutato che il principale fattore di rischio per il melanoma cutaneo è l'eccessiva esposizione alla luce ultravioletta, sotto forma di radiazioni ultraviolette UVA e UVB, principalmente presenti nei raggi solari, ma che altri fattori di rischio noti sono l'insufficienza del sistema immunitario (dovuta, per esempio, a terapie immunodepressive o a trapianti) e alcune malattie ereditarie (es. lo xeroderma pigmentoso, nel quale il DNA non riesce a riparare i danni causati dalle radiazioni solari);
ritenuto opportuno favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo anche con strumentazioni sofisticate in Teledermatologia, con un esame in Epiluminescenza, che l'amministrazione regionale sostenga, anche in via sperimentale, gli enti del servizio sanitario regionale per svolgere campagne di screening dermatologico, in collaborazione con le associazioni dei pazienti e le istituzioni locali, in base ai dati scientifici che evidenziano le fasce di età più a rischio a breve e lungo termine;
atteso che con il DDL 67 vengono stanziate ulteriori risorse per finanziare anche nel triennio 2026 – 2028 progetti rientranti nel piano regionale della prevenzione al fine di sostenere con azioni mirate il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti dal piano nazionale della prevenzione;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale:

1) a valutare di sostenere gli enti del terzo settore al fine di avviare una campagna di screening dermatologico, volto a favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, iniziando dalle fasce di età più a rischio a breve e lungo termine.

ORDINE DEL GIORNO N. 10
MAURMAIR, GIACOMELLI, COSTANZA, BALLOCH, TRELEANI
<<Misure regionali per la riduzione dei debiti delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che le associazioni Pro Loco costituiscono un presidio essenziale per la promozione culturale, sociale e turistica nei Comuni del Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento alle realtà più piccole e alle aree interne;
ricordato che tali associazioni operano senza scopo di lucro, reinvestendo ogni provento nelle attività istituzionali, in conformità alla normativa sul Terzo Settore e agli statuti tipo dell'UNPLI;
sottolineato che l'attività delle Pro Loco contribuisce in modo significativo alla valorizzazione del territorio, alla coesione sociale e alla tutela delle identità e tradizioni locali;
tenuto conto che la normativa nazionale e regionale riconosce alle Pro Loco un ruolo di interesse pubblico, disciplinandone funzioni, requisiti organizzativi e modalità di accesso ai contributi;
ricordato che recenti incrementi dei costi organizzativi, unitamente alla riduzione del volontariato attivo e alla contrazione della partecipazione alle manifestazioni promosse dagli enti del terzo settore stanno determinato difficoltà gestionali e finanziarie per le Pro Loco del territorio regionale;
preso atto che in diversi casi, le associazioni si trovano a fronteggiare le situazioni di criticità finanziaria ricorrendo all'indebitamento a carico dei Presidenti e Soci delle Pro Loco compromettendo le future programmazioni di iniziative giungendo anche alla chiusura dei sodalizi;
ribadito che tali situazioni, se non affrontate con misure di supporto adeguate, rischiano di compromettere la continuità dell'attività associativa e di determinare la chiusura di realtà fondamentali per la vita dei territori;
considerato che la chiusura o il depotenziamento delle Pro Loco comporterebbe un grave impoverimento culturale e sociale per molte comunità del Friuli Venezia Giulia;
ritenuto che un sostegno mirato potrebbe favorire la regolarizzazione dei debiti, il riequilibrio dei bilanci e il rilancio delle attività, garantendo trasparenza e corretta gestione amministrativa;
valutato che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di promozione culturale, turismo e sviluppo del territorio, possa assumere iniziative utili a rafforzare il ruolo delle Pro Loco e a preservarne la continuità;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare la possibilità:

1) d'istituire un intervento straordinario finalizzato alla riduzione e al riequilibrio delle situazioni debitorie delle Pro Loco in comprovata difficoltà economico-finanziaria, anche attraverso una ricognizione regionale volta a mappare l'entità del fenomeno, individuarne le cause e raccogliere i bisogni specifici.

ORDINE DEL GIORNO N. 11
TRELEANI, GIACOMELLI, BALLOCH, COSTANZA, MAURMAIR
<<Sulla necessità di garantire l'accesso continuativo alle tecnologie per la cura delle persone con Diabete Mellito di tipo 1 nel SSR del Friuli Venezia Giulia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che le Linee guida nazionali e internazionali, basate sulle più aggiornate evidenze scientifiche, raccomandano l'uso precoce delle tecnologie (microinfusori, sensori, sistemi automatizzati di erogazione dell'insulina) nei pazienti affetti da Diabete Mellito di tipo 1 (DM1), al fine di migliorare il controllo glicemico, ridurre le complicanze acute e prevenire quelle croniche;

rilevato che le nuove tecnologie disponibili consentono una presa in carico più efficace e personalizzata dei pazienti diabetici, migliorandone significativamente la qualità di vita e favorendo una gestione clinica appropriata e sostenibile;
tenuto conto che l'incremento di spesa programmato per il 2026, seppur significativo, potrebbe limitare in alcuni territori la possibilità di avviare un numero adeguato di nuovi pazienti DM1 ai dispositivi raccomandati dalle Linee guida;
considerato che un'eventuale distinzione tra la spesa dedicata ai pazienti con DM1 e quella riservata ai pazienti con DM2 consentirebbe una programmazione più appropriata, in coerenza con le diverse evidenze scientifiche e con i differenti livelli di priorità clinica;
preso atto che il processo di informatizzazione delle prescrizioni potrà, nei prossimi mesi, mettere a disposizione dati puntuali utili a una miglior allocazione delle risorse, ma che tale transizione non deve comportare rischi di sottofinanziamento temporaneo o di carenze di dispositivi per i pazienti DM1;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale e l'Assessore competente:

1) a valutare l'introduzione di una distinzione tra le risorse destinate ai pazienti con DM1 e quelle destinate ai pazienti con DM2, al fine di assicurare priorità clinica a coloro per i quali l'evidenza scientifica indica un beneficio certo e significativo dall'utilizzo delle tecnologie avanzate;
2) a cercare di garantire, per tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, l'accesso continuativo alle tecnologie essenziali per i pazienti affetti da Diabete Mellito di tipo 1, evitando carenze di dispositivi e assicurando la piena applicazione delle Linee guida nazionali e internazionali.

ORDINE DEL GIORNO N. 12
BALLOCH, GIACOMELLI, MAURMAIR, COSTANZA, TRELEANI
<<Valorizzazione turistica e culturale di Cividale del Friuli attraverso un nuovo sistema di orientamento e segnaletica>>
Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la città di Cividale del Friuli, riconosciuta patrimonio UNESCO, rappresenta una delle principali mete turistiche della Regione Friuli Venezia Giulia e che la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico richiede strumenti adeguati a garantire un'esperienza di visita completa e accessibile;
preso atto che l'attuale sistema di segnaletica urbana e territoriale risulta frammentato, obsoleto e non risponde alle esigenze di orientamento dei visitatori, né agli standard di qualità e accessibilità richiesti dal turismo contemporaneo;
considerato che un sistema di orientamento chiaro, coordinato e funzionale è indispensabile per migliorare la fruizione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, favorire la mobilità pedonale e veicolare e rafforzare l'identità visiva della città;
considerata altresì l'importanza, ai fini della promozione, di sviluppare un marchio idoneo a rendere identificabile, visibile, conoscibile la città di Cividale del Friuli e il sito UNESCO e la necessità di realizzare un sistema coordinato capace di sostituire gli apparati obsoleti oggi presenti al fine di migliorare l'esperienza di orientamento e fruizione del territorio comunale;
vista l'importanza di realizzare un nuovo sistema di orientamento della segnaletica di accesso, direzionale e informativa che sia coordinato con il marchio rappresentativo della città;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a riconoscere la valenza strategica della promozione turistica e culturale del sito cividalese e a valutare la possibilità di sostenere e favorire la realizzazione di un marchio rappresentativo della città di Cividale del Friuli e del sito UNESCO e di un progetto di orientamento e segnaletica coordinato, moderno, adeguato ed efficace, per il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi offerti ai visitatori.

ORDINE DEL GIORNO N. 13
BALLOCH, GIACOMELLI, MAURMAIR, COSTANZA, TRELEANI
<<Introduzione di sistemi "Speak See" per l'accessibilità turistica a favore di persone sorde e con difficoltà cognitive>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la Regione Friuli Venezia Giulia è impegnata nella promozione di politiche inclusive e nell'abbattimento delle barriere che ostacolano la piena fruizione dei servizi da parte di persone con disabilità;
considerato che il turismo rappresenta un settore strategico per lo sviluppo economico e culturale del territorio e che l'accessibilità universale è un requisito fondamentale per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e visitatori;
tenuto conto che le persone sorde e quelle con difficoltà cognitive incontrano ostacoli significativi nella partecipazione a visite guidate, eventi culturali e percorsi informativi, a causa della mancanza di strumenti adeguati alla comunicazione;
evidenziato che i dispositivi "Speak See" sono sistemi innovativi composti da microfoni wireless e software di riconoscimento vocale, in grado di trascrivere in tempo reale le conversazioni di gruppo su tablet o smartphone. Questi strumenti consentono alle persone sorde e con difficoltà cognitive di seguire spiegazioni e dialoghi senza necessità di interprete, migliorando l'esperienza turistica e culturale e favorendo l'inclusione;
ritenuto che l'adozione di tali dispositivi nelle strutture turistiche e culturali regionali rappresenta un passo concreto verso un turismo accessibile e inclusivo;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare la possibilità:

1) di mettere a disposizione sistemi "Speak See" presso strutture turistiche, musei, siti culturali e punti informativi della Regione Friuli Venezia Giulia, per garantire accessibilità alle persone sorde e con difficoltà cognitive;
2) di formare il personale turistico sull'utilizzo dei dispositivi, assicurando assistenza tecnica continuativa per un impiego efficace e duraturo.
3) di promuovere l'impiego dei sistemi "Speak See" in eventi culturali, visite guidate e percorsi informativi, al fine di rendere il turismo regionale pienamente inclusivo

ORDINE DEL GIORNO N. 14
BALLOCH, GIACOMELLI, MAURMAIR, TRELEANI, COSTANZA
<<Sostegno alla ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, facente parte del Cammino delle 44 chiesette votive delle Valli del Natisone>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
atteso che la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali sono obiettivi prioritari per la Regione, anche in funzione della promozione turistica e della tutela della storia, cultura e delle tradizioni locali e che la valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle Valli del Natisone è coerente con le politiche regionali di sostegno alla cultura e al turismo e con i programmi di finanziamento nazionali ed europei dedicati alla tutela dei beni culturali;

premesso che la chiesetta di San Michele Arcangelo, di Pechinie, in comune di Savogna, nelle Valli del Natisone, è una delle più antiche del territorio regionale e rappresenta un patrimonio storico, artistico e religioso di grande valore, inserito nel cammino delle 44 chiesette votive che costituisce un itinerario di rilievo per la Regione Friuli Venezia Giulia;
considerata la posizione strategica della chiesetta di San Michele Arcangelo all'interno del Cammino e del territorio delle Valli del Natisone e la sua valenza storica e artistica;
considerato che, in ragione delle condizioni critiche in cui versa la Chiesetta, è necessario intervenire quanto prima con importanti interventi di consolidamento e ristrutturazione;
considerato che nonostante la continua attività di ricerca di fondi e la partecipazione a bandi, risulta estremamente difficoltoso reperire le risorse necessarie agli interventi di consolidamento e ristrutturazione;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di finanziare i costi dei lavori di consolidazione e ristrutturazione della chiesetta di San Michele Arcangelo delle Valli del Natisone al fine di scongiurare l'irreversibile perdita del manufatto e del suo patrimonio storico, culturale e artistico.

ORDINE DEL GIORNO N. 15
BERNARDIS
<<Sostenere la realizzazione a Gorizia di un Centro Tecnico di rilievo nazionale per il parkour e le discipline ginniche>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce nello sport uno strumento fondamentale di benessere psicofisico, inclusione sociale e promozione dei valori educativi, sostenendo attivamente la riqualificazione e il potenziamento dell'impiantistica sportiva sul territorio;
preso atto che la città di Gorizia vanta una consolidata tradizione nelle discipline ginniche, grazie all'attività di eccellenza svolta da realtà come la Dinamic Gym, capace di conseguire prestigiosi risultati agonistici e di organizzare eventi di portata internazionale, come il Mid European TeamGym Championships;
rilevato che la disciplina del parkour, riconosciuta dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG), è in costante e rapida ascesa tra le giovani generazioni, costituendo un nuovo orizzonte sportivo che coniuga abilità atletica e spettacolarità;
evidenziato che sussiste una progettualità concreta e ambiziosa per la realizzazione a Gorizia, in via Brigata Re, di un nuovo impianto sportivo specializzato, concepito per diventare un Centro Tecnico Nazionale per il Teamgym e punto di riferimento per il Parkour e la ginnastica artistica;
Sottolineato che tale intervento sarebbe un'importante opera di rigenerazione urbana, prevedendo il recupero di un'area attualmente occupata da fabbricati in stato di degrado, che verrebbero sostituiti da una struttura moderna, performante dal punto di vista energetico e dotata di una foresteria interna in grado di ospitare atleti e raduni federali, generando così un indotto turistico-sportivo significativo per tutto il Friuli Venezia Giulia;
ritenuto che un impianto di tale livello, unico nel suo genere e capace di attrarre flussi di atleti da tutta Italia e dall'Europa, sia coerente con la strategia regionale di potenziamento delle infrastrutture sportive e rappresenti un tassello prezioso anche nell'ottica della valorizzazione del territorio;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di sostenere, attraverso gli strumenti finanziari e le linee contributive ritenute più idonee, il percorso di realizzazione del nuovo centro dedicato al parkour e alle discipline ginniche a Gorizia, riconoscendone la valenza strategica sia come polo di alta specializzazione sportiva di rilievo nazionale, sia come intervento virtuoso di recupero e riqualificazione del tessuto urbano.

ORDINE DEL GIORNO N. 16
LIGUORI, PUTTO, CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN
<<Istituzione dell'Osservatorio Regionale Permanente su Giovani, Lavoro e Coesione Sociale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che le politiche rivolte ai giovani, al lavoro, alla formazione e alla coesione sociale costituiscono un asse strategico per il futuro del Friuli Venezia Giulia, con impatti diretti sulla vitalità demografica, sulla competitività economica e sulla qualità della vita delle comunità locali;
preso atto che sono già presenti alcuni strumenti come l'Osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro e Attivagiovani 2023-2026;
atteso che un sistema di monitoraggio integrato e permanente permetterebbe di comprendere con precisione l'impatto delle misure regionali e di adattare tempestivamente la programmazione in base ai bisogni reali dei cittadini e dei territori;
sottolineato che la valutazione dell'efficacia di tali politiche richiede strumenti di monitoraggio affidabili, basati su indicatori chiari, trasparenti e comparabili nel tempo, in grado di analizzare fenomeni importanti quali:
- il livello di occupazione stabile e la diffusione di contratti a tempo indeterminato;
- la fuga dei giovani e la capacità della Regione di trattenere e attrarre competenze;
- la qualità del lavoro, la precarietà e la solidità dei percorsi professionali;
- i tassi di abbandono scolastico, dispersione formativa e disagio educativo;
- le dinamiche di mobilità territoriale e le differenze tra aree urbane, periferiche e montane;
- il grado di corrispondenza tra competenze acquisite nei percorsi formativi e competenze richieste dal mercato del lavoro (mismatch formativo);
- le retribuzioni medie dei giovani e il divario salariale rispetto alle altre fasce generazionali;
- l'accesso alla casa, i costi per vivere autonomamente e il tempo necessario per raggiungere l'indipendenza economica;
- la propensione all'imprenditorialità giovanile, alla creazione di nuove imprese e alla sperimentazione di modelli innovativi di lavoro;
- la qualità dei servizi di supporto alla conciliazione vita-lavoro, compresi servizi per l'infanzia e flessibilità organizzativa;
- il livello di benessere psicologico legato al lavoro e la diffusione di fenomeni come burnout, insicurezza lavorativa e stress;
- il grado di mobilità internazionale e la partecipazione a programmi europei, con particolare attenzione al rientro dei giovani con nuove competenze;
- le disparità di accesso alle opportunità lavorative in base a genere, provenienza sociale, territorio o background familiare;
- la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, sportiva e civica, come indicatore di radicamento e senso di appartenenza.
considerato che l'istituzione di un Osservatorio dedicato, inteso come un'unica entità operativa, integrata e multidisciplinare implementerebbe ulteriormente una programmazione più efficace, una maggiore integrazione tra politiche settoriali e un monitoraggio puntuale delle disparità territoriali;

considerato altresì che la pubblicazione annuale dei dati e delle analisi rappresenterebbe uno strumento fondamentale per il Consiglio regionale, per la Giunta e per l'intera comunità regionale, facilitando la valutazione delle politiche e promuovendo una maggiore partecipazione civica su uno degli asset strategici più importanti per il futuro della nostra Regione;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare di istituire un "Osservatorio Regionale Permanente su Giovani, Lavoro e Coesione Sociale".

ORDINE DEL GIORNO N. 17
LIGUORI, PUTTO, CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN
<<Partecipazione e trasparenza nei processi decisionali in tema ambientale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che negli ultimi mesi, in diverse aree del Friuli Venezia Giulia, si sono costituiti numerosi comitati di cittadini che esprimono preoccupazioni e richiedono maggiore trasparenza e coinvolgimento nelle decisioni riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di biometano, di energia rinnovabile da fonte eolica e, più in generale, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio regionale;
considerato che il percorso verso la transizione energetica è necessario, ma richiede al contempo un equilibrio tra innovazione, sostenibilità ambientale, pianificazione territoriale, tutela della salute pubblica e tutela del nostro patrimonio culturale;
rilevato che le osservazioni avanzate da tali comitati includono analisi, proposte e richieste spesso circostanziate, che possono rappresentare un contributo utile per migliorare i processi decisionali e per individuare soluzioni rispettose del territorio e della qualità della vita delle comunità locali;
ritenuto che il coinvolgimento informato dei cittadini e delle amministrazioni locali, insieme alla massima trasparenza negli atti e nelle valutazioni, costituisce un elemento fondamentale per costruire fiducia e governare i cambiamenti in modo partecipato e responsabile;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare:

1) di fornire un supporto concreto alle comunità coinvolte, mettendo in campo tutte le misure e gli strumenti regionali disponibili, in particolare nei processi partecipativi e informativi previsti dalla normativa vigente.
2) di rendere fruibili monitoraggi ambientali e sanitari definiti e attuati da ARPA e da Aziende sanitarie ove previsti dalla normativa e dagli atti autorizzativi, prima e dopo la realizzazione degli interventi, nel rispetto dei più rigorosi standard scientifici, al fine di tutelare la salute pubblica, la qualità ambientale e la tutela del territorio.
3) di promuovere un confronto costante con il Governo nazionale, e con le istituzioni competenti in materia legislativa e autorizzativa, al fine di garantire la massima tutela delle comunità locali e una gestione equilibrata della transizione energetica.

ORDINE DEL GIORNO N. 18
PUTTO, CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN
<<Facilitazione della comunicazione e visualizzazione digitale dei dati degli esami di laboratorio tra le aziende sanitarie regionali>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che negli ultimi anni, il personale Dirigente del Laboratorio Analisi di ASUFC ha segnalato in numerose occasioni una difficoltà nella trasmissione in tempi e modi adeguati dei risultati degli esami di laboratorio ai Colleghi clinici delle altre Aziende della Regione, che d'altra parte lamentano giornalmente di non ricevere i suddetti risultati nei tempi e modi consoni alla loro attività assistenziale;
considerato che la mancata visione attraverso canali informatizzati dei risultati degli esami di laboratorio (soprattutto se urgenti) comporta un elevato disagio per i pazienti, con ritardi e/o inappropriatezza nelle azioni terapeutiche e allungamento dei tempi di attesa;
rilevato che giornalmente il personale Dirigente del Laboratorio di ASUFC riceve numerose richieste dei Colleghi Clinici delle altre Aziende Sanitarie Regionali affinché vengano loro inviati i Referti in modalità digitale e in tempo reale, al pari di quanto accade per le prestazioni di laboratorio effettuate presso la stessa Azienda, in modo da poter garantire una pronta attività assistenziale ai pazienti sotto la loro cura;
ritenuto che l'invio dei suddetti referti in modalità cartacea provoca:
- un ritardo inaccettabile nell'arrivo dei referti ai richiedenti, se non il mancato recapito che viene segnalato numerosissime volte, con ricadute molto importanti sulla cura dei pazienti;
- un forte rischio di violazione della privacy, per perdita dei referti stessi o recapito a soggetti non corretti;
- uno spreco di risorse e tempo, dovuto ad attese inconcludenti, richieste di re-invio agli uffici e/o colleghi di laboratorio;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare:

1) di garantire un supporto concreto alla risoluzione di questo problema, mettendo in campo tutte le misure e gli strumenti regionali disponibili, in particolare nel miglioramento della reciproca visualizzazione digitale dei dati sanitari tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione;
2) di sollecitare una pronta e piena disponibilità dell'Azienda che progetta, realizza e gestisce l'infrastruttura digitale del Friuli Venezia Giulia, nella elaborazione di un progetto che consenta al più presto la risoluzione di questo disagio;
3) di promuovere un confronto con le istituzioni competenti in materia legislativa e autorizzativa, al fine di garantire la massima tutela della privacy nello scambio dei dati sanitari, ma anche la massima considerazione delle ricadute sulla salute pubblica, quando questi non riescono ad essere visualizzati in tempi utili ad un pronto intervento terapeutico.

ORDINE DEL GIORNO N. 19
COSOLINI, CARLI, CONFICONI, CELOTTI, MORETTI, POZZO, PISANI, RUSSO, MARTINES, MENTIL
<<Housing studentesco innovativo e rigenerazione urbana>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- anche in Friuli Venezia Giulia, analogamente a molte altre regioni europee, si osserva un significativo incremento dei canoni di locazione per studenti universitari, fenomeno che rischia di compromettere l'accesso equo allo studio, in particolare per gli studenti fuori sede e per quelli appartenenti a fasce economicamente fragili;
- gli Accordi territoriali nei Comuni in cui sono attivi rappresentano uno strumento utile alla calmierazione dei canoni, ma non risultano sufficienti a fronteggiare la crescente domanda di alloggi per studenti, in un contesto caratterizzato da un'offerta abitativa strutturata ancora insufficiente;
- la risposta emergenziale attraverso la semplice costruzione di nuovi studentati rischia, se non adeguatamente progettata, di produrre insediamenti monofunzionali e "isole" abitative giovanili, poco integrate nel tessuto urbano, talvolta percepite come enclavi o elementi estranei dai residenti;

- numerose città europee adottano modelli di housing studentesco innovativo e integrato, in grado di contribuire alla rigenerazione urbana, favorendo l'interazione tra studenti e popolazione residente, riducendo la percezione di campus chiusi, rigenerando aree degradate e rendendo più sostenibili gli investimenti nel lungo periodo;
- in tali modelli risulta spesso determinante il ruolo del settore pubblico, chiamato a mettere a disposizione immobili o aree di sua proprietà, nonché a favorire strumenti di collaborazione tra istituzioni, terzo settore e comunità locale; in questo senso lo strumento dell'amministrazione condivisa, oggi privo di una disciplina regionale specifica in Friuli Venezia Giulia, potrebbe costituire un importante veicolo di attivazione civica e co-gestione di spazi e servizi;
- l'evoluzione dei bisogni abitativi degli studenti e la crescente attenzione dei territori ai processi di rigenerazione urbana rendono necessaria una programmazione regionale capace di promuovere interventi integrati, caratterizzati da mix funzionale, apertura alla comunità, sostenibilità dell'accessibilità e qualità sociale, urbanistica e ambientale;
considerato che:
- una strategia regionale mirata può contribuire a prevenire fenomeni di espulsione studentesca dai centri urbani, a sostenere il diritto allo studio, a valorizzare il patrimonio edilizio esistente e a generare nuova coesione sociale;
- è opportuno definire criteri omogenei per orientare interventi pubblici e privati verso modelli abitativi innovativi, in linea con le buone pratiche europee e con gli obiettivi di rigenerazione urbana sostenibile;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a sostenere la realizzazione di interventi di housing studentesco integrato, promuovendo modelli abitativi innovativi caratterizzati da elevata qualità sociale, urbanistica e ambientale, anche in coerenza con le previsioni della normativa regionale sulla rigenerazione urbana;
2) a favorire la progettazione di insediamenti non monofunzionali, assicurando:
- la presenza di un mix funzionale obbligatorio, comprensivo di alloggi per studenti, spazi studio, aree coworking, servizi di quartiere, attività di ristoro e spazi verdi fruibili;
- la presenza di funzioni e residenzialità non esclusivamente studentesca, secondo percentuali da definirsi nel regolamento attuativo, garantendo in ogni caso che l'eventuale quota destinata a contratti turistici non superi il 20% della superficie locabile;
- la locazione non turistica a studenti e a persone che intendono risiedere o lavorare in FVG per almeno cinque anni, mediante contratti a canone concordato o a uso transitorio;
- l'apertura degli spazi comuni alla cittadinanza – aule studio, sale eventi, sale polifunzionali, coworking secondo modalità definite dal progetto gestionale;
- la garanzia di accessibilità sostenibile ai principali servizi urbani e ai poli attrattori, tramite collegamenti pedonali, ciclabili o trasporto pubblico veloce;
- l'inserimento delle strutture nei programmi di animazione urbana, con attività, eventi, laboratori e iniziative culturali aperte alla comunità;
3) a prevedere che tali interventi siano inseriti nei programmi e nei piani di rigenerazione urbana, considerandoli prioritari ai fini dell'accesso a contributi, incentivi e strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dalla legislazione regionale;
4) a predisporre un regolamento attuativo che definisca:
i. gli standard minimi e i criteri tecnici relativi al mix funzionale;
ii. le modalità di gestione e fruizione degli spazi comuni da parte della cittadinanza;
iii. requisiti di integrazione con i piani di mobilità sostenibile;
iv. i criteri per la valutazione dei programmi di animazione urbana;

v. le procedure per l'accesso agli incentivi e alle misure di sostegno;
5) a favorire, in collaborazione con i Comuni, l'individuazione di aree idonee nei piani urbanistici, privilegiando la riqualificazione di zone degradate, dismesse o sottoutilizzate e promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento degli enti pubblici proprietari di immobili;
6) a valutare l'opportunità di disciplinare a livello regionale lo strumento dell'amministrazione condivisa, al fine di facilitare percorsi di co-progettazione e co-gestione tra enti pubblici, università, associazioni, studenti e comunità locale nell'ambito degli interventi di housing studentesco integrato.

ORDINE DEL GIORNO N. 20
FASIOLO, MORETTI, CELOTTI, CARLI, CONFICONI, MARTINES, MENTIL, HONSELL, PELLEGRINO, PISANI, RUSSO, POZZO
<<Centro Alzheimer transfrontaliero >>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la popolazione anziana del Friuli Venezia Giulia con età superiore ai 65 anni è pari a circa 319.000 persone, di cui 178.000 oltre i 74 anni;
- secondo la letteratura scientifica, l'insorgenza delle patologie dementigene – tra cui la malattia di Alzheimer che rappresenta circa il 50% dei casi – è strettamente correlata all'invecchiamento;
- gli indici di dipendenza senile e di invecchiamento della popolazione del Friuli Venezia Giulia risultano significativamente superiori alla media nazionale (popolazione 85+: FVG 4,3% – Italia 3,7%; popolazione 65+: FVG 26,67% – Italia 23,67%; fonte ISTAT), rendendo il territorio regionale più esposto all'aumento delle persone affette da demenza;
ricordato che:
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1413/2023, recante il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) delle persone affette da demenza, evidenzia alcune carenze nell'attuale sistema di offerta dei servizi dedicati, in particolare relativi alla malattia di Alzheimer;
considerato che:
- il territorio dell'Isontino, per conformazione geografica, caratteristiche demografiche e collocazione transfrontaliera, risulta particolarmente idoneo allo sviluppo di servizi innovativi rivolti alle persone affette da patologie dementigene;
- Gorizia e Nova Gorica, in quanto area urbana in fase di integrazione anche nell'ambito di progetti europei, rappresentano un contesto favorevole alla sperimentazione di servizi sociosanitari a carattere transfrontaliero;
ritenuto che:
- l'attivazione di centri diurni Alzheimer nel territorio isontino, con particolare riferimento a Gorizia, costituirebbe un rafforzamento determinante della presa in carico territoriale;
- la creazione di un centro diurno Alzheimer con funzione transfrontaliera permetterebbe la condivisione di competenze, percorsi terapeutici e infrastrutture con la Slovenia, offrendo risposte più efficaci alle famiglie dell'area di confine;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a favorire, d'intesa con le autorità competenti della Repubblica di Slovenia, la progettazione e l'attivazione di un centro diurno Alzheimer transfrontaliero nell'area di Gorizia–Nova Gorica, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti della cooperazione territoriale europea (CTE) e di altri programmi dell'Unione europea;

2) a definire modelli organizzativi innovativi per la presa in carico di persone affette da demenza, in coerenza con le linee del PDTA regionale (DGR 1413/2023), prevedendo servizi integrati, attività di supporto alle famiglie e iniziative di formazione transfrontaliera congiunta;
3) a valutare l'allocazione delle risorse necessarie alla progettazione e alla progressiva attivazione dei servizi, anche attraverso bandi o collaborazioni transfrontaliere.

ORDINE DEL GIORNO N. 21
CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO
<<Inclusione dell'endometriosi di I e II stadio nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti previste dai LEA>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- l'endometriosi è una malattia cronica molto diffusa a livello globale le cui cause sono complesse e non del tutto definite;
- i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riferiscono, infatti, che interessa il 10% circa della popolazione femminile in età fertile e causa sub-fertilità o infertilità (30-40% dei casi). In Italia ne sono affette il 10-15% delle donne in età riproduttiva: la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire;
- i medici ritengono che l'endometriosi sia aumentata costantemente negli ultimi decenni, senza una spiegazione unanime per questo fenomeno;
constatato che esistono diverse forme di endometriosi: la classificazione dell'American Society for Reproductive Medicine (ASRM) prevede infatti quattro diversi stadi (minima, lieve, moderata, grave) differenziati in base alla diffusione locale della malattia;
rilevato che:
- con il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" l'endometriosi è stata inserita tra le patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati ("moderato o III grado" e "grave o IV grado");
- nel 2024 i LEA definiti con il sopra citato DPCM sono stati aggiornati dal Nuovo nomenclatore tariffario, che interviene in modo articolato su numerosi ambiti dell'assistenza sanitaria;
che per quanto riguarda l'endometriosi, tuttavia, anche nel nuovo nomenclatore, le prestazioni che non prevedono il pagamento del ticket restano legate all'endometriosi "moderata" e "grave", mentre i costi della malattia rimangono totalmente a carico delle pazienti affette dalla patologia nello stadio I e II;
tenuto conto che:
- lo Stato - ai sensi dell'art. 117 Cost. - ha competenza legislativa esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale;
- le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello "essenziale" garantito a tutti i cittadini ma le regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA;
- le Regioni, quindi, possono intervenire per integrare i LEA nazionali per rispondere a esigenze specifiche della popolazione e garantire un'assistenza più ampia;
ritenuto che:
- una pronta diagnosi dell'endometriosi e un trattamento tempestivo e corretto sono misure idonee a migliorare la qualità di vita e prevenire l'infertilità;

- per garantire un'assistenza più ampia nella diagnosi e cura di questa patologia è di fondamentale importanza che anche l'endometriosi di I e II stadio siano inserite nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti previste dai LEA, tenuto altresì conto che, già nei primi stadi, sebbene sia meno estesa, la malattia può comunque causare dolore significativo e alterare la qualità della vita;
- nelle more di tale riconoscimento, la Regione potrebbe intervenire a integrazione dei LEA nazionali (c.d. extra-LEA regionali) riconoscendo l'endometriosi di I e II stadio quali patologie per le quali possono erogate, oltre i LEA, definiti a livello nazionale, prestazioni sanitarie con fondi regionali;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare di farsi parte attiva affinché il Governo provveda ad inserire l'endometriosi di I e II stadio nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti previste dai LEA;
2)nelle more dell'intervento del Governo, a valutare di integrare i LEA nazionali riconoscendo l'endometriosi di I e II stadio quali patologie per le quali sono erogate prestazioni sanitarie con fondi regionali (c.d. extra-LEA regionali).

ORDINE DEL GIORNO N. 22
CABIBBO, CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI
<<Avviamento di un percorso di confronto istituzionale per il contrasto alla povertà e per favorire l'inclusione sociale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato che il fenomeno della povertà ha una natura multidimensionale, connotata non solo dalla mancanza di mezzi economici, ma anche da privazioni in ambiti quali la salute, l'istruzione, il lavoro e in generale l'accesso ai servizi e ai diritti fondamentali, colpendo in modo particolare alcune fasce di popolazione quali i minori, gli anziani, i nuclei familiari numerosi e le persone che vivono in condizioni di solitudine;
considerato altresì che la povertà produce spesso un circolo vizioso di disoccupazione, esclusione sociale, e trasmissione intergenerazionale, e che i fattori in causa si influenzano a vicenda, creando spirali di povertà difficili da spezzare;
ritenuto che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale richiede, per essere efficace, interventi integrati che non si limitino al solo sostegno economico, ma che affrontino le radici strutturali del problema nel campo dei servizi sociali, della salute, dell'istruzione, delle politiche del lavoro e della formazione, delle politiche abitative;
atteso che, negli ultimi tempi, la dinamica di aumento costante del costo della vita ha inciso sulle famiglie incrementando per esse il rischio di cadere in situazioni di precarietà economica;
rilevato che i dati statistici dimostrano che a livello nazionale il rischio di povertà assoluta e relativa per individui e famiglie numerose è sempre più elevato, ma che, in ogni caso, il Friuli Venezia Giulia si mantiene su valori medi meno critici, rientrando fra le cinque Regioni che presentano dati più confortanti;
rilevato che l'Atto di programmazione regionale dei servizi di contrasto alla povertà, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1545 del 7 novembre 2025, prevede una serie di interventi e servizi finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie e stabilisce una serie di indicazioni e obiettivi in capo agli Ambiti territoriali sociali che sono chiamati a dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) rivolti specificatamente al contrasto alla povertà, all'inclusione sociale e alla grave marginalità, assegnando agli stessi risorse statali per la realizzazione di tali interventi e con finalizzazioni specifiche per le persone in condizioni di grave marginalità per importi complessivi che superano i 6.000.000 di euro all'anno per ciascuno degli anni 2024-2026;

rilevato altresì che la Regione, nel corso dell'anno 2025, ha aderito a un Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che prevede, a partire dall'anno 2026 e fino al 2029, la realizzazione di interventi specifici a favore delle persone in condizioni di grave marginalità sociale e senza dimora, che verranno attuati dagli Ambiti sociali territoriali insieme a partner del Terzo settore, con finanziamenti a carico di risorse statali per complessivi 2.400.000 euro;
atteso inoltre che, a valere sul Fondo sociale regionale, la Regione, sin dall'anno 2019, riserva una quota annuale pari a 9.000.000 di euro per il rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo come previsti negli atti di programmazione in tema di contrasto alla povertà, con l'obiettivo di contrastare i fattori di natura sociale, economica, occupazionale e culturale che aumentano il rischio di esclusione della persona dal contesto socio-lavorativo, nonché di promuovere il suo pieno inserimento sociale;
ritenuto necessario, a fronte della situazione rappresentata, mettere in campo azioni coordinate per rafforzare la pianificazione regionale, con un coinvolgimento attivo degli Ambiti sociali territoriali e di tutti i principali portatori di interesse, al fine di potenziare e sostenere il welfare locale per rispondere in modo efficace ai complessivi fenomeni correlati alla povertà e per il migliore utilizzo possibile delle risorse ad essi destinate;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) ad avviare un percorso di confronto istituzionale con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti sulla tematica del contrasto alla povertà e per favorire l'inclusione sociale delle persone, in particolare di quelle più esposte alla grave marginalità, al fine di rafforzare la pianificazione regionale, potenziare e sostenere il welfare locale e per garantire il migliore utilizzo possibile delle risorse.

ORDINE DEL GIORNO N. 23
NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO
<<Fondo regionale per la mappatura e la rigenerazione urbana delle ex caserme militari dismesse in Friuli Venezia Giulia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- il Friuli Venezia Giulia è storicamente un territorio di confine, per decenni considerato strategico sotto il profilo militare; per tale ragione ospita un numero particolarmente elevato di ex caserme, basi logistiche, magazzini e altre infrastrutture militari oggi non più operative;
- gran parte di tali complessi, disseminati sia nei centri urbani sia nelle aree periferiche e montane, risultano in stato di disuso da molti anni e presentano condizioni strutturali ormai critiche;
- numerosi di questi edifici non sono più recuperabili sotto il profilo funzionale, architettonico o economico e rappresentano quindi elementi di forte degrado paesaggistico e urbano, ostacolando la riqualificazione del territorio e limitando le possibilità di rigenerazione urbana dei Comuni interessati;
- il patrimonio edilizio dismesso, se non adeguatamente gestito, potrebbe generare costi indiretti per la collettività, problemi di sicurezza, occupazioni improprie, rischio di crolli con impatto negativo sulla qualità della vita dei residenti;
considerato che:
- la riqualificazione degli spazi urbani ed il recupero del patrimonio edilizio rientrano tra gli obiettivi strategici della Regione e sono elementi centrali per attrarre nuovi investimenti, favorire lo sviluppo economico locale e migliorare la competitività del territorio, contribuendo inoltre alla riduzione del consumo di suolo, orientando lo sviluppo edilizio verso zone già antropizzate;

- la demolizione e lo smaltimento dei materiali derivanti da edifici deteriorati, specialmente se rilevata la presenza di amianto, comportano costi significativi che spesso superano le possibilità finanziarie dei singoli Comuni, specialmente dei più piccoli;
- spesso queste aree non si trovano sotto la piena disponibilità e competenza dei Comuni, ma comprendono aree di proprietà demaniali, rendendo così impossibili le singole iniziative comunali di risoluzione;
- un'azione regionale coordinata permetterebbe di censire accuratamente lo stato delle ex caserme, valutarne innanzitutto l'effettiva recuperabilità o l'impraticabilità della stessa e pianificare gli interventi necessari in modo sistematico ed efficiente;
- la disponibilità di aree già bonificate, urbanisticamente idonee e libere da vincoli strutturali aumenterebbe l'attrattività per investitori e operatori del settore edilizio interessati alla realizzazione di nuovi complessi residenziali;
tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale a valutare:

1) d'istituire un fondo regionale dedicato delle ex caserme militari presenti in Friuli Venezia Giulia attualmente in stato di abbandono, con particolare attenzione a quelle non più recuperabili entro il contesto urbano;
2) di destinare, nell'ambito del medesimo fondo, risorse specifiche per interventi di demolizione, smaltimento dei materiali, messa in sicurezza e bonifica delle aree, affinché queste possano essere rese idonee a successivi utilizzi;
3) di favorire, ove compatibile con la pianificazione urbanistica vigente, la trasformazione delle aree demolite in suoli edificabili attrattivi per investitori e imprenditori edili, destinati in particolar modo alla realizzazione di nuovi edifici residenziali e iniziative di rigenerazione urbana previo masterplan o specifica pianificazione d'ambito.

ORDINE DEL GIORNO N. 24
NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO
<<Istituzione di una linea contributiva a favore dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità, con figli in età evolutiva, per sostenere l'acquisto di lenti oftalmiche>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la salute visiva dei bambini è pilastro fondamentale per il loro sviluppo cognitivo, emotivo e scolastico;
che la fascia 0–14 anni presenta un'elevata incidenza di difetti refrattivi: miopia, ipermetropia e astigmatismo stanno aumentando, anche a causa del crescente uso di dispositivi digitali;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto che, al ritmo di progressione attuale, entro il 2050 il 50% della popolazione mondiale sarà affetto da miopia, con significative implicazioni epidemiologiche, sociali ed economiche. In Italia, il dato si concentra su circa 2 milioni di bambini tra i 6 e i 16 anni affetti da miopia, di cui l'80% in progressione miopica, rappresentando uno dei tassi di prevalenza più elevati a livello europeo;
- i controlli oculistici e l'eventuale dotazione di lenti correttive rappresentano una necessità frequente per bambini e ragazzi in età evolutiva;
- il costo delle lenti oftalmiche, in particolare quelle dotate di trattamenti specifici (antiriflesso, fotocromatico, alto indice, anti luce blu) può costituire un onere significativo per molte famiglie, specialmente quelle con redditi medio-bassi;
considerato che:

- le lenti oftalmiche correttive sono riconosciute come dispositivi medici di Classe I secondo la normativa europea e nazionale, disciplinate dal Regolamento UE sui Dispositivi Medici (MDR 2017/745) e dal Decreto Legislativo n. 46/1997. Tuttavia, contrariamente a quanto accade in altri settori della sanità preventiva, le lenti correttive non sono incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per la popolazione generale in età evolutiva, ad eccezione di specifiche condizioni patologiche qualificate come malattie rare o di gravi disabilità visive;
- una correzione visiva adeguata è determinante per il rendimento scolastico, la sicurezza nelle attività quotidiane e la prevenzione di peggioramenti refrattivi;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'istituzione di una linea contributiva regionale specifica e dedicata per l'acquisto e il rinnovo di lenti oftalmiche correttive (monofocali, progressive, progressive ad ampio campo visivo, e con trattamenti specifici quali antiriflesso, fotocromatico, protezione da luce blu), al fine di sostenere i nuclei familiari con figli in età evolutiva residenti su tutto il territorio regionale che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale, economica o a rischio di povertà.

ORDINE DEL GIORNO N. 25
PUTTO, BULLIAN, LIGUORI, MORETUZZO, MASSOLINO, FASIOLO
<<Promozione e sostegno alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali>>
Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la sicurezza degli edifici scolastici rappresenta un presupposto essenziale per garantire la tutela dell'incolumità degli alunni/studenti, del personale docente e non docente, nonché delle comunità locali che quotidianamente fruiscono di tali strutture;
- negli ultimi vent'anni la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha meritoriamente investito cospicue risorse nel settore dell'edilizia scolastica, con somme complessive superiori a 850 milioni di euro, destinate sia alla realizzazione di nuovi plessi sia alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento di quelli esistenti;
- nonostante tali investimenti, un numero rilevante di edifici risulta ancora priva del certificato di vulnerabilità sismica, documento tecnico essenziale per valutare le eventuali criticità strutturali e per programmare conseguenti interventi di miglioramento o adeguamento;
- il quadro normativo nazionale e regionale riconosce le verifiche di vulnerabilità sismica come strumento preliminare e imprescindibile per una corretta pianificazione delle opere volte alla sicurezza, assegnando agli enti locali la responsabilità di provvedervi, ma non sempre gli enti locali dispongono delle risorse economiche e delle competenze tecniche adeguate;
considerato che:
- l'assenza di una mappatura completa e sistematica dello stato di vulnerabilità degli edifici scolastici rende impossibile programmare in modo coerente gli interventi futuri, definire criteri oggettivi di priorità e impostare una strategia regionale realmente orientata alla sicurezza e alla prevenzione;
- la programmazione degli interventi non può prescindere da un'attenta analisi degli scenari demografici del territorio regionale: le scelte in materia di edilizia scolastica devono infatti evitare il rischio che, nei prossimi anni, vengano realizzati o ristrutturati plessi destinati a servire una popolazione scolastica in progressiva diminuzione, mentre altri contesti potenzialmente più esposti rimangano privi delle necessarie attenzioni;
ritenuto che:

- la Regione possa assumere un ruolo attivo di coordinamento e supporto nei confronti dei Comuni, affinché l'intero territorio regionale possa dotarsi in tempi ragionevoli di un quadro conoscitivo omogeneo e aggiornato sulla sicurezza sismica delle scuole;
tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare misure di sostegno dei Comuni del Friuli Venezia Giulia che ne siano ancora sprovvisti, nella redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di propria competenza.

ORDINE DEL GIORNO N. 26
PUTTO, LIGUORI, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, FASIOLO
<<Sviluppo di progettualità educative specifiche in materia di sostenibilità, educazione ambientale, riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata nell'ambito del protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1390/2025>>
Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la diffusione di comportamenti responsabili in materia di sostenibilità ambientale rappresenta una priorità strategica per la Regione e richiede percorsi educativi continui, strutturati e condivisi con il mondo della scuola e con i contesti dedicati alla crescita e alla socializzazione dei giovani;
- il sistema scolastico, nelle sue articolazioni primarie, secondarie e di istruzione superiore, costituisce il principale ambito di formazione civica e di trasmissione di competenze orientate alla consapevolezza ambientale, alla riduzione dei rifiuti e alla promozione della raccolta differenziata;
- i centri di aggregazione giovanile svolgono un ruolo complementare e strategico nel rafforzare gli approcci educativi trasversali, contribuendo a radicare nei ragazzi e nelle loro famiglie un modello culturale attento alla tutela delle risorse e alla prevenzione degli sprechi.
considerato che:
- è fondamentale impostare azioni continuative di educazione ambientale, non episodiche né limitate a singole iniziative, ma inserite in programmi condivisi che uniscano scuole, giovani, famiglie e comunità locali in un percorso di crescita culturale;
- l'educazione alla sostenibilità costituisce un tassello essenziale della transizione ecologica, che non può essere interpretata unicamente come processo tecnico e normativo, ma deve fondarsi su un cambiamento profondo dei comportamenti individuali e collettivi;
- per generare tale cambiamento è indispensabile che le istituzioni regionali favoriscano la nascita di progettualità integrate, capaci di incidere nel quotidiano, di sviluppare competenze e di orientare stili di vita sostenibili
rilevato che:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1390/2025 è stato approvato un protocollo d'intesa tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine – Museo Friulano di storia naturale, Comune di Trieste – Museo di Storia naturale di Trieste, Comune di Pordenone – Museo Civico di storia naturale Silvia Zenari, Fondazione WWF Italia, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, ARPA FVG – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, l'Ente Tutela Patrimonio Ittico, Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste;
- con tale protocollo sono state promosse collaborazioni strutturate tra Regione, istituti scolastici, enti formativi e realtà del territorio in materia di sostenibilità ambientale, educazione civica ecologica e comportamenti responsabili;

- tale protocollo costituisce il quadro di riferimento entro il quale possono trovare collocazione iniziative specifiche dedicate alle scuole primarie e secondarie, agli ITS e ai centri di aggregazione giovanile, volti a favorire la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e la diffusione delle buone pratiche ambientali;
tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare, nell'ambito e sulla base del protocollo d'intesa approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1390/2025, l'attivazione di progettualità specifiche strutturali rivolte alle scuole primarie, alle scuole secondarie, agli ITS e ai centri di aggregazione giovanile, finalizzate alla promozione della raccolta differenziata, alla riduzione dei rifiuti e, più in generale, alla diffusione di percorsi continuativi di educazione ambientale.

ORDINE DEL GIORNO N. 27
PUTTO, LIGUORI, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, FASIOLO
<<Rilancio e accelerazione delle progettualità per lo sghiaiamento del Lago di Barcis e per la tutela idraulica, ambientale e socio-economica dell'area valcellinese>>
Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- il lago di Barcis costituisce una risorsa paesaggistica, ecologica e turistica di primaria importanza per il territorio pordenonese e per la Regione Friuli Venezia Giulia;
- nel corso degli anni la progressiva sedimentazione di materiale solido trasportato dal torrente Cellina ha comportato un interrimento significativo dello specchio d'acqua, con stime che indicano oltre 10 milioni di metri cubi di sedimenti depositati, compromettendo la capacità utile dell'invaso e la sicurezza idraulica del territorio;
- gli interventi di sghiaiamento sono stati oggetto di studi e discussione da decenni, ma non hanno ancora trovato un completamento organico e strutturato con programmazione, risorse certe e iter amministrativi definiti, nonostante l'esperienza di varie amministrazioni locali e regionali;
- in concreto, sebbene siano state apprezzabili le opere di rimozione di circa 100.000 m³ di sedimenti nel tratto del rio Arcola a tutela della viabilità locale e della sicurezza idraulica della SR 251, la rigidità dell'attuale modello gestionale continua a generare criticità operative, incertezze progettuali e contenziosi amministrativi;
- l'attuale concessione di grande derivazione idroelettrica intestata a Edison SpA scadrà nel 2029;
- è diventata ormai improcrastinabile l'esigenza di definire un quadro progettuale certo con importi di spesa appropriati, valutazioni ambientali, strumenti viari adeguati e soluzioni di gestione dei materiali estratti.
considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha competenze specifiche in materia di difesa del suolo e può integrare le funzioni statali di tutela ambientale con strumenti normativi e finanziari per migliorare l'iter progettuale e autorizzativo degli interventi di sghiaiamento e manutenzione dei corsi d'acqua;
tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare misure di rilancio e perfezionamento delle progettualità volte a favorire lo sghiaiamento del Lago di Barcis, nel quadro della normativa in materia di affidamento delle grandi derivazioni idroelettriche, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia idraulica, tutela ambientale e sviluppo sostenibile dell'area valcellinese, del territorio pordenonese e dell'intera Regione Friuli Venezia Giulia.

ORDINE DEL GIORNO N. 28

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

<<Istituzione di una linea contributiva dedicata al sostegno delle attività delle associazioni sportive attive nel settore giovanile>>.

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerato che la Regione può sostenere le associazioni sportive che, tra le proprie finalità statutarie, prevedono all'interno della loro attività ordinaria lo sviluppo del settore giovanile;

considerato che l'attività ordinaria delle suddette associazioni sportive veniva storicamente sostenuta, oltre che dai Comuni, anche dalle Province, e che tale forma di supporto è venuta meno a seguito della loro soppressione;

considerato altresì l'aumento dei costi di gestione o delle tariffe orarie degli impianti sportivi, delle dotazioni e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività ordinaria;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di istituire una linea contributiva per sostenere l'attività ordinaria e continuativa sul territorio regionale delle associazioni e società sportive rivolte al settore giovanile.

ORDINE DEL GIORNO N. 29

BULLIAN, MORETTI, BERNARDIS, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO, MORETUZZO

<<Istituzione di una linea contributiva per l'acquisto di divise da parte dei gruppi corali del territorio regionale>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerato che la Regione sostiene l'attività dei gruppi corali regionali quale espressione del patrimonio culturale e comunitario del territorio;

considerato che, ai sensi dell'articolo 6, commi dal 218 al 221 della legge regionale 12/2025 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), la Regione ha istituito una linea contributiva volta all'acquisto di divise per cori che svolgono l'attività prevalentemente presso le parrocchie e che hanno sede in Friuli Venezia Giulia;

ritenuto che tale linea contributiva risulti limitante nei confronti delle altre realtà corali che non operano prevalentemente in ambito parrocchiale e che, per tale motivo, non possono accedere alla medesima misura contributiva o sono state considerate inammissibili nella graduatoria conseguente al bando;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di istituire una linea contributiva specifica per l'acquisto delle divise da parte dei cori che non hanno già ottenuto finanziamenti attraverso l'articolo 6, commi dal 218 al 221 della legge regionale 12/2025.

ORDINE DEL GIORNO N. 30

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

<<Finanziamento linea contributiva per progetti di recupero, conservazione e valorizzazione per edifici di pregio artistico e architettonico o di interesse storico>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerato che in Regione sono presenti diverse ville e dimore storiche che, nel corso dei secoli, hanno contribuito in maniera evidente alla configurazione del territorio e della società, sia da un punto di vista architettonico e paesaggistico, sia da un punto di vista socio-economico e che tali beni rappresentano un

patrimonio culturale, storico e artistico di straordinario valore, la cui tutela e valorizzazione costituiscono un interesse pubblico rilevante;
considerato che la conservazione di queste strutture non solo permette di preservare la memoria storica della Regione, ma anche di rafforzare l'identità culturale e le potenzialità turistiche, creando opportunità di promozione del territorio e di fruizione da parte della collettività;
considerato che la L.R. 23/2015 definisce linee contributive per progetti di recupero, conservazione e valorizzazione di determinate categorie di beni definite all'articolo 13, comma 2 e che la linea contributiva per i beni definiti alla lettera e), ovvero "edifici di pregio artistico e architettonico o di interesse storico" tra cui rientrano le ville e dimore storiche, è al momento priva di copertura e di apposito bando;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di portare all'attenzione del Consiglio regionale un finanziamento adeguato al fabbisogno finanziario che comporterebbe una linea contributiva rivolta alla valorizzazione degli edifici di pregio artistico e architettonico o di interesse storico.

ORDINE DEL GIORNO N. 31
MAZZOLINI
<<Promozione e incentivazione della pratica sportiva tra i giovani attraverso il potenziamento delle collaborazioni tra scuole, enti locali e organismi sportivi>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato che la recente Legge nazionale 25 marzo 2025, n. 41, recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù", riconosce l'attività motoria e sportiva come parte integrante del percorso formativo, non solo in chiave educativa ma anche relazionale, inclusiva e di sviluppo delle competenze personali;
rilevato che la medesima legge promuove forme di collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche, enti locali ed enti sportivi, tramite protocolli annuali o pluriennali per favorire l'avviamento e il perfezionamento alla pratica sportiva, ampliando le opportunità di accesso degli studenti a un ampio ventaglio di discipline;
richiamato che la legge n. 41/2025 istituisce, in forma sperimentale, i Nuovi Giochi della Gioventù, manifestazione nazionale articolata in fasi provinciali, regionali e nazionali, mirata a stimolare la partecipazione dei giovani e a valorizzare le eccellenze scolastiche in ambito sportivo;
evidenziato che, come riportato sul portale istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale ha già avviato programmi specifici per la promozione dell'attività motoria e sportiva tra gli studenti — quali iniziative pilota nelle scuole, collaborazioni con federazioni e società sportive, contributi agli enti locali e azioni di sensibilizzazione sui corretti stili di vita — con l'obiettivo dichiarato di incrementare la pratica sportiva tra i giovani e contrastare la sedentarietà;
rilevato che numerosi istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, in particolare nelle aree montane e periferiche, evidenziano ancora difficoltà nella disponibilità di impianti idonei, di trasporti dedicati, di personale tecnico qualificato e di occasioni di avviamento allo sport organizzato, rendendo necessario un ulteriore impegno regionale per colmare i divari territoriali;
sottolineato che la promozione dello sport giovanile contribuisce in modo rilevante al benessere psicofisico delle nuove generazioni, alla prevenzione della dispersione scolastica, allo sviluppo di comportamenti sociali positivi e alla crescita armonica dei giovani, con effetti duraturi sul tessuto comunitario;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di potenziare, le misure regionali dedicate alla promozione della pratica sportiva tra i giovani, prevedendo in particolare:
i. il rafforzamento dei progetti scolastici e territoriali volti all'avviamento allo sport in collaborazione con federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società del territorio come ad esempio CONI, FISI, FIGC, FASI, FIDAL, FCI, FGI, FMI, ecc.ecc;
ii. il sostegno alla stipula di protocolli pluriennali tra istituti scolastici, enti locali e organismi sportivi, per ampliare l'offerta di discipline praticabili e garantire la qualità tecnica delle attività svolte;
iii. forme di incentivazione alla partecipazione dei giovani ai circuiti provinciali e regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù, promuovendo iniziative informative e campagne motivazionali rivolte alle scuole e alle famiglie;
iv. interventi di contrasto alla sedentarietà giovanile, sostenendo programmi educativi e attività motorie complementari nelle scuole.

ORDINE DEL GIORNO N. 32
FASIOLO
<<La Regione sostenga la realizzazione della lunetta Ronchi Sud - Ronchi Nord>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il raccordo ferroviario Ronchi nord-Ronchi sud ad oggi non risulta attivo;
considerato che il collegamento ferroviario tra le stazioni di Ronchi Sud e Ronchi Nord permetterebbe ai treni che partono da Trieste e Monfalcone, ma anche da Venezia e Cervignano, di immettersi anche nella direttrice intermodale italo-slovena;
verificato che il raccordo è fondamentale non solo per il Comune di Ronchi ma anche per la SDAG, in quanto consente ai treni merci il collegamento più breve con la rete ferroviaria italiana e con l'Interporto di Cervignano, parte del sistema dei retroporti di Trieste e Monfalcone;
verificato altresì che il trasporto viaggiatori potrebbe trarne essenziali benefici, come il collegamento diretto tra il Trieste Airport e la Slovenia nord-occidentale;
considerato che il tema del collegamento delle reti ferroviarie in FVG, nella logica dell'intermodalità, non può non riguardare tale collegamento al fine di valorizzare ulteriormente l'area transfrontaliera e in particolare il nodo ferroviario di Gorizia-Nova Gorica-Sempeter-Vrtojba;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di sostenere gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione dell'ottimizzazione infrastrutturale della lunetta Ronchi Sud - Ronchi Nord, ai fini del funzionamento ottimale del collegamento del nodo di Ronchi con la linea di Gorizia e il suo collegamento internazionale (lunetta italiana e lunetta slovena).

ORDINE DEL GIORNO N. 33
BOLZONELLO, BUDAI
<<Proposta di acquisto di apparecchiature per la misurazione della presenza dell'escherichia coli STEC e della carica batterica totale sui campioni di latte>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che bisogna porre molta attenzione alla pulizia delle superfici con cui il latte viene a contatto, ricorrendo ad una adeguata detersione e disinfezione, oltre che all'applicazione di buone pratiche operative all'interno dell'allevamento per prevenire una problematica ambientale quale l'escherichia coli

STEC che colpisce gli stabilimenti di trasformazione casearia piccoli e medio-piccoli (caseifici aziendali e latterie sociali) e nel periodo estivo le malghe;
considerato che in Regione la misurazione dell'escherichia coli STEC è svolta da laboratori di altre Regioni con costi che potrebbero essere evitati mettendo a disposizione una apparecchiatura idonea allo scopo;
dato atto che l'attivazione in Regione di una procedura di misurazione di cui sopra garantirebbe un controllo completo sulla qualità del latte che si affiancherebbe alle analisi già in essere sulla carica batterica totale sui campioni di latte di massa che è uno dei principali indicatori igienico-sanitari, oltre che essere utilizzato come parametro per il pagamento del latte e per la verifica della conformità secondo i parametri previsti dalla normativa europea;
considerato che le fonti di contaminazione della carica batterica del latte sono imputabili ai batteri presenti all'interno della mammella o sulle superfici delle attrezzature, del trasporto latte e dei frigoriferi, oltre che all'esterno dell'apparato mammario con esiti altalenanti;
visto che in commercio esistono delle apparecchiature che sono in grado di misurare la carica batterica e la presenza dell'escherichia coli STEC che consentono di rafforzare i controlli igienico-sanitari sul latte crudo e sui prodotti da esso ottenuti, garantendo un alto livello qualitativo e contribuendo alla gestione di pericoli microbiologici di rilievo in un'ottica "dal campo alla tavola" e "one health", mettendo in stretta correlazione i diversi anelli della filiera anche da punto di vista della prevenzione;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a provvedere con le modalità ritenute più idonee a trovare le risorse finanziarie e i percorsi condivisi con i portatori di interesse della filiera del latte crudo dall'allevatore al caseificio per l'acquisto di apparecchiature per il controllo dell'escherichia coli STEC e della carica batterica nel latte per fornire un supporto continuo ai produttori primari e trasformatori nell'interpretazione dei risultati analitici e nella risoluzione di eventuali problematiche correlate a latte e derivati.

ORDINE DEL GIORNO N. 34
BOLZONELLO
<<Proposta di adeguamento della disciplina concorsuale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la legge regionale n. 10 del 16 maggio 2007 "Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede il conferimento anche di incarichi dirigenziali di natura gestionale, che comportano la gestione diretta di processi, risorse umane, tecniche o finanziarie;
- a seguito della revisione dei comparti della contrattazione collettiva, la dirigenza delle professioni sanitarie appartiene contrattualmente all'Area della Dirigenza Sanità;
- l'articolo 20 della Legge 5 agosto 2022 n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" ha riscritto il comma 7 bis dell'art. 15 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 ha introdotto modifiche sostanziali alle procedure di conferimento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario, demandando alle regioni la disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento di siffatti incarichi;
dato atto che la DGR del 18 novembre 2022 n. 1720 ha approvato le linee di indirizzo agli Enti del Servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla

dirigenza dell'Area Sanità, in ossequio alla disposizione normativa sopra citata e in sostituzione di quelle approvate in precedenza;
considerato che la disciplina nazionale e quella attuativa regionale non risultano pienamente applicabili alla dirigenza delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della Legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) a causa di alcune specificità della stessa, che rendono parzialmente inapplicabili taluni passaggi dell'iter procedurale per il conferimento degli incarichi;
preso atto che è necessario omogeneizzare i comportamenti aziendali, al fine di consentire l'accesso alla Direzione di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie prevedendo un adeguamento ordinamentale e mantenendo tutte le disposizioni nell'articolo 15, comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992, compatibili con la specificità della dirigenza delle professioni sanitarie, nonché prevedendo che il conferimento dell'incarico di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie comporta per gli stessi l'obbligo di conseguire l'attestato di formazione manageriale previsto dagli artt. 15 e 16-quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a predisporre gli atti necessari a individuare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica", previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e salvo rimanendo l'obbligo per i dirigenti di conseguire l'attestato di formazione manageriale previsto dagli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.".

ORDINE DEL GIORNO N. 35
BOLZONELLO
<<Proposta di attivazione di un corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione si configura come un percorso avanzato di formazione culturale, scientifica e professionale, finalizzato a preparare figure altamente qualificate in grado di assumere responsabilità nei processi di prevenzione, promozione della salute e gestione dei servizi sanitari e competenze di analisi dati epidemiologici e socio-sanitari per intercettare i bisogni di salute e capacità di ricerca avanzata in grado di progettare interventi e programmi di prevenzione e promozione della salute basati su evidenze scientifiche e analisi costo-efficacia, nonché l'acquisizione di competenze in HSE Management (Health, Safety, Environment) e di organizzazione delle situazioni di emergenza e di gestione delle crisi sanitarie e ambientali;
considerato che:
- gli studenti acquisiscono competenze metodologiche avanzate in epidemiologia, statistica e ricerca, indispensabili per analizzare i bisogni di salute della popolazione e valutare l'efficacia delle strategie di intervento e l'integrazione con discipline come la demografia, l'informatica e l'analisi dei big data consente di sviluppare capacità di lettura dei fenomeni socio-demografici e di utilizzo di strumenti predittivi per la prevenzione;
- gli studenti sviluppano la capacità di analizzare i rischi professionali e ambientali, di individuare i fattori che determinano fenomeni infortunistici e di elaborare strategie di prevenzione basate su evidenze

scientifiche e normative, dal momento che l'approccio formativo integra conoscenze tecniche, giuridiche ed economiche, permettendo di applicare metodologie di valutazione dell'impatto sanitario e ambientale, di gestire audit e sistemi di certificazione, e di promuovere una cultura della sicurezza partecipata;

- gli studenti imparano a valutare l'impatto ambientale e sanitario delle attività umane, a proporre strategie di sostenibilità territoriale e a gestire sistemi integrati di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;

- gli studenti acquisiscono competenze nella governance dei processi preventivi, nell'analisi cost-effectiveness e nella gestione delle risorse umane e tecnologiche, dal momento che il piano di studi include anche un'area dedicata al management sanitario e alle scienze giuridiche ed economiche;

- gli studenti al termine del percorso diventano professionisti in grado di assumere ruoli dirigenziali e di coordinamento nei servizi di prevenzione, capaci di ridurre l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali attraverso la pianificazione di interventi mirati, la diffusione di buone pratiche e l'adozione di modelli organizzativi resilienti;

dato atto che:

- la formazione si estende alle scienze della prevenzione per l'individuo e la popolazione generale, l'ambiente e i luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai mutamenti demografici e ai processi cronico-degenerativi correlati, alla transizione ecologica e alla promozione di comunità resilienti;

- la formazione riguarda anche le scienze dell'assistenza sanitaria, che forniscono strumenti per la promozione della salute in un'ottica One Health, integrando dimensioni biologiche, sociali e ambientali e, tramite le competenze acquisite, permettono di progettare e supervisionare interventi di educazione sanitaria, di individuare fattori di rischio e di sviluppare programmi di prevenzione mirati, anche con attenzione alle differenze di genere e alle trasformazioni sociali;

- la dimensione umana e culturale della prevenzione è sviluppata attraverso insegnamenti di antropologia, filosofia, sociologia e pedagogia, che permettono di comprendere i processi di transizione socio-demografica e di elaborare strategie educative e comunicative per comunità, nonché favorisce la capacità di leggere criticamente gli aspetti etici e sociali della prevenzione e di promuovere un empowerment comunitario;

- un ruolo fondamentale è attribuito ai tirocini, che rappresentano momenti di applicazione pratica delle conoscenze acquisite. Il tirocinio orientato alla ricerca epidemiologica e al rischio ambientale consente di sperimentare metodologie di analisi e valutazione sul campo, mentre il tirocinio gestionale e di project management sviluppa competenze di leadership, resilienza organizzativa e di health-literacy. Queste esperienze sono integrate da laboratori di informatica e analisi dati, che rafforzano le competenze digitali e favoriscono l'utilizzo di strumenti innovativi per l'e-health;

Tenuto conto che l'ultimo ciclo di studi del corso magistrale in Scienze della Prevenzione nella Regione Friuli Venezia Giulia si è concluso nel 2012 con l'Università degli Studi di Trieste;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a proporre gli organi universitari competenti dell'Università degli Studi di Udine e Trieste l'attivazione di un corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione per l'a.a. 2026 – 2027, a destinare risorse umane, strumentali e finanziarie per sostenere l'attivazione e la gestione del corso nelle modalità già in essere tra Regione Friuli Venezia Giulia e Università degli Studi.

ORDINE DEL GIORNO N. 36

MARTINES, POZZO, CASOLINI, CELOTTI, MORETTI, MENTIL

<<Il rilancio dell'integrazione sociosanitaria alla prova della digitalizzazione>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la complessità della domanda di salute nella Regione Friuli Venezia Giulia è in costante aumento, anche in ragione dell'invecchiamento della popolazione, della crescente incidenza delle cronicità e delle polipatologie, nonché del bisogno di percorsi di presa in carico continuativi e personalizzati, in particolare per persone anziane, disabili e pazienti cronici;
- la piena integrazione tra area sanitaria e area sociale rappresenta un obiettivo strategico del Servizio sanitario regionale, condizione necessaria per garantire appropriatezza, continuità assistenziale e sviluppo della sanità di prossimità;
- la frammentazione attuale dei sistemi informativi tra settore sanitario e settore sociale, la mancanza di piattaforme digitali interoperabili e l'assenza di standard nazionali univoci ostacolano la costruzione di un modello davvero integrato di presa in carico della persona;
- la digitalizzazione dei percorsi di cura consente di superare un modello "reattivo" della gestione degli interventi, favorendo un approccio predittivo capace di anticipare i bisogni di salute, soprattutto per quanto riguarda cronicità e fragilità;
considerato che:
- risulta necessario avviare un progetto organico, strutturato e pluriennale volto a rafforzare, attraverso le tecnologie digitali, i processi di integrazione sociosanitaria sia sul piano della programmazione strategica sia sul piano professionale-operativo;
- la digitalizzazione dei Piani Assistenziali Individuali (PAI), la condivisione e integrazione dei dati sociali con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), lo sviluppo di piattaforme digitali comuni e l'impiego dell'intelligenza artificiale rappresentano strumenti essenziali per promuovere la continuità assistenziale e la presa in carico integrata;
- l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di sistemi avanzati di analisi dei dati deve avvenire nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e secondo i principi di trasparenza, accountability e sicurezza informatica;
- tali processi richiedono la messa a sistema di competenze tecnologiche, organizzative e formative, in un quadro unitario coordinato da ARCS e realizzato operativamente con il supporto di Insiel S.p.A;
- le strutture regionali competenti, in particolare ARCS – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, l'Area Welfare e Insiel S.p.A., potrebbero assumere un ruolo centrale nello sviluppo e nella gestione integrata delle infrastrutture digitali a supporto dei percorsi sociosanitari;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta a valutare le azioni necessarie per:

1) avviare un Progetto strategico regionale per il rilancio dell'integrazione sociosanitaria attraverso la digitalizzazione, articolato secondo le seguenti direttrici:
Rafforzamento dell'infrastruttura digitale condivisa
i. promuovere la costruzione di un modello integrato di presa in carico basato su piattaforme digitali interoperabili tra area sanitaria e area sociale;
ii. superare la frammentazione dei sistemi informativi regionali mediante standard comuni, basi dati integrate e architetture aperte e scalabili;
iii. consolidare il ruolo di ARCS quale soggetto di coordinamento tecnico, organizzativo e funzionale.
2) sviluppare progettualità specifiche affidate ad Insiel S.p.A., sotto la direzione di ARCS e, in particolare l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 11 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le risorse necessarie per:

i. digitalizzare i Piani Assistenziali Individuali (PAI), garantendo uniformità, tracciabilità e continuità dei percorsi sociosanitari;
ii. sviluppare piattaforme digitali condivise per la gestione coordinata degli interventi sociali, sanitari e sociosanitari;
iii. integrare stabilmente i dati sociali nel Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo criteri di sicurezza, riservatezza e interoperabilità;
iv. introdurre sistemi avanzati di analisi dei dati (analytics) per il monitoraggio degli interventi, la valutazione degli esiti e la pianificazione dei servizi;
v. realizzare applicativi e portali dedicati ai caregiver, finalizzati al supporto domiciliare e alla continuità assistenziale;
vi. promuovere lo sviluppo e l'impiego dell'intelligenza artificiale, quale strumento di supporto alle decisioni cliniche, alla valutazione dei fabbisogni e all'individuazione precoce di fragilità e cronicità, nel rispetto delle normative vigenti.
3) innovare i modelli organizzativi:
- definendo percorsi sociosanitari integrati fondati su strumenti digitali comuni;
- favorendo la collaborazione multidisciplinare tra professionisti sanitari e sociali mediante strumenti digitali condivisi;
- rafforzando le competenze digitali degli operatori coinvolti attraverso programmi formativi specifici.
- definendo indicatori e sistemi di monitoraggio per la valutazione dell'efficacia dei nuovi strumenti digitali e dei percorsi integrati;
- garantendo trasparenza e tutela dei diritti della persona nell'utilizzo dei dati sociosanitari e delle tecnologie di intelligenza artificiale.

ORDINE DEL GIORNO N. 37
POZZO, PISANI, MORETTI, CELOTTI, COSOLINI, CONFICONI, MARTINES, MENTIL, CARLI
<<La Regione valuti un aumento del contributo amianto>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che in Friuli Venezia Giulia, il diffuso utilizzo dell'amianto in passato, costituisce una seria minaccia alla salute della comunità e alla salubrità dell'ambiente;
considerato che con la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 la Regione ha istituto un contributo del 50 per cento della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale;
ravvisata la necessità di sostenere i cittadini nell'affrontare le ingenti spese derivanti dagli interventi sovra citate al fine di raggiungere la più completa risoluzione della problematica;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare di aumentare il contributo al 60% al fine di rendere più accessibile la rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale.

ORDINE DEL GIORNO N. 38
PELLEGRINO
<<Promozione dello strumento delle CER>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, rappresentano uno strumento strategico per favorire la produzione e l'autoconsumo di

energia da fonti rinnovabili, contribuendo in modo significativo alla sostenibilità ambientale e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
premesso che la piena diffusione delle CER richiede un'adeguata conoscenza presso la cittadinanza, gli enti locali e le piccole e medie imprese delle loro finalità, del funzionamento, degli incentivi previsti e dei relativi benefici economici e sociali;
premesso che un'informazione capillare e corretta è essenziale anche per valorizzare la dimensione comunitaria delle CER, favorendo partecipazione, coesione sociale e comportamenti energetici responsabili;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare di promuovere un'azione informativa capillare e strutturata sugli aspetti tecnico-economici, giuridici e sociali delle Comunità Energetiche Rinnovabili, assicurando che i contenuti divulgati siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sviluppo sociale e partecipazione delle comunità locali che esse ricoprono.

ORDINE DEL GIORNO N. 39
PELLEGRINO
<<Favorire la diffusione e la promozione di unità mobili "Jumbo Truck" per lo screening e la prevenzione di patologie cardiovascolari>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- le malattie cardiovascolari costituiscono tuttora la principale causa di mortalità e che la prevenzione e lo screening precoce dei fattori di rischio cardiovascolare rappresentano strumenti essenziali per ridurre l'incidenza di tali patologie e migliorare la salute della popolazione;
- l'utilizzo di unità mobili opportunamente attrezzate consente di portare i servizi di prevenzione e diagnosi precoce direttamente sul territorio regionale, raggiungendo anche quei cittadini che per ragioni geografiche o socio-economiche incontrano maggiori difficoltà ad accedere ai tradizionali presidi sanitari;
- il successo della campagna nazionale itinerante "Truck Tour Banca del Cuore", svoltasi anche in Friuli Venezia Giulia, testimonia l'efficacia di tali iniziative nel sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione cardiovascolare;
- la cooperazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale e le organizzazioni del Terzo settore operanti nel campo della prevenzione sanitaria e cardiovascolare consente di mettere a sistema risorse e competenze complementari, potenziando la capillarità e l'efficacia delle iniziative di prevenzione sul territorio regionale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di favorire tramite le aziende sanitarie regionali ed enti del Terzo Settore una capillare diffusione sul territorio regionale delle unità mobili "Jumbo Truck" per lo screening e la prevenzione delle patologie cardiovascolari e a promuovere idonee campagne informative volte a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione cardiovascolare e sull'utilizzo di tali servizi itineranti.

ORDINE DEL GIORNO N. 40
PELLEGRINO

<<Istituzione di un fondo regionale straordinario per il ristoro dei lavoratori colpiti dall'alluvione>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- gli eventi alluvionali, che hanno interessato le province di Gorizia e Udine nel mese di novembre, hanno prodotto gravi ripercussioni sulla vita quotidiana, sull'occupazione e sulla continuità lavorativa di numerosi cittadini residenti nei Comuni colpiti;
- molti lavoratori sono stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro o hanno dovuto assentarsi per far fronte all'emergenza, alla messa in sicurezza delle abitazioni e all'assistenza dei familiari, utilizzando necessariamente permessi non retribuiti o giornate di ferie;
- è da favorire la concessione, da parte delle aziende private e pubbliche, di permessi retribuiti a causa di assenze legate a emergenze climatiche, sempre più frequenti;
considerato che analoghe misure di sostegno sono state adottate a livello statale in occasione degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Emilia -Romagna nel 2023, con l'obiettivo di tutelare il reddito dei lavoratori;
ritenuto opportuno garantire un'attuazione tempestiva, efficace e omogenea della misura su tutto il territorio interessato;
tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di un fondo regionale straordinario destinato al ristoro dei costi sostenuti dai datori di lavoro per la concessione di permessi straordinari retribuiti ai lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali, entro dicembre 2026.

ORDINE DEL GIORNO N. 41
CARLI, MENTIL, MARTINES, CONFICONI, COSOLINI, CELOTTI, MORETTI
<<Il Friuli Venezia Giulia contrasti i pericoli del cambiamento climatico attraverso l'estensione di un proprio sistema di allerta rapida>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che negli ultimi anni, anche in Friuli Venezia Giulia, si registrano sempre più frequentemente intensi fenomeni di incendi boschivi, nubifragi, allagamenti e frane, che richiamano l'attenzione sull'emergenza legata agli effetti del cambiamento climatico;
considerato che in Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della rete di monitoraggio rischi della Protezione Civile Nazionale, è attivo il servizio di "Alert System", un sistema di allarme pubblico per la diffusione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo;
ravvisata la necessità di raggiungere una completa rete di prevenzione e allerta al fine di scongiurare pericoli per le comunità della nostra regione;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a promuovere, in collaborazione con la Protezione Civile nazionale, la realizzazione di un servizio strutturato regionale di allerta e informazione ai cittadini, attivabile per molteplici tipologie di eventi catastrofici richiamando quanto già in atto con il sistema di "Alert System".

ORDINE DEL GIORNO N. 42
CARLI, MENTIL, POZZO, COSOLINI, MORETTI, CELOTTI, MARTINES, CONFICONI
<<Istituire un fondo di garanzia per i privati che mettono in locazione immobili>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerato che il mercato delle locazioni immobiliari di lungo periodo ha subito un importante crollo anche a causa del timore diffuso rispetto al rischio che deriva dalle morosità e dal rientro in possesso degli immobili al termine dei periodi di locazione;
tenuto conto che la riduzione del numero di locazioni a lungo termine sta generando una importante difficoltà per la realizzazione della piena autonomia dei giovani cittadini della regione e conseguentemente per la nascita di nuove famiglie;
viste le iniziative avviate in altre regioni, quali ad esempio la Regione Liguria e la Regione Emilia Romagna, che hanno istituito un fondo di garanzia quale strumento avente la funzione di ridurre, nell'ambito di un contratto di locazione, il rischio per il locatore derivante dall'insolvenza del conduttore e quindi dal costituirsi di morosità;
preso atto che tale fondo viene attivato dalle Regioni anche con l'intermediazione di Agenzie sociali per la casa;
visto che durante la discussione sul DDL 67 (Legge di stabilità 2026) l'Assessore competente ha comunicato l'impossibilità per la Regione Friuli Venezia Giulia di attivare direttamente fondi di garanzia a favore di cittadini privati;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare le modalità corrette per l'istituzione di un fondo di garanzia diretta a favore di locatori che incentivi l'aumento degli alloggi messi in locazione a canone calmierato, al fine di istituirlo in future leggi finanziarie quale forma di sostegno all'autonomia dei giovani, anche attraverso modalità speculari alle esperienze maturate nelle altre regioni.

ORDINE DEL GIORNO N. 43
CARLI, COSOLINI, CELOTTI, MORETTI, MENTIL, MARTINES, CONFICONI
<<La Regione predisponga un piano di valorizzazione dell'industria aerospaziale civile, il biotech e il biotech-pharma>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che settori quali l'industria aerospaziale civile, il biotech e il biotech-pharma sono in forte crescita nonché caratterizzati da un'elevata propensione all'innovazione;
appurato che l'industria biotecnologica rappresenta uno dei motori più potenti per lo sviluppo economico e sociale del XXI secolo: secondo il rapporto della Biotechnology Innovation Organization (BIO), in Italia, il settore conta oltre 700 imprese, con un fatturato che supera i 13 miliardi di euro, secondo i dati di Federchimica Assobiotec;
verificato che sostenere i suddetti settori è cruciale in quanto non generano solo valore economico ma numerosi benefici in termini di innovazione, competitività, sostenibilità e sviluppo della wellness economy;
verificato altresì che tali settori investono in occupazione qualificata creando posti di lavoro altamente specializzati, con una domanda in forte crescita;
considerato importante che la Regione Friuli Venezia Giulia investa in settori economici innovativi e in crescita al fine di promuovere lo sviluppo economico e contribuire allo sviluppo di aziende competitive su tutto il territorio nazionale e internazionale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di predisporre un piano di azione e marketing territoriale allo scopo di attrarre sul territorio regionale aziende impiegate in settori quali l'industria aerospaziale civile, il biotech e il biotech-pharma.

ORDINE DEL GIORNO N. 44
MENTIL, POZZO, MARTINES, CARLI, COSOLINI, CELOTTI, MORETTI, CONFICONI
<<Favorire la residenzialità in montagna>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
preso atto che il territorio montano del Paese soffre da decenni un processo di spopolamento dovuto in particolare all'emigrazione delle generazioni più giovani verso le maggiori città o i Comuni di fondo valle;
Vista la pubblicazione denominata "Libro Bianco sulla Montagna", promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che indica la montagna del Friuli Venezia Giulia come una montagna tra le più sofferenti in relazione ai dati demografici come, tra gli altri, indice di invecchiamento della popolazione, spopolamento e divari tra comuni montani e comuni non montani;
preso atto che alcune regioni hanno avviato iniziative sperimentali volte a favorire il ripopolamento della montagna o, comunque, a tentare di frenare tale processo e che tali iniziative hanno riscontrato importante successo e risonanza;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare di porre in atto iniziative legislative volte a favorire il ripopolamento della montagna intervenendo con una contribuzione particolare e fortemente maggiorata per coloro che intendono trasferire la propria residenza nei Comuni montani della Regione.

ORDINE DEL GIORNO N. 45
MARTINES, MENTIL, POZZO, CARLI, COSOLINI, CELOTTI, CONFICONI
<<Sullo sviluppo della ciclovia 2/f lungo l'ex sedime ferroviario della Palmanova – San Giorgio di Nogaro>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
preso atto che il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PREMOCI) contiene le proposte per lo sviluppo della rete delle ciclovie regionali e che in tale pianificazione è prevista la realizzazione della ciclovia FVG 2/f che collegherebbe Palmanova a San Giorgio di Nogaro;
considerato che la realizzazione di tale tratta permetterebbe di rafforzare la mobilità ciclabile, sia a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, sia a favore dei molti cicloturisti che attraversano la regione;
Preso atto che il PREMOCI prevede la realizzazione di tale infrastruttura lungo il sedime dell'ex ferrovia Palmanova – San Giorgio di Nogaro, ancora di proprietà di RFI;
appreso che l'acquisizione del sedime da parte della Regione è quasi al termine e che successivamente si procederà alla realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare di stanziare le risorse necessarie alla realizzazione della ciclovia 2/f nel tratto che collega Palmanova a San Giorgio di Nogaro non appena sarà disponibile il documento di fattibilità delle alternative progettuali a seguito dell'acquisizione del sedime attualmente di proprietà di RFI.

ORDINE DEL GIORNO N. 46

HONSELL, CAPOZZI

<<Abitare accessibile: ascensori, barriere architettoniche e qualità della vita>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che una parte significativa del patrimonio edilizio residenziale esistente, in particolare quello condominiale, presenta carenze sotto il profilo dell'accessibilità motoria, con la presenza di barriere architettoniche che limitano la fruibilità degli spazi comuni;

considerato che la mancanza o l'inadeguatezza di ascensori e di altri dispositivi di sollevamento negli edifici condominiali può incidere significativamente sulla qualità della vita, in particolare per gli anziani, per chi presenta disabilità o ridotta mobilità e per i nuclei familiari in condizioni di fragilità;

ritenuto che il miglioramento dell'accessibilità del patrimonio edilizio esistente costituisca un elemento rilevante nelle politiche abitative e sociali, anche al fine di favorire la permanenza delle persone nel proprio domicilio e prevenire situazioni di isolamento o esclusione;

atteso che gli interventi sugli impianti comuni degli edifici condominiali richiedono spesso procedure complesse e investimenti significativi, che possono rappresentare un ostacolo alla loro realizzazione, in particolare nei contesti residenziali più datati;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di avviare un'attività ricognitiva, anche in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti competenti, finalizzata a stimare la consistenza e le caratteristiche del patrimonio edilizio condominiale residenziale presente sul territorio regionale, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità, nonché di definire, sulla base degli esiti di tale ricognizione, indirizzi e criteri per una possibile strategia regionale volta a promuovere il miglioramento dell'accessibilità degli edifici condominiali, anche attraverso azioni contributive coerenti con la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e con gli strumenti di pianificazione regionale.

ORDINE DEL GIORNO N. 47

HONSELL, CAPOZZI

<<Dalla dismissione alla rinaturalizzazione: una strategia per la resilienza climatica>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il territorio del Friuli Venezia Giulia è sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli eventi meteorologici estremi e al peggioramento delle condizioni ambientali nei contesti urbani e periurbani;

considerato che il territorio regionale è caratterizzato dalla presenza di strutture pubbliche e private dismesse o degradate, spesso compromesse sotto il profilo ambientale e paesaggistico, che rappresentano al contempo una criticità e una potenziale risorsa per interventi di rigenerazione ecologica;

ritenuto che la riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli, il ripristino della permeabilità ecologica, l'incremento della copertura vegetale e l'adozione di soluzioni basate sulla natura costituiscano strumenti essenziali per rafforzare la resilienza climatica dei territori e migliorare la qualità della vita delle comunità;

atteso che i Comuni, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, incontrano diverse difficoltà nel programmare e realizzare interventi strutturali di rigenerazione ecologica;

ricordato che la Nature Restoration Law dell'Unione europea individua tra le proprie priorità il ripristino della funzionalità ecologica delle aree degradate e urbanizzate, promuovendo interventi di rinaturalizzazione e soluzioni basate sulla natura anche in ambito urbano;

ricordato altresì che nel corso dell'esame della Legge di stabilità 2026 sono stati presentati emendamenti finalizzati alla promozione di interventi di rigenerazione ecologica e rinaturalizzazione delle aree dismesse e alla prevenzione delle isole di calore in ambito urbano, successivamente ritirati (4.3 e 4.4), ma portatori di obiettivi coerenti con le politiche regionali di tutela ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare:

1) l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle politiche regionali, interventi di rigenerazione ecologica di aree pubbliche e private dismesse, degradate o sottoutilizzate;
2) la possibilità di sostenere iniziative realizzate dai Comuni, anche in forma associata, finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli, all'incremento della permeabilità ecologica e della copertura vegetale;
3) l'inserimento di misure di prevenzione e mitigazione delle isole di calore urbane tra gli indirizzi regionali in materia ambientale, territoriale e di adattamento ai cambiamenti climatici;
4) il coordinamento di eventuali azioni con gli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale vigenti.

ORDINE DEL GIORNO N. 48
HONSELL, CAPOZZI
<<Giochi della mente, cultura e pensiero: valorizzazione di pratiche ludiche a forte contenuto cognitivo>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33, riconosce il valore della cultura ludica e delle attività ludico-motorie-ricreative quali strumenti di integrazione sociale, crescita delle relazioni e miglioramento degli stili di vita;
considerato che nell'ambito della cultura ludica rientrano anche i cosiddetti giochi della mente, quali giochi logici, matematici, di strategia, enigmistici e di problem solving, caratterizzati da un elevato valore educativo, cognitivo e relazionale;
ritenuto che la pratica dei giochi della mente favorisce lo sviluppo delle capacità cognitive, del pensiero critico, della concentrazione e della creatività, sostenendo forme di apprendimento non formale, di esercizio del pensiero e di interazione sociale, con ricadute positive in termini di benessere individuale e collettivo e di inclusione culturale, in contesti educativi, culturali e di animazione territoriale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito delle proprie competenze e degli strumenti già esistenti, modalità e ambiti di intervento per la valorizzazione dei giochi della mente quali espressione culturale, nell'ambito delle politiche culturali regionali.

ORDINE DEL GIORNO N. 49
GHERSINICH, SPAGNOLO, BUDAI, BUNA, FERRARI, CALLIGARIS, MIANI
<<Equiparazione del regime di finanziamento per la manutenzione straordinaria degli edifici di culto delle parrocchie di proprietà del Comune di Trieste, al fine di garantire l'accesso ai contributi regionali al pari degli edifici di culto di proprietà ecclesiastica nel resto del Friuli Venezia Giulia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il patrimonio immobiliare religioso, composto da chiese, canoniche e relativi annessi parrocchiali, riveste un'importanza fondamentale non solo per l'esercizio del culto, ma anche come valore storico, artistico e culturale per le comunità regionali;

rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia, prevede misure di sostegno finanziario per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici di culto e delle loro pertinenze, a condizione che siano di proprietà della Chiesa o di Enti Ecclesiastici;
atteso che la situazione immobiliare di Trieste presenta una specificità storica unica: gli edifici di culto parrocchiali nel territorio comunale di Trieste sono, in larga parte, di proprietà del Comune di Trieste, in virtù di antiche norme e consuetudini e che tale regime di proprietà anomalo rispetto al resto della regione impedisce di fatto alle parrocchie triestine e all'Ente proprietario (il Comune) di accedere ai contributi regionali per la manutenzione straordinaria degli edifici di culto;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare di equiparare ai fini contributivi gli edifici di culto di proprietà del Comune di Trieste (destinati al servizio parrocchiale) a quelli di proprietà ecclesiastica.

ORDINE DEL GIORNO N. 50
MIANI, BUDAI, BUNA, FERRARI, CALLIGARIS, GHERSINICH
<<Piano triennale degli interventi strutturali di prevenzione dei rischi e di difesa del territorio>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che gli eventi idrogeologici, pur mantenendo un grado di imprevedibilità, possono ad oggi essere monitorati attentamente in base alle tipicità del territorio e agli eventi che storicamente hanno coinvolto le varie zone della nostra Comunità regionale autonoma;
atteso che l'Amministrazione regionale è dotata di strumenti quali il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), recepiti dai PRGC comunali;
rilevato che la Regione è pertanto in possesso di un quadro complessivo degli eventi idrogeologici dell'ultimo secolo, che consentirebbe la predisposizione di un Piano triennale riguardante interventi strutturali di prevenzione dei rischi e di difesa del territorio per una maggiore sicurezza per i cittadini, anche a tutela della conservazione del patrimonio immobiliare privato;
atteso che i recenti accadimenti ci invitano a non abbassare la guardia sui fenomeni idrogeologici sul nostro territorio regionale che possono purtroppo cagionare conseguenze tragiche alla Comunità della nostra Regione;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la predisposizione di un Piano triennale riguardante interventi strutturali di prevenzione dei rischi e di difesa del territorio, concordato con i Comuni, volto alla conservazione del patrimonio immobiliare privato.

ORDINE DEL GIORNO N. 51
BUNA, BUDAI, SPAGNOLO, FERRARI, CALLIGARIS, GHERSINICH
<<Sostegno all'impiantistica sportiva calcistica nei piccoli e medi Comuni, con particolare riferimento alla riqualificazione dei campi da gioco situati nelle frazioni e nelle aree periferiche del territorio regionale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che lo sport rappresenta uno dei principali strumenti di coesione sociale, crescita educativa per i giovani e presidio per la salute pubblica e che il tessuto sociale del Friuli Venezia Giulia è caratterizzato da una diffusa frammentazione in piccoli Comuni e numerose frazioni, dove il campo sportivo calcistico spesso costituisce l'unico centro di aggregazione per la comunità locale;

rilevato che molti di questi impianti, risalenti a diversi decenni fa, necessitano oggi di urgenti interventi di manutenzione straordinaria, messa a norma e ammodernamento e che spesso i piccoli Comuni (sotto i 3.000 o 5.000 abitanti) incontrano maggiori difficoltà tecniche ed economiche nel partecipare ai bandi regionali, pur dovendo gestire impianti in frazioni distanti dal capoluogo che richiedono spese di gestione e manutenzione elevate rispetto al bilancio comunale;
atteso che la pratica del calcio dilettantistico e giovanile nelle frazioni è fondamentale per contrastare il rischio di spopolamento, garantendo pari opportunità di accesso allo sport a tutti i cittadini regionali;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare un sostegno all'impiantistica sportiva calcistica nei piccoli e medi comuni, con particolare riferimento alla riqualificazione dei campi da gioco situati nelle frazioni e nelle aree periferiche del territorio regionale attraverso l'introduzione di un bando "Piccoli Centri Sportivi" dedicato esclusivamente alla riqualificazione degli spazi ludico-sportivi nelle borgate e frazioni, al fine di salvaguardare la presenza delle associazioni sportive dilettantistiche locali che operano in territori a minore densità abitativa, soprattutto con riferimento a quelle che militano nei campionati di prima, seconda e terza categoria.

ORDINE DEL GIORNO N. 52
BUNA, GHERSINICH, BUDAI, MIANI, SPAGNOLO, CALLIGARIS, FERRARI
<<Sostegno e valorizzazione dei gruppi folkloristici del Friuli Venezia Giulia tramite potenziamento dei contributi regionali>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che i gruppi folkloristici del Friuli Venezia Giulia svolgono un ruolo insostituibile nella conservazione, trasmissione e valorizzazione del vasto e diversificato patrimonio etno-musicale, coreutico e sartoriale della Regione;
rilevato che tali Gruppi rappresentano attivamente le tradizioni locali, le minoranze linguistiche e le specificità storiche e geografiche del territorio, fungendo da ambasciatori culturali in Italia e all'estero e che l'attività di tali associazioni è spesso basata sul volontariato e sull'autofinanziamento, ma comporta oneri significativi, in particolare per il mantenimento dei costumi storici, l'acquisto e la manutenzione di strumenti musicali, i costi logistici per le trasferte e la formazione dei nuovi membri;
atteso che la promozione e il sostegno ai Gruppi Folkloristici costituiscono un investimento non solo culturale, ma anche di promozione territoriale e turistica, in quanto le loro esibizioni arricchiscono l'offerta di eventi e manifestazioni locali;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare un sostegno ulteriore ai gruppi folkloristici del Friuli Venezia Giulia tramite potenziamento dei contributi regionali, anche in relazione all'acquisto di strumenti musicali.

ORDINE DEL GIORNO N. 53
BUDAI, SPAGNOLO, MIANI, BUNA, FERRARI, CALLIGARIS, GHERSINICH
<<Tutela e valorizzazione delle calzature tipiche Friulane>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che le cosiddette scarpe "Friulane" rappresentano un elemento caratteristico e identitario della tradizione artigianale e culturale del Friuli Venezia Giulia, riconosciute e apprezzate anche a livello

nazionale ed internazionale e che tale prodotto costituisce una testimonianza storica delle abilità e delle tradizioni artigiane locali, oltre che un fattore di attrattiva turistica e di promozione del territorio;
considerato che un'azione di sostegno della Regione potrebbe favorire la costituzione di una struttura unitaria tra i produttori (es. consorzio, rete di imprese o associazione di categoria), volta a garantire tutela, promozione e diffusione del marchio delle "Friulane" nel mondo;
ricordato che la Regione, già in sede di legge di stabilità, ha approvato due norme, una per la denominazione dei prodotti tipici, l'altra che introduce una nuova linea contributiva proprio a loro sostegno, tramite i canali gestiti dal CATA;
atteso che la tutela dei prodotti artigianali e industriali avviene attraverso il sistema delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), che è entrato in vigore il 1° dicembre 2025 con il Regolamento UE 2023/2411, e che tramite la legge sul Made in Italy si prevede un contrassegno ufficiale per l'autenticità e la lotta alla contraffazione, comprendendo altri strumenti di tutela che includono la protezione del design per i prodotti industriali e il diritto d'autore per le opere dell'ingegno;
atteso, inoltre, che per l'ottenimento di una IGP per un prodotto artigianale o industriale è necessario che la domanda sia presentata, di norma, da un'associazione di produttori e che contenga un disciplinare di produzione in cui si dimostri che il prodotto è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e che descriva, tra le altre cose, le caratteristiche delle materie prime utilizzate ed i metodi di produzione;
ravvisata, pertanto, la necessità di predisporre un terreno favorevole al riconoscimento del prodotto citato;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a considerare l'opportunità di istituire un tavolo di lavoro per sostenere la costituzione di una struttura unitaria tra i produttori di scarpe friulane, in forma di consorzio o associazione o rete di imprese, che possa coordinare le attività di tutela e promozione a livello globale anche stimolando i produttori regionali delle calzature friulane ad ottenere il riconoscimento previsto attraverso Regolamento UE 2023/2411, e tramite la legge sul Made in Italy;
2) a valutare di inserire le scarpe "Friulane" tra i prodotti bandiera del Friuli Venezia Giulia, promuovendole attraverso canali turistici, fieristici e culturali.

ORDINE DEL GIORNO N. 54
CALLIGARIS, GHERSINICH, BUDAI, MIANI, SPAGNOLO, BUNA, FERRARI
<<Trasformazione dell'IRCI - Istituto Regionale per la Cultura Istriana Fiumana e Dalmata - in Fondazione>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato che l'IRCI (Istituto Regionale per la Cultura Istriana Fiumana e Dalmata) svolge una funzione essenziale nella conservazione, valorizzazione e diffusione della cultura, della storia e delle tradizioni delle genti istriane, fiumane e dalmate, rappresentando un pilastro fondamentale della memoria e dell'identità regionale;
ricordato che l'IRCI possiede:
a) un imponente patrimonio librario di circa 50.000 volumi in gran parte attinente alla specificità dell'Istituto, avendo già incorporando le biblioteche della Deputazione di Storia Patria della Venezia Giulia, della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, e prossimamente quella della Società Adriatica di Scienze, e altre minori;
b) un importante patrimonio archivistico con gli archivi del CLN dell'Istria, della Famiglia Quarantotto e dello scrittore Quarantotti Gambini, in corso di trasferimento l'Archivio storico delle Cooperative Operaie

di Trieste e dell'Istria (550 metri di faldoni), altri fondi minori ma di rilevante importanza per la storia e le vicende di queste terre;
c) una rilevante collezione, in continua crescita ed ampliamento, di stampe, disegni, manifesti, carte geografiche, fotografie, ecc. sempre attinenti alle funzioni d'istituto;
d) una importante Pinacoteca ricca di alcune centinaia di opere d'arte (quadri e sculture), dal Rinascimento ai giorni nostri, di importanti artisti vissuti o legati a queste terre; nonché una raccolta di quadri, disegni bozzetti, ed altre opere di arti figurative, ecc., (forte di migliaia di pezzi);
e) altre collezioni di materiali ed oggetti di grande valore simbolico oltre che morale e pure venale, sempre relativi all'Istria, Fiume, Dalmazia, quali medaglie, mobili, vestiario, oggetti vari;
Vista la necessità di ottimizzare la gestione dell'Istituto per garantirne la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa, adeguandola ai mutati contesti normativi e gestionali;
preso atto che la forma giuridica di Fondazione è probabilmente lo strumento più idoneo a conferire all'Istituto maggiore agilità amministrativa e autonomia gestionale, pur assicurandone il controllo pubblico e il mantenimento degli scopi istituzionali, nonché per assicurare un futuro all'Istituto medesimo;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la trasformazione dell'IRCI in Fondazione, garantendo la continuità giuridica, patrimoniale e funzionale dell'Istituto.

ORDINE DEL GIORNO N. 55
GHERSINICH, CALLIGARIS, BUDAI, MIANI, SPAGNOLO, BUNA, FERRARI
<<Modifica della disciplina ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) per l'estensione dell'agevolazione fiscale agli immobili concessi in comodato d'uso e usufrutto a parenti in linea retta di ogni ordine e grado>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la normativa vigente sull'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), al fine di sostenere la solidarietà intergenerazionale, prevede già l'applicazione di aliquote agevolate (o riduzioni di base imponibile) per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito e/o usufrutto a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela, assimilando di fatto la situazione a quella dell'abitazione principale, purché sussistano determinate condizioni;
atteso che tale disciplina ha come ratio la crescente necessità di sostegno abitativo per i nuclei familiari che assistono o ospitano gratuitamente parenti stretti, come ad esempio i nonni (ascendenti) o i nipoti (discendenti) per ragioni economiche, assistenziali o logistiche;
rilevato che l'attuale limitazione dell'agevolazione ai soli parenti in linea retta di primo grado può risultare insufficiente a coprire tutte le casistiche di solidarietà familiare effettiva che coinvolgono l'intera linea retta e quella collaterale, almeno fino al secondo grado (fratelli e sorelle);
atteso che estendere l'agevolazione prevista sull'ILIA a tutti i parenti in linea retta di ogni ordine e grado, nonché al parente collaterale di secondo grado, che utilizzano l'immobile come abitazione principale risulterebbe una misura di equità sociale che riconosce e incentiva il welfare familiare e la coesione intergenerazionale, riducendo l'onere fiscale sui proprietari che già sostengono l'onere dell'ospitalità gratuita;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare una modifica della disciplina ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) per l'estensione dell'agevolazione fiscale agli immobili concessi in comodato d'uso a Parenti in linea retta di ogni ordine e grado ed in linea collaterale fino al secondo grado, prevedendone anche l'esenzione dall'imposta attesa la finalità sociale.

ORDINE DEL GIORNO N. 56
BUNA, CALLIGARIS, BUDAI, SPAGNOLO, MIANI, FERRARI, GHERSINICH
<<Sostenere le associazioni che operano presso le case circondariali del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento delle attività di risocializzazione dei detenuti>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che le attività di risocializzazione, professionalizzazione, culturali e ricreative svolte all'interno degli Istituti Penitenziari sono strumenti essenziali per garantire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, riducendo il tasso di recidiva;
rilevato che le Associazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore rappresentano un anello di congiunzione fondamentale tra la popolazione carceraria e la società libera, operando spesso in condizioni logistiche ed economiche difficili;
atteso che la promozione dello sviluppo di contatti significativi tra la comunità carceraria e la società libera è un obiettivo strategico per la sicurezza sociale e la coesione del Friuli Venezia Giulia;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

1) a valutare un sostegno alle associazioni che operano presso le case circondariali del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento delle attività di risocializzazione dei detenuti.

ORDINE DEL GIORNO N. 57
BUDAI, GHERSINICH, CALLIGARIS, SPAGNOLO, MIANI, BUNA, FERRARI
<<Valorizzazione del Museo dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Malignani" di Udine, in considerazione della sua rilevanza storica, scientifica e didattica per la Regione>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che l'Istituto di Istruzione Superiore "Arturo Malignani" di Udine rappresenta un'eccellenza e un punto di riferimento storico e formativo non solo per la provincia di Udine, ma per l'intera Regione Friuli Venezia Giulia, con un patrimonio di competenze tecniche e scientifiche accumulato in oltre un secolo di attività;
rilevato che l'ISIS Malignani conserva una vasta e preziosa collezione di strumenti scientifici, macchinari, reperti didattici e documentazione che testimoniano l'evoluzione della tecnologia, dell'industria e dell'insegnamento tecnico-scientifico in Friuli Venezia Giulia, a partire dalla fondazione della Regia Scuola Industriale di Udine nel 1902;
atteso che tale patrimonio storico-didattico è di inestimabile valore culturale e rappresenta una risorsa fondamentale per la ricerca, la didattica, l'orientamento scolastico e la diffusione della cultura tecnico-scientifica sul territorio regionale e che la corretta conservazione, esposizione e fruibilità di tale patrimonio richiedono interventi strutturali e manutentivi specifici, nonché l'adozione di moderne tecnologie museali (digitalizzazione, allestimenti interattivi) per garantirne la piena valorizzazione e l'adeguamento agli standard museali contemporanei;
ricordato che l'articolo 7, commi 21-26, disciplina l'allestimento di spazi espositivi tendenti alla valorizzazione della storia dello sviluppo culturale, tecnologico e scientifico dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, concedendo un importo massimo annuo a ciascuna

istituzione scolastica per 25.000 euro di cui 12.500 euro per le spese correnti e 12.500 euro per le spese in conto capitale;
preso atto che l'Istituto, per provvedere all'allestimento di uno spazio espositivo necessita di un sostegno economico straordinario da parte della Regione per far fronte alle spese di riqualificazione, messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da adibire a tale finalità;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare di sostenere economicamente i lavori e le opere edili da realizzare per la creazione e la valorizzazione di uno spazio espositivo dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Malignani" di Udine, in considerazione della sua rilevanza storica, scientifica e didattica per la nostra Comunità regionale.

ORDINE DEL GIORNO N. 58
MIANI, GHERSINICH, CALLIGARIS, BUDAI, SPAGNOLO, BUNA, FERRARI
<<Promozione della sperimentazione per la produzione di energia elettrica da micro-turbine idrauliche installate nelle condotte idriche esistenti a uso civile, industriale e irriguo sul territorio regionale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il Friuli Venezia Giulia vanta un patrimonio idrico significativo e una consolidata esperienza nel settore idroelettrico e che la transizione energetica e la riduzione delle emissioni di impongono la massima valorizzazione delle fonti rinnovabili, come previsto anche dalla Strategia Energetica Nazionale e dagli obiettivi regionali;
considerato che le condotte idriche esistenti (acquedotti, reti di distribuzione, canali irrigui) necessitano nel tempo di una continua manutenzione/sostituzione e che le nuove tecnologie possono rappresentare un'opportunità soprattutto nel caso della sostituzione delle condotte medesime;
atteso che il mercato oggi offre condotte idriche produttrici di energia attraverso la pressione dell'acqua trasformandole in impianti che sfruttano l'energia idraulica, convertendola in elettricità tramite turbine inserite nelle tubature: l'acqua in movimento (per effetto della pressione o del salto idraulico) fa girare la turbina, collegata a un alternatore, che genera corrente elettrica;
osservato che possono essere sviluppati sistemi su larga scala (centrali idroelettriche) e soluzioni innovative per reti idriche urbane e industriali, chiamate micro-idroelettrico o sistemi di recupero energetico, che installano turbine direttamente nelle condotte per recuperare l'energia dissipata dalle valvole di riduzione della pressione, producendo energia pulita e migliorando la gestione della rete;
rilevato che la sperimentazione e l'adozione di tale tecnologia possono rappresentare un'opportunità di sviluppo per le imprese locali specializzate in ingegneria idraulica e di approvvigionamento energetico decentralizzato per i gestori della rete idrica e i consorzi di bonifica;
atteso che l'Amministrazione regionale ha già dimostrato molta attenzione alla gestione ecosostenibile della produzione elettrica; e che potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di modificare gli impianti oggi esistenti che spesso presentano salti o differenze di pressione sfruttabili per la generazione di energia elettrica pulita, senza la necessità di costruire nuove grandi opere idrauliche;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare di sostenere la promozione della sperimentazione per la produzione di energia elettrica da micro-turbine idrauliche installate nelle condotte idriche esistenti a uso civile, industriale e irriguo sul territorio regionale.

ORDINE DEL GIORNO N. 59

SPAGNOLO, BUDAI, BUNA, FERRARI, MIENI, GHERSINICH

<<Sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'alveo e degli argini del fiume Tagliamento>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che anche al fine di mitigare il rischio idraulico è necessaria, oltre all'esecuzione di idonei interventi strutturali e non strutturali a scala di bacino idrografico, l'esecuzione di una corretta e costante manutenzione degli argini e dell'alveo del fiume Tagliamento;

Ricordato che il d.lgs. n. 265/2001 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), come modificato dal d.lgs. n. 46/2018, ha previsto:

- il trasferimento alla Regione di tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale;

- il trasferimento alla Regione di tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado;

- il completamento del trasferimento alla Regione dei beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, avviato con il decreto legislativo 265/2001, ricomprendendo anche i tratti dei fiumi Tagliamento e Livenza che fanno da confine con la Regione Veneto e il tratto classificato di 1^ categoria del fiume Judrio;

atteso che l'art. 3 del d.lgs. 46/2018 ha stabilito che lo stesso diventi efficace dalla data di entrata in vigore della modifica del Titolo IV (Finanze – demanio e patrimonio della Regione) dello Statuto speciale della Regione, finalizzata al finanziamento delle funzioni trasferite alla Regione;

ricordata la deliberazione n. 27 del 14 maggio 2024, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, con oggetto "Risoluzione recante le linee di indirizzo politico alla componente regionale della Commissione paritetica" che prevede: a) l'opportunità di sottoporre alla Commissione paritetica una proposta di integrazione alla disposizione finanziaria citata, al fine di prevedere che, nelle more della modifica delle compartecipazioni, lo Stato provveda, in via transitoria, al finanziamento delle funzioni trasferite mediante un'assegnazione vincolata da quantificare d'intesa con la Regione;

b) di valutare se implementare le competenze già trasferite con il decreto legislativo 265/2001 e il decreto legislativo 111/2004, affiancando al trasferimento di funzioni in materia di demanio marittimo, già intervenuto per effetto di questi decreti legislativi, il trasferimento alla Regione della titolarità del demanio marittimo statale attualmente gestito dalla stessa o, quanto meno, una maggiore autonomia legislativa e gestionale, sia pur nel rispetto dei principi eurounitari;

considerato che per gli aspetti relativi alla manutenzione ed in particolare quelli derivanti dalle competenze sul basso corso del fiume, spettanti allo Stato, si manifestano da numerosi anni e che ad ogni piena si vede il materiale portato dal fiume accatastarsi in prossimità delle pile dei ponti ivi esistenti con i conseguenti potenziali impatti sulle infrastrutture e di incremento del rischio idraulico finché non viene effettuato il necessario intervento di pulizia che viene effettuato dopo molte settimane se non mesi dal relativo deposito;

ricordato, altresì, il contenuto dell'ordine del giorno n. 12 collegato al disegno di legge n. 117 (Legge di stabilità 2021), accolto dalla Giunta regionale nella seduta n. 198 del 17/12/2020, con il quale si chiedeva di sollecitare lo Stato affinché venissero promulgati i provvedimenti legislativi statali in attuazione dell'articolo 3 del d.lgs. 46/2018 al fine di rendere effettivo il passaggio anche delle competenze sulla manutenzione del fiume Tagliamento nel basso corso a confine con la regione Veneto;

Rilevato infine che risulta di fondamentale importanza accertare costantemente lo stato delle arginature soprattutto nel basso corso, ove l'acqua del fiume scorre in caso di piena al di sopra dei tetti delle case;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a continuare a sollecitare i soggetti competenti al proseguimento dell'iter di trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle competenze relative al tratto di fiume Tagliamento a confine con la Regione Veneto;
2) nelle more della conclusione dell'iter di cui sopra, a promuovere la stipula un accordo con gli enti competenti sul tratto terminale del fiume Tagliamento al fine di effettuare in modo sistematico le opportune attività di manutenzione e sorveglianza.

ORDINE DEL GIORNO N. 60
MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN
<<Garantire condizioni detentive umane, soluzioni abitative e percorsi efficaci di reinserimento sociale sul territorio regionale>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che la Costituzione italiana, all'art. 27, stabilisce che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
Preso atto della situazione degli istituti penitenziari nella nostra regione presenta criticità drammatiche: sovraffollamento attorno al 200%, carenza di personale, deficit strutturali e insufficienza dei servizi sanitari, sociali e psicologici;
tenuto conto che, nel corso degli ultimi anni, si è assistito all'interno degli istituti a un aumento degli episodi di disagio psichico, autolesionismo e aggressioni, che hanno portato anche a importanti disordini e nei casi più gravi al decesso della persona detenuta, con un picco di 91 suicidi nel 2024, segnali che testimoniano la necessità di interventi urgenti e strutturali;
ritenendo che un sistema detentivo orientato al reinserimento e riabilitazione non solo restituisce dignità alla persona, ma contribuisce alla sicurezza collettiva riducendo la recidiva e favorendo percorsi lavorativi e sociali positivi;
considerando che esistono esperienze virtuose di collaborazione tra istituti penitenziari, enti locali, associazioni, cooperative e mondo del lavoro, che però necessitano di continuità, risorse e coordinamento;
considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia, pur non avendo competenza diretta sulla gestione degli istituti penitenziari, può intervenire con strumenti normativi, finanziari e di coordinamento nei settori della sanità penitenziaria, della formazione professionale, delle soluzioni abitative, del welfare, delle politiche giovanili e del lavoro;
valutato che il miglioramento delle condizioni detentive e la costruzione di percorsi di reinserimento efficaci richiedono un approccio integrato tra amministrazione penitenziaria, servizi territoriali e politiche regionali;
considerando che uno dei problemi che più aggravano il sovraffollamento è l'assenza di possibilità abitative destinate alle persone che abbiano scontato la pena o a quelle che potrebbero accedere alle misure alternative o alle pene sostitutive;
preso atto del decreto n. 128 del 24 luglio 2025 del Ministero della Giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre ed entrato in vigore il 30 settembre 2025, che definisce il Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti (25G00138) (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2025);
ritenendo la tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale un indicatore essenziale della qualità democratica delle istituzioni;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a monitorare, tramite un confronto costante con le e i garanti dei diritti delle persone detenute, le direzioni degli istituti penitenziari, le Aziende Sanitarie e le realtà del terzo settore, le condizioni di vita negli istituti penitenziari del Friuli-Venezia Giulia, con particolare attenzione a sovraffollamento e condizioni igienico-sanitarie, accesso alla sanità penitenziaria, alla salute mentale e alle dipendenze, qualità degli spazi dedicati alla socialità, alla formazione, al lavoro e allo sport;
2) a predisporre, d'intesa con le Aziende Sanitarie, un piano regionale per il potenziamento dei servizi sanitari e psicologici negli istituti, garantendo adeguati organici di personale sanitario e specialistico, protocolli di intervento per la prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo, percorsi terapeutici per persone con fragilità psichiche e dipendenze;
3) a rafforzare i percorsi di formazione professionale e avviamento al lavoro per le persone detenute, sostenendo progetti di formazione mirati ai settori strategici del territorio tirocini formativi e borse lavoro, collaborazioni con imprese, cooperative e soggetti dell'economia sociale;
4) ad avviare percorsi mirati al reinserimento dei detenuti nella società anche attraverso Centri per l'impiego interni agli istituti penitenziari, Sportelli CPI dedicati a detenuti ed ex detenuti e percorsi GOL (garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) su misura e altre politiche attive del lavoro regionali;
5) a sviluppare progettualità per garantire soluzioni abitative, anche attraverso forme innovative, contribuendo o individuando modalità complementari rispetto alle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale previste dal decreto n. 128 del 24 luglio 2025 del Ministero della Giustizia;
6) a promuovere e finanziare progetti di inclusione sociale e culturale, anche attraverso attività artistiche, sportive, educative e di cittadinanza attiva, con il coinvolgimento di associazioni, enti locali, scuole e università;
7) a sostenere, in collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria, iniziative di giustizia riparativa e mediazione penale, valorizzando le esperienze già presenti sul territorio regionale;
8) a riferire annualmente nella Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione delle attività e sulle condizioni detentive negli istituti regionali, favorendo trasparenza e monitoraggio continuo.

ORDINE DEL GIORNO N. 61
MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN
<<Introduzione di sistemi per il vuoto a rendere (deposito cauzionale)>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
preso atto:
- della direttiva 2008/98/CE che stabilisce una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti privilegiando in via prioritaria la prevenzione ed il recupero;
- della comunicazione COM/2015/0614 "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare";
- della comunicazione COM/2018/028 "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare";
- della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente entrata in vigore in Italia con il D.L. 196/21;
constatato che, secondo il report "Inquinamento Da Plastica Negli Oceani" pubblicato dal WWF l'8 febbraio 2022, l'82% dei rifiuti che l'Europa rilascia ogni anno nei mari è costituito da plastica, principalmente frammenti di plastica e articoli monouso, e che la fonte principale della plastica dispersa in mare sono le attività costiere e una gestione inefficiente dei rifiuti, che peggiora ulteriormente nel periodo estivo;

visto che la direttiva (UE) 2019/904 evidenzia che "i rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale di dimensioni sempre più vaste. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile dell'ONU";
considerata la stima di otto miliardi di contenitori per bevande in vetro, plastica e metallo che vengono sprecati in Italia ogni anno;
premesso che il sistema di deposito cauzionale, prevede che all'acquisto di una bevanda sia aggiunto un piccolo deposito da restituire contestualmente al conferimento del contenitore vuoto in punti dedicati;
Evidenziato che tale meccanismo in altri Paesi UE ha dimostrato risultati significativi nell'aumento dei tassi di recupero e riciclo dei materiali nonché nella riduzione della dispersione di imballaggi nell'ambiente;
preso atto che studi e sondaggi rivelano un ampio sostegno popolare all'introduzione di un sistema di deposito cauzionale, con oltre l'80% degli italiani favorevoli a un sistema di deposito cauzionale per i contenitori di bevande;
considerando che il sistema di deposito cauzionale, estendendo la responsabilità del produttore, può ridurre lo spreco di miliardi di contenitori ogni anno, la diminuzione dei costi di gestione dei rifiuti per i Comuni e il miglioramento dell'aderenza agli obiettivi europei di riciclo;
tenuto conto che numerosi enti locali in Italia, tra cui importanti città, hanno già aderito alla campagna A Buon Rendere, manifestando interesse a sostenere l'introduzione del sistema e il suo sviluppo operativo;
preso atto della Proposta di Legge depositata alla Camera in novembre 2025 che ha ricevuto dichiarazioni di sostegno anche da Fratelli d'Italia;
considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha competenze di indirizzo e di promozione di politiche ambientali e di economia circolare che possono integrare, valorizzare e stimolare iniziative locali per la tutela dell'ambiente e l'efficienza della raccolta differenziata;
ritenendo che in vista del recepimento delle direttive europee in materia di economia circolare e gestione dei rifiuti di imballaggio sia opportuno integrare la riflessione regionale nell'ambito di un dibattito più ampio con il Governo nazionale, le autonomie locali, il mondo produttivo e la società civile;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a sviluppare una strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente, che preveda una Cabina di regia che effettui un'analisi del quadro di riferimento delle singole azioni, una valutazione dei possibili impatti attesi e della modalità di attivazione delle azioni, e implementi uno specifico monitoraggio degli effetti delle azioni oggetto della strategia;
2) a favorire l'adesione di Comuni e Unioni di Comuni alla campagna nazionale "A Buon Rendere" e ad azioni locali di sperimentazione, informazione e sensibilizzazione sui benefici di un sistema di deposito cauzionale;
3) a prevedere forme di supporto e cooperazione tecnica tra Regione e amministrazioni locali per l'attivazione di sistemi infrastrutturali idonei alla restituzione e raccolta dei contenitori nel territorio regionale;
4) a promuovere campagne informative regionali rivolte a cittadinanza, imprese e punti vendita per aumentare la conoscenza e la partecipazione al sistema di vuoto a rendere, illustrando i benefici ambientali, economici e sociali attesi;
5) a monitorare e valutare l'evoluzione normativa nazionale e comunitaria in materia di deposito cauzionale, economia circolare e gestione dei rifiuti di imballaggio, con riferimenti periodici alle Commissioni consiliari competenti.

ORDINE DEL GIORNO N. 62
MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN
<<Piano straordinario di assunzione di personale per i presidi sociosanitari territoriali>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che i bisogni di salute della popolazione regionale sono in costante aumento, anche a causa dell'invecchiamento demografico, della crescita delle fragilità sociali e dell'ampliamento delle cronicità;
Considerando che il modello di assistenza territoriale rappresenta l'asse strategico per garantire cure più accessibili, continue e integrate, in particolare attraverso Distretti sanitari, Centri di Salute Mentale, Consultori familiari, Microaree e porteriati sociali;
tenuto conto che, nel Comune di Trieste, dal 1998, è attivo il Programma "Habitat-microaree", attualmente in 14 sedi in ambiti territoriali con rilevante presenza di case di edilizia residenziale pubblica, finalizzato alla promozione di benessere e coesione sociale e cura delle fragilità, realizzato in sinergia tra soggetti pubblici (Ater di Trieste, Comune di Trieste, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina), associazioni, organismi della cooperazione sociale e del volontariato con l'obiettivo di tutelare la salute in modo proattivo, prevenire il disagio sociale e sviluppare la comunità attraverso forme di partecipazione attiva;
preso atto dell'avvenuta o imminente apertura delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, le cui strutture sono state finanziate dal PNRR, e che dovrebbero un servizio complementare e non sostitutivo dei servizi sociosanitari territoriali;
considerato che nei finanziamenti PNRR non sono incluse le spese per il personale;
ritenendo che una rete territoriale efficace richiede risorse umane adeguate dal punto di vista quantitativo e professionale, senza le quali le strutture rischiano di restare nominali o sottoutilizzate;
Preso atto che da parte delle Aziende sanitarie regionali sono più volte emerse criticità relative alla carenza di personale, con conseguenze sull'accessibilità dei servizi, sui tempi di presa in carico e sulla gestione delle fragilità;
considerato che l'investimento nel personale rappresenta la condizione primaria per dare concretezza all'assistenza territoriale e per garantire prossimità, prevenzione e interventi multidisciplinari;
Valutato che il potenziamento della rete territoriale, oltre a migliorare gli esiti di salute, contribuisce a ridurre la pressione sugli ospedali e sui pronto soccorso;
considerando che la Regione ha competenza in materia di programmazione sanitaria e può prevedere misure straordinarie per affrontare le situazioni di carenza di organico nelle strutture territoriali;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a rafforzare il personale dedicato alla salute territoriale, in particolare nei Distretti sanitari, nelle Case della Comunità, nei Centri di Salute Mentale, nei Consultori familiari, nelle Microaree e nei portierati sociali, attraverso un piano straordinario di assunzioni, tenuto conto delle diverse professionalità richieste (personale medico, infermieristico, psicologico, educativo, di riabilitazione, sociosanitario, amministrativo e di accoglienza);
2) a garantire che il personale necessario al funzionamento delle Case della Comunità sia assunto per tale impiego e non venga invece sottratto ad altri servizi sociosanitari territoriali;
3) a coordinare le azioni delle Case della Comunità e dei servizi sociosanitari di prossimità, al fine di costruire sinergie virtuose, valorizzando e diffondendo le esperienze positive come quelle del Progetto Habitat-Microaree anche adattandole ai diversi contesti territoriali;
4) a monitorare l'impatto delle nuove assunzioni e lo stato di funzionamento delle strutture territoriali, riferendo periodicamente alla Commissione consiliare competente sul progresso degli interventi.

(Non risulta alcun Ordine del Giorno n. 63)

ORDINE DEL GIORNO N. 64
CONFICONI, MENTIL, POZZO, CARLI, COSOLINI, MORETTI, CELOTTI, MARTINES
<<La Regione sostenga servizi di TPL correlati a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che Pordenone è stata nominata Capitale italiana della Cultura 2027 grazie al progetto "Pordenone 2027. Città che sorprende";
preso atto che il suddetto progetto, il relativo piano di comunicazione e la strategia di investimento prevedono interventi sui mezzi di trasporto locali e nazionali;
considerato che il progetto Pordenone 2027 è coerente con le linee di indirizzo del masterplan per lo sviluppo turistico di Area Vasta e che le principali linee riguardano anche la valorizzazione delle ferrovie turistiche e dei treni storici nonché la connessione, anche in termini di coerenza circa gli interventi da attuare, con GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura;
verificato che per GO!2025 sono stati numerosi gli investimenti da parte della Regione FVG per una pianificazione e attivazione di servizi di trasporto e di mobilità specifici per l'evento;
verificato altresì che la Regione Autonoma FVG ha aderito al progetto di candidatura del Comune di Pordenone fin dal 2024 e ha già attivato linee di finanziamento volte alla promozione e valorizzazione di iniziative correlate a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di sostenere, nel contesto dell'iniziativa Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, la pubblicizzazione e promozione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico-marittimo da parte degli attuali gestori nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

ORDINE DEL GIORNO N. 65
CONFICONI, CARLI, COSOLINI, CELORRI, MENTIL, MORETTI, FASIOLO
<<La Regione sostenga le iniziative e gli eventi realizzati in Friuli Venezia Giulia in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il prossimo anno ricorrono gli 800 anni dalla morte, avvenuta il 3 ottobre 1226, di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e autore del Cantico delle creature;
considerato che in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, si svolgeranno innumerevoli iniziative in tutta Italia, in primis quelle organizzate dal Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, istituito dal Decreto legislativo 104/2022;
considerata l'importanza di sostenere anche in Friuli Venezia Giulia i progetti che il nostro territorio deciderà di dedicare al patrono d'Italia;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di sostenere i Comuni, le associazioni, le parrocchie e gli enti ecclesiastici del Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione e la realizzazione di eventi ed iniziative in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il 3 ottobre 1226.

ORDINE DEL GIORNO N. 66
MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI
<<La Regione valuti il finanziamento di operazioni di due diligence per i processi di aggregazione previsti dalla l.r. 5/2024 >>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
richiamata la legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito degli incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
considerato che tali fusioni stanno interessando numerose realtà nel territorio regionale;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare di finanziare processi di due diligence preventivi ad operazioni di aggregazione societarie nell'ambito delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

ORDINE DEL GIORNO N. 67
CELOTTI, MORETTI, COSOLINI, CARLI, CONFICONI, FASIOLO
<<Sostegno all'acquisto di case mobili destinate ad alloggio agrituristico>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che il settore agrituristico rappresenta un comparto strategico per la valorizzazione delle aree rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari locali e l'incremento dell'offerta turistica sostenibile;
atteso che negli ultimi anni, la domanda di ospitalità in contesti rurali è in costante crescita, richiedendo alle aziende agrituristiche un adeguamento e un potenziamento delle strutture ricettive;
considerato quanto previsto dai commi da 67 a 76 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2022;
rilevato che in molte realtà regionali, la possibilità di utilizzare case mobili come soluzioni abitative temporanee per l'ospitalità agrituristica ha contribuito significativamente all'ampliamento dell'offerta, garantendo al contempo flessibilità, sostenibilità ambientale e contenimento dei costi, contribuendo al miglioramento qualitativo dell'offerta turistica e alla destagionalizzazione dei flussi;
constatato che la misura regionale di concessione di aiuti per l'acquisto di case mobili ha avuto, nel suo primo e sinora unico finanziamento un grande interesse da parte degli operatori del settore;
valutata l'ampiezza degli ulteriori potenziali beneficiari;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di rifinanziare, nei tempi più rapidi possibili, la misura di concessione di aiuti per l'acquisto di case mobili da adibire ad alloggio agrituristico prevista dalla normativa vigente, ampliando la misura all'acquisto di strutture leggere, tende attrezzate e glamping.

ORDINE DEL GIORNO N. 68
CELOTTI, MORETTI, COSOLINI, CARLI, CONFICONI, FASIOLO
<<La Regione sostenga le case editrici regionali per partecipare a Fiere e Saloni nazionali e internazionali e ad eventi extraregionali>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che sono diverse le fiere a livello nazionale ed internazionale dedicate ai professionisti del settore editoriale, e che le stesse sono occasioni per favorire la diffusione del libro, della lettura e della cultura italiana;

considerato che per le piccole case editrici può risultare però difficile partecipare a queste iniziative, soprattutto in relazione ai costi delle trasferte e degli stand;
considerato che la nostra Regione vede la presenza di diverse case editrici indipendenti che svolgono una fondamentale funzione di promozione culturale della Regione e dei suoi autori locali;
considerata l'importanza per le case editrici indipendenti regionali di poter partecipare ad eventi e iniziative extraregionali nazionali e internazionali;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di sostenere le case editrici indipendenti che hanno sede legale in Friuli Venezia Giulia nella partecipazione a Saloni e Fiere dell'editoria del libro a livello nazionale e internazionale e ad eventi ed iniziative extraregionali, in modo da poter svolgere al meglio la loro fondamentale funzione di promozione culturale della Regione e degli autori locali.

ORDINE DEL GIORNO N. 69
CELOTTI, MORETTI, COSOLINI, CARLI, CONFICONI, FASIOLO
<<La Regione sostenga le biblioteche comunali dei piccoli Comuni>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che le biblioteche comunali, in quanto servizi pubblici aperti alla comunità, sono centrali nella promozione di informazione, istruzione, cultura e inclusione sociale come spazi di elaborazione culturale, che accolgono, indirizzano, mettono in relazione persone, suscitano interessi, alimentano la cura per la comunità e la sua storia;
considerato che soprattutto i piccoli Comuni spesso non hanno, per le loro biblioteche, personale dedicato o affidamenti in essere per garantire un servizio ottimale ai cittadini;
considerata quindi la necessità di sostenere i piccoli Comuni della nostra Regione per permettere loro di garantire l'apertura delle loro biblioteche e di migliorarne la fruibilità e implementare così il servizio rivolto ai cittadini;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di sostenere i Comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per quanto riguarda le spese per il personale da impiegare nelle biblioteche comunali, al fine di migliorarne la fruibilità e implementare il servizio, aumentando così l'offerta rivolta ai cittadini.

ORDINE DEL GIORNO N. 70
MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN
<< Realizzazione e addestramento di modelli di Intelligenza Artificiale >>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso il Piano Scuola Digitale per gli anni scolastici 2025/26 - 2026/27 - 2027/28 (Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 979/2025), mira a rafforzare la trasformazione digitale del sistema scolastico e a integrare l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (I.A.) nella didattica, promuovendo nel contempo l'inclusività e la resilienza;
- tale Piano intende orientare gli studenti alle sfide tecnologiche, favorendo attività seminariali e di formazione per i docenti, al fine di sviluppare le competenze necessarie per la creazione di cittadini digitali;

- a tal fine, il Piano Scuola Digitale 2025-2028 prevede finanziamenti dedicati all'integrazione dell'IA nella didattica e alla didattica aumentata (AI generativa applicata alla didattica), stanziando € 400.000,00 per ciascuna annualità del triennio (a valere sui capitoli LR.13/18 art.39 c.2 lett.b), per supportare lo sviluppo di competenze e l'introduzione di nuovi metodi di studio;
- la società in-house INSIEL S.p.A. detiene un ruolo strategico fondamentale, agendo come braccio tecnologico della Regione, e supportando la digitalizzazione attraverso il collegamento delle sedi scolastiche alla Rete Pubblica Regionale (RPR) per garantire connettività. Inoltre, INSIEL supporta la Regione nella realizzazione di progetti di innovazione nel settore della salute che prevedono l'impiego di soluzioni digitali basate su algoritmi di intelligenza artificiale, e organizza visite didattiche al proprio Data Center per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per approfondire tematiche di cybersecurity e prospettive lavorative;
- l'ingente potenza di calcolo detenuta da INSIEL S.p.A. e i suoi centri informatici sono riconosciuti come patrimonio strategico fondamentale per l'autonomia digitale della Regione, e lo sfruttamento di tali risorse pubbliche massimizza il valore delle infrastrutture finanziate dalla comunità regionale;
rilevato che:
- nonostante l'importanza di promuovere l'utilizzo dell'I.A. nella didattica, come previsto dal Piano Scuola Digitale, e l'impegno economico a sostegno della formazione, vi è l'assenza di fondi dedicati alla creazione, all'interno del sistema scolastico, di nodi di calcolo e risorse computazionali locali specificamente destinate alla progettazione e realizzazione di Intelligenze Artificiali da parte degli studenti e dei docenti, limitando l'azione scolastica a una mera utilizzazione di strumenti esterni;
- per trasformare le iniziative sull'I.A. da semplici esercitazioni a veri percorsi di autonomia tecnologica e per consentire a docenti e studenti di sperimentare l'intera catena di valore dell'I.A., è necessario destinare una quota definita della potenza di calcolo di Insiel alle attività di sviluppo e apprendimento dell'Intelligenza Artificiale per le scuole secondarie;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a riconoscere la necessità di garantire al sistema scolastico del Friuli-Venezia Giulia l'accesso a risorse di calcolo IA che siano locali, controllate e funzionali alla sovranità digitale e all'autonomia formativa, al di là del mero utilizzo di strumenti commerciali e proprietari;
2) ad attivarsi affinché INSIEL S.p.A., in virtù del suo ruolo di braccio tecnologico e gestore delle infrastrutture digitali regionali, supporti le scuole secondarie di secondo grado e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) che intendano promuovere le competenze degli studenti e dei docenti rispetto alla realizzazione e addestramento di modelli di intelligenza artificiale, in tale ambito, fornendo così un supporto infrastrutturale complementare al finanziamento per la formazione previsto dal Piano Scuola Digitale.

ORDINE DEL GIORNO N. 71
MAURMAIR, COSTANZA, BALLOCH, TRELEANI, BERNARDIS, MORETUZZO, NOVELLI, CELOTTI, POZZO, DI BERT, PISANI, MIANI
<<Azioni per il riconoscimento e il rafforzamento dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana (ACLIF)>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che:
- la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua friulana rappresentano un obiettivo strategico per il Friuli Venezia Giulia, riconosciuto dalla normativa vigente (L.R. 15/1996, L. 482/1999, L.R. 29/2007);

- l'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana (ACLiF) nasce nel 2015 come organismo volontario, "dal basso", per iniziativa dei Comuni friulanofoni senza alcuna personalità giuridica propria;
- in dieci anni l'ACLiF è cresciuta fino a raggiungere 150 Comuni aderenti, includendo anche realtà del Veneto orientale, dimostrando un ampliamento e un riconoscimento sempre più forte della comunità linguistica friulanofona;
- pur essendo priva di una forma giuridica, l'ACLiF svolge oggi un ruolo significativo di coordinamento, rappresentanza e promozione delle iniziative per la lingua e l'identità friulana, contribuendo a campagne pubbliche e a momenti di confronto istituzionale, come la richiesta di un TG e GR RAI in lingua friulana;
- negli anni l'ACLiF ha convocato assemblee generali periodiche, approvato programmi annuali, ratificato nuove adesioni, promosso iniziative per accrescere la visibilità del friulano negli enti locali, nella scuola, nei media e nelle tecnologie, collaborando con ARLeF e con il mondo culturale del territorio;
- nel 2025 l'Assemblea celebra i suoi dieci anni, con risultati che la rendono oggi un attore riconosciuto e punto di riferimento nel dibattito regionale sulla tutela linguistica;
Considerato che:
- l'attuale forma priva di personalità giuridica limita la possibilità dell'ACLiF di operare in modo pienamente efficace, stabile e riconoscibile, soprattutto rispetto alla gestione di funzioni di coordinamento, progettazione, interlocuzione amministrativa e utilizzo di risorse dedicate;
- per rafforzare la governance della politica linguistica friulana, appare opportuno valutare l'evoluzione dell'ACLiF in una forma organizzativa con riconoscimento giuridico, capace di operare in modo stabile e trasparente, sul modello di realtà associative come l'ANCI;
- tale evoluzione potrebbe migliorare la capacità dell'ACLiF di fornire supporto ai Comuni, sviluppare progettualità, consolidare la rappresentanza territoriale e rafforzare il contributo alle politiche pubbliche per la lingua friulana;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare la possibilità:

1) di valutare l'introduzione o l'adeguamento degli strumenti normativi necessari a riconoscere una configurazione giuridica all'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, in modo da garantirne piena operatività, rappresentatività e capacità progettuale, prendendo come riferimento modelli consolidati quali l'ANCI.
2) di continuare a sostenere le attività dell'ACLiF quali il coordinamento dei Comuni friulanofoni, la promozione della lingua e dell'identità friulana, il contributo ai processi di programmazione e agli interventi a tutela della comunità linguistica.

ORDINE DEL GIORNO N. 72
MORETUZZO, CARLI, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO
<<Sul rilancio della ferrovia pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
vista la L.R. 7/2024, articolo 5, comma 98;
richiamata la IRI n. 428 del 27 ottobre 2025 e il relativo riscontro;
evidenziato che il rilancio della ferrovia pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile è fondamentale, a maggior ragione in un contesto come quello attuale in cui la mobilità sostenibile e integrata, il recupero delle infrastrutture locali e la connessione tra comunità non sono più opzioni, ma esigenze prioritarie;
considerato che il ripristino di tale linea ferroviaria avrebbe ricadute fondamentali per collegare le comunità della Pedemontana friulana con trasporti pubblici efficienti, ma si tesserebbe anche con l'opportunità di integrare la ferrovia con le piste ciclabili, le strade locali e il trasporto pubblico su

gomma, della necessità di promuovere modelli di mobilità sostenibile, turismo lento e valorizzazione del territorio;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a individuare le migliori modalità per addivenire in tempi rapidi alla riattivazione della ferrovia pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile nonché a stanziare in tempi brevi le risorse necessarie a sostenere adeguatamente tale finalità.

ORDINE DEL GIORNO N. 73
DI BERT, GRILLI
<<Premialità agli Enti locali che prevedono, nei capitolati di gara per lavori di manutenzione stradale, l'esecuzione delle opere in fascia oraria notturna>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che gli interventi di manutenzione sulla rete viaria costituiscono un'attività indispensabile per garantire la sicurezza della circolazione e la qualità delle infrastrutture stradali;
preso atto che l'esecuzione dei lavori in orario diurno, in particolare su arterie ad alta percorrenza, comporta frequentemente la formazione di lunghe code e rallentamenti, con conseguenti disagi per gli utenti della strada, in particolare lavoratori. Inoltre, la congestione del traffico determina altresì un incremento delle emissioni inquinanti, contribuendo al peggioramento della qualità dell'aria nei centri abitati e lungo le principali direttrici di spostamento;
considerato che in diversi contesti territoriali l'esecuzione dei lavori in fascia notturna si è dimostrata una soluzione efficace per ridurre il disagio alla circolazione e mitigare gli impatti ambientali;
rilevato che gli Enti locali sono spesso chiamati a programmare e appaltare interventi di manutenzione stradale, ma la scelta di prevedere lavorazioni in fascia notturna può comportare costi aggiuntivi;
valutato che l'introduzione di strumenti di incentivazione potrebbe favorire l'inserimento nei capitolati di gara di specifiche clausole che, ove tecnicamente possibile e compatibile con la normativa vigente, privilegino l'esecuzione dei lavori durante le ore notturne;
considerato che una programmazione maggiormente orientata alla riduzione dell'impatto sul traffico contribuirebbe a migliorare la mobilità, la qualità dell'aria e la qualità della vita dei cittadini;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di introdurre forme di incentivo, anche di carattere economico o premiale, rivolte agli Enti locali che prevedano nei capitolati di gara per lavori di manutenzione stradale l'esecuzione delle attività in fascia oraria notturna, laddove ciò risulti tecnicamente praticabile e non comporti rischi per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada;
2) se possibile, a promuovere linee guida regionali che favoriscano la pianificazione dei cantieri stradali con particolare attenzione alla riduzione dei disagi alla circolazione e alla diminuzione delle emissioni inquinanti;
3) a promuovere iniziative di monitoraggio volte a verificare l'impatto delle misure adottate in termini di tempi di percorrenza, qualità dell'aria e soddisfazione degli utenti.

ORDINE DEL GIORNO N. 74
CONFICONI, CARLI
<<La Regione non dimentichi la Val Tramontina>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che dal 2020, uno smottamento ha imposto la chiusura della strada della Clevata, spesso utilizzata dai residenti di Tramonti di Sotto nel periodo invernale per raggiungere in sicurezza le abitazioni quando la salita di Tridis è ghiacciata;
considerato che, in seguito ad un sopralluogo dei Vigili del Fuoco e alle valutazioni dei tecnici comunali, sono state imposte delle limitazioni all'uso della passerella di collegamento tra la frazione di Faidona e il piccolo borgo di Muinta dove si trova una base Scout;
richiamata altresì la recente interdizione della passerella della Clevata, via escursionistica di collegamento con Inglagna e Chievolis;
appreso a mezzo stampa dei numerosi e accorati appelli rivolti dal sindaco di Tramonti di Sotto alla Regione affinché reperisca le risorse necessarie a risolvere le problematiche sovra-citate;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare lo stanziamento delle risorse necessarie ad accogliere l'appello del primo cittadino di Tramonti di Sotto.

ORDINE DEL GIORNO N. 75
BERNARDIS
<<Recupero e valorizzazione degli immobili storici dell'Aeroporto 'Amedeo Duca d'Aosta' di Gorizia>>
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
visto l'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Gorizia e l'Aeroporto "Amedeo Duca d'Aosta" (ADA) di Gorizia, volto alla riqualificazione del sedime aeroportuale e delle relative infrastrutture;
considerato l'importante impegno economico e strategico della Regione Friuli Venezia Giulia nel fare dell'Aeroporto di Gorizia un polo di riferimento per l'aviazione civile e sportiva del Nord-Est, creando un valore aggiunto per l'intero sistema territoriale;
rilevato che l'area aeroportuale di Gorizia è caratterizzata dalla presenza di un complesso di immobili di elevato valore storico-architettonico, risalenti all'epoca della sua fondazione, i quali costituiscono una testimonianza tangibile del patrimonio aeronautico e identitario del Friuli Venezia Giulia;
evidenziato che, a fronte degli ingenti investimenti destinati alla riqualificazione delle aree di volo e delle nuove infrastrutture, parte di questi edifici storici versano in condizioni di grave fatiscenza e degrado, compromettendo l'immagine complessiva dell'area e la possibilità di destinarli a nuove funzioni di pregio;
ritenuto che il recupero di tali immobili rappresenterebbe un grande valore aggiunto, consentendo di integrare l'infrastruttura di volo con servizi complementari, quali sedi per l'Accademia aeronautica o associazioni specialistiche, spazi museali, laboratori e strutture di supporto logistico e formativo;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a sondare ogni possibile iniziativa volta a favorire, nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coordinamento con la Società Consortile Aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia, il recupero degli immobili storici presenti nel sedime aeroportuale, stimolando e supportando progettualità (anche in collaborazione con l'Accademia e altri soggetti del settore) che consentano di preservare e valorizzare questo patrimonio storico-culturale, integrandolo pienamente nel piano di sviluppo del Campo volo del Nord-Est.

ORDINE DEL GIORNO N. 76

DI BERT

<<Disagi e danni per le imprese del Friuli Venezia Giulia conseguenti ai disservizi nella distribuzione dell'energia elettrica da parte di E-Distribuzione>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

preso atto del crescente numero di casi di disservizi nella distribuzione dell'energia elettrica emersi a livello regionale e segnalati dalle associazioni di categoria e dalle Amministrazioni locali;

atteso che, come ravvisabile dai dati pubblicati dall'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente, i malfunzionamenti nella rete di distribuzione energetica si sono concretizzati in numerose ipotesi sia di blackout prolungati della rete, sia di micro-interruzioni, con rilevante impatto economico ai danni di imprese, attività commerciali, ricettive e della ristorazione e fonte di grande disagio per i cittadini;

ricordato in particolare i casi di blackout prolungati che hanno interessato un anno fa la località turistica di Grado e nel mese di agosto quella di Lignano Sabbiadoro, cagionando danni importanti alle attività produttive delle due località;

considerato che gli indennizzi previsti per guasti sulla rete elettrica non riparati entro i termini stabiliti dall'Autorità (Allegato A alla Deliberazione 617/2023/R/eel dell'ARERA – TIQD) risultano di scarsa entità e, nella maggior parte dei casi, non paiono idonei a ristorare il danno subito dall'utente;

evidenziato altresì che disservizi vengono segnalati anche nella gestione ordinaria delle utenze comuni, come nei casi di allacciamenti alla rete, non di rado effettuati oltre i termini previsti quali ordinari dal Gestore;

considerato quanto sia importante, nella società attuale, che sia garantito un servizio di qualità nella distribuzione dell'energia elettrica nonché la costante disponibilità di tale bene insostituibile, sia a favore delle famiglie e delle utenze civili che – e forse ancor di più – in rapporto alle attività produttive insediate nel territorio regionale e fonte di ricchezza e di occupazione;

ricordato infine che in Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del Piano Energetico Regionale è operativo un tavolo al quale già partecipano i distributori di energia;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità di convocare il tavolo regionale alla presenza anche delle associazioni di categoria e degli Enti locali, acquisendo prioritariamente, ai fini di un'analisi, il dato lordo delle interruzioni di fornitura di ogni anno, riferito agli ultimi dieci, in relazione sia al parametro della durata dell'interruzione, sia al numero di interruzioni suddivise tra quelle di durata superiore al secondo, inferiori ai 3 minuti e superiori ai 3 minuti.

ORDINE DEL GIORNO N. 77

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN

<< Domini collettivi e beni di uso civico >>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

vista la LEGGE 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi);

richiamato, in particolare, l'art. 2, comma 4, in cui viene affermato il principio secondo cui «I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278»;

considerato che, come recentemente ricostruito dalla Regione Piemonte, dalla legge n. 168/2017 si ricava chiaramente un principio di priorità dell'autogoverno collettivo da parte degli enti esponenziali

delle collettività titolari, con intervento dei Comuni solo in via suppletiva e con vincolo di amministrazione separata;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale;

1) a promuovere il riconoscimento della priorità dell'autogoverno collettivo da parte degli enti esponenziali delle collettività titolari;
2) a promuovere e sostenere la costituzione delle ASBUC frazionali rette dai comitati previsti dalla legge n. 278/1957, favorendo la partecipazione delle popolazioni interessate.

Il Presidente comunica che sono stati depositati, nei tempi regolamentari, i moduli di richiesta di aggiunta firma agli Ordini del Giorno.

Le firme, che vengono date per lette e accettate dai primi proponenti, aggiunte agli Ordini del Giorno sono pertanto le seguenti:
- sul DDL n. 66
n. 1: Buna, Budai, Martines, Lirutti, Ghersinich, Spagnolo, Mazzolini, Bolzonello, Polesello;
n. 2: Ghersinich, Spagnolo, Mazzolini, Polesello;
n. 3: Cabibbo, Ghersinich, Calligaris, Spagnolo, Polesello, Morandini;
n. 4: Ghersinich, Spagnolo, Mazzolini, Polesello;
n. 5: Buna, Budai, Martines, Ghersinich, Novelli, Polesello, Morandini, Di Bert;
n. 6: Ghersinich, Spagnolo, Polesello;
n. 7: Buna, Budai, Miani, Lirutti, Ghersinich, Putto, Spagnolo, Mazzolini, Novelli, Bernardis, Bolzonello, Polesello, Balloch, Di Bert;
n. 8: Conficoni, Celotti;
n. 9: Buna, Budai, Martines, Conficoni, Celotti;
n. 10: Conficoni;
n. 11: Martines;
n. 13: Conficoni;
n. 15: Conficoni;
n. 16: Conficoni, Celotti;
n. 17: Conficoni, Celotti;
n. 18: Di Bert, Balloch, Ghersinich, Spagnolo, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Mazzolini, Polesello;
n. 19: Putto, Pozzo;
n. 20: Pozzo;
n. 21: Conficoni;
n. 22 Conficoni;
n. 23: Buna, Conficoni;
n. 25: Conficoni;
n. 27: Conficoni;
n. 28: Conficoni;
n. 31: Celotti;
n. 33: Balloch, Pozzo;
n. 34: Conficoni;
n. 35: Conficoni.

- sul DDL n. 67:

n. 1: Buna, Budai, Mazzolini, Novelli, Spagnolo, Ghersinich, Bolzonello, Polesello, Morandini, Di Bert;
n. 2: Buna, Budai, Mazzolini, Spagnolo, Calligaris, Ghersinich, Bolzonello, Polesello;
n. 3: Buna, Budai, Mazzolini, Calligaris, Ghersinich, Bolzonello, Polesello;
n. 4: Mazzolini, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Cabibbo, Novelli, Pozzo, Spagnolo, Ghersinich, Bolzonello, Balloch, Polesello, Morandini, Di Bert;
n. 7: Bolzonello;
n. 8: Buna, Budai;
n. 9: Buna, Budai, Celotti;
n. 10: Buna, Budai, Miani, Lirutti, Mazzolini, Pozzo, Spagnolo, Ghersinich, Polesello, Di Bert;
n. 11: Lirutti, Mazzolini, Novelli, Putto, Calligaris, Ghersinich, Bolzonello, Polesello, Morandini, Di Bert;
n. 12: Novelli, Mazzolini, Ghersinich, Morandini, Di Bert;
n. 13: Martines, Honsell, Pozzo, Spagnolo, Ghersinich, Polesello;
n. 14: Pozzo, Ghersinich, Morandini, Di Bert;
n. 15: Costanza, Maurmair, Giacomelli, Mazzolini, Ghersinich, Polesello;
n. 16: Conficoni, Celotti;
n. 17: Lirutti, Conficoni, Pozzo;
n. 18: Buna, Budai, Conficoni, Celotti, Pozzo;
n. 21: Buna, Lirutti, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Budai, Honsell, Celotti, Pozzo, Mazzolini, Spagnolo, Putto, Calligaris, Ghersinich, Bolzonello, Balloch, Polesello, Morandini, Di Bert;
n. 22: Buna, Lirutti, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Budai, Martines, Celotti, Pozzo, Mazzolini, Spagnolo, Ghersinich, Bolzonello, Balloch, Polesello, Morandini;
n. 23: Buna, Lirutti, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Budai, Martines, Bernardis, Pozzo, Mazzolini, Spagnolo, Putto, Calligaris, Ghersinich, Bolzonello, Balloch, Polesello, Morandini;
n. 24: Buna, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Budai, Honsell, Pozzo, Mazzolini, Spagnolo, Ghersinich, Bolzonello, Polesello;
n. 25: Conficoni, Martines, Pozzo;
n. 26: Conficoni, Balloch;
n. 27: Conficoni;
n. 28: Buna, Budai, Conficoni, Martines, Pozzo;
n. 29: Buna, Budai, Celotti;
n. 30: Celotti, Pozzo;
n. 31: Miani, Lirutti, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Novelli, Spagnolo, Calligaris, Ghersinich, Balloch, Polesello, Morandini, Di Bert;
n. 33: Buna, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Pozzo, Mazzolini, Spagnolo, Calligaris, Ghersinich, Polesello;
n. 34: Miani, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Spagnolo, Ghersinich, Morandini;
n. 35: Buna, Miani, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Martines, Honsell, Bernardis, Spagnolo, Calligaris, Ghersinich, Balloch, Morandini;
n. 38: Putto;
n. 39: Honsell, Putto;
n. 41: Pozzo;
n. 43: Pozzo;
n. 44: Novelli;
n. 46: Costanza, Conficoni, Balloch;
n. 47: Conficoni;
n. 49: Costanza, Maurmair, Giacomelli;

n. 50: Di Bert, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Martines, Cabibbo, Mazzolini, Balloch, Polesello, Morandini;
n. 51: Di Bert, Bolzonello, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Martines, Cabibbo, Bernardis, Pozzo, Mazzolini, Balloch, Morandini;
n. 52: Di Bert, Bolzonello, Mazzolini, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Cabibbo, Bernardis, Pozzo, Morandini;
n. 53: Di Bert, Mazzolini, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Martines, Pozzo, Balloch, Morandini;
n. 54: Costanza, Maurmair, Giacomelli, Polesello;
n. 55: Di Bert, Bolzonello, Mazzolini, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Cabibbo, Polesello;
n. 56: Lirutti, Bolzonello, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Conficoni, Cabibbo, Celotti, Polesello;
n. 57: Costanza, Maurmair, Giacomelli, Pozzo;
n. 58: Costanza, Maurmair, Giacomelli, Polesello;
n. 59: Di Bert, Mazzolini, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Martines;
n. 60: Conficoni, Celotti;
n. 61: Conficoni;
n. 62: Conficoni;
n. 65: Buna, Di Bert, Bolzonello, Costanza, Maurmair, Giacomelli, Cabibbo, Putto, Morandini;
n. 71: Morandini;
n. 72: Conficoni;
n. 73: Cabibbo, Morandini;
n. 76: Morandini;

In riferimento agli atti di indirizzo collegati al disegno di legge n. 66 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028", l'assessore ZILLI dichiara di accogliere gli Ordini del Giorno n. ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15,18, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 33, 41 e 42; non accoglie gli Ordini del Giorno n. ri 8, 13, 20, 24, 25, 30, 32, 34, 35, 36 e 37, dei quali solo i n. ri 20 e 32 vengono ritirati mentre i restanti sono mantenuti dai rispettivi primi proponenti; l'Ordine del Giorno n. 16 è stato sostituito dal n. 41, mentre il n. 20 è stato ritirato.

L'assessore ZILLI si dichiara quindi disponibile ad accogliere i seguenti Ordini del Giorno se vengono accolte le rispettive proposte di riformulazione:
n. 12: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, le parole <<a individuare>> sono sostituite da <<a valutare di individuare>>;
n. 17: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità>>, sono inserite le parole <<, compatibilmente con le disponibilità e priorità di bilancio,>>;
n. 28: nel dispositivo, il punto 2) è integralmente soppresso, mentre all'ultimo punto vengono espunte le parole <<a funzionamento sulle 24 ore>>;
n. 31: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale>>, le parole <<a valutare di istituire un fondo destinato alla copertura di agevolazioni>> sono sostituite da <<a valutare di dare copertura alle agevolazioni>>;
n. 38: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale>>, le parole <<a dare continuità>> sono sostituite da <<a valutare di dare continuità>>;
n. 39: nell'unico punto del dispositivo le parole <<nonché a stanziare, appena il quadro progettuale sarà definitivamente chiarito in tutti i suoi aspetti e con un cronoprogramma chiaro, le risorse economico-finanziarie eventualmente richieste alla Regione per la realizzazione degli interventi

previsti.>> sono sostituite da <<nonché ad adottare tutte le scelte conseguenti di propria competenza.>>.

Tutti i presentatori accolgono le modifiche testé proposte dall'Assessore alle finanze.

In riferimento agli atti di indirizzo collegati al disegno di legge n. 67 "Legge di stabilità 2026", l'assessore ZILLI dichiara di accogliere gli Ordini del Giorno n. ri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75 e 76; non accoglie gli Ordini del Giorno n. ri 6, 18, 20, 32, 42, 46, 47, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 74 e 77, che vengono mantenuti in votazione dai rispettivi primi firmatari; l'Ordine del Giorno n. 8 è stato ritirato in precedenza. Nella numerazione degli Ordini del Giorno presentati in collegamento al ddl 67 – stabilità non risulta il n. 63.
L'assessore ZILLI si dichiara quindi disponibile ad accogliere i seguenti Ordini del Giorno se vengono accolte le rispettive proposte di riformulazione:
n. 4: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, le parole <<a valutare la possibilità di un'apertura di credito, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità di bilancio o attraverso la rimodulazione di strumenti esistenti>> sono sostituite da <<a valutare la possibilità di avviare un percorso anche normativo, nell'ambito delle proprie competenze attraverso la rimodulazione di strumenti esistenti>>;
n. 5: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale>>, sono inserite le parole <<, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e le priorità strategiche>>;
n. 7: nel dispositivo, vengono espunte le parole <<a rendere noti gli esiti degli approfondimenti svolti a seguito dell'approvazione della mozione n. 13 durante la seduta n. 11 del 4 luglio 2023 del Consiglio regionale;>>;
n.12: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, le parole <<a riconoscere la valenza strategica>> sono sostituite da <<a valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di riconoscere la valenza strategica>>;
n. 14: nel dispositivo, al punto 1) dopo la parola <<finanziare>> sono inserite le parole <<, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e priorità di bilancio,>>;
n. 15: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, sono inserite le parole <<compatibilmente con le disponibilità finanziarie e priorità di bilancio,>>;
n. 19: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a>>, sono inserite le parole <<valutare di>>, nonché vengono integralmente soppressi i punti 4) e 6);
n. 23: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, sono inserite le parole <<compatibilmente con le disponibilità e priorità di bilancio,>>;
n. 24: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a valutare>>, sono inserite le parole <<, compatibilmente con le disponibilità e priorità di bilancio,>>;
n. 27: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale>>, le parole <<a valutare misure di rilancio e perfezionamento>> sono sostituite dalle parole <<a valutare misure di perfezionamento>>;
n. 28: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità>>, sono inserite le parole <<, compatibilmente con le risorse finanziarie e le disponibilità di bilancio,>>;
n. 30: nel dispositivo, dopo le parole <<una linea contributiva rivolta alla valorizzazione degli edifici di pregio artistico e architettonico o di interesse storico>>, sono aggiunte le parole <<, compatibilmente con le risorse finanziarie.>>;

n. 37: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale>>, sono inserite le parole <<, compatibilmente con le disponibilità e priorità di bilancio,>>;
n. 41: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale>>, le parole <<a promuovere>> sono sostituite da <<a valutare>>;
n. 43: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, le parole <<a valutare la possibilità di predisporre un piano di azione e marketing territoriale>> sono sostituite da <<a valutare di continuare nell'azione di marketing territoriale>>;
n. 44: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale>>, sono inserite le parole <<, compatibilmente con le disponibilità e priorità di bilancio,>>, e dopo le parole <<a valutare di porre in atto>> viene inserita la parola <<ulteriori>>;
n. 51: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, sono inserite le parole <<compatibilmente con le risorse finanziarie e le disponibilità di bilancio>>;
n. 57: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, sono inserite le parole <<compatibilmente con le disponibilità e priorità di bilancio>>;
n. 72: nel dispositivo, dopo le parole <<Gemona-Pinzano-Sacile>>, le parole <<nonché a stanziare in tempi brevi le risorse necessarie a sostenere adeguatamente tale finalità>> sono sostituite da <<nonché a intervenire con RFI affinché siano assicurate le risorse necessarie a sostenere adeguatamente tale finalità>>.

Non sono stati presentati atti di indirizzo collegati al disegno di legge n. 68 "Bilancio di previsione per gli anni 2026 – 2028".

Si passa quindi a porre in votazione gli Ordini del Giorno collegati al disegno di legge n. 66 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028" non accolti dalla Giunta.

Gli Ordini del Giorno n. ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 8, posto in votazione, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 9, 10, 11 e 12 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 13, posto in votazione, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 14 e 15 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 16 è sostituito dal n. 41.

Gli Ordini del Giorno n. ri 17, 18 e 19 sono accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 20 è stato ritirato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 21, 22, e 23 sono accolti dalla Giunta.

Gli Ordini del Giorno n. ri 24 e 25, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'Ordine del Giorno n. 26 è stato ritirato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 27, 28 e 29 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 30, posto in votazione, non viene approvato.

L'Ordine del Giorno n. 31 è stato accolto dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 32 è stato ritirato.

L'Ordine del Giorno n. 33 è stato accolto dalla Giunta.

Gli Ordini del Giorno n. ri 34, 35, 36 e 37, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli Ordini del Giorno n. ri 38 e 39 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 40 è stato ritirato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 41 e 42 sono stati accolti dalla Giunta.

Si passa quindi a porre in votazione gli Ordini del Giorno collegati al disegno di legge n. 67 "Legge di stabilità 2026" non accolti dalla Giunta.

Gli Ordini del Giorno n. ri 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 6, posto in votazione, non viene approvato.

L'Ordine del Giorno n. 7 è stato accolto dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 8 è stato ritirato.

L'Ordine del Giorno n. 9 è stato accolto dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 10 è stato ritirato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 12, 13, 14, 15, 16 e 17 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 18, posto in votazione, non viene approvato.

L'Ordine del Giorno n. 19 è stato accolto dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 20, posto in votazione, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 32, posto in votazione, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 42, posto in votazione, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 43, 44 e 45 sono stati accolti dalla Giunta.

Gli Ordini del Giorno n. ri 46 e 47, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli Ordini del Giorno n. ri 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 sono stati accolti dalla Giunta.

Gli Ordini del Giorno n. ri 60, 61 e 62, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Nella numerazione degli Ordini del Giorno presentati in collegamento al ddl 67 – stabilità non risulta il n. 63.

L'Ordine del Giorno n. 64, posto in votazione, non viene approvato.

L'Ordine del Giorno n. 65 è stato accolto dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 66, posto in votazione per alzata di mano, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 67, 68 e 69 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 70, posto in votazione per alzata di mano, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 71, 72 e 73 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 74, posto in votazione, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 75 e 76 sono stati accolti dalla Giunta.

L'Ordine del Giorno n. 77, posto in votazione, non viene approvato.

Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto, nell'ordine, i consiglieri HONSELL (che annuncia un proprio voto contrario), PELLEGRINO (che annuncia un proprio voto contrario), CAPOZZI (che annuncia un proprio voto contrario), MORETUZZO (che annuncia il voto contrario del Gruppo Patto per l'Autonomia) e CARLI (che annuncia il voto contrario del Gruppo PD).

Il Presidente della Regione FEDRIGA ringrazia i Consiglieri e gli Assessori per l'importante lavoro svolto, le Direzioni e in particolare la Direzione centrale finanze, nonché la Presidenza del Consiglio per come è stata gestita la sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE rivolge parole di ringraziamento anche alla struttura del Consiglio e a tutti coloro che hanno consentito il regolare svolgimento della sessione.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, singolarmente e nell'ordine, il disegno di legge n. 66 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2026 – 2028", che viene approvato (*votazione n. 2.303: favorevoli 28, astenuti 1, contrari 18*); il disegno di legge n. 67 "Legge di stabilità 2026", che viene approvato (*votazione n. 2.304: favorevoli 28, astenuti 1, contrari 18*) e il disegno di legge n. 68 "Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028" (*votazione n. 2.305: favorevoli 28, astenuti 1, contrari 18*).

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 03:05.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE IL CONSIGLIERE SEGRETARIO